

I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria

*Un confronto fra lo Stato della Chiesa,
la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*

a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf

Federico II University Press



fedOA Press





Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria

Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo
(secoli XII-XVI)

a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf

Federico II University Press



fedOA Press

I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria : un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI) / a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf. – Napoli : FedOAPress, 2022. – 221 p. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 38).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-156-7

DOI: 10.6093/978-88-6887-156-7

ISSN: 2532-4608

In copertina: Gil de Albornoz consegna simbolicamente a papa Clemente I la cappella del Collegio di Spagna a Bologna, a lui dedicata. Miniatura del codice n. 30 (*Postilla in libros historicos Veteris Testamenti, Genesis-Liber II Esdrae*), f. 001r, Biblioteca del Reale Collegio di Spagna (Bologna), 1475 (CC BY-SA 3.0).

Le immagini, ove non indicato altrimenti, sono elaborazioni grafiche dei relativi autori.

Comitato scientifico

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2022 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2022

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

Gian Paolo Giuseppe Scharf, <i>Qualche nota introduttiva</i>	9
Enrico Angiolini, <i>Prime considerazioni sui rapporti fra contesti urbani e rurali nelle normative statutarie della Romagna papale</i>	19
Francesco Pirani, <i>Statuti, comunità, territori nelle Marche centromeridionali (secoli XIV-XVI)</i>	37
Stefania Zucchini, <i>Interazioni fra città e campagna nella normativa statutaria bassomedievale: l'Umbria</i>	63
Federico Lattanzio, <i>Poche note per una geografia statutaria del Lazio rurale tra i secoli XIII e XVI</i>	121
Pierluigi Terenzi, <i>Statuti e norme sul territorio nelle città e terre del regno di Napoli (secoli XIII-XV)</i>	137
Alessandro Dani, <i>Città e campagna negli statuti comunali del territorio senese (secoli XIII-XVI secolo)</i>	171
Lorenzo Tanzini, <i>Geografie statutarie nelle comunità rurali dello Stato fiorentino tra XIV e XVI secolo</i>	193
Gian Paolo Giuseppe Scharf, <i>Conclusioni</i>	217

*A Giorgio Chittolini, maestro di studi statutari,
scomparso durante il compimento di questo progetto*

Gian Paolo Giuseppe Scharf

Qualche nota introduttiva

Il tema città e campagna attraversa, si può dire, tutta la storiografia italiana dedicata all'età di mezzo (e anche oltre) con ricorrenti e quasi carsiche ricomparses in periodi differenti. Ciò dipende, è quasi un luogo comune, dalla ribadita originalità italiana, che per il Medio Evo si sostanziava nel ruolo, inusuale altrove, dei centri urbani. Nel resto d'Europa non mancavano città, anche di dimensioni cospicue, e alcune di esse erano *superiorem non recognoscentes* (almeno di fatto): fattori che perciò le avvicinavano a quelle italiane, perlomeno le maggiori. Tuttavia, quelle della penisola erano in grado di esercitare una straordinaria presa sul territorio circostante, non a caso definito "loro contado", con uno sforzo di dominio che col passare del tempo si convertì in principio ordinatore, supportato da una robusta ideologia, naturalmente di matrice cittadina¹.

Ma queste sono cose note e le richiamiamo solo per proseguire nella presentazione delle ricerche che seguono e che sono nate dal confronto fra studiosi appassionati di temi simili in zone contermini. Se appunto l'attenzione ai rapporti città-campagna è un argomento in comune fra gli autori di questo libro, un altro punto di contatto che possiamo segnalare è l'esperienza nell'analisi delle normative statutarie e dei loro linguaggi, che ben si prestano alla caratterizzazione

¹ *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di L. Chiappa Mauri, Bologna, Cisalpino, 2004; M. Ginatempo, *Le città italiane, XI-V-XV secolo*, in *Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas*, Actas de la XXIII Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 149-209; *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini – D. Willoweit, Atti della XXXV Settimana di studio, Trento 7-12 settembre 1992, Bologna, Il Mulino, 1994; A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in Id., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, C.L.U.E.B., 1987, pp. 59-218; *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli – G. Piccinni – G. Pinto, atti del convegno di Pontignano (Siena), 2004, Siena, Protagon, 2009.

di quella originalità di cui si parlava, poiché – e questa è affermazione che non teme smentite – la ricchezza di tale genere di fonte in Italia è incomparabile, per la sua onnipresenza lungo tutta la penisola, per la sua diffusione generalizzata a ogni tipo di comunità, per la sua cronologia in alcuni casi davvero risalente, ma quasi sempre lunghissima, fino a ben addentro l'età moderna: caratteristiche ben note, che hanno attirato specifiche riflessioni. Non sono del resto mancate anche occasioni di incrocio dei due temi, quello dei rapporti città-campagna e quello della diffusione della normativa statutaria, poiché, come è intuitivo, quest'ultima è un genere di documento che più di altri si presta a puntuali verifiche sul campo del primo problema, con tutta una serie di avvertenze preliminari, beninteso. Pionieristiche furono in tal senso le riflessioni espresse nel 1960 da Pierre Toubert sul caso lombardo, caso che non ha mai smesso di essere studiato².

Giungiamo allora a quello che è il nocciolo della questione: gli studi finora compiuti sono prevalentemente urbano-centrici o comunque orientati a illuminare una realtà regionale; parzialmente inedito appare lo sguardo gettato a uno stato che solo regionale non si può definire a cuor leggero, anche per il periodo molto lungo della sua gestazione. I domini pontifici hanno in effetti una storia particolare, che si evolvette a partire da un accentuato particolarismo, con uno sforzo di omogeneizzazione, perlomeno regionale. Questo processo formativo poteva evidentemente influire sui rapporti fra città e campagna: la prima cosa da verificare era perciò il differente grado di tale influenza nei vari ambiti regionali. Il potere papale costituiva indubbiamente un attore di questa scena (che nella nostra ricostruzione diventa quindi un dialogo a tre voci), ma non sempre aveva la stessa importanza, fungendo qualche volta da comprimario, qualche altra da semplice comparsa. Ed è appunto ciò che ci eravamo riproposti di appurare.

² *Statuti città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini – D. Willoweit, Atti della XXX Settimana di studio, Trento 11-15 settembre 1989, Bologna, Il Mulino, 1991; *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, atti dell'VIII Convegno del Comitato Italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio – 1 giugno 2002, numero monografico della «Rivista Storica del Lazio», nn. 21-22, 2005-06; *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. Dondarini, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, Cento, Comune di Cento, 1995; per l'esempio lombardo P. Toubert, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIV siècle*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 72, 1960, pp. 398-508, P. Grillo, *Costruzione e governo del territorio. Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, cit., pp. 57-75; *Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano, Unicopli, 2004.

Certamente lo schema a tre competitori è un'indebita semplificazione, dato che anche altri poteri potevano entrare in gioco, i signori in primo luogo, ma anche città con qualche velleità di supremazia regionale o sub-regionale. Però esso è un utensile assai pratico, che si può adoperare a patto di non appiattirvi tutte le situazioni che la realtà storica presenta³.

D'altro canto, una asettica cesura fra lo Stato della Chiesa e le realtà statuali finitime risiede anch'essa nel novero degli idealtipi, utili solo fino a un certo punto. Perciò un'opportunità che non ci siamo sentiti di trascurare era quella di un confronto esterno, con almeno qualcuna delle situazioni confinanti, che facesse da contraltare a quello interno fra le varie realtà regionali. Per opportunità di studio ci siamo limitati a coinvolgere storici esperti di tre di esse, la Toscana fiorentina, quella senese, il Regno Meridionale, anche se altre voci avrebbero potuto benissimo intervenire⁴.

In effetti ci siamo inseriti nello sperimentato solco della comparazione, una delle strade maestre degli studi statutarî. Come segnalato poche righe sopra, il debito di questi ultimi con le numerose opere di erudizione locale che hanno sviscerato il contenuto di carte normative di una singola realtà urbana non è da sottovalutare. Anche opere di taglio schiettamente scientifico sull'argomento si sono susseguite nel corso degli anni, concentrandosi su una sola città o al più su di una ristretta area. Ma la prospettiva più seducente resta quella della comparazione fra statuti di zone più ampie. Un recente progetto di studio, che ha portato a ben quattro convegni, mostra più di ogni altro le potenzialità euristiche di questa operazione, che è del resto espressamente raccomandata dal curatore del volume conclusivo, Didier Lett. Una magniloquente giustificazione dell'utilità di questa

³ Sullo stato pontificio: J.C. Maire Vigueur, *Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino, UTET, 1987, anche in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. VII/2, Torino, UTET, 1987; P. Partner, *Comuni e vicariati nello stato pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 227-262; D. Waley, *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Storia d'Italia*, vol. VII/2, cit., pp. 231-320.

⁴ Si tratta, fra i contributi che seguono, di quelli firmati da Lorenzo Tanzini, Alessandro Dani e Pierluigi Terenzi. Tutti e tre gli autori sono già attivi da tempo su argomenti similari, sia pure in misura diversa, e hanno già prodotto lavori di sintesi: vedi L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Olschki, Firenze 2007; A. Dani, *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015; P. Terenzi, *Gli Angiò in Italia centrale: potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma, Viella, 2019.

via è del resto fornita dai co-curatori dello stesso volume, quando nel chiuderne i lavori affermano che nel corso di essi “les statuts ont pu apparaître [...] comme une manifestation sociale et scripturaire de l’histoire longue du contractualisme en Occident”⁵.

La cospicua ricerca che fa capo al progetto di cui abbiamo detto si presenta articolata in alcune tematiche principali – gli statuti visti dall’interno, dall’esterno, etc. – che a loro volta permettono un’ulteriore suddivisione per nuclei problematici. Per istradare le ricerche il gruppo dei curatori ha fornito agli autori una griglia interpretativa, carica di spunti di riflessione e di domande specifiche alle quali offrire risposte. La metodologia ci è sembrata fruttuosa e in grado di oltrepassare alcuni dei limiti di indagine che spesso affliggono le ricerche condotte singolarmente; abbiamo voluto perciò seguirne l’esempio ed elaborare una nostra griglia, adattata al contesto geografico nel quale ci muovevamo. D’altronde lo studio dei testi statutari medievali in Italia non è solo antico, ma anche ricco di suggestioni e strumenti utili all’approfondimento: pensiamo in primo luogo alla bibliografia statutaria, pubblicata ogni decennio da ormai oltre un trentennio, e poggiata sulla solida base della raccolta statutaria della Biblioteca del Senato, la quale raccolta nel corso degli anni non solo si è arricchita, ma ha anche generato una ricca bibliografia di riferimento. Ci sono state però anche iniziative regionali, che hanno fornito un punto di partenza irrinunciabile: si tratta dei cataloghi elaborati per la Liguria, l’Emilia-Romagna, l’Umbria, senza dimenticare il caso più ristretto ma non meno interessante della provincia di Bergamo, in Lombardia. In alcuni casi si è poi proceduto alla pubblicazione dei rubricari degli statuti, una pratica via per aggirare l’ostacolo editoriale che una completa edizione dei testi spesso comporta con gli statuti di maggiori dimensioni, senza rinunciare a una presentazione più ricca del semplice censimento. Come si vede tutti strumenti

⁵ Impossibile fornire una bibliografia delle opere erudite sugli statuti, specie su quelli rurali. Essa è comunque facilmente estrapolabile dal data-base messo in linea dalla Biblioteca del Senato: <http://notes9.senato.it/w3/Biblioteca/catalogoDegliStatutiMedievali.nsf/home?OpenPage>. Per le opere più recenti è invece disponibile la completa bibliografia statutaria pubblicata dallo stesso ente (in tre volumi, dal 1986 al 2015) e messa a disposizione on line sul portale della *De Statutis Society*: <https://site.unibo.it/destatutis/it/bibliografia-statutaria> (per l’edizione a stampa vedi *infra*, nota 12). In merito ai quattro convegni di cui si diceva si vedano almeno gli atti del volume conclusivo: *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècles)*, sous la direction de D. Lett, Rome, École Française de Rome, 2021, e in particolare D. Lett, *Introduction*, pp. 1-49. La citazione è tratta dalla conclusione di Étienne Anheim, Pierre Chastang e Valérie Theis, *ivi*, p. 295.

utilissimi e a disposizione degli studiosi che non si trovano dunque nel deserto quando affrontano la materia statutaria⁶.

Naturalmente, come per altri argomenti della storia medievale, fondamentali sono gli incontri di studi che spesso si svolgono, prendendo spunto da qualche ricorrenza celebrativa o semplicemente dal desiderio di fare il punto della situazione storiografica: non bisogna tralasciare di segnalare la benemerita attività dell'Associazione *De statutis*, che raccoglie studiosi da tutta la penisola e oltre e organizza periodici incontri e iniziative editoriali⁷.

Tenendo presenti, dunque, tutti questi preziosi ausili e anche altri, magari di importanza solo locale, il quadro di riferimento era fornito, dato che i singoli studiosi non erano digiuni della materia, come abbiamo anticipato, e alcuni dei principali problemi da affrontare venivano loro spontaneamente alla mente. Per fare solo un esempio, le acquisizioni storiografiche della scuola di Münster, guidata da Hagen Keller, che riguardano in primo luogo il delicato momento della scritturazione degli statuti, sono sottese a tutte le ricerche che presentiamo⁸.

⁶ La preziosa raccolta statutaria della Biblioteca del Senato è consultabile in sito, ma molti strumenti sono offerti agli studiosi anche on line. Oltre alla bibliografia "storica" e a quella più recente, come abbiamo detto pubblicata a stampa ma consultabile anche on line, sono disponibili sul portale le schede del catalogo pubblicato in nove volumi (e non ancora concluso): *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, a cura di C. Chelazzi, G. Pierangeli, S. Bulgarelli, A. Casamassima, 9 voll, Roma-Firenze, Tipografia del Senato-La Nuova Italia-Olschki, 1943-2022. Inoltre, alcune delle carte più importanti sono state digitalizzate. Per i repertori citati nel testo vedi *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, voll. I-II; *Indici*, a cura di E. Angiolini, vol. III; Roma 1997-1999 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Subsidia*, 6*-6***); *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi – M.G. Nico Ottaviani, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1992; *Repertorio degli statuti della Liguria: secc. XII-XVIII*, a cura di R. Savelli, Genova, Regione Liguria, Assessorato alla cultura – Società ligure di storia patria, 2003; *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, a cura di M. Cortesi, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1984. Per un caso di rubricario pubblicato vedi *I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia, secoli XIII-XVI*, a cura di A. Campanini, con prefazione di A. Vasina, Bologna, La fotocromo emiliana, 1997.

⁷ Vedi il sito dell'associazione *De Statutis*, che informa pienamente delle attività della stessa, indicato *supra*, nota 5. L'ultima iniziativa in ordine di tempo è stata una giornata di studio celebrata presso la Biblioteca del Senato il 6 giugno 2022: <https://site.unibo.it/destatutis/it/agenda/giornata-di-studi-statutari>.

⁸ Si vedano *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit: die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, herausgegeben von H. Keller – J.W. Busch, Munchen, W. Fink, 1991. Un interessante approfondimento su Bergamo in M. Blatt-

In questo quadro si situano appunto le ricerche del volume, costituite da sette contributi. Ai tre confronti esterni che abbiamo menzionato, si aggiungono infatti quattro relazioni sulle regioni dello Stato della Chiesa, cioè una sulla Romagna, una sull'Umbria, una sul Lazio e una sulle Marche centro meridionali. Mancano le Marche settentrionali e il Montefeltro, che tuttavia presentano una situazione differente dal resto della regione; mancano altresì altre due realtà territoriali che avremmo voluto includere e che per motivi organizzativi non è stato possibile realizzare: le due differenti *exclaves* di Benevento e del contado *Venassino*, parte integrante dello Stato Pontificio ma non di meno dotate di caratteristiche proprie dovute alle situazioni dei territori limitrofi, avrebbero costituito non solo un'utile integrazione, ma in un certo senso anche la cartina di tornasole per verificare le dinamiche presenti nelle altre regioni del dominio papale⁹.

Agli autori è stato chiesto di riflettere in maniera comparativa, poiché le singole relazioni, a un primo stadio di elaborazione, hanno ampiamente circolato fra tutti gli studiosi coinvolti, per stimolare ulteriori riflessioni, che potessero integrare i discorsi, necessariamente personali e territoriali, in un unico quadro complessivo. Per facilitare questo sforzo comparativo integrale, agli stessi studiosi in fase di avvio del progetto è stata fornita una griglia interpretativa, come già anticipato, che potesse stimolare le osservazioni su un terreno comune¹⁰.

Quali erano gli argomenti proposti dalla suddetta griglia? Non è certamente il caso di farne un dettagliato elenco, ma crediamo utile fornire qualche esempio che possa chiarire al lettore la metodologia di ricerca. Agli autori sono stati proposti quattro ambiti tematici da approfondire, con indicazioni successivamente più dettagliate per ognuno di essi. Si noterà subito quanto tali ambiti fossero ampi, in modo da lasciare spazio ad affondi mirati nei singoli problemi sottesi a ognuno di essi. Il primo si intitolava "Situazione storiografica", il secondo "Situazione geografica", il terzo "Situazione testuale", l'ultimo "Situazione normativa"¹¹.

mann, *Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo im XII Jahrhundert*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien: Formen, Funktionen, Überlieferung*, herausgegeben von H. Keller – Th. Behrmann, München, W. Fink, 1995, pp. 218-264.

⁹ Fra i contributi che seguono sono quelli rispettivamente di Enrico Angiolini, Stefania Zucchini, Federico Lattanzio, Francesco Pirani. Come detto non si sono potute pubblicare ricerche sulle Marche settentrionali, Benevento e Contado *Venassino*, che pure erano state previste.

¹⁰ Abbiamo perciò accolto le suggestioni di cui si diceva sopra; parzialmente inedita è la formula della circolazione di testi provvisori previa alla stesura definitiva dei saggi.

¹¹ Siamo coscienti che tali definizioni sono forse non immediatamente perspicue, o perlomeno vagamente imprecise, come è risultato anche dalla discussione con gli autori. Ma si trattava,

Nel dettaglio il primo, dopo un quesito sulla esistenza e composizione di testi statutari nell'area, che si deve intendere necessaria premessa all'intero lavoro, si soffermava sul numero e sulla natura di edizioni e studi di tali testi, volendo verificare la consistenza della bibliografia precedente e la sua qualità. Se infatti la prima distinzione è da fare fra edizioni e studi (che possono tuttavia contenere anche edizioni), la seconda deve vertere fra lavori eruditi e modernamente scientifici. Senza voler sminuire i preziosissimi scavi d'archivio fatti da generazioni di studiosi locali, è evidente che trovarsi di fronte un manifesto di storia municipale è diverso dall'aver a che fare con una recente edizione, condotta secondo i moderni criteri paleografici. La terza cosa da appurare è poi l'esistenza di studi di respiro più vasto, regionale o perlomeno sovralocale, che in un certo senso fungono da guida naturale nel percorso comparativo che ci eravamo prefissati¹².

Il secondo ambito di problemi proposti alla riflessione era quello, come abbiamo detto, più strettamente geografico. Si comincia dal verificare se l'area di studio sia omogenea, o presenti delle differenziazioni al suo interno. Per approfondire la questione ci si chiede se ci siano forti poteri egemoni – al di là di quello pontificio – che possano influenzare la composizione degli statuti. Il passo successivo riguarda l'urbanizzazione dell'area e la capacità dei centri urbani o para-urbani di influenzare la normativa rurale, che è poi il nocciolo dell'intera ricerca. D'altra parte, il contraltare della realtà cittadina, anche senza aderire a

come è ovvio, di uno strumento di lavoro e quindi una certa dose di indeterminatezza era scontata, tanto più che esso doveva rendersi utile in situazioni molto differenti.

¹² Il semplice censimento, dei testi esistenti ma anche delle edizioni, è operazione preliminare indispensabile, ma non di meno non ovunque presente nelle realtà regionali che andiamo a esaminare: spicca infatti quello della Romagna, condotto alcuni anni fa sotto la supervisione di Augusto Vasina, e quello dell'Umbria condotto da Patrizia Banciardi e Maria Grazia Nico Ottaviani, per i quali vedi *supra*, nota 6. Tuttavia, più di una regione ha visto l'avvio di collane di edizione dei testi statutari, che in un certo senso presuppongono tale censimento: si veda per esempio *Statuti della Provincia Romana*, editi dall'ISIME, e *Statuti comunali dell'Umbria*, collana diretta da M.G. Nico Ottaviani e pubblicata dalla Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. Un punto di partenza fondamentale è poi la Bibliografia statutaria italiana, divisa per regioni, della quale abbiamo già segnalato l'edizione digitale. Vedi anche *Bibliografia statutaria italiana, 1986-1995*, a cura di B. Borghi – A. Casamassima – R. Dondarini – F. Galletti, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998; *Bibliografia statutaria italiana, 1996-2005*, a cura di B. Borghi – A. Casamassima – R. Dondarini – F. Galletti, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2009; *Bibliografia statutaria italiana, 2006-2015*, a cura di E. Angiolini – B. Borghi – A. Brighenti – A. Casamassima – R. Dondarini – R. Sernicola, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2017.

schematismi interpretativi, è quello della signoria rurale e dunque l'ultimo quesito riguarda l'influenza della signoria sulla produzione normativa¹³.

Giungiamo al terzo ambito, che abbiamo definito testuale. Qui si vuole riflettere sulla natura del prodotto testuale "statuto" e sulla sua produzione come documento (che fosse un codice o un singolo foglio di pergamena). Ancor più che negli altri punti in questo sembra importante distinguere la situazione dei primi due secoli (XIII e XIV) da quella degli ultimi due (XV e XVI), dato che fra le ipotesi di partenza vi è una crescita del potere di intervento pontificio, che solo la dissezione cronologica può mettere in risalto. In tal modo si cerca di evidenziare quale sia l'autorità che emana gli statuti e quale sia quella che li approva, da quando il potere papale si faccia sentire, quali siano i casi in cui la partecipazione all'opera sia triplice, e non solo duplice (città – centri rurali) come possiamo immaginare fosse la norma precedentemente. Ma è importante altresì enucleare da chi parta l'iniziativa, tanto quella semplicemente normativa, quanto quella di rinnovo di testi invecchiati o incomprensibili¹⁴.

Si finisce col quarto ambito, quello "normativo", poiché entra nel cuore dei testi e cerca di analizzarne materie e contenuti. Il primo quesito riguarda le materie di evidente intervento urbano negli statuti rurali e ci si chiede in primo luogo se fiscalità e giustizia siano fra queste. È opportuno in tali risposte che si appurino omogeneità e discontinuità territoriali, all'interno di una stessa area di indagine, poiché spesso tali argomenti sono stati valutati come la cartina di tornasole dell'autonomia normativa rurale. Seguono altri due argomenti che sono sovente oggetto di contenziosi fra autorità locali e cittadine, quello cioè della proprietà cittadina e quello dei beni di utilizzo collettivo, dato che essi appaiono spesso apparentati. L'ultimo argomento che si propone alla riflessione, senza per questo voler respingere eventuali altri che possano sorgere dall'analisi precedente, è quello della regolamentazione delle attività produttive

¹³ Su questo punto importanti contributi sono forniti dagli atti dei due convegni di Cento e Ferrara: *La libertà di Decidere*, cit., e *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini – G.M. Varanini – M. Venticelli, atti del VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, Bologna, Pàtron, 2003.

¹⁴ Si tratta invariabilmente di punti sui quali non esiste una bibliografia specifica o quasi. Ma data la loro rilevanza sono spesso accostati nelle necessarie introduzioni delle più avvertite edizioni. Spunti comunque non mancano negli atti dei due convegni citati alla nota precedente, ai quali va aggiunto il volume frutto del convegno di Viterbo di alcuni anni fa: *Le comunità rurali e i loro statuti*, cit.

e artigianali nel contado, dato che anche qui si tratta di materia assai sensibile per le *élites* cittadine¹⁵.

La domanda finale, che ci si aspettava sorgesse spontanea dalle singole analisi, riguarda l'immagine del contado che gli statuti offrono: ci si chiede se ci sia differenza, e di che genere, fra l'immagine presentata dagli statuti urbani e quella viceversa fornita da produzioni rurali.

Come si vede gli argomenti offerti alla riflessione sono molti e, pur senza esaurire tutte le possibilità euristiche di tale genere di fonte, affrontano un ampio spettro problematico. Come abbiamo anticipato non tutte le questioni saranno affrontate dai singoli saggi, né lo saranno con la stessa profondità. Non è solo un fatto di sensibilità personale, ma è oggettivamente difficile che tutti gli argomenti esposti si prestino a un approfondimento in ognuna delle situazioni¹⁶.

La ricerca, comunque, ne esce arricchita perlomeno di strumenti utili a future indagini; ma crediamo che anche la metodologia comparativa che abbiamo impiegato possa dare un valore aggiunto al libro, non semplice sommatoria di una serie di saggi¹⁷.

¹⁵ Fiscalità e giustizia, pur così centrali nella trattativa fra città e campagna (anche quando tale trattativa sia sottintesa dalle fonti), raramente sono state affrontate da questo solo angolo visuale, quello cioè della produzione normativa. Si faccia comunque riferimento ai tre volumi citati nelle due note precedenti. Più fortunati altri argomenti, quali per esempio i danni dati, sui quali esiste il bel volume di Alessandro Dani: A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, prefazione di P. Sirena, Bologna, Monduzzi, 2006.

¹⁶ Quella dell'immagine del contado non è solo una bella metafora, dato che – come è noto – la rappresentazione iconografica del contado così come la città lo immaginava è al centro di celebri opere pittoriche, studiate appunto da tale punto di vista: E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma – Bari, Laterza, 2001¹⁰ (ed. originale 1961). È tuttavia evidente che per un confronto ci manca la controparte, visto che non si sono conservate rappresentazioni figurative della campagna di matrice non urbana. Ma passando ai testi normativi, che costituiscono l'oggetto delle presenti ricerche, il problema si risolve solo apparentemente: ci sono certamente testi di matrice "comitatina" (anche se quelli puramente "comitatini" sono indubbiamente una esigua minoranza), tuttavia quella che manca è un'ideologia non urbana che li animi. L'impressione è che il mondo delle campagne si definisca soprattutto in negativo rispetto alla città: ma eventuali conferme o smentite sono state appunto affidate ai nostri autori.

¹⁷ Mi si consenta a questo punto di esprimere un vivo ringraziamento a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a questa iniziativa e al prof. Giovanni Vitolo, che ha creduto in questa formula fin dall'inizio e l'ha supportata con incommensurabile generosità. Devo inoltre ringraziare Cristiana Barni, Roberto Delle Donne, Luca Mannori, Matteo Marcattili, Alessandro Ricci, Monica Scharf.

Enrico Angiolini

*Prime considerazioni sui rapporti fra contesti urbani e rurali
nelle normative statutarie della Romagna papale*

1. *Premessa*

Un primo approccio a una tematica finora quasi assente negli studi di ambito statutario romagnolo non può prescindere da una delimitazione preliminare, quantitativa e qualitativa, delle fonti e della loro distribuzione geografica e cronologica; ma ancor prima da una definizione dell'oggetto stesso d'indagine, assolutamente meno scontato di quanto potrebbe apparire.

Infatti la "Romagna pontificia" come viene modernamente intesa, cioè nell'estensione che ebbe fino alla fine del potere temporale dei papi, è il risultato di un processo storico di lunga durata, con aggiunte e sottrazioni tutt'altro che irrilevanti, ed è soltanto in parte sovrapponibile alla Romagna intesa come regione geostorica quale la si riconosce ancor oggi: essa trova infatti il suo precedente di base nella rinuncia – compiuta dal re dei Romani Rodolfo d'Asburgo nel 1278 in funzione di accreditamento verso un'ipotetica incoronazione imperiale – alle residue rivendicazioni, fra le altre cose, su quello che veniva più propriamente definito come l'insieme di *Exarcatus Ravenne et comitatus Bretenorii*¹, essendo il primo una vasta area dalle radici antichissime, che poteva giungere fino a comprendere Bologna e il Bolognese, e il secondo – il comitato di Bertinoro – un'entità feudale divenuta da tempo distinta dalla restante massa delle terre già esarcali, talché anche i rettori papali si diranno inizialmente *comites et rectores provincie Romandiole comitatusque Bretenorii*.

Ma su quest'area la capacità di sostanziare il proprio governo da parte del potere pontificio rimarrà per lungo tempo e in vari modi deficitaria²: non sol-

¹ Per la cui tradizione documentaria cfr.: *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, ed. I. Schwalm, III, Hannoverae 1904, pp. 167-168, n. 182; pp. 177-178, n. 192; pp. 186-187, n. 200.

² Per questi aspetti è tuttora fondamentale la magistrale sintesi di: A. Vasina, *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze, Olschki, 1965.

tanto per l'esclusione *de facto* di Bologna per durature fasi di cripto-signorie fino all'inizio del Cinquecento e per la lunga parabola dei molti "signori di Romagna" da Imola fino a Rimini, la cui relativa forza consentiva loro di vedersi riconosciuti titoli di vicariato pontificio che salvavano le apparenze di un'autorità pontificia soprastante al loro potere concreto; ma anche per la spinta dei grandi stati territoriali circostanti a colmare il relativo vuoto di potere originato nella regione dalla debolezza del controllo papale.

Poiché *Natura abhorret a vacuis*, vaste zone dell'Appennino romagnolo furono così oggetto della stabile affermazione del dominio fiorentino, a costituire quell'area geostorica detta "Romagna toscana" (o meglio, piuttosto, "Romagna fiorentina") che dal punto di vista storico-istituzionale esorbita completamente da questo percorso di ricerca³; anche la bassa Romagna fu per secoli sottoposta alla dominazione della casa d'Este, che da Ferrara si era impadronita di un'area di antica pertinenza arcivescovile ravennate per costituire la "Romagna estense": tuttavia questa subregione rimase in linea di principio un insieme articolato di luoghi di dominio eminente pontificio concessi agli Estensi in affitto, vicariato o feudo, talché rientrò sotto il governo diretto della Santa Sede con la devoluzione di Ferrara alla Chiesa nel 1598, anche se restò amministrativamente separata dalla Romagna papale fino all'Unità d'Italia, essendo rimasta parte integrante della Legazione pontificia ferrarese⁴. Questo per tacere di altri episodi di specifica estraneità, come la abbastanza lunga dominazione diretta veneziana su Ravenna e sul suo territorio, protrattasi dal 1441 fino all'inizio del Cinquecento⁵, o il caso dell'alta Valmarecchia, la cui impronta normativa è piuttosto feretrana⁶.

2. Le fonti disponibili

Posta questa premessa, ogni indagine statutaria per l'area romagnola può fortunatamente giovare della fondamentale opera di repertorizzazione condotta dalla

³ Per cui si rinvia compiutamente al saggio di Lorenzo Tanzini in questo stesso volume.

⁴ A. Vasina, *La Romagna Estense. Genesi e sviluppo dal medioevo all'età moderna*, in «Studi Romagnoli», XXI, 1970, pp. 47-68.

⁵ *Ravenna in età veneziana*, a cura di D. Bolognesi, Ravenna, Longo, 1986.

⁶ E. Angiolini, *Addenda al Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI): la Valmarecchia*, in «Bulettno dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 118, 2016, pp. 347-380.

metà degli anni Novanta del secolo scorso sotto l'attenta guida di Augusto Vasina⁷ ed estesa a tutto il territorio regionale emiliano-romagnolo fino alla metà del XVI secolo. Da questa formidabile raccolta di dati si possono così ricavare evidenze numeriche del tutto affidabili, per cui al contesto politico-istituzionale papale di area romagnola appartiene un buon numero di statuti, purché si interpreti questo contesto estensivamente e quindi comprendendo anche gli statuti redatti sotto il controllo di dominazioni mediate signorili e vicariali; si hanno perciò (in ordine *grosso modo* geografico da ovest a est) gli statuti di:

- Imola (1334, di emanazione alidosiana)⁸;
- Contado d'Imola (1341-1347)⁹;
- Faenza (1410, di emanazione manfrediana)¹⁰;
- Brisighella e Val di Lamone (1413, di emanazione manfrediana)¹¹;
- Oriolo (1518, esemplati su quelli faentini)¹²;
- Bagnacavallo (1447, di conferma estense)¹³;

⁷ *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, voll. I-II; *Indici*, a cura di E. Angiolini, vol. III; Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1997-1999 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Subsidia*, 6*-6***); E. Angiolini, *Addenda al Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit. Cfr.: E. Angiolini, *Cronachistica e statutaria negli studi di Augusto Vasina: la stagione dei Repertori*, in *Augusto Vasina (1929-2016). Atti del Convegno di Bologna (Aula "Prodi", San Giovanni in Monte, 16 ottobre 2017)*, a cura di L. Mascanzoni, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2018 (Saggi e repertori, 44), pp. 73-83.

⁸ *Statuti di Imola del secolo XIV. I. Statuti della città*, a cura di S. Gaddoni, Milano, Hoepli, 1931.

⁹ *Gli statuti del contado di Imola (1341-1347)*, a cura di C. Benatti, Imola, La Mandragora, 2005.

¹⁰ *Statuta Faventiae*, a cura di G. Rossini, introduzione di G. Ballardini, in *Rerum Italicarum Scriptores*², t. XXVIII, parte V, Bologna, Zanichelli, 1929-1930.

¹¹ *Statuta Brasichellae et Vallis Hamoniae. Aneliti di autonomia della comunità di Brisighella nel XV secolo*, a cura di B. Borghi e G. Piva, Bologna, Pàtron, 2014.

¹² E. Angiolini, *Gli «Statuti del castello d'Oriolo della magnifica città di Faenza» (1518)*, in *La storia siamo noi. Eredi e protagonisti della storia. Studi offerti a Rolando Dondarini*, a cura di B. Borghi, Argelato, Minerva, 2020, pp. 175-227.

¹³ *Constitutiones et statuta terrae Bagnacaballi, Ferrariae 1660*; L. Balduzzi, *Degli antichi statuti di Bagnacavallo ed in ispecie di uno ancora inedito delle gabelle che pagavansi in Bagnacavallo al tempo degli Estensi*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie dell'Emilia», n. s., I, 1875, pp. 151-196; *Leonello d'Este anno 1447. Statuti di Bagnacavallo*, traduzione di P. Costa, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2004 (del solo *Liber vectigalium*, o *Statuto delle gabelle*); M. Morigi, *I «danni dati» negli statuti estensi di Bagnacavallo (1443-1451)*, con saggio introduttivo di E. Angiolini, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2008 (Quaderni, 25), pp. 5-11.

- Conselice (1460)¹⁴;
- Cotignola (1411, propriamente però di emanazione sforzesca)¹⁵;
- Fusignano (1514, per il feudo dei Calcagnini)¹⁶;
- Lugo (editi a stampa una prima volta nel 1532, di conferma estense)¹⁷;
- Massa Lombarda (1480, di conferma estense)¹⁸;
- Sant'Agata sul Santerno (1487, di conferma estense)¹⁹;
- Forlì (1359, redatti sotto l'influenza diretta del cardinal legato Egidio Albornoz e delle sue *Constitutiones Sancte Matris Ecclesie* del parlamento di Fano del 1357)²⁰;
- Fiumana (1508)²¹;
- Rocca delle Caminate (1523-1534)²²;
- Forlimpopoli (1443, di emanazione ordelaffiana)²³;
- Forlimpopoli (1535-1536, di emanazione zampeschiana)²⁴;
- Bertinoro (1431, di emanazione malatestiana)²⁵;
- Civorio (1541, statuti di castello di diretta signoria dell'abbazia di Sant'Apollinare in Classe)²⁶;

¹⁴ C. Pancino, *Conselice di Romagna. L'infelice situazione (1084-1810)*, Ravenna, Longo, 1995, pp. 15-48.

¹⁵ *Statuti di Cotignola da Muzio Attendolo Sforza alla fine del XVI secolo*, a cura di R. Orioli, Faenza, Edit, 1998.

¹⁶ *Statuti del feudo Calcagnini (Fusignano e Alfonsine) 1514*, a cura di G. Bellosi e A. Pasi, Ravenna, Longo, 1985.

¹⁷ *Statutorum oppidi Lugj*, Ferrariae 1532; *Statutorum terrae Lugj libri IIII*, Forolivi 1652; *Statuti della terra di Lugo. Libri IV (1520)*, traduzione a cura di I. Poggiali e M. Minardi, Lugo, Walberti, 1974.

¹⁸ *Statuta seu leges municipales terrae Massae Lombardorum*, Faventiae 1772; S. Dalmonte, *La comunità di Massa Lombarda nel XV secolo attraverso gli statuti estensi del 1480*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, a. a. 1989-1990, relatore prof. V. Fumagalli.

¹⁹ *Statuto della terra di Sant'Agata. Libri IV - 1487*, traduzione a cura di A. Capucci, Lugo, Walberti, 2001.

²⁰ *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, a cura di E. Rinaldi, Milano, E. Loescher e C., 1913.

²¹ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 172-178.

²² Ivi, pp. 178-181.

²³ U. Santini, *Gli statuti di Forlimpopoli*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. III, XXII, 1903-1904, pp. 1-212.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 189-192.

²⁶ Ivi, pp. 195-198.

- Ciola (uno quattrocentesco e uno del 1539)²⁷;
- Mercato Saraceno (Secolo XV *exeunte*, statuti di castello di diretta signoria degli arcivescovi di Ravenna)²⁸;
- Cesena (*Post* 1435, di redazione sotto la signoria malatestiana e di promulgazione pontificia)²⁹;
- Cesenatico (1498)³⁰;
- Roversano (Secolo XV *mediante*)³¹;
- Ravenna (Secolo XIII *exeunte*)³²;
- Ravenna (1304-1306, di emanazione polentina)³³;
- Ravenna (1327-1346, di emanazione polentina)³⁴;
- Cervia (1586)³⁵;
- Rimini (1334, di emanazione malatestiana)³⁶;
- Cerasolo (*Ante* 1557)³⁷;
- Gambettola (1507, di emanazione della signoria degli Isei, riprendendo il testo di Savignano)³⁸;
- Longiano (1448, di emanazione malatestiana)³⁹;
- Montefiore Conca (1462-1471)⁴⁰;

²⁷ E. Angiolini, *Gli statuti nel territorio di Sarsina*, in «Studi Romagnoli», LIX, 2008, pp. 327-343, alle pp. 334-337.

²⁸ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 198-199; E. Angiolini, *Gli statuti delle "Terre del Podere" di Mercato Saraceno (terzo quarto del XV secolo)*, in «Studi Romagnoli», LXVIII, 2017, pp. 91-116.

²⁹ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 285-288.

³⁰ Ivi, pp. 289-292.

³¹ Ivi, pp. 292-295.

³² *Statuto del secolo XIII del Comune di Ravenna*, a cura di A. Zoli – S. Bernicoli, Ravenna, Premiata tipo-litografia Ravennana, 1904; cfr. lo studio in: P.D. Pasolini, *Gli statuti di Ravenna*, Firenze, Tipografia Calasaziana, 1868.

³³ *Statuti del Comune di Ravenna*, a cura di A. Tarlazzi, Ravenna, Calderini, 1886.

³⁴ *Statuto ravennate di Ostasio da Polenta (1327-1346)*, a cura di U. Zaccarini, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1998.

³⁵ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 317-321.

³⁶ Ivi, pp. 325-344. Cfr.: *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile: I. Ravenna, 1327-1346*, a cura di U. Zaccarini, *II. Rimini, 1334-1475*, a cura di G. Rabotti, con prefazione di A. Vasina, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1998.

³⁷ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 345-347.

³⁸ Ivi, pp. 347-349.

³⁹ O. Delucca – E. Tosi Brandi, *Longiano e i suoi statuti. Una comunità malatestiana del Quattrocento*, Verucchio, Pazzini, 2003.

⁴⁰ Cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., I, pp. 351-352.

- Montiano (1440)⁴¹;
- Poggio Berni (1495, di emanazione dei Montefeltro)⁴²;
- San Giovanni in Marignano (1482, di emanazione malatestiana)⁴³;
- San Mauro (1522, di emanazione zampeschiana, riprendendo il testo di Savignano)⁴⁴;
- Savignano sul Rubicone (1378, di emanazione malatestiana)⁴⁵;
- Borghi (1553)⁴⁶;
- Teodorano (1238)⁴⁷;
- Monte Colombo (1238 e 1276)⁴⁸;
- Scorticata (Secolo XIII *mediante*)⁴⁹;
- Scorticata (1436, di emanazione malatestiana)⁵⁰;
- Sogliano al Rubicone (1400, di emanazione malatestiana)⁵¹;
- Verucchio (1463, di emanazione malatestiana)⁵²;
- San Marino (1295, 1317, 1352 e 1491)⁵³.

⁴¹ Ivi, pp. 353-356.

⁴² Ivi, pp. 356-360.

⁴³ L. Ballante, *Statuti di San Giovanni in Marignano: secolo XV*, presentazione di M. L. De Nicolò, Villa Verucchio, La Pieve, 2007.

⁴⁴ O. Delucca, *San Mauro fra Medioevo e Età Moderna. Note storiche e edizione degli statuti*, Verucchio, Pazzini, 1994.

⁴⁵ *Statuta et ordinamenta comunis Savignani. Gli statuti malatestiani di Savignano sul Rubicone (1378)*, a cura di E. Angiolini, Verucchio, Pazzini, 2001.

⁴⁶ M. Gaudio, *Gli statuti del castello di Borghi*, Borghi, Comune di Borghi, 1994.

⁴⁷ G. Rabotti, *Statuti di castelli arcivescovili nella Romagna del sec. XIII*, in «Studi Romagnoli», LXI, 2010, pp. 693-723.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ G. Rabotti, *Per la storia degli statuti di Scorticata*, in «Studi Romagnoli», XLII, 1991, pp. 435-445.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Gli Statuti di Sogliano: 1400*, a cura di P. Sacchini, traduzione di A. Montanari, Sogliano al Rubicone, Amministrazione comunale, 2000.

⁵² *Statuta castris Veruchuli. Gli statuti quattrocenteschi di Verucchio*, a cura di E. Angiolini, Verucchio, La Pieve, 2011.

⁵³ *Statuti del Comune di San Marino dal 1295 alla metà del secolo XIV*, in C. Malagola, *L'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino riordinato e descritto*, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1891, pp. 221-330 (rist. anast.: San Marino, Biblioteca di San Marino, 1981; Bologna, Analisi Trend, 1984); *Gli statuti di San Marino del 1352-1353 con aggiunte le riforme dal 1356 al 1448*, a cura di F. Balsimelli, San Marino, Arti grafiche sammarinesi cavalier Filippo della Balda, 1943; *Leges statuta reipublicae Sancti Marini*, Florentiae, Ex Cooperativa Typographia, 1895.




Fig. 1. Gli statuti nell'ambito geopolitico pontificio entro i confini geografici più generali della Romagna: elaborazione grafica a cura di Gabriella Cainazzo (revisione artistica di Monica Scharf), sulla base di: L. Gambi, *Confini geografici e misurazione areale della regione romagnola*, «Studi Romagnoli», I, 1950, pp. 191-196.

Proponendo in breve le prime considerazioni che si possono trarre da questo quadro, in attesa di ulteriori approfondimenti, se ne ricava che si tratta in maggioranza di statuti di centri castellani e rurali; essi sono poi presenti in numero significativo soprattutto nel territorio riminese, quasi sempre per castelli inseriti nel sistema di potere malatestiano⁵⁴. Alla proiezione dei comuni cittadini verso la “conquista” del loro contado non corrisponde una dialettica normativa sull'autonomia e sulla soggezione delle comunità del contado dotata di sistematicità; le

⁵⁴ E. Angiolini, *Per una statutaria malatestiana*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004 (Nuovi studi storici, 67), pp. 549-568.

stesse città romagnole appaiono in generale mostrare un basso tasso di dinamicità urbana sul piano economico, politico, militare e demografico, quasi mai comparabile con quello delle città capaci di proporsi come potenze regionali (come Bologna) o sovraregionali, fino a divenire capitali di stati territoriali.

Se si aggiunge a queste considerazioni generali l'instabilità sistemica delle signorie locali, nonché il fatto che un caso come quello di Ravenna – il più antico “fatto urbano” di più alto rango in Romagna, tanto per il suo antico ruolo tridente di vera e propria capitale quanto per il suo contesto geografico – sia circondato da un vuoto demografico e ambientale per cui è stato a buon diritto usato il nome di *deserta*⁵⁵, si è portati a supporre che sia difficile trovare negli statuti romagnoli un progetto metodico di normazione esplicita *in scriptis* dei rapporti politici e di formalizzazione delle soggezioni fiscali fra città e campagna (che pure ci saranno stati nella prassi), bensì soltanto un'attenzione più o meno sporadica ai danni dati e alla contrattualistica agraria, che sono poi gli aspetti che più possono interessare alla salvaguardia della proprietà dei ceti dirigenti urbani. In questa sede una prima verifica su diverse di queste statuizioni potrà corroborare questo quadro ipotetico.

3. *Alcune direzioni d'indagine: la fiscalità, il territorio, la contrattualistica*

Innanzitutto, per solito praticamente in tutti gli statuti di queste comunità che si definiranno più in generale “non di livello urbano”, la *potestas statuendi* risiede ancora nel consiglio locale, da cui appare promanare la promozione della redazione statutaria e la sua stesura, per lo più con la motivazione buona per tutte le stagioni della vetustà e dell'inadeguatezza dei precedenti normativi. Non appare quasi mai un sistematico controllo del testo da parte dell'autorità superiore, ma si deve desumere che una supervisione nel merito si espliciti in altre forme: o mediante la presenza del rettore comunitativo di nomina superiore (rettore che di solito è cittadino), o spesso con la “scelta” – non si può dire quanto frutto di comodità pratica e quanto di imposizione superiore – dell'adozione di testi “copiatici” non originali. Lo statuto di Oriolo è per esempio un volgarizzamento di passi scelti dello statuto di Faenza; quello di Verucchio è una ragionata sintesi

⁵⁵ G. Pasquali, *Contadini e signori della Bassa: insediamenti e “deserta” del Ravennate e del Ferrarese nel Medioevo*, Bologna, Clueb, 1995.

di passi adottati da svariate fonti con diverse finalità: se un grosso blocco è preso di peso dagli statuti di Rimini, i danni dati sono modellati sugli statuti davvero “rurali” di Scorticata, mentre il diritto penale è esemplato sulle *Constitutiones* egidiane.

Di fatto gli statuti dei centri “minori” appaiono presentare – nella Romagna avviata a divenire “pontificia” – gli effetti più prevedibili di una classica dipendenza dalla città di riferimento che si è proiettata sul territorio circostante in età già comunale e poi signorile, lasciando alle realtà rurali i consueti, diversi gradienti di autonomia e di dipendenza: usualmente la fiscalità è ripartita, consentendo alle comunità di finanziarsi mediante l’esazione dell’estimo comunitativo o di alcuni dazi diretti sul commercio al minuto meglio esigibili *in loco* (panificazione, vendita del vino), ma riservando spesso alla città entrate rilevanti come determinati pedaggi stradali e dei passi fluviali; allo stesso modo alle comunità è sistematicamente lasciata parte dell’introito della giustizia civile – esercitata comunque da rettori di nomina superiore – ma soltanto fino a certe cifre di valore della causa, mentre sempre alla città dominante è avvocato il livello dell’alta giustizia e del diritto penale in generale, con tutte le ricadute di potere e di cassa che questo comporta.

La vera partita sulla fiscalità, in cui le comunità rurali si battono per preservare una certa autonomia, si gioca per lo più sull’esazione dell’estimo comunitativo, laddove abbastanza di frequente le comunità soggette si danno norme con cui cercano di difendere l’esercizio della residua imposizione fiscale loro concessa soprattutto per quanto riguarda l’estimo imposto sui beni rustici dei “forestieri”, nonché tentano di trattenere entro il territorio della comunità i frutti dei terreni posseduti da quelli. Questi “forestieri” sono per solito *in primis* cittadini abbienti e non residenti, che cercano di eludere le imposizioni locali e di “esportare” secondo propria convenienza i prodotti dei loro possedimenti verso la città o comunque nei mercati più remunerativi, contro ogni vincolismo annonario. Nel caso esemplare di Oriolo viene affermato che, poiché «el comune de Oriolo è defraudato et inganato in le colte delli homini forastieri, li quali hanno le possessioni nel distretto de Oriolo», per questa ragione «li laboratori delle ditte possessioni debiano essere astretti et sforzati vendere delli frutti delle possessioni de tali forastieri le quale loro lavorano, per pagare fino alla quantità della colta imposta la quale è tenuto et obligato pagare el patrono de ditta possessione». E qualora «in le possessioni de ditti forastieri non serà alcuno laboratore, debia esser sforzato el masaro del comune de Oriolo a tore et pigliare delli frutti delle possessioni preditte fino alla somma della colta la quale è tenuto a pagare come

ufficiale del ditto comune»⁵⁶; un drastico tentativo di recuperare il credito fiscale alla fonte agendo sul patrimonio. Altrove, come per esempio a San Giovanni in Marignano, si vuole che il forestiero che non sia sottoposto alla giurisdizione del comune ma che possa entrare nel possesso e nella proprietà di beni nel suo territorio, principalmente per via di eredità, non ne possa essere istituito erede, alienarli e neppure goderne i frutti se prima non avrà fornito sufficiente garanzia («sigurtà») di sostenere i carichi imposti dal comune («sotto meterse a ffare le fatione del comune per li dicti beni») ⁵⁷.

Per il resto, praticamente tutti gli statuti di ambito rurale in senso proprio si presentano come composti principalmente da un corposo nucleo, a volte quasi totalizzante, di norme sui “danni dati” per solito delle più usuali, volte a difendere la proprietà privata dei coltivi da furti del raccolto, danneggiamenti, abusi confinari, deviazione delle acque e pascolo abusivo; in tal senso, si vede come vada rarefacendosi la presenza di residui beni comuni boschivi.

Un chiaro esempio è fornito dagli statuti trecenteschi di Savignano sul Rubicone, che mostrano lo sforzo del comune savignanese per la tenace difesa delle distese boschive comuni, che si allungavano verso San Mauro e la costa, dalla pressione dei singoli privati volti a una crescente produzione di legname e all'estensione dei coltivi. Si spiegano così le norme per tenere chiuse le carraie che si inoltrano nei boschi del comune, affinché non vi ci si possa entrare per far legna con carri e animali da soma; per proibire di fare carbone «in silvis comunis Savignani»; per obbligare i titolari di «prexe», cioè di concessioni di porzioni boschive, a conservare le «guardie», ovvero le ceppaie da cui potessero nascere nuovi polloni che ancora restavano nelle aree sfruttate a bosco ceduo pur in mezzo a vaste zone messe a sodo: va da sé che tali norme saranno state fra quelle più violate di tutto lo statuto⁵⁸.

Dall'altro lato, via via crescente appare la regolamentazione della contrattualistica agraria, in una direzione che tende a consolidare le forme contrattuali favorevoli alla proprietà laica cittadina a svantaggio degli affittuari, aumentando progressivamente gli oneri a carico di questi ultimi mediante la configurazione interessata di una figura di *bonus laborator* sempre più vincolato da patti onerosi e stringenti, che andranno verso la cristallizzazione nella forma della moderna

⁵⁶ E. Angiolini, *Gli «Statuti del castello d'Oriolo»*, cit., p. 222.

⁵⁷ L. Ballante, *Statuti di San Giovanni in Marignano*, cit., p. 83.

⁵⁸ *Statuta et ordinamenta comunis Savignani*, cit., pp. 48 e 145-148.

mezzadria⁵⁹. Questa dimensione di soggezione anche sul piano delle più strette tecniche produttive si sostanzia, verso l'età moderna, fino alla comune e ripetitiva qualificazione e quantificazione ben precisa delle stesse modalità di aratura e di concimazione, e trova due perfetti modelli in statuti rurali come quelli – ancora una volta – di Oriolo (pur esemplati sul testo faentino) e di Borghi (1553)⁶⁰, laddove – soprattutto nel primo caso – è ben definito come i «lavoratori» siano tenuti a «lavorare diligentemente le terre quale haranno tolto a lavorare, et quelle rompere, reminare, et interzare, et inquartare et in quinto solco al debito tempo seminare»; a «ogni anno piantare sopra le possessioni quale loro lavorano doe piante de arbore per qualumque tornadura al mancho»; a «reparare et reconzare tutti li fossati vechii, et conservarli dove serà bisogno»⁶¹.

Per venire ad alcuni esempi concreti tratti invece dall'evidenza delle norme delle compagini urbane, i più antichi statuti di Ravenna mostrano chiari elementi di subordinazione dei *rustici* soltanto nella misura in cui questi conseguono a una stratificazione di elementi per certi aspetti addirittura arcaici, occupandosi ancora dei *supersedentes* come coloni vincolati perpetuamente al fondo e di cui si cercava di contenere l'inurbazione⁶², prevedendo per i coloni un giuramento nelle mani del podestà che più che altro è simile a un cittadinoico: con esso infatti ci si obbligava innanzitutto alla fedeltà e alla denuncia delle macchinazioni contro lo *status* cittadino, così come ci si impegnava a non richiedere più semente di quanta ne servisse per seminare il proprio campo, ma soprattutto ad accorrere in difesa della città al comando del suo podestà⁶³. Che Ravenna fosse circondata da vasti *deserta* e da sconfinite proprietà arcivescovili e monastiche che spesso potevano sfuggire perfino alla consapevolezza degli stessi proprietari, lo mostra una norma alquanto peculiare che contempla addirittura il caso di *rustici* «qui tenent possessiones Ravennatum latenter», cioè che coltivino un fondo del tutto abusivamente all'insaputa dello stesso proprietario cittadino (e che, se scoperti, sarebbero stati ovviamente obbligati alla restituzione di tutti i frutti)⁶⁴.

⁵⁹ Per l'«invenzione» del *bonus laborator* nella normativa statutaria cfr.: M. Montanari, *Contadini di Romagna nel Medioevo*, Bologna, Clueb, 1994, pp. 121-124.

⁶⁰ M. Gaudio, *Gli statuti del castello di Borghi*, cit., p. 111.

⁶¹ E. Angiolini, *Gli «Statuti del castello d'Oriolo»*, cit., p. 222.

⁶² P.D. Pasolini, *Gli statuti di Ravenna*, cit., pp. 157-158.

⁶³ Ivi, pp. 160-161.

⁶⁴ Ivi, p. 162.

Spostandosi nello spazio e nel tempo, ma verso una dimensione urbana comparabile, gli statuti di una città come Faenza, quelli riformati nel 1410 e poi confermati da Giovan Galeazzo Manfredi, per quanto di articolazione monumentale (suddivisi come sono in nove libri per un totale di ben 636 rubriche), dedicano sì una certa porzione del testo alla materia dei danni dati⁶⁵ ma lo fanno in maniera “classica” (dalle competenze dei magistrati alle ammende per un’ampia casistica di danni), per diffondersi soltanto in alcune rubriche sui rapporti contrattuali fra locatori e conduttori, e comunque per riaffermare prassi e soggezioni generalizzate. Che i *laboratores terrarum* debbano lasciare le *possessiones* «finito tempore locationis et concessionis» senza far danno «arboribus vel aliis»; che debbano condurre «medietatem fructuum ipsarum possessionum [...] in covis in illa scola ubi ille possessiones site fuerint, ad locum ubi mandaverit locator ille»; che soprattutto debbano «terram, quam laborandam conduxerint, diligenter rumpere, reminare, reterzare, requartare et quinto sulco seminare congruo tempore», e «diligenter putare, ligonizare et remenare [...] et ponere letamen in terra vel vinea», conferma i consolidati – e via via crescenti – doveri contrattuali; così come l’imposizione per cui gli abitanti delle *scolae* debbano mantenere agibili le strade, i ponti e i corsi d’acqua che ricadessero nel loro territorio. Potrà invece interessare molto di più alla storia del territorio la precisione con cui il testo si diffonde su decine di piccoli corsi d’acqua affidati alle competenze ben definite di una o più *scolae*.

In un altro contesto territorialmente e amministrativamente omogeneo, vicino e per più aspetti affine al Faentino, come la Romagna estense, si reperisce invece una serie di statuti moderni – per lo più rimaneggiamenti di età estense che debbono aver fatto *tabula rasa* della tradizione politica precedente, verosimilmente conservando molti contenuti di prassi precedenti⁶⁶ – che forse anche per questo appaiono, da questo particolare angolo di visuale, molto concentrati sul diritto civile e penale e sulle relative procedure, esempi da manuale dei modelli di un buono statuto urbano; sporadiche sono le citazioni di ambiti rurali pur in centri circondati da un contado vasto e strategico per le sue risorse, sia esso già estensivamente coltivato o ancora allo stato di zone umide vallive.

Non sono praticamente mai esplicitati i rapporti gerarchici con la città dominante (o meglio con la casa estense), se non pressoché sistematicamente soltanto per

⁶⁵ *Statuta Faventiae*, cit., pp. 213 e seguenti (libro V).

⁶⁶ L. Mascanzoni, *Gli statuti comunali tardo-medievali della cosiddetta ‘Romagna Estense’. Prima valutazione storiografica complessiva*, in «Quaderni Arte Letteratura Storia», XI, 1995, pp. 59-77.

la questione del ricorso agli statuti cittadini ferraresi del 1534 inseriti nella gerarchia delle fonti *in defectu statutorum loci*: ma si tratta di una norma generale che il duca Ercole II tese a imporre a tutte le comunità dei suoi domini e che, se non trovò opposizione presso centri di minore “identità urbana” come quelli della Romagna estense, che esemplarono senz’altro la disposizione ducale nei loro codici statutari, venne per esempio vivamente contrastata da città come Modena e Reggio, ma anche dalla vicaria di Castelnuovo di Garfagnana, che eccepì sagacemente di essere senz’altro soggetta alla casa d’Este, ma certamente non al comune di Ferrara⁶⁷.

Talmente sono rilevanti i danni dati nel caso di Bagnacavallo, che a distanza di secoli essi sono ancora la sola sezione dello statuto ad avere attirato sistematicamente l’attenzione degli studi e delle edizioni: si tratta di un testo autoreferenziale – giustamente, verrebbe da dire – in quanto specchio precipuo del territorio bagnacavallese, con la cura non soltanto del consueto sistema produttivo, ma anche e soprattutto con la custodia dei pascoli e dell’“incolto produttivo”, boschi e paludi comunali; il tema è così tanto centrale da prevedere un’attenzione di grande momento e un impegno di risorse notevole, con ben dodici *saltarrii*, poi ridotti a otto, che dovevano «circuire campaneam» addirittura – almeno in teoria – ogni singolo giorno⁶⁸.

Addirittura un centro che è una classica “quasi città” come Lugo, con una rilevante compagine demografica inurbata ma anche con un fortemente esteso territorio rurale, con vaste aree boschive e umide progressivamente ridotte a coltivo, ha un testo statutario che si estende per ben 298 rubriche divise in quattro libri, ma in cui – assolta nei primi tre libri tutta la materia politico-amministrativa, civile e penale – il territorio rurale compare soltanto nelle esigue 24 rubriche del quarto libro, e ancora una volta per dedicarsi esclusivamente ai danni dati e ai nove *saltarrii* previsti per il territorio lughese⁶⁹: davvero un perfetto modello di statuto cittadino, si direbbe a leggerlo senza conoscerne la provenienza.

Pure lo statuto di un centro rurale a forte connotazione agricola come Massa Lombarda è completamente privo di riferimenti sia alla contrattualistica agraria, sia alle colture e all’allevamento in generale; essi sono ancora una volta citati soltanto in riferimento alle norme sui danni dati, con la consueta successione delle tipologie di alberi e di altre piante produttive potenzialmente esistenti e del loro

⁶⁷ E. Angiolini, *Rettori, consigli e comunità nella Romagna estense del Cinquecento*, in *Archivi Territori Poteri in area estense (Secc. XVI-XVIII)*, Atti del convegno (Ferrara, 9-12 dicembre 1994), a cura di E. Fregni, Roma, Bulzoni Editore, 1999, pp. 121-147, alle pp. 123-126.

⁶⁸ M. Morigi, *I «danni dati» negli statuti estensi di Bagnacavallo*, cit., p. 60 e segg.

⁶⁹ *Statutorum oppidi Lugii*, cit., *passim*; *Statutorum terrae Lugii libri IIII*, cit., *passim*.

relativo valore ai fini dell'emendazione dell'eventuale danno più o meno grave a seconda del "peso" dell'animale dannificante⁷⁰. Allo stesso modo lo statuto di Sant'Agata entra nel merito soltanto delle questioni generalissime di diritto comune sulle distanze di alberi e siepi⁷¹, salvo i soliti danni dati⁷²; e pure le aggiunte introdotte con lettere ducali che fanno testo normativo pertengono egualmente soprattutto i danni dati e l'operato dei *saltari*⁷³.

Che questa sostanziale assenza del tema sia generalizzata anche in questo territorio, lo prova lo statuto della Romagna Estense più lontano dagli altri dal punto di vista storico-politico – quello di Cotignola, in quanto emanato da Muzio Attendolo Sforza come feudatario del luogo natale nel 1411 – ma insistente su un territorio del tutto affine: anche in questo testo si fa riferimento al territorio rurale in maniera occasionale soltanto una volta, ovvero con la rubrica XXV del II libro, «De sepibus finalibus», per disporre la comune pratica di marcare i confini fra le proprietà con siepi o con muri di confine⁷⁴.

La gerarchizzazione dei rapporti fra il centro maggiore e gli abitati dipendenti può trovare una certa maggior definizione in qualche statuto più moderno, come nel caso di quello malatestiano di Longiano, in cui pure appare preminente l'interesse a una coordinata dipendenza sul piano politico e fiscale. Il comune longianese prevede infatti un'articolata struttura per ciascuna delle *cappelle* in cui si suddivide il suo territorio, che di fatto godono ancora di una certa autonomia; è la loro *universitas* riunita in assemblea che elegge il *ballitor* cui compete riscuotere le collette da consegnare al massaro; con il che, verrebbe da dire, il centro è soddisfatto, visto che per il resto sempre alle cappelle viene lasciata la nomina in proprio anche dei *gualdarii*, dei *saltarii*, degli *stimatores* e dei *superstites viarum* con competenza esclusiva sul loro singolo territorio⁷⁵.

All'altro capo della regione, un centro urbano come Rimini presenta una situazione peculiare per la sua articolazione dal punto di vista territoriale: città di rango, con un vasto retroterra ricco di centri castellani estesi dalla pianura fino alle vette appenniniche ma disposta sul litorale adriatico. La sua normativa statu-

⁷⁰ S. Dalmonte, *La comunità di Massa Lombarda nel XV secolo attraverso gli statuti estensi del 1480*, cit., pp. XLVIII-L.

⁷¹ *Statuto della terra di Sant'Agata*, cit., pp. 91-92.

⁷² Ivi, pp. 104 e segg.

⁷³ Ivi, pp. 115 e segg.

⁷⁴ *Statuti di Cotignola da Muzio Attendolo Sforza alla fine del XVI secolo*, cit., pp. 56-59.

⁷⁵ O. Delucca, E. Tosi Brandi, *Longiano e i suoi statuti*, cit., pp. 87-88 e 188-199.

taria, a propria volta, è caratterizzata da una tradizione testuale complessa: i suoi statuti, approvati dalla signoria malatestiana nel 1334, contengono però materiali normativi erratici anche di molto più risalenti, e comunque sono testimoniati da più di una decina di codici che sono quasi tutti raccolti per uso privato di giurisperiti, quindi – al di là del *corpus* abbastanza omogeneo dei primi tre libri “classici” – per il resto riflettono scelte personali divergenti su cosa ricopiare e tramandare dal *mare magnum* della massa normativa disponibile, soprattutto per quanto riguarda le aggiunte e i bandi malatestiani.

Assumendo come oggetto d’indagine il testo nel suo nucleo tradizionale più omogeneo, come è tramandato innanzitutto dal “Codice Sartoni” conservato presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini, si riconoscono nella normativa adottata dal comune riminese i temi evidentemente ritenuti strategici, e per una volta essi sono davvero gli argomenti del controllo cittadino sul territorio rurale come ce li si attenderebbe “da manuale”, ovvero: le figure dei funzionari diretti alla vigilanza su strade, ponti, corsi d’acqua e pozzi dei borghi e del contado; l’imposizione fiscale sui suoi abitanti e il loro disciplinamento come *boni laboratores*.

La rubrica 49 del I libro, «De offitio superstitis forensis viarum, pontium, fontium, fovearum, matricularium et puteorum civitatis, burgorum et totius districtus Arimini», prevede infatti che le magistrature comunali, col consenso del rettore, eleggano ogni anno e per una durata annuale un *bonus homo* esperto di diritto, *fidelis* della Chiesa e forestiero (cosa notevole, visto che per solito è d’uso per le cariche comunali di più alto livello) che vigili su piazze, vie, strade, fosse, ponti, pozzi e chiaviche di tutto il distretto; il tutto per un salario di ben 200 lire ravennati, con uso di cavalcatura, due *famuli* al servizio e diritto all’alloggio, quindi con *benefits* ancora una volta adatti a una carica di rilievo. Le sue ampie competenze comprendono: far risarcire tutte queste strutture strategiche ogni volta che ve ne sia bisogno; farle costruire *ex novo* all’occorrenza; recarsi senza eccezione a verificare eventuali danni, abusi o usurpazioni a richiesta di chicchessia; far punire chi se ne fosse reso responsabile; curare la pulizia e lo spurgo a cadenza almeno settimanale di tutte queste opere; ma soprattutto far eseguire ogni intervento che si rendesse necessario a carico di «universitates et contrate» in cui le opere interessate si trovano⁷⁶.

La seguente rubrica 56, «De electione officialium contractarum civitatis et burgorum plani et comitatus Arimini», prevede quindi che «in qualibet vero

⁷⁶ Biblioteca Gambalunga di Rimini, SC-MS 1165, c. 29r-v; cfr. *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile: [...] II. Rimini*, cit., p. 63.

universitate plani et comitatus et districtus Arimini» che conti da almeno dieci fumanti in su, gli *homines* delle comunità eleggano consoli, guardie campestri, estimatori dei danni dati (guardie ed estimatori dovevano essere tassativamente abitanti del luogo e allibrati nell'estimo), soprastanti alla denuncia delle vie indebitamente occupate e, soprattutto, un *sindicus* che invece risieda stabilmente nella città o nei borghi di Rimini⁷⁷. Le competenze e le procedure dei preposti alla guardia campestre vengono poi precisate secondo linee consuete nella rubrica 58, «De officio gualdariorum plani comitatus et districtus Arimini»⁷⁸.

Quindi la rubrica 61, «Quod quelibet universitas plani, comitatus et totius districtus Arimini debeat prestare fideiussores de solvendis collectis, et quod ad hoc sindicum constituere debeat de civitate vel burgis Arimini, et de officio dicti sindici», specifica quali siano i doveri e i compiti a cui è chiamato il rappresentante di ciascuna comunità del contado, tenuto a risiedere nell'area urbana riminese così da potere meglio essere pronto «ad hoberiendum et parendum mandatis potestatis et rectorum dicte civitatis», ovvero a recepire e a mettere in atto le disposizioni delle magistrature cittadine. A lui toccherà di fornire idonee garanzie e fideiussioni che gli uomini del contado saranno fedeli al comune riminese, non ne favoriranno i nemici e i ribelli e corrisponderanno tutte le collette, le imposte e gli altri contributi che il comune di Rimini esigerà e imporrà⁷⁹.

La rubrica 72, «De laboratoribus terrarum et qualiter eas laborare debeant», prescrive che chiunque conducesse *ad laborandum* terreni nel piano e nel distretto di Rimini fosse tenuto «quando debet esse magiatica bene laborare [...] rumpendo, frangendo, reminando et seminando eam de bono et puro furmento»; che chi fosse lavoratore di una possessione altrui fosse tenuto a dare la precedenza ai lavori e al raccolto in quella rispetto alla propria, nonché a dividere il raccolto in due parti e a riservare la scelta al locatore (così da impedire suoi eventuali tentativi di favorirsi), per poi doverlo conferire coi propri mezzi là dove il padrone vorrà⁸⁰.

⁷⁷ Biblioteca Gambalunga di Rimini, SC-MS 1165, c. 33r-v; cfr. *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile*: [...] II. Rimini, cit., p. 63.

⁷⁸ Biblioteca Gambalunga di Rimini, SC-MS 1165, c. 36r-v; cfr. *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile*: [...] II. Rimini, cit., p. 63.

⁷⁹ Biblioteca Gambalunga di Rimini, SC-MS 1165, cc. 36r-37r; cfr. *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile*: [...] II. Rimini, cit., p. 64.

⁸⁰ Biblioteca Gambalunga di Rimini, SC-MS 1165, cc. 42r-v; cfr. *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile*: [...] II. Rimini, cit., p. 65.

Lo stesso è sostanzialmente previsto alla rubrica 73, «De laboratoribus vinearum et canetorum», con l'obbligo per il conduttore di eseguire al meglio tutte le operazioni specifiche del coltivo della vite («podare, levare et palmare, propaginare, affossadare et apidiare»), di vendemmiare a volontà del locatore, di riconoscere la metà del vino puro e delle vinacce, di trasportare le botti vuote al luogo della raccolta e di riconsegnarle piene ove vorrà il locatore entro due giorni dal riempimento, con per giunta il divieto assoluto di sublocazione e di semina di altre coltivazioni nei *vacuamenta*, cioè negli spazi aperti residui della vigna. Nessun abitante della città di Rimini poteva poi condurre in locazione vigne site fuori del suo territorio, o possedute da persone non pienamente soggette alla giurisdizione del comune di Rimini, senza previa fideiussione al massaro di onorare tutte le imposizioni fiscali dello stesso⁸¹.

Quello di Rimini appare sicuramente un caso esemplare e al tempo stesso peculiare per come il rapporto di dipendenza delle comunità è strutturato con chiarezza anche sulla carta, tentando – sempre in teoria – di prescrivere in maniera uniforme la stessa struttura amministrativa delle cariche elettive all'interno delle comunità soggette (che in linea generale per solito sarebbe stata esplicitata dagli statuti locali, e che in essi in effetti non sempre pare corrispondere a queste aspettative); di garantire strettamente l'obbedienza politico-militare e fiscale, soprattutto prevedendo dei *sindici* comunitativi che di fatto sono intesi come “portaordini” della città alle comunità, tant'è che debbono risiedere a Rimini per essere raggiungibili in ogni momento. Con grande chiarezza emergono poi anche qui i vincoli di progressivamente più severi rapporti produttivi.

Nella vicina San Marino, per esempio, invece gli statuti «non contengono molte informazioni sul mondo rurale, concentrando le proprie attenzioni sulla città»⁸², anche se pure qui si riconosce un apparato normativo che si preoccupa di stabilire le gerarchie di valore delle diverse colture, in un territorio che piuttosto appare oramai saldamente “privatizzato” a discapito degli usi collettivi che rimandavano a un lontano alto Medio Evo.

⁸¹ Biblioteca Gambalunga di Rimini, *SC-MS 1165*, cc. 42v-43r; cfr. *I rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile: [...] II. Rimini*, cit., p. 65.

⁸² M. Montanari, *La città e i contadini. Paesaggio rurale e rapporti di lavoro negli statuti di San Marino dei secoli XIII-XVI*, in *La tradizione politica di San Marino. Dalle origini dell'indipendenza al pensiero politico di Pietro Franciosi*, a cura di E. Righi Iwanejko, San Marino, Società Editrice Il Lavoro Editoriale, 1988, pp. 91-107, a p. 91.

L'approccio più analitico ed esteso, per così dire sul modello riminese, appare quindi uno schema replicabile in altre realtà romagnole ma da verificare caso per caso, così da concorrere a confermare, per quanto è stato possibile verificare finora, il quadro ipotetico iniziale.


Francesco Pirani

*Statuti, comunità, territori nelle Marche centromeridionali
(secoli XIV-XVI)*

Storia e storiografia vanno molto spesso a braccetto, e talora *pour cause*. Nel caso delle Marche, infatti, a un marcato policentrismo sul piano storico tiene dietro un'analoga frammentazione della produzione storiografica. Se quest'ultima si è principalmente espressa, fino a tempi recenti, entro i canoni dell'erudizione municipale – assai rigogliosa e peraltro euristicamente feconda – essa ha trascurato però di ragionare sui quadri regionali e sui caratteri sistemici. Sono dunque rimaste troppo spesso in ombra quelle logiche che Norbert Elias chiama 'configurazionali', ossia quelle relazioni dinamiche di interdipendenza fra soggetti, attivi su scala territoriale rimodulabile, ciascuno dei quali portatori di istanze, valori e progettualità¹. Lo studio degli statuti delle comunità del tardo medioevo non si è sottratto a questa tendenza: a fronte di una buona quantità di edizioni e di studi incentrati su singoli testi normativi, è mancato uno sforzo di sintesi che istituisse nessi e relazioni – siano esse di dipendenza o di prestito, di 'filiazioni' o di circolazione – all'interno della magmatica materia statutaria.


Questo saggio si prefigge esattamente tale scopo: descrivere il panorama 'configurazionale' delle fonti normative delle comunità urbane e rurali, inquadrando nel precipuo contesto territoriale e nella loro evoluzione cronologica. Dopo una rapida rassegna sulla produzione storiografica e sull'edizione delle fonti, l'analisi si concentrerà su due questioni: la prima incentrata sul rapporto fra la geografia dei poteri territoriali e la mappa della produzione statutaria; la seconda focalizzata sulla forma e sulla struttura degli statuti delle comunità minori. Poiché questo testo mira a proporre un primo tentativo di sintesi su una materia vasta e vieppiù dispersa, avrà necessariamente un carattere problematico e provvisorio, nell'auspicio di future e più organiche sistematizzazioni.

¹ Cfr. A. Cavalli, *Il percorso di Norbert Elias tra sociologia e storia*, in «Rivista sulle trasformazioni sociali», I, 2011, pp. 23-30.



Le *civitates* della Marca di Ancona (fig. 2, qui sopra) e i centri non vescovili classificati come *terre magne* e *terre mediocres* nelle Costituzioni egdiane del 1357 (fig. 3, nella pagina a fronte): la geografia statutaria urbana tardomedievale riflette fedelmente la maglia dei centri minori nell'area centromeridionale della regione.

Qualche approssimazione sarà dunque inevitabile, a partire dalla cronologia adottata. Se il *terminus post quem* può essere facilmente individuato nell'inizio del Trecento, epoca a partire dalla quale si conservano le prime organiche redazioni statutarie delle comunità – non mi occuperò infatti delle pattuizioni signorili dei secoli precedenti, né della ricca produzione normativa delle arti e corporazioni, né inseguirò le menzioni duecentesche di redazioni statutarie urbane perdute – più sfumato appare il *terminus ad quem*. Nel corso del Cinquecento, infatti, redazioni manoscritte e testi a stampa convivono a diversi livelli, difficilmente districabili, ed è alla fine di questo secolo che si registra l'acme della produzione statutaria. Occorrerà dunque valutare anche quale sia



la funzione e la vitalità di questi tardi testi statutari. Prendiamo però intanto l'avvio da uno sguardo sul panorama storiografico.

Per le Marche, a differenza delle regioni contermini, non si dispone di un repertorio degli statuti, né sono in atto campagne di censimento, di edizione o di digitalizzazione. L'assenza di un repertorio condiziona evidentemente la ricerca, tanto più che – a differenza di altre realtà territoriali considerate in questo volume – i testi manoscritti sono conservati in una pluralità di sedi archivistiche, non tutte di facile accesso. Del resto, è proprio a causa di questa capillare disseminazione delle fonti che l'impresa di un censimento non è stata ancora compiuta. Per avere un'idea di massima occorre allora rifarsi a un repertorio datato e incompleto, stilato oltre mezzo secolo fa da Enrico Liburdi, uno studioso che peraltro si è occupato del tutto occasionalmente di materia statutaria². Si dovrà dunque

² E. Liburdi, *Cenno panoramico degli Statuti comunali marchigiani medioevali*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», ser. VIII, IV, fasc. II, 1964-1965, pp.

integrare questa lista con altri ben noti strumenti generalisti: i database del Catalogo Chelazzi con i successivi aggiornamenti, nonché la *Bibliografia statutaria italiana*, strumenti offerti *open access* dalla Biblioteca del Senato. Si segnala infine il caso di un recente e accurato repertorio su scala sub-regionale, dedicato agli statuti delle attuali province di Fermo e di Ascoli Piceno³.

In realtà l'interesse verso gli statuti comunali non è mai mancato nella storiografia marchigiana del Novecento; non è stato però costante. In alcuni periodi, come nei primi anni del secolo, è stato intenso, mentre in altri momenti più blando e rapsodico. All'inizio del XX secolo fu uno studioso di origine boema, Lodovico Zdekauer, professore di Storia del diritto italiano dapprima a Siena e poi a Macerata, a promuovere una serie di iniziative tese a valorizzare le fonti statutarie⁴. Nell'estate 1905, ad esempio, guidò la realizzazione di una *Mostra degli Archivi* all'interno dell'Esposizione regionale marchigiana, tenuta a Macerata, nella quale i testi statuari rivestivano un ruolo preponderante, conformemente a quella a quella 'nomolatria' ottocentesca coerente alla formazione compiuta dallo studioso boemo a Monaco presso la scuola dei *Monumenta*⁵. In realtà, la perso-

335-377. Cursorio e lacunoso è l'*Elenco di statuti dei comuni delle Marche*, edito in appendice a D. Cecchi, *Gli statuti dei comuni delle Marche*, in *Istituzioni e Statuti comunali nella Marca d'Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV)*, I, Il quadro generale, a cura di V. Villani, Ancona, Deputazione di Storia patria per le Marche, 2005, pp. 11-40: 26-40; tale elenco presenta peraltro discrasie rispetto a quello contenuto nello stesso volume nel *Quadro sinottico degli odierni comuni marchigiani*, in appendice a V. Villani, *Origine e sviluppo delle autonomie comunali marchigiane*, cit., pp. 41-228: 220-228. Una lista degli statuti d'area maceratesi è contenuta in D. Cecchi, *Statuti editi e inediti dei Comuni della Provincia di Macerata*, in *Atti del Convegno sulle fonti documentarie e bibliografiche per la storia della provincia di Macerata, 12 dicembre 1965*, Macerata 1966 (Studi Maceratesi, 1), pp. 89-90.

³ G. Mariani, *Statuti comunali del Piceno nei secoli XIV-XVIII. Regesti illustrati*, Ancona, Consiglio regionale delle Marche, 2018 (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 273). È appena il caso di rilevare che il Piceno, così inteso, non rappresenta una regione storica, ma individua il territorio della provincia di Ascoli nell'Italia postunitaria.

⁴ Su questa stagione storiografica, cfr. F. Pirani, *Gli statuti marchigiani: edizioni, ricerca e valorizzazione fra Otto e Novecento*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», CXII, 2015, pp. 337-366. Sul ruolo culturale di Zdekauer, cfr. *Lodovico Zdekauer. Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento*, a cura di F. Pirani, Ancona -Fermo, Deputazione di storia patria per le Marche - Livi ed., 2016 e P.L. Nardi, *Ludovico Zdekauer a Macerata tra archivi e insegnamento universitario*, in «Annali di storia delle università italiane», XIV, 2010, pp. 329-339.

⁵ Nell'occasione furono esposti una quarantina di statuti, prevalentemente a stampa, il cui catalogo, edito da Zdekauer nel 1906, è riedito e commentato in F. Pirani, *Un'avanguardia in provincia. La «Mostra degli Archivi» all'Esposizione regionale marchigiana di Macerata del 1905*,

nalità di Zdekauer merita di essere richiamata non soltanto in una prospettiva di storia della storiografia, ma anche per le sue feconde intuizioni. La sua padronanza delle fonti normative delle città toscane lo guidarono infatti a formulare per la prima volta criteri e giudizi comparatistici sugli statuti e a stabilire qualche ipotesi sulla circolazione di modelli in Italia centrale. Lo storico boemo poté così ravvisare un chiaro influsso strutturale fiorentino negli statuti del Comune e del Popolo di Ascoli del 1377⁶, come pure ipotizzare un'ascendenza bolognese, mediata forse da influssi toscani, per gli statuti delle società del Popolo di Matelica del 1340; propose infine di istituire un nesso fra i frammenti statutari del comune di Montolmo (oggi Corridonia), risalenti al 1326 e al 1340, e la curia provinciale della Marca, capace di accordare il favore al regime popolare di quel castello. Insomma, nel ricercare relazioni, prestiti e connessioni fra testi statutari, lo storico boemo indicava una prospettiva di metodo, che purtroppo sarebbe presto caduta nell'oblio in una tradizione di studi locali tenacemente incline a considerare ogni statuto come un monumento a sé stante.

Nella seconda metà del Novecento detenne un monopolio pressoché totale nelle edizioni e negli studi sugli statuti una personalità di vaglio, Dante Cecchi, che dedicò a questo tema gran parte della sua alacre attività⁷. Cecchi fu anzitutto un instancabile editore: realizzò in prima persona o coordinò la pubblicazione di oltre una decina di testi statutari, per lo più dei centri minori dell'area compresa fra l'Esino e il Chienti⁸; fu anche un fine e alacre indagatore della normativa co-

in «Il Capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», VIII, 2013, pp. 69-104; sulla 'nomolatria', cfr. U. Santarelli, *Lo statuto 'redivivo'*, in «Archivio storico italiano», CLI, 1993, pp. 519-526.

⁶ Dello statuto ascolano Zdekauer approntò l'edizione: *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1910 (Fonti per la storia d'Italia, 47). Le notazioni introduttive del curatore, pur se un po' impressionistiche, risultano eloquenti di un innovativo impianto metodologico: «Siena nel 1310, Firenze nel 1325, Perugia nel 1342, Ascoli nel 1377, formano un insieme, in cui la legislazione del commercio terrestre è sviluppata in tutta la sua complessità e vastità. E la linea geografica sulla quale stono poste queste città, non potrebbe essere più istruttiva ed espressiva per la ricerca storica: perché indica la via da proseguire, e che da Firenze, Perugia, Ascoli, conduce all'Abruzzo» (*Prefazione*, ivi, p. x).

⁷ Cfr. *Dante Cecchi. L'avventura di un intellettuale nelle Marche del Novecento*, a cura di A. Meriggi, Ancona, Consiglio regionale delle Marche, 2016 (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 210), in particolare F. Bartolacci, *Lo storico*, pp. 79-94, e l'accurata *Bibliografia degli scritti*, a cura di G. Borri, pp. 187-219.

⁸ *Statuta castri Campirotundi (1322-1366). Proprietà fondiaria ed agricoltura negli statuti della Marca di Ancona*, Milano, Giuffrè, 1966; *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetro-*

munale e dei rapporti fra le comunità e le istituzioni provinciali dello Stato della Chiesa. I suoi studi, fondati su un'analisi sistematica dei testi, costituiscono oggi una sicura base analitica su cui innestare una sintesi sugli statuti marchigiani. Il nuovo millennio, invero, non ha saputo annunciare rilevanti novità di metodo: edizioni di statuti hanno continuato utilmente a essere prodotte⁹, perpetuando però l'ottica di pubblicazioni puntuali ma puntiformi, senza far affiorare genuine istanze tese a cogliere la complessa configurazione del paesaggio statutario.

Non si è fatto fin qui riferimento a dati quantitativi per disegnare una prima mappa complessiva, basata sulla distribuzione geografica e cronologica degli statuti. Credo infatti che prima di ragionare sui numeri sia più utile gettare uno sguardo d'insieme alla geografia dei poteri territoriali nelle Marche del tardo medioevo con il duplice obiettivo di comprendere le gradazioni e le *nuances* fra città, centri 'minori' e centri propriamente rurali e quindi inscrivere in questo mobile contesto il panorama delle fonti statutarie.

1. *Gerarchie istituzionali e geografie statutarie*

Classificare le comunità non è una speciosa operazione *a posteriori*, ma un'attività alla quale si applicò con zelo l'amministrazione provinciale dello Stato della Chiesa sin dalla metà del XIV secolo. In età albornoziana, agli ufficiali papali apparve chiaro che la geografia delle comunità marchigiane non poteva essere ridotta entro una rigida dicotomia fra città e centri rurali, ma occorreva indi-

na (1473), *Camporotondo* (1475), Macerata, Tipografia Maceratese, 1971; *Gli statuti di Apiro dell'anno 1388*, Milano, Giuffrè, 1984; *Gli statuti di Montemarciano ed il codice 36 del "Fondo Colocci" nella Biblioteca comunale di Jesi*, Jesi, Tipolitografia Nuova grafica, 1985; *Gli statuti di Colmurano*, Colmurano, Cassa rurale ed artigiana, 1988; *Gli statuti di Apiro dell'anno 1528*, Milano, A. Giuffrè, 1990; *Il codice osimano degli statuti del secolo XIV*, Osimo, Fondazione "Don Carlo", 1991; *Gli statuti del Comune di Staffolo (metà secolo XVI)*, Staffolo, Comune di Staffolo, 1998; *Gli statuti di Serra San Quirico (1450-1545)*, [s.l.], Comune di Serra S. Quirico e F.A.T.M.A. Cava Gola della Rossa, 2001; *Gli statuti del Comune di Castorano, 1612*, Acquaviva, Fast ed., 2002.

⁹ Fra queste: *Statutorum volumen della comunità di Sanginesio. La presenza di Alberico Gentili dalla redazione manoscritta alla stampa*, a cura di Maiarelli A., Merli S., San Ginesio, Centro internazionale di studi gentiliani, 2008; A. Meriggi, *Gli Statuti del Comune di Treia. Edizione integrale del testo a stampa del 1526 e sua traduzione in lingua corrente*, Rimini, Raffaelli ed., 2009; *Statuti del Comune di Appignano: edizione con traduzione italiana dei manoscritti del 1491 e del 1536*, a cura di A. Meriggi, Ancona, Regione Marche, 2012.

viduare criteri idonei a descrivere una realtà in cui il policentrismo assumeva configurazioni prevalentemente orizzontali¹⁰. Del resto, classificare i centri costituiva per l'amministrazione pontificia un'operazione propedeutica al conseguimento di finalità potestative, poiché era essenziale conoscere la configurazione dei distretti locali e anche il peso dei numeri, così da calibrare le imposizioni fiscali e gli altri oneri sulla consistenza demica, sul ruolo politico e sulla capacità economica delle comunità soggette. Le *Constitutiones* approvate nel 1355 al Parlamento generale di Fano alla presenza del cardinale Albornoz e la *Descriptio Marchie Anconitane*, redatta un decennio più tardi, costituirono una tappa fondamentale di questo imponente sforzo¹¹. Entrambi i testi contengono un elenco di 72 centri – gran parte dei quali dell'area centromeridionale – classificati entro cinque categorie (*gradus*): 1) le *civitates* maiores: Ancona, Fermo, Ascoli, Urbino e Camerino; 2) le *civitates et terre magne*, un raggruppamento misto che assimilava sette città – Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Jesi, Recanati, Macerata – a due 'quasi-città' – Fabriano e San Severino – di pari consistenza demica; 3) le *terre mediocres*; 4) le *terre parve*; 5) le *terre minores*¹². È alla lista delle *terre mediocres* che occorre rivolgere l'attenzione per cogliere la disseminazione dei centri minori: l'elenco comprende una sola città, Osimo, e 21 centri demograficamente

¹⁰ Per un quadro complessivo, cfr. F. Pirani, *Multa notabilissima castra». I centri minori delle Marche*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*. Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio e G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2018, pp. 259-285; G. Pinto, *Le città umbro-marchigiane*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, a cura del Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2003, pp. 245-272; B. Pio, *Considerazioni sulle città minori dello Stato pontificio nel tardo Medioevo*, in *Ante quam essent episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale*, a cura di F.P. Tocco, Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2010, pp. 109-131. Sull'individuazione di soglie fra centri urbani e rurali, cfr. M. Ginatempo, *Vivere 'a modo di città': i centri minori italiani nel basso Medioevo*, in *Città e campagna nel basso Medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze, Olschki, 2014, pp. 1-30.

¹¹ Per le edizioni testuali, rispettivamente P. Sella, *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, Roma, Loescher, 1912; *Descriptio Marchiae Anconitanae: da Collectoriae 203 dell'Archivio segreto vaticano*, a cura di E. Saracco Previdi, Spoleto, CISAM, 2010; sulla classificazione, cfr. P. Jansen, *Les Constitutions Egidiennes de 1357: l'idée du fait urbain et sa classification au Moyen Âge*, in *Les petites villes du Moyen Age à nos jours*, dir. J.-P. Poussou, P. Loupes, Paris, CNRS, 1987, pp. 15-27.

¹² P. Sella, *Costituzioni*, cit., II, 37; *Descriptio* cit., pp. 53-56.

piuttosto consistenti e anche politicamente vivaci, la maggior parte dei quali stimati attorno ai 1000-1500 fuochi fiscali. Anche nella serie delle 27 *terre parve* figurano peraltro centri un certo peso, stimati oltre 500 *fumantes*, e dotati pure di una qualche autonomia giurisdizionale. Pertanto, la soglia fra quei centri che secondo le categorie storiografiche in uso potremmo definire ‘minori’ e quelli propriamente rurali risulta talora sfumata. Ad accomunare la quasi totalità delle comunità incluse nelle categorie delle *mediocres* e delle *parvae*, al di là dalla consistenza demografica, era la qualifica di *immediate subiecte* all’autorità dello Stato della Chiesa: oltre una settantina di queste godevano stabilmente, fin dal tardo Duecento, dello *ius eligendi potestatem* e soprattutto, come vedremo meglio più oltre, dello *ius condendi statuta*¹³.

La frammentazione del governo territoriale si mantenne altrettanto marcata alla fine del medioevo¹⁴. Si precisarono allora due spazi con fisionomie politiche e insediative difformi. L’area settentrionale e feretrana era formata da territori quasi tutti mediate *subiecti* e dunque sottoposti a poteri signorili ‘addomesticati’ dalla Chiesa¹⁵ – oltre ai Montefeltro e ai Malatesta e alla galassia di piccoli signori subinfeudati, anche gli Sforza a Pesaro, i Della Rovere a Senigallia e a Mondavio, fino ai Piccolomini nel modesto centro di Montemarciano – oppure sottratti all’autorità del governatore della Marca: così avvenne dopo la fine della dominazione malatestiana, nel 1463, a Fano, eletta a sede di un governatore papale per la città. La Marca centromeridionale, ossia la porzione compresa fra l’area esino-misena e il Tronto, si sostanzialmente invece di una miriade di centri *immediate subiecti*, pressoché tutti – con la notevole eccezione di Ascoli – sottoposti all’autorità del governatore della Marca, residente a Macerata. Non a caso, i centri minori sopra

¹³ La lista dei centri che dal 1283, su concessione di Nicolò IV, godevano del diritto di nomina del podestà è edita e cartografata in R. Bernacchia, *Civitates e castra nella Marca di Ancona in età comunale*, in *La Marca d’Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche del potere*, a cura di G. Piccinini, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 2004, pp. 157-210.

¹⁴ Sugli assetti territoriali fra tardo medioevo ed età moderna, si rinvia a B.G. Zenobi, *I caratteri della distrettuazione di antico regime nella Marca pontificia*, in *Scritti in memoria di Enzo Piscitelli*, a cura di R. Paci, Padova, Antenore, 1982, pp. 61-105, con ottima cartografica, e Id., *L’assetto territoriale dal XV al XVIII secolo*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 15-30; per gli esiti in età moderna, cfr. anche R. Molinelli, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino, Argalia, 1984.

¹⁵ L’espressione è impiegata efficacemente da B. Zenobi, *Le ben regolate città: modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994, specialmente pp. 13-28.

elencati nelle classificazioni d'età albornoziana erano ubicati tutti nella fascia centromeridionale della regione. Certo, anche in quest'area potevano resistere signorie 'addomesticate' – talora di ampio respiro, come i da Varano di Camerino, altre volte di modesta levatura, come gli Ottoni di Matelica, gli ultimi peraltro a essere rimossi dal papato, nel 1572 – ma la maggior parte dei poteri signorili – i Chiavelli a Fabriano, gli Smeducci a San Severino, i Cima a Cingoli – si era dissolta entro la metà del XV secolo e di conseguenza le località su cui questi avevano imperniato il loro dominio erano state reintegrate nel novero dei centri *immediate subiecti*. Questi ultimi finirono per saturare lo spazio giurisdizionale poiché qui, diversamente da quanto avvenne nell'area settentrionale, la presenza feudale e la diffusione della signoria rurale furono di grado minimo.

Fra XV e XVI secolo il papato puntò a mantenere un assetto del potere privo di evidenti gerarchie territoriali. Soltanto Fermo, Camerino e Ascoli continuarono a controllare territori di una certa ampiezza, tuttavia più ristretti rispetto ai contadi comunali dell'apogeo duecentesco¹⁶. La politica territoriale del papato seguì tuttavia una traiettoria netta: promuovere le relazioni con le medie e le piccole comunità, considerando le oligarchie locali come dirette referenti del potere statale e come base per un consenso capillare. Tale tendenza si acui in età moderna: ad esempio, negli anni '30 del XVI secolo poterono sottrarsi dai rispettivi territori per essere riconosciute come *terre immediate subiecte* anche i modesti centri di Caldarola, emancipata da Camerino, Urbisaglia da Tolentino, Monte San Pietrangeli da Fermo, Castignano da Ascoli. Nessuna città – meno che mai Ancona, che controllava un territorio di estensione assai modesta – riuscì a fungere da polo capace di mediare gerarchicamente il governo della Chiesa. Quando poi verso la metà del Cinquecento fu creata la Congregazione provinciale della Marca, erede in tono minore del Parlamento provinciale, le comunità *immediate subiecte* che sedevano all'assemblea, tutte dell'area centromeridionale, erano quaranta, suddivise al loro interno in quattro gradi: il primo composto da

¹⁶ Sulle fisionomie di tali territori, cfr. in sintesi: per Fermo, Pirani, *Fermo*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2010; per Ascoli, Pinto, *Ascoli Piceno*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2013; per Camerino, *Camerino e il suo territorio fino al tramonto della Signoria*, Atti del XVIII Convegno di studi maceratesi (Camerino, 13-14 novembre 1982), Macerata, Centro di studi storici maceratesi, 1983 (Studi maceratesi, 18): si dovrà rimarcare che i signori di Camerino avevano dovuto rinunciato entro la prima metà del Quattrocento al progetto di creare una vasta compagine territoriale estesa fino all'Adriatico e avevano dunque ripiegato su un ambito territoriale più ristretto che ricalcava lo stato cittadino.

sette centri – fra i quali le città di Macerata, Osimo e Recanati –, il secondo da 33 terre, il terzo da 10, il quarto da altrettante¹⁷.

Quali implicazioni comportava un siffatto ordinamento territoriale nella produzione degli statuti? Proverò a indicarne almeno un paio. Un primo elemento coincide con quella che Giacomo Bandino Zenobi indica come «gracilità periferica» dello Stato papale: la «frammentazione segnata dalla diversificata e perdurante autonomia del reggimento comunitativo che varia da città a città, da terra a terra» si espresse anche «nelle plurime accezioni di un particolarismo articolatissimo della legislazione statutaria»¹⁸. In altre parole, la diffusione e la vitalità dei centri minori direttamente sottoposti all'autorità papale funsero progressivamente da stimolo per la produzione di testi statutari. La seconda questione investe la labilità della soglia fra centri minori e centri rurali: tale *nuance* trova infatti conferma, anzi si complica, quando si passa a osservare la produzione statutaria. Procedendo verso la prima età moderna, anche i centri di minor peso e dalla vocazione economica schiettamente rurale seppero dotarsi di codici statutari di ottima fattura: entro la fine del XVI secolo furono oltre cinquanta le comunità che erano riuscite a dare alle stampe il proprio statuto. Rinvierò al prossimo paragrafo la considerazione di questi testi, mentre affronterò prioritariamente la questione dei rapporti gerarchici fra le città e i rispettivi territori in materia statutaria.

Le soluzioni adottate e anche gli esiti furono piuttosto difforni. Escludendo *a priori* dall'analisi Macerata e Recanati, che controllavano un territorio del rango di un modesto castello, la strategia prevalente delle città fu quella di inibire la produzione di norme nelle comunità soggette, alle quali si applicava esplicitamente la legislazione urbana. Così accade per Osimo, Fermo e Ascoli, ma anche per le 'quasi-città' Fabriano e San Severino. Questa scelta appare già esplicita nello statuto di Osimo del 1308, il più precoce fra quelli conservati per le realtà urbane: una rubrica elenca infatti le tredici comunità soggette (*castra e ville*) prescrivendo loro di conformarsi al *regimen civitatis*, di ricevere i collettori delle imposte, di adire al tribunale cittadino¹⁹. Una serie di norme è specificamente dedicata al castello di Montefano, definito «membrum preciosissimum civitatis

¹⁷ D. Cecchi, *Il Parlamento e la Congregazione provinciale della Marca di Ancona*, Milano, Giuffrè, 1965: né Ancona, né Ascoli, né Fermo facevano più parte della Congregazione, perché erano state istituite come governorati separati.

¹⁸ B. Zenobi, *L'assetto territoriale*, cit. p. 24.

¹⁹ *Il codice osimano*, cit., Statuto del 1308, IV, 45.

Auximi e pars corporis totius populi Auximani», anche in virtù della sua ubicazione strategica al confine con il territorio di Recanati²⁰. Nello statuto osimano emerge peraltro la consapevolezza da parte dei governanti cittadini di una precisa gerarchia fra i centri soggetti: soltanto per Montefano e per Filottrano, i due castelli maggiori, si prevedeva infatti la nomina di baiuli facenti la funzione del massaro²¹. Invece, nel caso di Fermo, che controllava uno spazio di ben più vaste proporzioni, l'organizzazione amministrativa del contado fu scupolosamente disciplinata nello statuto del 1385: una norma ripartiva l'ottantina di centri rurali su cui dominava la città del Girfalco in tre liste – nelle quali i centri erano classificati come maggiori, mediocri e minori – e prescriveva che gli ufficiali, nominati secondo il sistema dell'imborsazione, dovessero «regere castrum secundum statuta et secundum formam pactorum habitorum inter Communi Firmi et dictum castrum»²². Un'altra norma dello stesso statuto affermava a chiare lettere «quod homines de castris et villis comunis Firmi pro civibus habeantur»²³. Disposizioni quasi analoghe si trovano negli Statuti del Popolo di Ascoli del 1377: qui una norma elenca puntualmente la trentina di *castra* e *villae* soggetti alla giurisdizione cittadina, secondo una ripartizione anche qui in tre classi – di primo, secondo e terzo grado – e li obbliga a ricevere un rettore ascolano, nonché all'esclusivo ricorso alla curia cittadina, al pagamento delle collette, al divieto di esportare merci e prodotti dal territorio; infine a offrire annualmente un palio ricognitivo del potere cittadino durante la festa del patrono sant'Emidio²⁴. Queste stringenti forme di soggezioni, peraltro rafforzate nel Quattrocento, si proiettarono in modo evidente nella geografia statutaria: attorno alle città maggiori di Fermo ed Ascoli venne a crearsi un'area di vuoto statutario, non diversamente da quanto accadeva per le città maggiori dello Stato della Chiesa, quali Perugia²⁵. Non è

²⁰ Ivi, Statuto del 1308, IV, 55-63 e 72-75: si regolamenta in particolare la difesa e l'amministrazione del castello per mezzo di capitani, che dovevano essere cittadini osimani nominati a sorte tra coloro che possedevano beni allibrati per almeno 400 lire.

²¹ Ivi, Statuto del 1308, I, 37.

²² La norma (II, 25: *De officialibus castrorum communis Firmi imbursandi*) si può leggere nell'edizione a stampa *Statuta Firmanorum*, Firmi, apud Sertorium de Montibus, 1589, ff. 32-34, che ricalca alla lettera il testo del 1385, conservato in copia presso l'Archivio di Stato di Roma, *Collezione Statuti, Stato della Chiesa*, n. 989 (Fermo) cc. 50r-52v.

²³ Ivi, II, 4.

²⁴ *Statuti di Ascoli Piceno*, cit., Statuti del Popolo, VI, 6.

²⁵ Cfr. M.G. Nico – P. Bianciardi, *L'unione fra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La Libertà di decidere*, cit., pp. 103-131 e, per altri

dunque un caso che nel vasto territorio controllato da Fermo, come pure in quello più ridotto di Ascoli, non siano attestati statuti rurali, neppure per i castelli più cospicui del territorio. Invero, per l'ascolano si conservano i modestissimi capitoli dei villaggi di Monte San Pietro (1471), Portella (1475), entrambi vicariati di terzo grado, siti presso Venarotta, ma si tratta di testi di corto respiro, redatti a fini meramente amministrativi e all'ombra dell'autorità cittadina²⁶.

Quella di una sovranità statutaria cittadina capace di inibire la produzione di norme comunitarie nei centri soggetti non è però l'unica configurazione riscontrabile nelle Marche. Camerino, che pure disponeva di una vasta compagine territoriale, fittamente popolata da comunità di montagna e di fondovalle, seguì un'altra via. Qui sono attestati infatti non pochi statuti prodotti dalle comunità minori: Camporotondo (1322, 1366 e 1475), Esanatoglia (1324, 1344, 1552), Sefro (1423), Fiastra (1436), Poggio Sorifa, in territorio di Fiuminata (1449, 1551) e Serrapetrona (1473)²⁷. Tale proliferazione si spiega con il particolare *status* di questa comunità. I da Varano applicarono infatti in modo creativo ai rapporti con questi piccoli centri la nozione di accomandigia o aderenza, capillarmente diffusa nelle relazioni fra le potenze grandi e piccole della Penisola²⁸. Le *terre raccomandate* godevano di una qualche autonomia: con queste la città stipulava patti bilaterali, tesi a regolare obblighi reciproci, alleanze e protezioni sul piano militare, garanzie e concessioni in campo economico; sulla base di tali patti le comunità accettavano l'imposizione di oneri fiscali e ricevevano un podestà nominato dai signori di Camerino. Gli statuti di Sefro del 1423 risultano così compilati per volontà del vicario generale di Rodolfo III da Varano, il dottore in legge Pietro di Amandola; anche quelli di Camporotondo del 1322 e del 1475 recano una chiara impronta varanesca, poiché fu determinante il ruolo, nel testo più antico, di Gentile di Berardo da Varano, mentre nel successivo, di Giovanni Filippo Bartolazzi da Montolmo, referendario di Giulio Cesare da

raffronti con situazioni analoghe, G. Chittolini, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in «Archivio storico italiano», CLX, 2002, fasc. I, pp. 47-78.

²⁶ Per i territori di Fermo e di Ascoli, cfr. G. Mariani, *Statuti comunali del Piceno*, cit., *ad indicem*.

²⁷ Cfr. P. Falaschi, *Statuti di Camerino e del suo territorio*, in *Istituzioni e statuti*, cit., pp. 298-300.

²⁸ Cfr. R. Fubini, «Potenze grosse» e piccolo stato nell'Italia del Rinascimento. Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, in *Il piccolo stato. Politica, storia, diplomazia*, a cura di L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso, Repubblica di San Marino, AIEP, 2003, pp. 91-126; F. Somaini, *Geografie politiche italiane tra Medioevo e Rinascimento*, Milano, Officina Libraria, 2012.

Varano²⁹. Insomma, fin dal Trecento i da Varano non intesero inibire la produzione normativa nelle *terre raccomandate*, ma preferirono sorvegliarne la stesura e garantirsi la fedeltà: così lo statuto di Camporotondo del 1322 inneggia nel proemio non soltanto alla Chiesa e a papa Giovanni XXII, ma anche «ad exaltationem reverende matris civitatis Camerini ac etiam magnifici et potentis militis domini Gentilis de Varano et aliorum de domo sua»³⁰, mentre quello di Esanatoglia del 1324 fu pubblicato per volontà del podestà camerte Giovanni di Salimbene³¹. Tuttavia, non dobbiamo indulgere troppo sulla liberalità dei da Varano, poiché essa si applicava essenzialmente alle comunità minori. Infatti, i centri più cospicui che nel corso del Trecento avevano conosciuto e talora subito *obtorto collo* la dominazione dei dinasti di Camerino – Tolentino e San Ginesio, ma anche Caldarola e Sarnano – poterono dotarsi di statuti propri soltanto allorquando riuscirono a sottrarsi al loro ferreo controllo³².

Ancona seguì pure un'altra via. A differenza delle altre città maggiori, la città marittima disponeva di un contado molto limitato e controllava soltanto una decina di centri rurali fortificati, posti a corona della città. La dominante non impedì però alle comunità di produrre propri statuti, preferì invece imporre una serrata validazione. Le redazioni conservate entro la fine del XV secolo sono quelle di Agugliano (1390)³³, Numana (1430), Varano (1438), Sirolo (1465)³⁴, mentre nel caso di Offagna, il castello più cospicuo, concesso agli anconetani da papa Nicolò V in risarcimento a un prestito finanziario, siamo di fronte a una comu-

²⁹ D. Cecchi, *Gli statuti di Sefro*, cit., nell'introduzione, rispettivamente pp. VII e CX; cfr. G. Pagnani, *La quasi sovranità di un piccolo comune delle Marche: Camporotondo di Fiastrone*, in *Camerino e il suo territorio*, cit., pp. 219-268.

³⁰ D. Cecchi, *Gli statuti di Sefro*, cit., p. XX.

³¹ *Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, a cura di G. Luzzatto, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 1909.

³² P. Falaschi, *Statuti di Camerino*, cit., p. 300; si tratta generalmente di tarde redazioni statutarie a stampa: Sarnano 1543, Tolentino 1566, Caldarola 1586, San Ginesio 1582.

³³ Un'edizione del testo, pervenuto attraverso una copia ottocentesca, in C. Vernelli, *Lo Statuto di Agugliano del 1390 con aggiunte successive*, in *Agugliano dalle origini al Seicento. Lo statuto medievale e Castel de Milo*, a cura di V. Villani – C. Vernelli, Agugliano, Comune di Agugliano, 2004, pp. 225-346.

³⁴ Archivio di Stato di Ancona, *Comune di Ancona*, sez. I, *Statuti dei castelli: Statuta, capitula et ordinamenta Communis Civitatis Humanæ; Statuta Castris Varani; Statuti e ordini facti nel Parlamento del Castello di Sirolo*, questi ultimi editi in *Gli statuti del Comune di Sirolo del 1465 e loro successive riformazioni*, a cura di A. Canaletti Gaudenti, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 1938.

nità che disponeva già di una tradizione normativa trecentesca, che il Consiglio generale del comune di Ancona approvò *a posteriori* nel 1466, in quanto considerata non lesiva del *regimen libertatis* cittadino³⁵. In tutti questi casi siamo di fronte a modesti statuti di comunità rurali, molto simili far loro, composti da un numero limitato di norme, riferite quasi tutte all'uso delle risorse, al danno dato o alle imposizioni sui prodotti della terra, quasi mai alle istituzioni comunitarie. I contenuti di queste norme sono dunque piuttosto banali, ma la caratteristica più interessante di questi codici risiede nell'integrazione dei brevi testi regolativi con una ben più corposa registrazione di delibere consiliari della dominante. Oltre la metà dei codici si sostanzia infatti di missive inviate dalle istituzioni del comune di Ancona dalla metà del XV secolo fino a tutto il Cinquecento, la cui registrazione divenne nel tempo una prassi uniforme, tesa a corroborare una tradizione di dipendenza: così, ad esempio, una lettera del 1466 sui diritti di supplica, è riportata in copia imitativa sia nel codice di Numana, sia in quello di Varano³⁶. Nel caso di Agugliano, lo statuto della comunità fu sottoposto più volte all'approvazione della città dorica: nel 1402, nel 1466 e poi nel 1551³⁷; gli *ordines* e i *decreti* emanati dagli organi giurisdizionali di Ancona occupano gran parte del testo. Pertanto, il codice normativo si tramutava nel luogo di dialogo egemonico fra la dominante e le comunità soggette.

Il ventaglio delle soluzioni adottate dalle città nella politica statutaria non si esaurisce però qui: quella attuata da Jesi alla metà del Quattrocento fu probabil-

³⁵ *Statuti di Offagna*, a cura di A. Mordenti, G. Sturba, Ancona, Tecnostampa, 2000: il testo degli statuti è pervenuto attraverso una copia cinquecentesca e contiene un nucleo di norme, definito lapidariamente *Statuta*, risalenti al 1368 e articolato in 34 rubriche, e un secondo, detto *Statuta nova* e databile al decennio 1380-90, in 47 rubriche.

³⁶ Archivio di Stato di Ancona, *Comune di Ancona*, sez. I, *Statuti dei castelli: Statuta, capitula et ordinamenta Comunis Civitatis Humanae*, c. 10r; *Statuta Castri Varani*, c. 13v. Molte delle lettere, rivolte ai massari dei castelli, vertono sul divieto di esportazione delle derrate e denotano pertanto un carattere schiettamente rurale di questi centri. Ciò vale anche per Numana, che pure fu *civitas* fino al '200, ma già allora decaduta e classificata nel rango delle *terre minores* nella *Descriptio*; nel 1422 le diocesi di Ancona e di Numana erano state unificate nel titolo. Un retaggio formale delle vestigia cittadine appare peraltro nel proemio stesso dello statuto del 1430 (c. 1 r), ove si invocano sia i santi patroni di Ancona, sia quelli di Numana, definita con l'epiteto di *civitas*.

³⁷ C. Vernelli, *Lo Statuto di Agugliano*, cit., rispettivamente pp. 242, 303, 314: in ogni caso l'approvazione prende la forma di una supplica rivolta dalla comunità agli Anziani della città dominante. Nell'approvazione del 1402 si fa espressamente riferimento alla *correctio* ed *emendatio* compiuta da un cittadino anconetano, Pierpaolo Bonfigli.

mente la più originale e creativa. La città natale di Federico II usciva allora da una lunga sottomissione a signori e condottieri – i Baligani, i Malatesta, Braccio da Montone e quindi Francesco Sforza – pagando il prezzo di una totale scollatura con l'antico contado comunale. Ora, sotto l'egida del papato, la città intendeva rifondare il rapporto di dominio sulle comunità della Vallesina, controllate nel periodo dell'apogeo comunale duecentesco. Così, quando nel 1448 il Consiglio generale della città deliberò di compilare nuovi statuti si costituì una commissione cui presero parte due cittadini di Jesi – fra questi l'umanista Angelo Colocci – e due rappresentanti del contado. La pubblicazione del nuovo testo avvenne nei primi mesi del 1450: nel proemio gli *statutari* dichiaravano di aver redatto le norme non soltanto a onore della Chiesa, del papa, dei quattro priori della città, elencati nominativamente – due jesini e due provenienti dai centri soggetti – ma anche «ad augmentum, unionem et exaltationem ... liberi pacifici et popularis status dictae civitatis et comitatus Esii»³⁸. Nel nuovo statuto città e contado si riconfigurano dunque come un corpo indissolubile, mentre il legame fra la dominante e le quindici comunità rurali del territorio circostante trovava nel dettato statutario il suo suggello. Va da sé che tali comunità non producessero proprie raccolte statutarie e che si creasse attorno a Jesi quello stesso vuoto statutario che si è osservato per Fermo o per Ascoli.

Riepiloghiamo, dunque. Pur nella diversa intensità della giurisdizione urbana sulle comunità soggette – in una gradazione in cui il primo posto va accordato senz'altro a Fermo – solo in rari casi le comunità rurali sottoposte al dominio cittadino produssero propri statuti. Furono invece i numerosi centri di media consistenza *immediate subiecti* alla Chiesa ad animare nelle Marche del centrosud quel fervore statutario, che costituisce il *proprium* dell'area geografica in esame.

2. *Forma e struttura degli statuti: varietà e omologazioni*

Gli statuti delle comunità minori si dispongono secondo una configurazione marcatamente orizzontale rispetto all'orizzonte urbano. Si dovrà osservare innanzi tutto che per molti centri disponiamo talora unicamente di redazioni

³⁸ Lo statuto quattrocentesco è pervenuto attraverso l'edizione a stampa del 1516, riedita in *Statuta Aesinae civitatis*, Jesi, Biblioteca comunale Planettiana, 1992-1996: si vedano gli studi raccolti nel vol. III, *Gli antichi statuti del comune di Jesi*.

cinquecentesche a stampa³⁹. Questi testi, in consonanza con quanto accade in molte altre aree dell'Italia centrosettentrionale, riflettono una fase matura, nella quale lo statuto, ormai 'irrigidito', non esprimeva più soltanto istanze genuinamente normative di peculiari coesioni sociali, bensì assurgeva principalmente a «simbolo e documento glorioso di un'antica tradizione di autonomia politica e di un diritto municipale proprio»⁴⁰. Il tema investe dunque la questione della 'lunga vigenza' dello statuto, ben nota alla storiografia statutaria e tipica di molte realtà cittadine 'repubblicane'⁴¹. Tuttavia il tema non si esaurisce qui: se infatti per le città maggiori il rapporto fra le redazioni manoscritte e la consegna dei testi ai torchi appare piuttosto limpido⁴², per i numerosi centri minori e perfino per quelli più schiettamente rurali è molto spesso arduo comprendere se il testo

³⁹ Ecco una lista (in ordine di pubblicazione): Filottrano 1530; Appignano 1538; Serra San Quirico 1545; Montemonaco 1545; Amandola 1547; Santa Vittoria (in Matenano) 1549; Patrignone 1549; S. Anatolia (Esanatoglia) 1552; Monte San Pietrangeli 1553; Montecassiano 1555; Montelparo 1560-1561; Montegranaro 1564-1576; Montefortino 1565; Tolentino 1566; Belforte [del Chienti] 1567; Civitanova 1567; Montefiore (dell'Aso) 1568; Montefano 1568; Ripatransone 1568; Sant'Elpidio [a Mare] 1570; Morrovalle 1570; Monte San Giusto 1572; Corinaldo 1572-73; Monterubbiano 1574; Monsampolo (del Tronto) 1576; Montegiorgio 1577; Monte Santa Maria in Lapide o Montegallo 1574; Force 1580; San Ginesio 1582; Penna San Giovanni 1583; Montalto 1585; Caldarola 1586; Castelfidardo 1588; Montenovio (Ostra Vetere) 1588; Offida 1589; Castignano 1589; Montemilone (Pollenza) 1590; Montecosaro 1597.

⁴⁰ G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 7-45: p. 41.

⁴¹ Cfr. G. Ortalli, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in «Cahiers de Recherches Médiévales (XIII^e-XV^e siècles)», IV, 1997, pp. 163-173; Id., *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, a cura di E. Menestò, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1999, p. 11-35; per lo Stato della Chiesa, A. Dani, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime. Qualche annotazione e considerazione*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 2, 2012, paper VI, pp. 1-14, url: <<http://www.historiaetius.eu>>

⁴² Per Fermo lo statuto del 1385 (inedito, cfr. *supra*, nota 22) fu dato alle stampe in due edizioni, a Venezia nel 1507 e a Fermo nel 1589; per Ascoli gli Statuti del comune e del popolo del 1377 (solo parzialmente conservati in un registro cancelleresco cinquecentesco inedito: Archivio di Stato di Ascoli Piceno, *Archivio segreto anzianale*, Registro 23) furono pubblicati a stampa in volgare nel 1496 (cfr. F. Salvestrini – L. Tanzini, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del basso medioevo*, in *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2015, pp. 250-301; per Osimo lo statuto del 1371 (inedito) conservato presso l'archivio comunale locale, fu dato alle stampe nel 1570 dal tipografo veronese Astolfo Grandi, attivo ad Ancona (riedito ora in *Gli statuti di Osimo (1571)*, a cura di M. Morroni, introduzione di M. Ascheri, Osimo, Tip. bBold, 2019).

a stampa rappresentasse la monumentalizzazione di una redazione precedente e dunque fosse il portato di usi compositivi e di sedimenti normativi vecchi magari di secoli, o se viceversa esso, come talora si riesce agevolmente ad arguire, vedesse la luce in una forma già sclerotizzata⁴³.

Sia come sia, tanto nella mole del testo, quanto nell'elegante veste tipografica, risulta chiaro che le edizioni cinquecentesche volessero imitare, talora in modo ipertrofico, le forme magniloquenti degli statuti cittadini. Stampare i propri statuti nei torchi dei tipografi attivi nelle città viciniori – fra questi, il mantovano Luca Bini e Sebastiano Martellini a Macerata; Antonio Gioiosi a Camerino, Astolfo Grandi a Fermo – significava per le oligarchie dei piccoli centri nobilitare la propria tradizione normativa e attuarne una sorta di consacrazione. Su questo punto l'analisi applicata da Alberto Meriggi agli statuti a stampa di alcune comunità dell'area maceratese appare illuminante di una situazione più generale⁴⁴. Nel corso del Cinquecento le comunità di Appignano, Montecchio (Treia) e San Ginesio investirono progettualità e anche molto denaro per disporre di uno statuto che somigliasse in tutto e per tutto a quello delle città. Furono nominate autorevoli commissioni per la revisione dei testi: su quello di San Ginesio lavorò il giurista di fama europea Alberico Gentili, mentre ad Appignano fu invitato e stipendiato il maceratese Bartolomeo Appoggio. Furono anche acquistate dalle comunità copie degli statuti delle città limitrofe per imitarle nella struttura testuale, quanto nella forma tipografica: così a Treia il consiglio del comune deliberò nel giugno 1526 di procurarsi gli statuti di Jesi editi nel 1516 a Fano dal tipografo Girolamo Soncino, «per fare lo nostro ad dicta similitudine»⁴⁵, mentre a San Ginesio la commissione addetta alla revisione e stampa degli statuti si procurò gli statuti di Macerata, Treia, Camerino e Sarnano. I comuni finirono pure per ricorrere a prestiti per reperire il denaro necessario a coprire le ingenti spese della stampa. Per magnificare l'opera la comunità di Appignano si rivolse nel 1538 all'umanista Bartolomeo Alfei, cui venne commissionato di comporre

⁴³ Un fenomeno analogo si riscontra peraltro Umbria: cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi e M.G. Nico, Spoleto, CISAM, 1992, p. 25; M.G. Nico, *Alcune riflessioni sulla statuizione tardomedievale*, in *Statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2001, p. 16.

⁴⁴ A. Meriggi, *Fervore e problemi per la stampa degli statuti comunali marchigiani del Cinquecento: i casi di Appignano e Treia*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», CXII, 2015, pp. 315-335.

⁴⁵ Ivi, p. 327.

un altisonante elogio in versi, rivolto ai «prudenterissimi senatores et accuratissimi viri» di quella *terra*, pubblicato in esergo al testo. Non fu certo un caso isolato: moltissimi testi a stampa delle comunità delle Marche centromeridionali si aprono con distici che esaltano l'onore e la dignità delle piccole comunità, ricalcando il gusto delle *laudes civitatum*.

Il tema assai vasto degli statuti a stampa meriterebbe naturalmente una considerazione propria, che per le Marche non è stata ancora complessivamente affrontata, neppure a fronte di una notevole quantità e qualità dei prodotti tipografici. Basterà qui introdurre alcuni interrogativi utili a gettare uno sguardo scevro da ogni teleologismo e interrogarsi sui tempi di avvio di quel processo di imitazione della legislazione urbana da parte delle comunità minori, così chiaramente percepibile negli esiti cinquecenteschi. Quando avvenne insomma il trapasso dalla vitalità e dalla creatività insita nel dettato statutario alla prevalente funzione politica e monumentale dello statuto, consacrata nella stampa? Risponderò subito che il tornante decisivo si può collocare a partire dall'età di Martino V e in modo più evidente dalla metà del Quattrocento, in concomitanza con la 'grande recuperà' attuata della Chiesa all'indomani della dominazione regionale sforzesca. La ricollocazione nel novero delle *immediate subiecte* alla Chiesa di molte comunità minori stimolò infatti una vivace produzione statutaria da parte di queste ultime, che guardavano ora alle magniloquenti forme degli statuti cittadini come un orizzonte e talora anche esplicitamente come un modello. Così, entro la fine del XV secolo si dotarono di nuovi statuti o revisionarono i vecchi quanto meno le comunità di San Severino nel 1423, Tolentino, *post* 1436, Ripatransone nel 1446, Santa Vittoria in Matenano nel 1446, Serra San Quirico nel 1450, Sassoferrato nel 1454, Corinaldo 1457, San Ginesio *ante* 1458 (confluita nel testo a stampa del 1577), Filottrano nel 1460 (confluita nel testo a stampa del 1530), Serrapetrona nel 1465, Sant'Elpidio nel 1464, Amandola nel 1470, Montemilone (Pollenza), *post* 1471 (confluita nel testo a stampa del 1590), Camporotondo nel 1475, Appignano nel 1491 (confluita nel testo a stampa del 1538), Monte San Pietrangeli nel 1493.

Nel Quattrocento la standardizzazione degli statuti appare ormai largamente compiuta, ben prima della monumentalizzazione dei testi attraverso la stampa. La materia si dispone ormai secondo uno schema compositivo ricorrente in cinque libri: il primo dedicato alle magistrature comunali, con i connessi meccanismi elettorali; il secondo alle cause civili; il terzo ai 'malefici', ossia alla materia *lato sensu* penale; il quarto, quasi sempre intitolato *De extraordinariis*, contenente materia di natura economica e di regolamentazione del mercato locale; il quinto

relativo al ‘danno dato’, e disciplinante anche l’attività delle magistrature preposte al controllo dei campi coltivati, dei vigneti, degli orti, dei prati e delle selve pubbliche e private⁴⁶. Tutti questi statuti quattrocenteschi raccolgono un numero consistente di norme, spesso ben oltre le 250-300, per nulla inferiore a quello degli statuti urbani. L’imitazione e pure l’aspirazione delle piccole comunità ad autorappresentarsi come città trova talora un’espressione parossistica nell’aggiunta di un libro sulla disciplina degli appelli. Così, lo statuto della modesta comunità di Serra San Quirico, nella Vallesina, contempla un sesto libro su questa materia: qui un giudice degli appelli, dotato di un notaio al suo servizio, era deputato a raccogliere i ricorsi degli abitanti della comunità, presentati anche oralmente, e poteva ricorrere al *consilium sapientis*⁴⁷. Ora, questo lessico solenne e il fatto stesso di disciplinare in un apposito libro la materia degli appelli appaiono del tutto esorbitanti rispetto alla reale consistenza della comunità. Se poi si scende a considerare il contenuto delle norme, scopriamo che il giudice degli appelli rivestiva un’istanza ancora intermedia fra il primo grado di giudizio, formulato dai giudici ordinari della terra, e un implicito terzo grado, riservato ai priori del comune⁴⁸. Pertanto, lo iato che sussiste fra un’articolata pratica giudiziale tutta interna alla comunità e l’enfatico disciplinamento statutario credo possa spiegarsi esclusivamente nel voler rincorrere modelli cittadini, tesi a nobilitare la comunità stessa.

Ogni testo statutario, si sa, costituisce il portato di una complessa sedimentazione. La suddivisione stessa in libri rappresenta una cornice entro la quale si collocavano in modo creativo gli usi e le consuetudini locali. Ogni statuto, peraltro, era composto – per riprendere un’espressione impiegata da Didier Lett – da parti ‘dure’ e parti ‘mollì’⁴⁹: le prime, più stabili, generalmente relative alle istituzioni, passavano spesso indenni da una redazione all’altra, mentre le seconde, suscettibili alla contingenza storica, venivano spesso a cadere nelle periodiche revisioni dei testi. Resta tuttavia da determinare la proporzione che di volta in volta si instaurava fra le parti, un fattore che peraltro può essere colto solo per

⁴⁶ Su questo schema ricorrente e sulla ripartizione della materia normativa, notazioni complessive in D. Cecchi, *Gli statuti dei comuni*, cit. pp. 14-22.

⁴⁷ D. Cecchi, *Gli statuti Serra San Quirico*, cit.

⁴⁸ Ivi, IV, 35.

⁴⁹ D. Lett, *Invitation au voyage à l’intérieur des statuts communaux de l’Italie et du Midi de la France entre le XII^e et le XV^e siècle*, in *Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XII^e-XV^e siècle)*. III. *Statuts, écritures et pratiques sociales*, sous la direction de Didier Lett, Trieste-Paris, Cerm-Édition de la Sorbonne, 2019, p. XX.

quei centri per i quali si conservano successive redazioni. Così, ad Apiro il testo del 1529 ripropone 230 rubriche su 266 in forma identica al testo del 1388⁵⁰, mentre lo statuto di Amandola del 1470 compatta nei canonici cinque libri gli undici in cui si articolava la redazione del 1336, senza mutare troppo i contenuti⁵¹. Non sempre però la ripartizione fra elementi imm modificabili ed effimeri fu netta. Molti statuti conservano infatti al loro interno anacronismi, quasi fossero incrostazioni capaci di legittimare il testo, dimostrando di aver superato le tempeste della storia, quali la caduta di regimi o la rimozione di poteri personali⁵². Così, ad esempio, la norma dello statuto del 1436 della piccola comunità appenninica di Sefro che imponeva ai *nobiles de Brunforte* il divieto di girare armati non è che l'eco di un lontano ed esecrato passato, poiché i signori di Brunforte erano scomparsi da quel territorio da oltre un secolo⁵³. D'altro canto, bastava pure smantellare anche qualche pietra angolare nelle 'parti dure' per mutare d'un colpo il senso complessivo del testo. A Fabriano, all'indomani della caduta della signoria dei Chiavelli nel 1435, fu sufficiente eradere dalla pergamena del codice il nome del signore spodestato, Tommaso Chiavelli, che campeggiava nel proemio, per restituire senza traumi alla comunità il testo normativo⁵⁴. Quest'ultimo episodio solleva incidentalmente un tema di ordine più generale, ossia la scarsa incidenza dei regimi signorili cittadini nella produzione statutaria⁵⁵: salvo un paio di eccezioni – una serie di disposizioni ordinate da Rodolfo II da Varano per

⁵⁰ D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro dell'anno 1528*, cit.

⁵¹ F. Ghergo, *Gli antichi statuti di Amandola. Evoluzione e caratteri dal manoscritto al testo a stampa*, Amandola, Biemmegraf, 2018.

⁵² Cfr. F. Pirani, *L'irruzione della storia negli statuti comunali marchigiani (secoli XIV-XV)*, in *Les statuts communaux* cit., pp. 119-144.

⁵³ *Gli statuti di Sefro*, cit., p. xxvi dell'introduzione e Statuto di Camporotondo, II,5.

⁵⁴ *Lo statuto comunale di Fabriano (1415)*, a cura di G. Avarucci, U. Paoli, Fabriano, Comune di Fabriano, 1999, p. 3: gli editori segnalano opportunamente nell'apparato critico che il nome di Tommaso fu «eraso probabilmente subito dopo l'eccidio della famiglia Chiavelli, avvenuto il 26 maggio 1435». Poco tempo più tardi, analoga sorte toccò al nome di Francesco Sforza, che nel 1437 aveva approvato il testo del nuovo statuto popolare, nome che fu eraso a sua volta dal codice dopo il 1443, al termine della sua signoria.

⁵⁵ Su questo tema, cfr. F. Pirani, *Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei – G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, vol. II, pp. 119-132; più in generale *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative*, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini – G. M. Varanini – M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003.

Camerino nel 1406-1414 e un organico statuto di Fabriano approvato da Tommaso Chiavelli nel 1415⁵⁶ – i signori preferirono di gran lunga avvalersi del loro *arbitrium* e mimetizzarsi nelle pieghe degli ordinamenti comunali, piuttosto che promulgare nuove riforme statutarie⁵⁷. Del resto, lo stesso statuto chievellesco di Fabriano, l'unico vero statuto signorile nelle Marche, fu promulgato non soltanto «ad honorem, magnificentiam et exaltationem atque conservationem felicitatis status magnifici domini Thome de Chiavellis», ma pure «ad pacificum et tranquillum statum comunis et hominum dicte terre Fabriani», dichiarando di trarre linfa vitale «de veteribus statutis et ordinamentis comunis dicte terre», come si legge a chiare lettere nel proemio⁵⁸.

Una verifica puntuale dei prestiti letterali oppure dei 'copiatrici' da una comunità all'altra merita ancora di essere compiuta, ma occorrerà pure tenere in debito conto che le contaminazioni fra stili redazionali e la circolazione di modelli ovunque erano largamente diffuse, tanto che appare spesso fuorviante andare a caccia di 'archetipi'⁵⁹. Nelle Marche emerge quantomeno una tendenza generale con nettezza di contorni. Le influenze agivano su scala prevalentemente orizzontale e mai in forma gerarchizzante: quando una comunità prendeva a modello lo statuto di un'altra comunità di rango pari o superiore, lo faceva più per imitazione che non per subordinazione⁶⁰. Disponiamo di qualche sicura attestazione a tale proposito: allorché nel 1425 Jesi decise di avviare la riforma degli statuti – che, come si è detto, avrebbe visto la luce solo nel 1450 – la commissione si procurò il testo degli statuti di Recanati del 1405⁶¹; negli stessi anni, nel 1426, il Consiglio di credenza di San Severino si procurò una copia degli

⁵⁶ Rispettivamente *Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424)*, a cura di F. Ciapparani, Napoli, Jovene, 1977; *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit.

⁵⁷ Cfr. M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma, Viella, 2010, pp. 117-148.

⁵⁸ *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit. p. 32.

⁵⁹ G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in «Archivio storico ticinese», XXXII, 1995, pp. 171-192.

⁶⁰ Un fenomeno analogo si riscontra peraltro in Toscana: cfr. F. Salvestrini, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII- XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 217-242.

⁶¹ D. Cecchi, *Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Jesi, Senigallia e di alcune terrae et castra: Filottrano, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere*, in *Nelle Marche centrali: territorio, economia,*

statuti di Fermo del 1385 e decise di adattarlo «secundum eorum bonam discretionem»⁶². Lo statuto di Corinaldo del 1457 presenta molte affinità strutturali e testuali con quello di Jesi del 1450, evidentemente tenuto sotto gli occhi. Nel Cinquecento, come si è visto, la pratica di ricorrere a un modello si rese ancora più esplicita: così negli statuti manoscritti di Staffolo, nella Vallesina, l'unico statutario incaricato dell'opera, Giovanni Santucci, dichiarò a chiare lettere nel proemio di aver tenuto davanti a sé il testo di Filottrano⁶³. Questa tendenza conosce però anche una bella eccezione. La vivace comunità di San Ginesio stabilì fra Tre e Quattrocento solidi legami politici con Siena, città senza dubbio eccentrica per le Marche: verso la metà del XV secolo, in una fase di pacificazione fra la comunità locale e i da Varano, compiuta sotto l'egida della città toscana, quest'ultima inviò a San Ginesio i propri oratori, accompagnati da doni simbolici e da una copia degli statuti della Repubblica, affinché la comunità potesse servirsene per la redazione di un nuovo codice⁶⁴.

Se volessimo scendere ora un po' più in profondità nell'analisi, dovremmo considerare gli statuti non soltanto per il dettato del testo, ma anche per la loro forma materiale e per il ruolo che assolvono all'interno del sistema documentario in cui si inscrivono⁶⁵. Iniziamo dunque dalla considerazione dei manoscritti con-

società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena, a cura di S. Anselmi, I, Jesi, Cassa di Risparmio di Jesi, 1979, pp. 523-563.

⁶² R. Paciaroni, *Lo statuto fermano del 1385: storia di una dispersione*, in «Studia picena», LXXX, 2015, pp. 91-123.

⁶³ D. Cecchi, *Gli statuti del Comune di Staffolo*, cit., pp. 23-24: il compilatore dichiara espressamente «in parte ex statutis, ordinamenti et constitutionibus terrae Montis Filiorum Otrani exemplavi, introduxi et fabricavi»; questa parte fu però erasa nel Settecento perché si ritenne che il calco venisse a ledere la dignità della normativa.

⁶⁴ C. Cardinali, *Autonomia cittadina, governo signorile e produzione statutaria nella comunità di San Ginesio*, in *Statutorum volumen della comunità di Sanginesio* cit., pp. XXXV-XXXVI.

⁶⁵ Mutuo, in sintesi, la griglia di ricerca proposta da Didier Lett nel vasto progetto *Statuts, écritures et pratiques sociales* da lui coordinato: I, *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 126/2, 2014, pp. 387-535; I, *La confection des statuts dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017; II, *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018; III, *Les statuts communaux vus de l'intérieur*, cit; IV, *Les statuts communaux vus de l'extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2020; *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècle)*, Roma, École française de Rome, 2021.

tenenti gli statuti delle comunità: si dovrà rilevare che essi recano ampie tracce di correzioni, accrescimenti, integrazioni e trasformazioni. Progressivamente andò dunque imponendosi al cuore della pratica documentaria locale non solamente un organico testo legislativo, quanto più un codice – inteso nella sua dimensione materiale – capace di farsi collettore di una complessa serie di statuizioni, continuamente aggiornate, e talora anche di materiali di diversa natura: delibere consiliari aventi forza di legge, privilegi papali, accordi commerciali. Tale natura ibrida del codice statutario, peraltro diffusa anche in altre aree dell'Italia centrale, denota alla fine del medioevo un calo di tensione verso il dettato statutario *tout court* e una nuova centralità del codice nel suo complesso. Questa caratteristica, del resto, si trasmise spesso anche nella fase a stampa: quasi sempre le edizioni cinquecentesche presentano infatti un accumulo di testi di natura diversa, per lo più prodotti dalla cancelleria papale o dalle autorità dello Stato della Chiesa.

I pochi codici statutarî trecenteschi conservati sono quasi tutti di natura composita. Nel caso di Cingoli, che può essere considerato paradigmatico, il manoscritto racchiude senza soluzione di continuità: un breve 'statuto di popolo' del 1308, un organico statuto comunale del 1325, una serie di puntuali riforme statutarie su varie materie approvate negli anni seguenti (nel 1328, 1333 e 1334), le costituzioni per la Marca promulgate da Bertand d'Embrun nel 1336, un ampio e rinnovato corpo normativo del 1364, seguito da *additiones* sul diritto pubblico, infine una nuova redazione statutaria del 1424, realizzata all'indomani della fine della signoria dei Cima con il reintegro della comunità sotto la diretta dipendenza della Chiesa⁶⁶. Ad Amandola lo statuto del 1336 si articola in modo originale in undici libri; a questo si aggiunge nel codice la serie delle 58 rubriche che compongono lo *Statutum Quinque de Populo*, quindi altre 81 rubriche di *additiones e diminutiones* risalenti al 1341⁶⁷. Anche per il ben più modesto centro montano di Camporotondo, posto sotto il lasco controllo dei Da Varano, è attestata una simile pratica di accumulazione: in questo caso il codice raccoglie una redazione normativa più antica in quattro libri, risalente al 1322 e una serie

⁶⁶ L. Colini Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI*, Cingoli, Tipografia Luchetti, 1904; P. Cartechini, *Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI*, in *Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche*, Atti del convegno (Cingoli, 15-16 ottobre 1983), in «Studi Maceratesi», 19, 1983, Macerata, Società di Studi Maceratesi, 1986, p. 361-424; F. Bartolacci, «*Ut in summa quiete persistant*». *Redazioni statutarie e produzione normativa a Cingoli tra XIV e XV secolo*, in *Statuts communaux et circulations documentaires*, cit. pp. 41-57.

⁶⁷ F. Ghergo, *Gli antichi statuti*, cit.

di *additiones* e *reformationes* datate fra 1323 al 1366; a ciò si aggiungono nuclei documentari di vario genere risalenti al XV secolo, agglutinati nel codice sotto il titolo di ‘libri’ e numerati progressivamente a seguire i primi quattro dello statuto primigenio, fino a raggiungere un totale di tredici libri⁶⁸. Ad Apiro, invece, lo statuto del 1388 registra in calce una serie di riforme consiliari, preceduta da una specifica intestazione: «incipiunt reformationes comunis Piri»⁶⁹, mentre lo statuto di Sassoferrato del 1370 è fatto seguire da una venticinquina di testi di diversa natura, datati entro la fine del XIV secolo, che comprendono prevalentemente atti emanati dalle autorità dello stato papale⁷⁰. Anche i codici più tardi, dunque già omologati quanto alla struttura testuale dello statuto, presentano una natura composita: così, il manoscritto cinquecentesco che tramanda gli statuti di Sant’Elpidio a Mare del 1366 raccoglie riformanze consiliari e addizioni su varie materie, risalenti al 1400, 1423, 1463; il codice, anch’esso cinquecentesco, che contiene gli statuti di Ripatransone del 1423 riporta anche sei privilegi papali, da Eugenio IV in poi; il codice dello statuto del 1470 di Amandola tramanda pure una serie di riformanze su diverse materie dal 1472 al 1493⁷¹. Esempi come questi potrebbero facilmente moltiplicarsi. Né si dovrà credere che questa caratteristica riguardasse soltanto i piccoli o i medi centri, poiché anche la tradizione normativa delle città minori rispecchia un’analoga pratica: così accade infatti per il grosso codice osimano degli statuti trecenteschi, nel quale si susseguono un’ampia redazione statutaria del 1308, *reformationes* del 1309 e 1311, brevi statuizioni su temi specifici del 1323, 1325 e 1340, infine un organico statuto del 1342, seguito da *reformationes* del 1358 e degli anni seguenti⁷². Pure gli statuti di Recanati del 1405 annoverano, nell’edizione a stampa del primo Seicento che ne tramanda il testo, l’accumulo di atti normativi del 1458, di riformanze del 1448 e del 1518, nonché una cospicua serie di lettere papali⁷³.

⁶⁸ M. Carletti, *Gli statuti della Marca medievale: gli esempi di Osimo, Cingoli, Camporotondo*, in «Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge», 126/2, 2014, pp. 467-480.

⁶⁹ D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro dell’anno 1388*, cit.

⁷⁰ *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, a cura di U. Paoli, Sassoferrato, Istituto internazionale di studi piceni, 1993.

⁷¹ G. Mariani, *Statuti comunali del Piceno*, cit., p. 226.

⁷² D. Cecchi, *Introduzione a Il codice osimano*, cit., pp. 21-27.

⁷³ Nell’edizione a stampa che tramanda il testo degli statuti di Recanati del 1405 (*Iura municipalia seu statuta Illustris Civitatis Recineti...*, Recanati, 1608), sono contenuti anche statuizioni di varia materia («*statuta, provisiones et ordinamenta*») risalenti al 1426, al 1430-1431, al 1448 e copia di riformanze *super regimine* del 1518.

La caratteristica composita dei codici manoscritti e perfino delle edizioni a stampa induce ad avanzare qualche considerazione complessiva sul ruolo degli statuti all'interno del sistema documentario delle comunità minori. La rigida distinzione fra statuto come suprema fonte normativa e delibere consiliari come atti della prassi di governo risulta infatti molto sfumata, poiché qui prevale nettamente una consentaneità fra le diverse forme regolative della vita associata⁷⁴. Del resto, le singole norme racchiuse nello statuto tradiscono talora nella forma la loro derivazione da una riforma. A Matelica, ad esempio, una rubrica inserita nello statuto del 1358 ingloba una delibera consiliare, con la quale si sanciva una vera e propria riforma costituzionale: quella di riservare la carica di gonfaloniere del comune, la più alta magistratura cittadina accanto a quella dei priori, ai discendenti maschi degli Ottoni, signori della comunità⁷⁵. A Monte San Pietrangeli una norma sui matrimoni racchiusa nello statuto del 1493 ricalca invece alla lettera una delibera del consiglio comunale, fatta approvare oltre dieci anni prima, nel 1482, da *Giacomo de Lutiis*, luogotenente papale nelle Marche⁷⁶.

L'osmosi si estendeva peraltro ad altre forme documentarie: nella normativa comunale trecentesca di Cingoli, ad esempio, la rubrica «De privilegio Anconitanorum» contenuta nello statuto del 1325 ingloba un vero e proprio trattato commerciale⁷⁷, mentre a Osimo, in calce allo statuto del 1308 furono trascritti gli articolati «pacta et convenciones» stipulati con la vicina città di Recanati⁷⁸. Una verifica capillare potrebbe fornire una casistica molto ampia, ma le linee di tendenza risultano comunque chiare. Diversamente da quanto accade per le città maggiori – Ancona, Fermo e Ascoli, ove le redazioni statutarie presentano

⁷⁴ Su questo rapporto nella produzione documentaria di alcuni centri d'area maceratese, cfr. Ph. Jansen, *Statuer et amender. Rédaction et promulgation des statuts et de leurs riformanze dans les communes des Marches aux XIV-XV^e siècles*, in 'Faire bans, edictz et statuz'. *Légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550*, dir. J.-M. Cauchies – E. Bousmar, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, pp. 461-487.

⁷⁵ *Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, a cura di G. Luzzatto Ancona, R. Deputazione di storia patria, 1909, p. 279.

⁷⁶ *Lo statuto comunale di Monte San Pietrangeli*, a cura di G. Avarucci, Padova, Antenore, 1987: II, 75: «De deposito fiendo per appellantes in criminibus causis»; per il rapporto con la riforma, cfr. l'introduzione, p. XXVIII.

⁷⁷ L. Colini Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli*, cit.; sulla produzione statutaria cingolana: P. Cartechini, *Aspetti della legislazione statutaria cingolana*, cit., pp. 361-424; in particolare, sul rapporto fra regimi e istituzioni, F. Bartolacci, «*Ut in summa quiete persistant*», cit., pp. 41-57.

⁷⁸ *Il codice osimano*, cit., pp. 486-495.

una forma ‘chiusa’ – per le realtà medie e piccole la questione normativa non si risolveva soltanto nel testo statutario, ma investiva complessivamente il codice⁷⁹. Quest’ultimo rappresentava dunque per i centri minori l’unità di senso entro la quale veniva a collocarsi il dettato statutario: la sua stessa materialità contribuiva a conferire stabilità, a cristallizzare i testi trascritti e a consegnarli alla loro monumentalizzazione.

⁷⁹ Sull’accezione unitaria del codice statutario (‘Statutencodex’), cfr. *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Beispiele aus Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, hrsg. H. Keller – J. W. Busch, Munchen, Fink, 1991.

Stefania Zucchini

*Interazioni fra città e campagna nella normativa statutaria
bassomedievale: l'Umbria*

1. *Lo stato dell'arte: consistenza documentaria, edizioni e produzione bibliografica*

La produzione statutaria dei centri medievali umbri gode di una antica e solida tradizione storiografica. In questa lunga storia di edizioni e studi critici, un filo rosso è rappresentato dall'impegno della Deputazione di Storia patria per l'Umbria e del Centro italiano di studi sull'alto medioevo; le prime edizioni statutarie sono state infatti accolte fra Otto e Novecento nel Bollettino della Società Umbra di Storia Patria, poi Deputazione di storia patria per l'Umbria (Regia Deputazione sino alla Repubblica)¹. A coronamento di un interesse mai venuto meno, all'inizio del nuovo millennio la Deputazione ha infine creato la collana *Statuti comunali dell'Umbria*, diretta da Maria Grazia Nico Ottaviani. Dal canto suo, il Centro italiano di studi sull'alto medioevo ha promosso non solo edizioni di singoli statuti², ma anche importanti occasioni di riflessione e di confronto su tematiche di carattere più generale, come vedremo più avanti.

¹ Cfr. *Gli statuti della colletta del comune di Orvieto, sec. XIV*, a cura di G. Pardi, in «Bollettino della Società Umbra di Storia Patria», I, 1895, pp. 25-26; IV, 1898, pp. 1-46; X, 1904, pp. 169-197; XI, 1905, pp. 263-380 e pp. 551-571; *Statuti di Castiglion del Lago (sec. XIV)*, a cura di E. Farina, in «Bollettino della Regia Deputazione di Storia patria per l'Umbria», XVIII, 1912, pp. 101-148. *Lo statuto del comune di Baschi (Umbria) del principio del Quattrocento [testo completo]*, con una introduzione sugli statuti rurali italiani, a cura di A. Ricci, in «Bollettino della Regia Deputazione di Storia patria per l'Umbria», XVIII, 1912, pp. 237-355.

² Cfr. *Statuto di Canale confrontato con i testi di Porchiano e Giove*, a cura di G. Scentoni, prefazione alla ristampa di M. Ascheri, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1991 (ristampa dell'edizione Perugia-Scandicci, Regione Umbria-La nuova Italia, 1984); *Lo statuto di Marsciano del 1531*, a cura di G. Scentoni, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1992; *Lo statuto di Castelbuono del 1345*, a cura di L. Andreani, M. Biviglia, G. Guerrini, F. Romani, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2004.

A Maria Grazia Nico Ottaviani, già citata, si devono inoltre due pietre miliari per lo studio degli statuti umbri: *Il repertorio degli statuti comunali umbri*, redatto nel 1992 insieme a Patrizia Bianciardi e, sempre con Bianciardi (con una successiva collaborazione della sottoscritta e di Sonia Merli), la *Bibliografia statutaria dell'Umbria*, contenuta nei tre volumi della *Bibliografia Statutaria Italiana*³.

Il repertorio in particolare offre una panoramica molto dettagliata della produzione statutaria superstita: sono addirittura 540 le schede relative a interi statuti, capitoli e frammenti, redatti in un periodo compreso fra il XII e il XIX secolo. Come scrive la stessa Nico Ottaviani, però, molte schede si riferiscono a copie, in alcuni casi multiple. Le compilazioni statutarie vere e proprie redatte tra il XII e il XVI secolo – l'epoca che qui interessa – sono in numero decisamente inferiore. Nico Ottaviani ne conta 127; le cinque banche dati della Biblioteca del Senato ne riportano 100, solo in parte conservate nelle biblioteche e negli archivi umbri⁴. Confrontando i dati di repertorio e database si ottengono 174 compilazioni statutarie, manoscritte o a stampa, tradite integralmente o in maniera frammentaria.

Una ricognizione ancora più approfondita è stata effettuata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, per l'opera di digitalizzazione, appena conclusa, di tutti gli statuti comunali dell'Umbria, prodotti nel lunghissimo periodo compreso tra il XII e il XIX secolo. In una prima fase,

³ *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1992 (d'ora in poi *Repertorio*); *Bibliografia statutaria dell'Umbria (1985-1995)*, a cura di P. Bianciardi-M. G. Nico Ottaviani, in *Bibliografia statutaria italiana, 1986-1995*, a cura di B. Borghi-A. Casamassima-R. Dondarini-F. Galletti, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998, pp. 289-305; *Bibliografia statutaria dell'Umbria (1996-2005)*, a cura di P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani-S. Zucchini, in *Bibliografia statutaria italiana, 1996-2005*, a cura di B. Borghi-A. Casamassima-R. Dondarini-F. Galletti, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2009, pp. 289-306; *Bibliografia statutaria dell'Umbria (2006-2015)*, a cura di M.G. Nico-S. Merli, in *Bibliografia statutaria italiana, 2006-2015*, a cura di E. Angiolini-B. Borghi-A. Brighenti-A. Casamassima-R. Dondarini-R. Sernicola, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2017, pp. 265-272.

⁴ I database in questione sono: la versione digitale del Catalogo Chelazzi e il database realizzato con successivi aggiornamenti; il database contenente la selezione di 150 statuti della Biblioteca del Senato digitalizzati; le descrizioni bibliografiche di circa 1200 edizioni antiche di storia locale italiana edite tra il 1500 e il 1861, selezionate all'interno del Fondo antico di storia locale della Biblioteca del Senato; infine, il database "Il comune e la storia", contenente le segnalazioni bibliografiche di edizioni e saggi critici prodotti dopo il 1996. Cfr. <http://notes9.senato.it/w3/biblioteca/catalogoDegliStatutiMedievali.nsf/home?OpenPage> (pagina web consultata il 3 agosto 2022).

aperta nel 1997 e conclusasi nel 2001, sono stati digitalizzati 114 statuti fra quelli più antichi, conservati nei diversi archivi umbri. Nel 2016 si è aperta quindi una nuova stagione di digitalizzazione, nella quale sono stati individuati altri 204 pezzi relativi ai secoli XV-XIX; il lavoro si è concluso con la realizzazione del volume *Item statuimus et ordinamus... La digitalizzazione degli statuti comunali umbri per la salvaguardia e la valorizzazione*, pubblicato nel 2022, ed ha previsto oltre alla fase della digitalizzazione e della schedatura la realizzazione di un database, consultabile online⁵.

Gli esiti di questa grande impresa, *Il repertorio degli statuti comunali umbri*, i database della Biblioteca del Senato, la *Bibliografia statutaria dell'Umbria* e le singole edizioni statutarie costituiscono le principali fonti di informazione di questo lavoro.

Sulla loro base, si possono innanzitutto fare alcune considerazioni di massima sulla produzione statutaria umbra e sulla relativa storiografia.

L'area geografica corrispondente all'attuale Umbria è segnata dalla presenza di tre città "maggiori", Perugia, Spoleto e Orvieto, che detengono una posizione di spicco sul piano politico-amministrativo sin dall'alto medioevo, grazie a un'ampia autonomia politica, un dialogo diretto con i due poteri universali e ambizioni di tipo territoriale; a queste si affiancano altre città, di dimensioni medio-piccole, spesso fiorenti sul piano economico, ma che, per motivi tra loro diversi, faticano a costruire sistemi politico-istituzionali stabili, o comunque in grado di resistere alle pressioni esterne, e non si trovano nella condizione di esercitare una influenza duratura sul territorio. Appartengono a questa tipologia, muovendo dalla parte settentrionale della regione, Città di Castello, Assisi, Todi e Amelia; una situazione a parte è quella di Foligno, fulcro di una precoce signoria cittadina.

A questo reticolo di centri urbani va idealmente sovrapposta un'altra mappa, costituita dall'insieme dei territori della stessa area, condizionati da precise caratteristiche morfologiche e agricole – si pensi alla zona del lago Trasimeno, alle aree montuose dell'Appennino o alla piana del Tevere – e da forme di potere signorile in senso lato, che nel rapporto con le città si ridefiniscono, mutano, cedono prerogative, ma raramente scompaiono del tutto. *Domini loci*, comunità rurali, ma anche esponenti delle élite cittadine che proiettano al di fuori delle mura le proprie ambizioni di dominio, nel corso del tempo si appoggiano agli stessi

⁵ Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria: <https://www.sabu.beniculturali.it/progetti/statuti-umbri> (pagina web consultata il 3 agosto 2022).

strumenti giuridici elaborati dalle città, primi fra tutti gli statuti, i cui modelli circolano anche in ambito rurale e vengono di volta in volta adattati alle realtà collettive del contado.

Gli statuti rurali furono quindi il frutto di un equilibrio costantemente rinegoziato fra le aspirazioni egemoniche dei comuni urbani, che tendevano a legiferare per l'intero *comitatus*, un'area dai confini indistinti e mutevoli ma non di meno percepita come pertinente alla città, e le sollecitazioni provenienti dalle realtà rurali.

Alla luce di queste considerazioni, il lavoro intende ricostruire approcci e modalità con i quali i comuni urbani si proiettano sul territorio, ma mira anche a comprendere gli esiti di questa proiezione e infine in che misura le dinamiche socio-economiche del territorio e i rapporti politici con le città abbiano inciso sulla strutturazione e sui contenuti dei testi prodotti nei centri rurali.

Un quadro d'insieme

Il più antico testo censito ne *Il repertorio degli statuti comunali umbri* risale al XII secolo e proviene da un codice pergameneo dell'Archivio capitolare di Città di Castello⁶: si tratta di un frammento di quattro capitoli che nel 1890 G. Magherini Graziani, autore di una *Storia di Città di Castello*, opera tuttora assai utile per quanto ormai datata sul piano interpretativo, definisce «la più antica reliquia delle leggi civiche comunali Castellane»⁷. Di certo il contenuto dei capitoli rimanda a un'organizzazione di tipo comunale, giacché sono nominati il podestà e i consoli della città, ma non è possibile affermare con certezza, come fa invece Magherini Graziani e sulla sua scorta gli autori successivi, che si tratti di statuti cittadini. Anzi, lo stesso contenuto rimanda con maggior probabilità a una carta di affrancazione oppure a un documento di natura pattizia⁸.

Nel XIII secolo, al quale solitamente si ascrive la prima fioritura della statutaria comunale, sono già una decina i centri dotati di una propria normativa. Non sorprende trovare nella lista Perugia, Orvieto, Spoleto e altre cittadine di medie dimensioni, come Assisi, Todi e Gubbio; meno scontata la presenza di due *castra*, Stroncone e Lignano in Teverina, e delle Terre Arnolfe, organizzazione territo-

⁶ Cfr. *Repertorio*, p. 92.

⁷ Cfr. G. Magherini Graziani, *Storia di Città di Castello*, II, Città di Castello, Tip. dello stab. S. Lapi, 1890, p. 93.

⁸ Questi i titoli dei capitoli: *De volentibus dividere a domino*; *De homagio*; *De cosatione hominum*; *De villanis venientibus in Civitatem*. Cfr. *ivi*, pp. 93-94.

riale priva di un vero perno cittadino, eccettuata forse Cesi, e comprendente una pluralità di luoghi dipendenti dalla Camera Apostolica⁹.

Fra i testi del XIII secolo hanno conosciuto edizioni, più o meno recenti, le compilazioni conservatesi nella loro interezza (nello specifico gli statuti di Perugia, Spoleto e Todi)¹⁰, mentre le altre, testimoniate da frammenti, sono rimaste inedite (è questo il caso del capitolo degli statuti assisani), oppure sono state inserite all'interno di opere di storia locale¹¹.

Gli statuti di Stroncone e delle Terre Arnolfe dimostrano una precoce circolazione dello strumento statutario in ambito rurale, anche se la natura frammentaria della documentazione e il cattivo stato di conservazione (in particolare per Stroncone) non permettono di avanzare ipotesi sugli ambiti soggetti a normazione.

In generale, è plausibile che in questa prima fase le comunità del territorio tendano a importare dalla città il modello statutario allo scopo di fissare per iscritto le proprie consuetudini. La compresenza di consuetudini scritte e orali sembra suffragata dalla rubrica 347 dello statuto del comune di Perugia del 1279, nella quale viene fissata una multa di 50 lire per quelle ville e quei castelli «de comitatu Perusii vel districtu» che facciano o dispongano «cum scriptura vel sine scriptura, tacite vel expresse, aliquod ordinamentum»¹². Analoga disposizione viene prevista nello

⁹ Il territorio delle Terre Arnolfe era costituito da circa 25 km² nell'area compresa fra Spoleto, Terni, Narni e Todi. Sulle Terre Arnolfe, cfr. A. Sansi, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori*, Foligno, Volumnia, 1879, I, p. 94; P. Rinaldi, *Le Terre Arnolfe*, in «Memoria Storica», I, 1992, pp. 107-117.

¹⁰ *Statuto di Todi del 1275*, a cura di G. Ceci-G. Pensi, Todi, A. Trombetti, 1897; *Statuti di Spoleto*, cit.; *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli, 2 voll., Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 1996.

¹¹ Per Assisi, cfr. *Inventario e registi dell'Archivio del Sacro Convento d'Assisi*, a cura di S. Nessi, Padova, Centro Studi Antoniani, 1991, p. 84 n. 183; per i frammenti eugubini, cfr. *Frammenti degli statuti comunali di Gubbio. Anni 1253, 1265, 1266, 1287*, in *Regesto delle pergamene della Sperelliana di Gubbio*, a cura di P. Cenci, in «Bollettino della Società Umbra di Storia Patria», XXV, 1922, pp. 38-50; il caso di Orvieto è particolare, perché si tratta di resti lapidei, cfr. *Due lapidi del 1209 e 1220 contenenti leggi statutarie del Comune di Orvieto murate nel palazzo comunale di quella città*, in F. Montemarte, *Cronaca inedita degli avvenimenti d'Orvieto e d'altre parti d'Italia dall'anno 1333 all'anno 1400*, Torino, Dalla Stamperia reale, 1846, pp. 241-244; i capitoli di Stroncone del 1290 e quelli delle Terre Arnolfe del 1286 sono entrambi inediti, anche se i secondi sono citati in opere volte alla ricostruzione della storia delle Terre Arnolfe. Cfr. *Repertorio*, rispettivamente pp. 261-262 e 269-270, schede 468, 472 e 493.

¹² L'ipotesi poggia sull'idea che, come spesso accadeva, gli statuti perugini cercassero di arginare comportamenti ritenuti illegittimi e che quindi la precisazione *cum scriptura vel sine scriptura* rispecchiasse l'uso del tempo, e non fosse invece un'espressione meramente formale a

statuto di Spoleto del 1296: in questo caso, però, la città vieta ai castelli e alle ville di redigere statuti che siano «*contra iurisdictionem communis*»¹³.

Al di là delle evidenti ambizioni territoriali delle due città, di cui parlerò a breve, i due capitoli, redatti quasi a vent'anni di distanza l'uno dall'altro, farebbero pensare a due approcci diversi – interdittivo quello perugino, più morbido, con la concessione di un'autonomia vincolata, l'approccio di Spoleto. Anche i due contadi sembrano altresì vivere un diverso stadio di elaborazione normativa: le comunità rurali del Perugino appaiono più arretrate (del resto sono “fotografate” vent'anni prima), in una fase di passaggio dalle consuetudini orali alla produzione scritta; mentre quelle dello Spoletino sembrano essere già approdate a proprie codificazioni, che la città cerca appunto di contenere all'interno di una precisa cornice normativa.

La documentazione risalente al XIV secolo è più nutrita e variegata rispetto a quella del Duecento: il *Repertorio* conta ben 108 schede¹⁴, mentre 21 sono le occorrenze nei database del Senato¹⁵, per un totale di 30 località. Si tratta di una produzione statutaria comunale nella sua fase matura, che si contraddistingue per la complessità del materiale superstite e della tradizione dei testi: manoscritti originali e in copia, interi o mutili, si affiancano ad *addenda* e riforme, senza una chiara soluzione di continuità; in alcuni casi, le versioni manoscritte sono andate perdute e rimane solo la successiva riproduzione, sempre manoscritta oppure a stampa. Per fare un esempio dell'una e dell'altra tipologia, si possono citare lo statuto manoscritto di Umbertide del 1521, frutto di una riforma e di un ampliamento dello statuto del 1362¹⁶, e gli statuti di Nocera Umbra del 1371, traditi esclusivamente dalla stampa folignate del 1567¹⁷. I due esempi costituiscono

comprendere qualsiasi eventuale modalità di trasmissione. Cfr. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, cit., I, p. 322 (cap. 347).

¹³ *Statuti di Spoleto del 1296*, a cura di G. Antonelli, Firenze, L. Olschki, 1962, p. 125 (lib. IV, cap. 16). Purtroppo il codice che contiene lo statuto è lacunoso, tramandando solo la prima parte dello statuto, per altro in maniera incompleta. Cfr. *ivi*, p. VI.

¹⁴ *Repertorio*, pp. 335-338.

¹⁵ Vedi <http://notes9.senato.it/w3/biblioteca/srchdb.NSF/home?OpenPage> alle voci Amelia, Castel del Lago, Castelbuono, Foligno, Gaiche (Piegaro), Gubbio, Montone, Narni, Nocera Umbria, Orvieto, Perugia, Sellano, Spello, Spoleto, Umbertide (pagine web consultate il 3 agosto 2022).

¹⁶ Nel *Catalogo Chelazzi* lo statuto di Umbertide ha la doppia data «1362; 1521», mentre nel *Repertorio* è ascritto al XVI secolo. Cfr. <http://notes9.senato.it/w3/biblioteca/srchdb.NSF/home?OpenPage> alla voce Umbertide (pagina web consultata il 3 agosto 2022), e *Repertorio*, pp. 286-287.

¹⁷ *Repertorio*, p. 202.

anche una dimostrazione della difficoltà di datare prodotti caratterizzati dalla stratificazione e dalla continua riscrittura.

Andando a valutare solo le compilazioni statutarie manoscritte risalenti al XIV secolo (escludendo quindi le riforme e le copie di statuti precedenti, nonché i testi giunti in versioni a stampa successive), il *Repertorio* individua 24 testi, per 23 comuni¹⁸. Per alcuni di questi¹⁹, il codice trecentesco è l'unico conservatosi, altri statuti invece sono tramandati in copia²⁰. A differenza dei testi duecenteschi, gli statuti del Trecento provengono in massima parte da centri minori situati perlopiù nella parte orientale della regione, in particolare nell'area del Folignate e dello Spolefino.

Sul piano editoriale, la situazione è del tutto analoga a quella del secolo precedente: sono state intraprese operazioni editoriali nei casi di testi giunti in forma completa o con poche lacune, indipendentemente dall'importanza politica del comune che li ha prodotti²¹; frammenti o singoli capitoli sono invece rimasti inediti, o sono stati utilizzati, e in taluni casi anche trascritti, all'interno di opere dedicate ai singoli luoghi, spesso prodotte da una storiografia locale interessata allo studio e alla valorizzazione del proprio territorio²².

¹⁸ Ivi, p. 22.

¹⁹ *Ibidem*. Si tratta di due compilazioni perugine (1308, 1342) e degli statuti di Gaiche (1318), Orvieto (1324), Castelbuono (1345), Amelia (1346), Arrone e Spoleto (1347), Foce (1367), Città di Castello (*ante* 1393), Castelleone e Colle del Marchese, non datati ma ascrivibili al XIV secolo. A questi va aggiunto lo statuto di Amelia del 1330. Cfr. L. Andreani, *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Amelia*, in *Amelia e i suoi statuti medievali*, a cura di E. Menestò-L. Andreani-R. Civili-R. Nanni, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2004, pp. 251-275; pp. 254-255; Ead., *Gli Statuti trecenteschi di Amelia: manoscritti, lingua, criteri di edizione*, ivi, pp. 279-754: p. 281; lo statuto di Amelia del 1346 è stato nuovamente edito nel 2019 a cura di Edoardo D'Angelo. Cfr. *Statutum Populi civitatis Ameliae, a.D. 1346*, a cura di E. D'Angelo, Perugia, Morlacchi Editore, 2019.

²⁰ Nico Ottaviani fa l'esempio di Sellano, Cerreto e Fossato, tramandati in copia del '500, Cascia e Foligno, in copia del '400, dello statuto di Gubbio del 1338, pervenuto attraverso una copia del 1371 e di quello di Panicale del 1386, conservato solo attraverso un volgarizzamento del secolo XV. Cfr. *Repertorio*, pp. 22-23.

²¹ Si pensi agli statuti di Castelbuono e di Gaiche, la cui edizione critica è stata accolta rispettivamente nella collana del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 'Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici' e in quella della Deputazione di Storia patria per l'Umbria 'Statuti medievali dell'Umbria'. Cfr. *Lo statuto di Castelbuono*, cit.; *Statuti e riformanze della comunità di Gaiche (1318-1566)*, a cura di S. Tiberini, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2019.

²² A titolo esemplificativo si possono citare gli statuti trecenteschi di Orvieto, dei quali rimangono numerosi frammenti: solo i due *corpora* più consistenti sono stati editi, uno all'interno del


Nel XV secolo, la situazione politica cambia radicalmente, con un rafforzamento degli apparati periferici dello Stato della Chiesa²³; in apparenza, il numero delle località produttrici di testi normativi sale ancora – si arriva a 42 centri –; in realtà, andando a considerare solo gli statuti risalenti a questo secolo, senza quindi le copie o le riforme di testi precedenti, si arriva a un numero non molto diverso da quello registrato per il Trecento. Sono infatti 28 le nuove compilazioni, 10 delle quali tramandate da un solo codice²⁴. Anche sul piano geografico la situazione non è dissimile rispetto a quella del secolo precedente, con una prevalenza dei centri situati nella parte orientale della regione. Si inizia però anche ad evidenziare quella predominanza nella produzione statutaria della zona centro-meridionale, che diverrà molto evidente nel secolo successivo. La Valle umbra meridionale e lo Spoletino si confermano quali aree particolarmente feconde, alle quali si aggiungono l'Orvietano e le zone di Narni, Terni e Amelia; la parte settentrionale della regione continua invece a essere poco prolifica, mentre compaiono i centri del Trasimeno meridionale, precedentemente inibiti da un dominio perugino molto attento a reprimere possibili spinte autonomistiche.

Codice diplomatico della città di Orvieto di Luigi Fumi, e l'altro in un articolo di Laura Andreani per il Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Cfr. L. Fumi, *Codice diplomatico della città di Orvieto. Documenti e registi dal secolo XI al XV e la Carta del Popolo, codice statutario del comune di Orvieto*, Firenze, Presso G.P. Vieusseux, 1884, pp. 730-816; L. Andreani, *Un frammento di statuto del comune di Orvieto (1313-1315). Note a margine*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XLII-XLIII, 1986-1987, pp. 124-126.

²³ Per le relazioni tra potere centrale e apparati periferici nello Stato della Chiesa, cfr. P.D. Partner, *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di Giorgio Chittolini, Bologna, Il mulino, 1979 (ed. orig. *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the Early Fifteenth Century*, London, British School at Rome, 1958), pp. 227-261; S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo. Atti del Convegno di Studio del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato 20-23 ottobre 1994*, a cura di S. Gensini, Pisa, Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1996, pp. 151-224; M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa (Atti del convegno, Perugia, 13-15 marzo 2000)*, a cura di C. Frova e M.G. Nico Ottaviani, Roma, Roma nel Rinascimento / Ministero per i Beni e le Attività culturali. Direzione generale per gli Archivi, 2003, pp. 11-26; S. Carocci, *Vassalli del papa: potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa, XII-XV sec.*, Roma, Viella, 2010; S. Carocci, *Lo Stato Pontificio*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia: 1350-1520*, a cura di A. Gamberini-I. Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 69-86.

²⁴ Cfr. *Repertorio*, p. 23.


Il Cinquecento, ossia il secolo in cui ormai il comune sopravvive solo come strumento di gestione amministrativa, essendo svuotato di prerogative di tipo politico-istituzionale, vede una crescita esponenziale di statuti comunali. Ben 94 località vantano un proprio statuto: fra queste, i 35 «piccoli centri a sud di Perugia» che «si dotano, a quanto pare, per la prima e unica volta di un proprio corpo di leggi»²⁵. La compresenza di manoscritti e di prime edizioni a stampa rende ancora più complessa l'analisi della messe di documenti legislativi, categoria alla quale appartengono ormai anche compendi, epitomi e repertori, oltre agli interventi di governatori e legati pontifici attraverso bandi ed editti²⁶.




Figg. 4-9. Gli statuti comunali umbri fra XIII e XVII secolo

²⁵ Ivi, p. 25.

²⁶ Cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Alcune riflessioni sulla statuizione tardomedievale*, in *Cannara tra medioevo ed età moderna e lo statuto del secolo XVI*, a cura di M.G. Nico Ottaviani-A. Turriani-O. Turriani, 3 voll., Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2001, I, pp. 11-34: 23-26.



Interazioni fra città e campagna nella normativa statutaria bassomedievale: l'Umbria



Sono molti gli statuti di quest'epoca che hanno trovato di recente un'edizione critica: procedendo in ordine cronologico di edizione, si possono ricordare gli statuti di Valfabbrica (1983), Marsciano (1992), Castel Giorgio (1994), Civitella dei Conti (1996), Montecastello di Vibio (1999), Rotecastello (1999), Cannara (2001), Gualdo Tadino (2003), Bevagna (2005), Piegaro (2006), Allerona (2010), Norcia (2011), Montegabbione (2012), Visso (2014), Gavelli (2019)²⁷. Nella maggior parte dei casi si tratta di opere finanziate o cofinanziate da enti e fondazioni locali, a testimonianza dell'interesse suscitato da questo tipo di documentazione, in particolare nei piccoli centri della regione; è evidente che per queste realtà gli antichi statuti assumono un valore fondativo e contribuiscono a cementare la coesione della comunità, rafforzandone gli aspetti identitari, unitamente ad altre iniziative quali feste patronali e rievocazioni storiche, come il “Mercato delle Gaitè” di Bevagna.

Gli scopi divulgativi sottesi a edizioni di tal genere – in alcuni casi accompagnate da traduzioni, proprio per favorirne la generale comprensione da parte di un pubblico non specialista – non hanno condotto a uno svilimento del prodotto editoriale; al contrario, molte edizioni, frutto di un accurato lavoro sui testimoni manoscritti, sono introdotte da saggi di alto valore scientifico,

²⁷ *Statuto di Valfabbrica del secolo XVI*, a cura di M. Gasperini, con l'introduzione di M.G. Nico Ottaviani, Valfabbrica, Comune di Valfabbrica, 1983; *Lo statuto di Marsciano*, cit.; A. Quattranni, *Statuto della comunità di Castel Giorgio. 1581*, Acquapendente, Comune di Castel Giorgio, 1994; *Statuto di Montecastello di Vibio 22 marzo 1516*, a cura di G. Comez, Todi, Tipografia artigiana tuderte, 1999; L. Pirro, *Storia dei luoghi della “montagna orvietana”: Civitella dei Conti, Collelungo, Palazzo Boverino, Poggio Aquilone, Pornello, Ripalvella, Rotecastello, San Venanzo, San Vito*, 5 voll., Arrone, Thyrus, 1994-1999; *Cannara tra medioevo ed età moderna*, cit.; *Statuto della legazione autonoma di Gualdo Tadino (1522)*, a cura di C. Cardinali-A. Maiarelli, saggi introduttivi di C. Cardinali-A. Maiarelli-S. Merli, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2003; *Bevagna e il suo statuto dell'anno 1500*, edizione a cura di C. Regni, introduzione di M.G. Nico Ottaviani, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2005; *Statuto di Piegaro del 1517-1518*, a cura di G. Riganelli, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2006; *Statuto di Allerona del 1585*, a cura di R. Abbondanza, saggio introduttivo di C. Urbani-S. Zucchini, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2010; *Statuti di Norcia. Testo volgare a stampa del 1526*, edizione critica a cura di R. Cordella, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2011; *Statuto di Montegabbione*, a cura di M. Rossi Caponeri, con un saggio di M.G. Nico Ottaviani; Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2012; *Statuto di Visso*, traduzione di E. Rizzi, saggio introduttivo di M.G. Nico Ottaviani, Foligno, Il Formichiere, 2014; *Statuto del Castello di Gavelli del 1522*, a cura di E. Alga, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2019.

nei quali viene ricostruito il contesto storico nel quale lo statuto è prodotto e la storia stessa del comune che lo ha emanato, oppure sono condotte riflessioni di più ampio respiro su temi di carattere generale. In questa direzione vanno il saggio *Alcune riflessioni sulla statuizione tardomedievale*, con il quale Maria Grazia Nico introduce l'edizione e la tradizione dello statuto di Cannara, come anche *Statuti e autonomie locali tra medioevo ed età moderna*, di Sonia Merli, che apre il volume dedicato allo statuto di Gualdo Cattaneo, insieme ad altri due saggi, a cura di Andrea Maiarelli e Cinzia Cardinali, dedicati più nello specifico alla storia locale²⁸.

2. *L'ideologia comunale scolpita su pietra: gli statuti epigrafici di Orvieto, Perugia e Lugnano in Teverina*

Il presente paragrafo apre la seconda parte del lavoro nella quale si cercherà di dar conto di una serie di tendenze, di linee di intervento, che si ritiene abbiano caratterizzato la statutaria “umbra” bassomedievale quanto ai rapporti fra città e territorio, a partire dalla produzione epigrafica del primo Duecento.

Come scrive Marialuisa Bottazzi, le scritte esposte furono assunte dai comuni «come uno dei mezzi più consoni per offrire pubblicamente, e in analogia con gli esempi della tradizione classica, una memoria dal forte carattere ideologico, spesso autocelebrativa e controllata dai promotori della vita politica cittadina»²⁹. Nell'Italia centro-settentrionale Bottazzi individua nove epigrafi comunali realizzate fra il XII e il XIV secolo, quattro delle quali provenienti dal territorio qui in esame.

Ricorsero a iscrizioni epigrafiche Orvieto nel 1209 e nel 1220, Lugnano in Teverina nel 1230 e Perugia nel 1234. In tutti i casi l'intenzione era quella di proclamare l'inizio di un nuovo corso: la svolta popolare per Orvieto e Perugia, l'affermazione di un governo comunale nel caso di Lugnano in Teverina.

²⁸ Cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Alcune riflessioni* cit.; S. Merli, *Statuti e autonomie locali tra medioevo ed età moderna*, in *Statuto della legazione autonoma*, cit., pp. XVII-XXVIII.

²⁹ Cfr. M. Bottazzi, *Gli statuti epigrafici dell'Italia centro-settentrionale (secc. XII-XIV)*, in *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle) : Statuts, écritures et pratiques sociales*, par D. Lett, Trieste-Paris, Cerm-Éditions de la Sorbonne, 2020, pp. 69-91: doc. 5, 6, 8 e 9. Per le citazioni successive si rimanda alla versione online.

Le due iscrizioni orvietane sono tra loro collegate, giacché l'epigrafe del 1220 riprende e rafforza quella del 1209, a sua volta motivata da un precedente *sacramentum*, al quale si fa riferimento nel testo, identificato dagli storici con il giuramento cittadino del 1200. In entrambe le epigrafi, affisse sul palazzo comunale, si prescrive che la tassazione all'interno delle mura cittadine sia ridotta ai casi di estrema necessità e che sia effettuata per libra, ossia per capacità contributiva dei singoli. Dal patrimonio stimabile sono però esclusi i palazzi, le torri, le armi, i cavalli, gli indumenti e le lenzuola; inoltre, parte del ricavato delle imposte è destinata ai proprietari dei cavalli (cento soldi per ogni cavallo del valore pari o superiore a venti lire)³⁰. La disposizione è chiaramente frutto di una mediazione fra le pretese dei *milites* e le pressioni del *populus*: la tassazione per libra è infatti un cavallo di battaglia del *populus*, mentre la tipologia dei beni soggetti ad esenzioni rimanda in maniera quasi stereotipata alla *pars militum*.

A qualche anno di distanza, Perugia segue l'esempio della vicina Orvieto: nel 1234, in forma stringata e ricorrendo a un lessico assai asciutto, il comune, guidato ormai da un governo popolare, informa di aver estinto il proprio debito (il riferimento è forse alla cauzione di tremila marche d'argento imposta da Gregorio IX allo scomunicato Popolo perugino nel 1227) e conferma il divieto di imporre la colletta in città e nel suburbio, se non per i quattro motivi già stabiliti nel 1214 («pro servitio Ecclesie Romane, populi Romani, imperatoris vel nuntii sui et cum populus Perusinus moveret guerram de comuni voluntate»); qualora si renda necessario ricorrere a una tassazione, si procederà *per libram* e non *per parochiam vel capella* (come invece stabilito sempre nel 1214, nel pieno della lotta fra *milites* e *populares*)³¹.

³⁰ Ivi, doc. 5 e 6.

³¹ Sui contrasti tra *milites* e *populares* in relazione alle imposizioni fiscali, cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Cavaliere e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 261-267; il testo della *petra iustitie* è edito in A. Bartoli Langeli, *Codice Diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile*, I. 1139-1237, II. 1238-1254, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983-1985: I, doc. 145; M. Bottazzi, *Gli statuti epigrafici*, cit., doc. 9; per l'interpretazione del documento, cfr. A. Petrucci, *La scrittura: ideologia e rappresentazione*, Torino, Einaudi, 1986, p. 9; R. Silvestrelli, *Il castello di San Lorenzo*, in *Una città e la sua cattedrale: il Duomo di Perugia*, Atti del Convegno di studio (Perugia, 26-29 settembre 1988), a cura di M. Cianini Pierotti, Perugia, Grafica Salvi, 1992, pp. 173-191: pp. 176-177; A.I. Galletti, "Di due luoghi feciono la città": retorica degli spazi pubblici nel Duecento, in *Arnolfo di Cambio: una rinascita nell'Umbria medievale*, a cura di V. Garibaldi, B. Toscano, Milano, Silvana Editoriale, 2005, pp. 127-133: pp. 129-130. S. Zucchini, *Mater e domina. Am-*

Le tre epigrafi sono accomunate da una forte spinta ideologica, applicata a uno specifico aspetto della vita cittadina: la dimensione economica, fiscale in particolare; un accostamento non scontato e che sembra caratterizzare in linea generale le scritture esposte comunali³². In effetti, anche l'iscrizione di Lugnano in Teverina ruota intorno a una questione finanziaria, la possibilità o meno di contrarre un prestito a nome della comunità: nel 1230, il podestà del piccolo castello «de consensu et || voluntate totius comunitate Lugnani» dispone che nessuno contragga un debito o riceva in prestito denaro a nome della comunità fuori da Lugnano, pena una multa di mille marche d'argento³³.

Il *castrum* era situato in un'area di confine tra i contadi di Amelia, Todi e Orvieto e nel corso del basso medioevo fu spesso conteso dalle tre città, fra le quali sul lungo periodo prevalse Orvieto. Il divieto del 1230 si inserisce in questo clima di tensioni, che coincise con il passaggio da una dominazione signorile a un governo di tipo comunale. È chiaro infatti che l'ammonimento del podestà, fatto scolpire su pietra nell'atrio della chiesa collegiata, non era rivolto ai semplici abitanti, ma ai personaggi eminenti del castello – gli unici che potessero agire *nomine ipsius comunitatis* –. Alcuni avvenimenti precedenti, ricostruiti con perizia da Antonio Santilli nel suo saggio su Lugnano in Teverina³⁴, aiutano a far luce sul significato dell'iscrizione, che non credo mirasse a impedire, come scrive Bottazzi, «qualsiasi probabile invasione forzosa, fatta con denari o con armi»³⁵. Nel 1204 Lugnano si era sottomessa ad Orvieto, rappresentata da un visconte Guidone, non meglio specificato. Una delle clausole del patto di sottomissione prevedeva che da quel momento in poi il podestà fosse orvietano, e in effetti il podestà che compare nella lastra del 1230 è con molta probabilità l'orvietano Giordano *Lodigerii*, colui che alla guida dell'esercito orvietano nel 1237 sconfig-

bizioni e domini territoriali del comune di Perugia dall'epoca consolare al governo di popolo (secc. XII-XIV), in «Nuova Rivista Storica», a. CIV, genn.-apr. 2020, fasc. I, pp. 139-192; pp. 157-162.

³² M. Bottazzi, *Gli statuti epigrafici*, cit.

³³ «nullus || de cetero faciat debitum vel accipiat pe || cuniam mutuum nomine ipsius comunitatis extra || castrum Lugnani ullo ingenio et si contra fac || tum fuerit non valeat et solvat de suo || proprio et puniatur in M marcas argenti»: ivi, doc. 8.

³⁴ A. Santilli, *I rapporti tra Lugnano in Teverina e Orvieto tra il XIII e il XV secolo: prime note*, in E. Lucci-A. Santilli, *Lugnano in Teverina nel basso medioevo. Appunti per una storia*, Orvieto, Intermedia Edizioni, 2017, pp. 93-125. Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Santilli che, nel momento in cui archivi e biblioteche erano chiusi causa pandemia, ha avuto la gentilezza di condividere con me gli esiti delle sue ricerche.

³⁵ M. Bottazzi, *Gli statuti epigrafici*, cit.

gerà Todi e Amelia, scongiurando la conquista di Lugnano³⁶; nel frattempo, nel 1222, il castello veniva acquistato da Orvieto, dietro un esborso di 3000 marche d'argento al *sindicus* e a dieci uomini definiti castellani e consiglieri³⁷. Alla luce di questi fatti, si può ipotizzare che il podestà orvietano si riferisse proprio ai precedenti proprietari del castello, ai quali era ricordato che non avevano più alcuna autorità sulla comunità di Lugnano e che non potevano quindi fare transazioni economiche a nome dei Lugnesi.

Il ricorso a una scrittura esposta da parte del podestà di un piccolo comune rurale è una scelta piuttosto inusuale. Nel caso specifico di Lugnano in Teverina, però, è del tutto probabile che si tratti di un atto di emulazione, con l'assimilazione del modello rappresentato dalle scritture esposte di Orvieto, città di provenienza del podestà, e alla quale in questa fase il castello era soggetto.

3. Governi di popolo e ambizioni territoriali: i casi di Perugia e Spoleto

Perugia

Nell'area compresa fra i domini *Sancti Petri in Tuscia* e il *Patrimonium*, Perugia è certamente la città politicamente più rilevante. Ad inizio Duecento, l'introduzione della figura podestarile, attestata dal 1196, cerca di porre un freno alla forte contrapposizione interna fra *milites* e *populares*, che si chiude però solo nel 1234, con la *petra iustitie* di cui si è appena detto, nella quale è stabilita la tassazione per libra, senza eccezioni; una svolta importante sul piano fiscale, anche se bisognerà attendere la seconda metà del secolo perché la città compia un'operazione di ricognizione dei beni immobili ai fini fiscali³⁸. In questa fase di consolidamento del governo popolare, Perugia tenta una forma di controllo del territorio, come dimostra la ricchissima documentazione pubblica, a partire dallo statuto cittadino del 1279. I capisaldi di questo tentativo di coordinamento territoriale sono rappresentati dalla gestione degli ingenti beni comunali, dall'imposizione fiscale e dall'amministrazione della giustizia; ad essi si accompagna una

³⁶ A. Santilli, *I rapporti tra Lugnano in Teverina e Orvieto*, cit., pp. 121-122, nota 31.

³⁷ Ivi, pp. 94-99.

³⁸ Il più antico catasto perugino, del quale rimangono solo frammenti, risale al 1260, mentre la prima *libra* al 1285. Cfr. A. Grohmann, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285*, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 1986, pp. 2-3.

serie di iniziative promosse dal comune cittadino, ma a carico delle comunità locali, come la realizzazione di infrastrutture, la manutenzione delle mura e il popolamento di alcuni castelli. Fra i progetti più ambiziosi spicca la realizzazione di una corolla di ponti sul Tevere, che getta le basi per la colonizzazione delle sponde orientali del fiume³⁹.

Sul piano politico-amministrativo, invece, il comune perugino non può o non vuole imporre un controllo diretto sui centri del contado, limitandosi a chiedere una soggezione formale, fatta eccezione per alcuni castelli di particolare rilievo a livello strategico, e percepiti come politicamente instabili o peggio ancora ostili, come Fossato di Vico e Castiglione del Lago⁴⁰.

Solo più avanti, nei primi anni del Trecento, con un governo guidato dai dieci priori delle arti, Perugia passerà da un'ottica di uso del contado all'ambizione di creare un vero e proprio stato territoriale, con l'invio di funzionari provenienti dalla città: podestà e castellani, eletti a sorteggio tra i cittadini idonei a ricoprire una carica pubblica. Un metodo che graverà sulla tenuta del sistema, giacché non tutti gli eletti avranno le competenze – o il desiderio – di svolgere il proprio incarico nel contado. Nella seconda metà del secolo, alle pecche di un sistema che pretende di esportare su un territorio vasto e poco coeso meccanismi tipicamente cittadini, si uniranno altri fattori di instabilità, che renderanno più difficile la presa sul contado. La cruenta lotta tra fazioni avrà come diretta conseguenza il fenomeno del fuoriuscitismo, il cui impatto graverà soprattutto sul contado, mentre la crisi finanziaria e il deterioramento dei rapporti con il pontefice obbligheranno il comune a intervenire solo in termini emergenziali sia in città che nel territorio⁴¹. Quando infine nel 1424 la città sarà costretta a sottomettersi a Mar-

³⁹ Cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Statuti, territorio e acque nel Medioevo. Perugia e Marsciano, Tevere e Nestore*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2008, pp. 70-71, 74-78; S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., pp. 172, 175.

⁴⁰ Il primo era posizionato lungo la direttrice commerciale che univa Perugia alla Marca, il secondo dominava il lago Trasimeno e l'area cerealicola del Chiugi, vale a dire le due maggiori fonti di produzione alimentare per la città. S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., pp. 167, 172.

⁴¹ Per la situazione politico-economica di Perugia nella seconda metà del Trecento, cfr. E. Duprè Theseider, *La rivolta di Perugia nel 1375 contro l'abate di Monmaggiore ed i suoi precedenti politici*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 35, 1938, pp. 69-166; G. Franceschini, *Biordo Michelotti e la dedizione di Perugia al duca di Milano*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 45, 1948, pp. 92-133; G. Franceschini, *La dedizione di Perugia a Giangaleazzo Visconti Duca di Milano*, in «Archivio Storico Lombardo», 90, 1963, pp. 287-305; F. Mezzanotte, *La pace di Bologna tra Perugia e Urbano V (23 novembre 1370)*, in

tino V, molti centri del contado vedranno nel ricorso diretto alla curia pontificia un espediente per sottrarsi al peso del controllo di Perugia, che si avvia ormai a diventare un centro periferico di una più vasta entità territoriale⁴².

Il territorio perugino è assai povero di statuti rurali almeno fino a tutto il XV secolo, insieme alle aree settentrionali di Gubbio, ben presto gravitante nell'orbita dei Montefeltro, e Città di Castello, volta verso l'Aretino e condizionata dalla dominazione dei Vitelli. Nel secolo successivo, invece, quando molte peculiarità locali saranno venute meno, di fronte a uno Stato pontificio più saldo e più omogeneo anche sul piano amministrativo, la produzione statutaria "umbra" risulterà diffusa in maniera più uniforme sull'intero territorio. Come detto, però, a questa altezza cronologica lo statuto comunale sarà approdato a una «funzione di efficace strumento di amministrazione periferica»⁴³, assai diversa rispetto a quella due-trecentesca tanto politica quanto amministrativa⁴⁴.

Un'area su cui Perugia mira a estendere la propria influenza sin dalle origini del comune è quella compresa fra il lago Trasimeno e le Chiane, che rappresenta

«Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 74, 1977, pp. 117-174; M. Pecugi Fop, *Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese con particolare riferimento all'Albornoz*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1970; H. Goldbrunner, *I rapporti tra Perugia e Milano alla fine del Trecento*, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale, Atti del VI Convegno di studi umbri (Gubbio, 26-30 maggio 1968)*, Perugia, Centro di Studi Umbri, 1971, II, pp. 641-694.

⁴² S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., p. 188. Sui rapporti con il territorio nella prima età pontificia, cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Statuti, territorio e acque*, cit., p. 35; V.I. Comparato, *Il controllo del contado a Perugia nella prima metà del Quattrocento. Capitani, vicari e contadini tra 1428 e 1450*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche. Università degli Studi di Perugia», 16, 1979-1980, pp. 147-190; Id., *Una magistratura di transizione: i capitani del contado perugino nella diarchia comunale-pontificia (1428-1450)*, in *L'educazione giuridica, IV. Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, 1. Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia, Università degli Studi, 1981, pp. 189-212.

⁴³ Cfr. P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto e la sua normativa statutaria (secoli XIII-XVI)*, in *Gli statuti comunali umbri*, a cura di E. Menestò, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1997, pp. 307-335: pp. 328-330 (la citazione è tratta da p. 329). Sulle caratteristiche e il significato della statutaria umbra tardo medievale, cfr. anche M.G. Nico Ottaviani, *Alcune riflessioni*, cit., pp. 17-18, 22.

⁴⁴ Per la funzione degli statuti della piena età comunale, cfr. S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme, Perugia milleducentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'età comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Atti del Congresso storico internazionale (Perugia 6-9 novembre 1985), Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 1988, II, pp. 367-445.

per la città una fonte di approvvigionamento imprescindibile per le ingenti risorse ittiche e cerealicole⁴⁵. I centri produttori di statuti compresi in questa zona sono sette: in due casi il primo testo legislativo conservatosi risale al XIV secolo (Gaiche e Panicale), in altri quattro al XVI (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Mongiovino e Piegaro) e in uno addirittura al XVIII (Salci)⁴⁶. Entrambi i testi più antichi sono stati editi, anche se per quello di Panicale è stata presa a riferimento l'edizione riformata del 1484⁴⁷.

Commentando lo statuto di Gaiche, il curatore dell'edizione, Sandro Tiberini, ne evidenzia organicità e ricchezza dei contenuti, ipotizzando che esse dipendano dalla cultura del notaio che si occupò di redigere lo statuto nel 1318, Francesco di Giovannello di Castiglione Fosco⁴⁸. Quel testo statutario, che non fu di certo il primo, visti i riferimenti a precedenti *statuta et ordinamenta*, sarebbe dovuto durare un anno, e invece tra aggiunte e correzioni fu utilizzato fino al 1566, quando venne profondamente riformato⁴⁹. Tiberini evidenzia la sostanziale autonomia dell'*universitas* del castello, nonostante lo statuto sia costellato di norme dalle quali traspare la soggezione a Perugia. A questa si fa riferimento già nel prologo, nel quale si onorano i due santi patroni della città, Ercolano e Lorenzo, insieme alla beata Ecclesia Romana e al comune e al popolo perugini. Sempre nel prologo, viene delegato il notaio o vicario a mandare in esecuzione i dettami statutarî «reservatis statutis et ordinamentis comunis et populi Perusini loquentibus in contrarium»⁵⁰.

Proprio alla luce delle molte disposizioni che fanno diretto riferimento alla dipendenza da Perugia, andrebbe forse rovesciata la questione: nonostante i mar-

⁴⁵ Cfr. S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., pp. 141, 153-156, 173, 185.

⁴⁶ *Repertorio*, pp. 327-328. Nel *Repertorio*, il frammento statutario conservato nell'archivio parrocchiale di Castiglione del Lago figura ancora riferito alla medesima località. Si tratta chiaramente di un errore, giacché nello stesso *Repertorio* viene poi attribuito a Castelleone. Cfr. *Repertorio*, pp. 76 e 81.

⁴⁷ *Panicale comune rurale. Lo statuto del 1484 e gli atti del notaio Cristoforo di Pietro del 1312*, a cura di G.P. Chiodini-R. Tosti, Perugia, Editrice Protagon-Regione dell'Umbria, 1989. La prima redazione statutaria è del 1386, giunta però in copia riformata del 1480-1484, con l'approvazione dei Priori di Perugia del 1484, riforme dal 1508 al 1519, *Capituli* confermati nel 1543 e infine approvazione del Commissario apostolico del 1677.

⁴⁸ *Statuti e riformanze della comunità di Gaiche (1318-1566)*, a cura di S. Tiberini, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2018, p. 18.

⁴⁹ Ivi, pp. 15-16.

⁵⁰ Ivi, pp. 16-17 e 97 (da quest'ultima è tratta la citazione).

gini di autonomia amministrativa, presenti in buona parte degli statuti rurali, come si vedrà nel corso della trattazione, il peso della città è inequivocabile. Una pressione che si può spiegare con il rilievo del castello, posto – come si diceva – in un'area decisiva a livello economico, ma anche strategica per i rapporti con le città "toscano"⁵¹.

Il castello funziona come molti altri con magistrature collegiali – in questo caso otto consiglieri e otto massari, due per decina⁵² –, sovrintese da un vicario e da un podestà. Una differenza evidente con il più tardo statuto di Deruta, di cui si dirà, è la delimitazione dei poteri dei consiglieri e dei massari, che non possono disporre dei beni comunali o chiedere prestiti per conto del comune⁵³. Analogamente, i quattro camerari, sempre eletti in una pubblica assemblea, devono «colligere omnes datas et collectas, salaria dominorum potestatis et capitanei comunis Perusii et etiam dicti comunis», oltre a raccogliere gli introiti dei banni⁵⁴. Non è immediatamente comprensibile quel *colligere salaria*, che si chiarifica solo attraverso disposizioni successive: il castello elegge in assemblea quattro *boni homines* incaricati di fissare e distribuire (*ponere e distribuere*) i salari delle massime magistrature perugine, e altri quattro che devono invece occuparsi di portare a Perugia il *bladum* del Chiugi «bene et legaliter sine fraude amotis hodie pretio precibus amore vel timore»⁵⁵. I due uffici, quindi, pur essendo composti da locali ed eletti in assemblea, hanno come unico scopo l'esecuzione delle richieste perugine. Quanto ai salari del podestà e del capitano del popolo di Perugia, si dovrà pensare che gli ufficiali locali decidessero come ricavare «de fructibus comunantiarum» i quantitativi imposti da Perugia per i salari del podestà, del capitano del popolo e del giudice di giustizia, senza avere alcun potere discrezionale sugli stessi⁵⁶.

L'unica carica locale che non appaia fortemente limitata nelle prerogative, o funzionale alle richieste perugine, è quella del vicario, a cui sono affidati compiti di tipo amministrativo e giudiziario. Eletto congiuntamente dai membri del vecchio e del nuovo consiglio nella fase di passaggio dall'uno all'altro, il vicario è un membro della comunità e la rappresenta. Non può essere *nobilis vel lambardus*,

⁵¹ Ivi, p. 16.

⁵² Si tratta dell'unità territoriale di base, ivi, p. 20.

⁵³ Ivi, pp. 98-99 (lib. I, cap. I).

⁵⁴ Ivi, pp. 99-100 (lib. I, cap. II).

⁵⁵ Ivi, pp. 110, 129-130 (lib. I, cap. XIX; lib. IV, cap. XV-XVII).

⁵⁶ Ivi, p. 134 (lib. IV, cap. XXX).

formalmente per evitare tensioni al momento della sua elezione, con maggior probabilità per mettere il castello al riparo da possibili appetiti nobiliari in una fase ultra-popolare del comune perugino. Quest'ultimo si assicura comunque l'ultima parola sull'elezione, minacciando il podestà, inviato da Perugia, di lasciarlo senza stipendio qualora confermi un vicario non approvato dalla città⁵⁷.

I beni comunali sono uno dei temi chiave dello statuto; il loro affitto è disposto attraverso meccanismi piuttosto rigidi dal vicario⁵⁸ – come visto lo statuto ne sottrae esplicitamente la disponibilità alle magistrature collegiali – e su di essi grava maggiormente il peso delle imposizioni perugine. Come ricorda Tiberini, nessuna norma esplicita l'uso collettivo dei beni comunali non banditi, ossia non affittati, ma in una disposizione relativa ad altro argomento (il pagamento delle tasse da parte dei forestieri) la sanzione prevista consiste nel divieto di «levare nec pasturare in comunantiis comunis», segno che normalmente tali attività potevano essere praticate⁵⁹.

Nel XIV secolo gli antichi beni “pubblici” hanno definitivamente visto il passaggio allo stato di beni comunali, e quindi a una forma di privatizzazione che ne ha fortemente limitato l'uso collettivo⁶⁰; da ciò forse lo scarso riferimento ai diritti di pascolo, ormai residuali, dei membri della comunità. Va inoltre considerato che sin dal Duecento le comunanze sono al centro della politica economica di Perugia, a partire dallo scontro di inizio secolo fra *milites* e *populares* sulle modalità di sfruttamento; con il predominio della *pars Populi* a metà secolo, si arriva a una vera e propria colonizzazione del Chiugi, espletatasi attraverso decine di contratti di locazione, contenenti vincoli di natura politica oltre che economica⁶¹. Anche questa grande attenzione ai beni comunali potrebbe quindi testimoniare, in qualche modo, la pressione del comune perugino, intenzionato a dare un'impronta al “proprio” territorio.

⁵⁷ Ivi, pp. 101-103, 133 (lib. 1, cap. III-III; lib. IV, cap. XXV).

⁵⁸ Ivi, p. 92 (lib. I, cap. XXVII). Purtroppo la “Rubrica de vicario debente facere bampniri fructus comunantiarum” era contenuta nella parte di codice andata perduta, rimane quindi solo il titolo presente nel rubricario iniziale. Le modalità di affitto sono però ricostruibili attraverso documentazione successiva. Cfr. ivi, p. 47.

⁵⁹ Per un approfondimento sul tema dei beni comuni, cfr. ivi, pp. 45-65.

⁶⁰ Cfr. R. Rao, *I paesaggi dell'Italia medievale*, Roma, Carocci, 2015, pp. 185-187.

⁶¹ Cfr. M. Vallerani, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIV secolo*, in «Quaderni Storici», 81, 1992, pp. 625-652; S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., pp. 159, 169, 172.

Un altro castello sul quale Perugia assai precocemente mira ad imporre il proprio controllo è Deruta, nella parte meridionale del contado. Il più antico statuto derutense risale al 1465⁶², ma sappiamo da un episodio narrato nel *Liber Petri Parentii* che già nel 1262 il castello aveva un testo statutario, sottoposto alla ratifica del podestà perugino⁶³. Il rapporto fra Perugia e Deruta fu saldo e stabile nel tempo e si caratterizzò per una soggezione a livello politico-istituzionale, che lasciava spazio, però, a un ampio margine di autonomia soprattutto in merito alla gestione del castello⁶⁴. Il podestà, così come negli altri centri del contado, aveva il compito di garantire che il castello si mantenesse fedele alla dominante, che la legge venisse rispettata e le imposte dovute alla città pagate con regolarità⁶⁵. Podestà e vicario erano magistrati imposti da Perugia ed erano percepiti sostanzialmente come un corpo estraneo al castello, un segno del dominio perugino: è quanto emerge chiaramente dalle rubriche dello statuto, attente a limitare le prerogative delle due cariche, piuttosto che a definirle. A rappresentare la comunità sono invece i quattro *anteposti*, scelti tra i *boni homines* del castello in assemblea; c'è quindi una evidente distinzione fra cariche imposte dall'esterno e figure che difendono gli interessi della comunità⁶⁶. Sul piano economico, sorprende l'assenza di norme specifiche per la produzione di terrecotte, che sin dal Duecento connota invece il castello, come dimostra un'abbondante documentazione edita a suo tempo da Ugolino Nicolini⁶⁷. Una discrepanza che aiuta a ricordare che lo statuto è sì uno specchio del centro che lo produce, ma può anche essere uno specchio deformante⁶⁸.

L'ultimo statuto di area perugina su cui mi soffermerò è quello di Panicale, che rientra, come Deruta, nel ristretto numero di castelli a cui Perugia dà un podestà in maniera costante per ben due secoli, da inizio Trecento a inizio Cinquecento⁶⁹.

⁶² Cfr. *Statuto di Deruta in volgare dell'anno 1465*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Firenze, La Nuova Italia, 1982.

⁶³ Cfr. S. Zucchini, 1. *Dalle origini al Cinquecento*, in S. Zucchini-A. Ciuffetti, *Deruta e il suo territorio: la storia e i documenti*, Perugia, Comune di Deruta-Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011, p. 51.

⁶⁴ Ivi, p. 111.

⁶⁵ Ivi, p. 70.

⁶⁶ Per i compiti specifici delle singole magistrature, ivi, pp. 112-113.

⁶⁷ Ivi, pp. 57-59, 89, 98-99, 115-119, 121.

⁶⁸ Il riferimento è al noto saggio di Severino Caprioli, citato alla nota 40.

⁶⁹ S. Zucchini, 1. *Dalle origini al Cinquecento*, cit., pp. 177-179, 183-184, 300.

Come anticipato, l'edizione si basa sulla versione del 1484, nella quale è emendato e volgarizzato il precedente statuto del 1386⁷⁰. Nonostante la consueta dichiarazione di soggezione a Perugia, il tenore generale dello statuto dimostra che i tempi sono assai cambiati e con essi la pressione della città sul piccolo castello.

In primo luogo, mancano quasi del tutto riferimenti alla figura del podestà, che tende a confondersi con quella del vicario, comparando in maniera esplicita solo in alcune riforme finali. In nessuna parte ne è dichiarata la provenienza perugina e addirittura solo nel 1435 è previsto che lo stesso vicario, sul quale poggia l'amministrazione del castello, non possa essere locale.

Perugia è la curia di riferimento per le cause superiori a XX soldi, per le unità di misura di prodotti agricoli e lavorati, e ad essa vanno pagate le «colte o imposte»⁷¹. Per il resto, il vicario, coadiuvato dai consiglieri, ha un ampio margine di libertà nella gestione del castello, limitata solo dalla comunità (ad esempio le spese superiori a XX soldi possono essere deliberate solo con il benestare dell'assemblea generale). La maggior parte dei capitoli statutari riguarda i danni dati, la buona conservazione delle vie o delle mura e la salvaguardia del decoro urbano. Fra i beni comunali sono compresi «selve, case, fonte, cisterne, vie, palazze»: un dettagliato capitolo sui locali comunali affittati agli artigiani e un altro sulle carbonaie fanno pensare che nonostante Panicale insista sulla stessa area geografica di Gaiche, le attività produttive abbiano un diverso orientamento, ipotesi che però andrebbe supportata attraverso l'analisi di ulteriori fonti⁷².

Nonostante l'esigua quantità di statuti superstiti e l'ancor più esiguo numero di testi editi sui quali si è basata la presente analisi, si può tuttavia affermare che la circolazione di modelli, fenomeno assai noto alla storiografia, non comportò «mutuazioni spregiudicate»⁷³. Nel momento in cui una comunità locale si dotava di uno statuto, in esso confluivano tutta una serie di elementi, relativi ad aspetti distintivi dei singoli centri: il medesimo ufficiale – pensiamo al vicario – poteva avere connotazione profondamente diversa da una località all'altra; allo stesso modo variavano la pressione della città, la tipologia delle attività produttive e la stessa morfologia del territorio.

⁷⁰ *Panicale comune rurale*, cit., pp. 1-2, 17 (capp. I, II, XX).

⁷¹ *Ivi*, p. 21 (cap. XXIII).

⁷² *Ivi*, pp. 50-53 (capp. XXIV-XXVI); p. 80 (cap. XLII); pp. 97-99 (capp. LXXVI-LXXVII). La citazione è tratta da p. 98.

⁷³ Questa l'espressione utilizzata da Chittolini per le aree statutarie intorno a Como, Cremona e Parma. M.G. Nico Ottaviani, *Statuti, territorio*, cit., p. 17.

Spoletto

Nel basso medioevo, Spoleto per molti aspetti portò avanti una politica territoriale assai simile a quella di Perugia, ma al contrario di questa si trovò al centro di una feconda area statutaria.

Nella prima metà del Duecento, la città vide un coinvolgimento attivo nello scontro tra Federico II e Gregorio IX, che sul piano militare si consumò soprattutto nei territori di confine tra il *Patrimonium* e il Ducato. A livello locale, l'aderenza all'uno e all'altro fronte veniva usata per rafforzare posizioni di dominio. Come Perugia sfruttò il proprio ruolo di capofila del fronte guelfo per cercare di imporsi su un territorio sempre più vasto⁷⁴, così Spoleto mise a frutto la rinnovata fedeltà nei confronti dell'imperatore, dopo una momentanea adesione alla lega filo pontificia capeggiata appunto da Perugia. Ne è testimonianza il diploma ottenuto da Federico II nel 1241, con il quale l'imperatore accoglieva nuovamente gli Spoletini sotto la propria protezione, facendo tutta una serie di concessioni. In primo luogo Federico confermò tutti gli usi e le consuetudini già approvate, ma soprattutto concesse alla città di *tenere* una serie di ville e castelli elencati in maniera dettagliata, con l'aggiunta di «omnia loca, castra, et ville, et homines qui sunt citra loca versus civitatem Spoletanam usque ad Civitatem»⁷⁵; l'imperatore aggiunse che non avrebbe edificato né permesso che fosse edificata alcuna costruzione in città o nel distretto senza il consenso dei *fideles* spoletini.

L'ampio distretto concesso da Federico II, compreso fra il Clitunno e la dorsale appenninica, fu in seguito confermato dal legato pontificio Andrea Capocci nel 1247, da Innocenzo IV nel 1248 e da Alessandro IV nel 1255, con l'aggiunta delle Terre Arnolfe, dei castelli di Normandia (Castel Ritaldi, Castagnola, Montecchio, Giano, Macciano) e dell'abazia di Ferentillo⁷⁶. Non sembra quindi che la parentesi filo imperiale abbia condizionato negativamente il successivo avvicinamento al papato, che invece vide dei momenti di attrito proprio in relazione alla politica espansionistica della città. Fra i pontefici più duri su questo fronte va ricordato Urbano IV, che si oppose in particolare all'occupazione delle Terre Arnolfe, assecondata invece dal suo predecessore, e che più in generale si spese per l'affermazione dei diritti papali sulle terre del Patrimonio⁷⁷. Nonostante le

⁷⁴ Cfr. S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., pp. 161-166.

⁷⁵ A. Sansi, *Storia del comune di Spoleto*, cit., p. 6.

⁷⁶ P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 310.

⁷⁷ A.L. Trombetti Budriesi, *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali*, cit., pp. 76-121: pp. 81-82.

frizioni con la Sede Apostolica, nella seconda metà del XIII secolo il comune spoletino, il cui governo aveva ormai avuto la svolta popolare, portò avanti una vera e propria politica territoriale. Al 1279 risale il cosiddetto «catasto Orsini», che è in realtà un elenco redatto al tempo del podestà Orso Orsini di Roma, contenente il nome di 77 ville soggette a tributo⁷⁸. Nel 1296, le ambizioni territoriali del comune trovarono una sistematizzazione in un complesso *corpus* normativo, costituito da tre parti distinte: lo *Statutum comuni*, il *Breve populi* e il *Consitutum*, per un totale di oltre 600 capitoli, in buona parte andati perduti. L'unico manoscritto superstite conserva infatti 288 capitoli, dei quali solo 27 sono dedicati al contado⁷⁹. Nonostante il numero non elevato, il tenore delle disposizioni rimanda a un programma di controllo politico del contado piuttosto articolato, paragonabile a quello che metterà in campo Perugia dall'inizio del Trecento in poi⁸⁰.

Come sottolineato da Trombetti Budriesi, gli statuti del 1296 costituiscono il punto di arrivo di un processo politico che ha visto la progressiva affermazione del popolo come forza di governo⁸¹; una considerazione analoga può essere fatta per la Perugia del primo Trecento, nella quale il priorato delle arti si impone come organo esecutivo del comune e la città punta a un dominio effettivo sul territorio, con il controllo diretto dei centri demograficamente più consistenti attraverso l'invio di podestà e castellani⁸².

Gli statuti spoletini del 1296 esplicitano lo stesso tipo di politica, affidandosi a un sistema organizzativo del contado verticistico, del tutto simile a quello della rivale Perugia. I meccanismi a cui ricorrono le due città comunali per creare uno stato territoriale – per il Trecento si può forse utilizzare questa espressione senza forzarne il significato – ricordano quelli adottati dal pontefice nella faticosa costruzione di un dominio stabile sulle terre della Chiesa: l'imposizione di figure di controllo di propria fiducia su magistrature elette localmente⁸³.

⁷⁸ P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 311.

⁷⁹ Chiodi parla di 27 capitoli, Bianciardi e Nico ne contano invece oltre 30. Cfr. G. Chiodi, *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali*, cit., pp. 123-305: pp. 142, 143, 149; P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 313.

⁸⁰ Cfr. S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., p. 177-180.

⁸¹ A.L. Trombetti Budriesi, *Per una morfologia*, cit., p. 90.

⁸² Cfr. S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., p. 177.

⁸³ Sugli ufficiali pontifici nel Quattrocento cfr. A. Gardi, *Gli 'ufficiali' nello Stato pontificio del Quattrocento*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia.

Lo statuto del comune di Spoleto del 1296 stabilisce un quadro di massima per la nomina degli ufficiali del contado: una commissione di 12 persone, i cui membri sono estratti a sorte fra gli uomini delle diverse vaite (le circoscrizioni di base della città) di Spoleto, provvede all'elezione dei podestà dei castelli e dei rappresentanti delle vaite stesse: due consiglieri speciali e un notaio⁸⁴. Per le ville, invece, sono previste commissioni di tre membri scelti in loco, sempre con il sistema del sorteggio; ai tre commissari spetta l'elezione di baiuli e valdari, che non possono essere spoletini, né mugnai (il divieto, aggiunto a margine, riguarda solo la carica di baiulo), né parenti o qualcuno che abbia ricoperto l'incarico l'anno precedente⁸⁵. Nel *Breve Populi* si affronta il caso delle ville costituite da meno di sei fuochi, per le quali è prevista una procedura semplificata, con l'elezione di un baiulo che risponda al camerario della colletta, *de specialibus personis* e dei danni dati⁸⁶; in un capitolo "preciso" – così sono chiamati i capitoli che non possono essere modificati con procedure ordinarie – viene inoltre rafforzato il ruolo del baiulo, l'unico legittimato a rappresentare la comunità di fronte al camerario del comune, con l'espresso divieto di intervenire rivolto ai baiuli del comune di Spoleto e ad altri spoletini⁸⁷. Ma è nel *Constitutum* che la gestione del contado è affrontata in maniera più consistente, con una serie di disposizioni da cui traspaiono sia il piano complessivo del comune, abbastanza delineato a questa altezza, sia le difficoltà che si frappongono alla sua attuazione. In primo luogo, viene introdotto il rettore, che in alcuni punti sembra coincidere con il podestà, in altri invece è nominato come carica a sé⁸⁸. La figura del rettore è quindi ambigua, e non credo si possa seguire Chiodi nella distinzione fra rettore e podestà, il primo – secondo lo studioso – destinato alle ville, il secondo ai castelli⁸⁹. Per il resto, l'analisi di Chiodi è molto puntuale

Quaderni», I, 1997, pp. 225-291; sui rapporti tra centro e periferia nello Stato della Chiesa si vedano le opere citate alla nota 23.

⁸⁴ *Statuti di Spoleto del 1296*, cit., pp. 9-10 (*Statutum comunis*, cap. IV).

⁸⁵ Ivi, pp. 11-12 (*Statutum comunis*, cap. X).

⁸⁶ Ivi, p. 38 (*Breve Populi*, cap. XIII).

⁸⁷ Ivi, p. 50 (*Breve Populi*, cap. XLVII).

⁸⁸ Ivi, p. 70 (*Constitutum*, I, cap. XXIII). Ad inizio capitolo si parla di tutti i castelli e le terre «in quibus comuni Spoleti facit rectores» e della loro podesteria. Le disposizioni che seguono, in effetti, riguardano il podestà. Alla fine invece sono nominati distintamente «potestates et rectores castrorum distriktus Spoleti».

⁸⁹ La carica di rettore è nominata solo nel capitolo 23 del I libro del *Constitutum*, dedicato ai castelli e alle terre di Spoleto, mentre il capitolo 24 del II libro vieta che nei castelli e nelle ville

e ben coglie gli aspetti principali del progetto spoletino relativo al contado⁹⁰. Senza scendere nei dettagli, per i quali rimando senza dubbio al suo saggio e più in generale ai lavori dedicati a Spoleto negli atti del convegno su *Gli statuti comunali umbri*, usciti nel 1997 a cura di Enrico Menestò, mi limito ad evidenziare gli aspetti che ritengo rappresentino l'ossatura del progetto comunale per la gestione del contado. I capitoli già menzionati dimostrano la volontà di uniformare i centri sul piano amministrativo, con una maggior apertura nei confronti delle ville – che sono lasciate libere di scegliere fra gli abitanti i propri rappresentanti (baiuli e valdari) – e un controllo invece diretto nel caso dei castelli, con l'invio di un podestà o rettore. Il divieto per tutte le comunità, di qualsiasi tipo, di avere priori e anziani, cariche quindi di natura politica, a meno che siano eletti e approvati da Spoleto, fa pensare al tentativo da parte del comune cittadino di arginare possibili spinte autonomistiche con fermezza ed elasticità insieme: il divieto infatti non è assoluto ma mitigato da possibili eccezioni.

I castelli continuano a essere una preoccupazione, e non solo per i recalcitranti *valvassores*, più volte citati nel testo – sui quali tornerò –, ma anche perché gli stessi cittadini inviati come podestà potrebbero abusare della propria carica, o al contrario svolgerla in maniera inadeguata, causando danni erariali al comune. Per evitare situazioni simili, Spoleto predispone una serie di controlli affidati ai notai e ai camerari dei castelli, incaricati di verificare anche l'operato dei propri predecessori. L'elezione di un sindaco locale, che risponde di eventuali offese al rettore, con l'esborso dell'eccezionale cifra di mille lire, mira invece ad assicurare che gli ufficiali esterni siano se non proprio accettati quanto meno non ostacolati apertamente⁹¹.

Al controllo politico si unisce un tentativo di razionalizzazione delle competenze negli ambiti della giurisdizione e della fiscalità.

Nel distretto spoletino, sono i podestà e i rettori dei castelli ad amministrare la giustizia, con il divieto per qualunque «universitas vel persona civitatis vel di-

siano eletti priori o anziani, a meno che l'elezione sia fatta e confermata dal comune di Spoleto. Non credo che quest'ultimo passo sia interpretabile, come fa Chiodi, come una conferma dell'elezione spoletina del rettore, che non viene affatto nominato. Ivi, p. 100 (*Constitutum*, II, cap. XXIV); G. Chiodi, *Scelte normative*, cit., pp. 189-201.

⁹⁰ G. Chiodi, *Scelte normative*, cit., pp. 189-201.

⁹¹ *Statuti di Spoleto del 1296*, cit., pp. 70-71 (*Constitutum*, I, capp. XXIII e XXIII); p. 73 (*Constitutum*, I, cap. XXVII).

strittus Spoleti» di muovere causa «contra privilegia et antiquam consuetudinem comunis Spoleti»⁹².

Sul piano fiscale, Spoleto utilizza il sistema della colletta, imposta sulla base del catasto in città e per fuochi nel territorio⁹³. Anche a Spoleto, quindi, vige la doppia modalità contributiva, che distingue tra *cives* e abitanti del contado, adottata da molte altre città dell'epoca, compresa Perugia. Le numerose disposizioni sul catasto fanno però pensare che l'ambizione sia quella di estendere al contado il censimento dei beni immobili: in questa direzione vanno le disposizioni del *Constitutum* «Quod quelibet persona solvat collectam pro bonis que habet» e «Quod potestas faciat fieri catastum per homines villarum ad modum catasti civitatis Spoleti»⁹⁴. Nella prima disposizione è stabilito che tutti coloro che abbiano beni nel distretto di Spoleto paghino su di essi la colletta al comune e che, avendo proprietà nel distretto di Spoleto, siano soggetti giuridicamente alla curia della città; con la seconda disposizione si ordina invece di non inserire i beni degli uomini delle ville nel catasto urbano, ma di predisporre specifici catasti per ogni singola villa. L'intenzione non sembra però quella di sgravare il contado di una tassa per fuochi, bensì di aggiungere a questa una contribuzione su base patrimoniale. Lo si deduce dalla precisazione relativa a chi è accatastato in città, ma trascorre la maggior parte dell'anno in campagna: l'allibramento in città non esime dal pagamento della colletta per fuochi imposta agli abitanti delle singole ville⁹⁵.

Infine, la necessità di inserire una norma che vieti di imporre tasse a ville, castelli e comunità, senza aver ricevuto l'incarico o un permesso speciale dal podestà e dal capitano del comune di Spoleto, dimostra ancora una volta le resistenze del territorio ad accettare un sistema centralizzato, che mira a esautorare quasi completamente l'autonomia di ville e castelli⁹⁶.

Vi erano poi problemi di tipo organizzativo, determinati dall'assenza di una macchina burocratica che potesse coprire le esigenze dello stato territoriale che si tentava di costruire: lo si tocca con mano nella questione dei confini. Da un lato il comune si dimostrava consapevole dell'importanza di definire le precise aree di

⁹² Ivi, p. 37 (*Breve del popolo*, cap. XI); pp. 46-47 (*Breve del Popolo*, cap. XXXVIII). Le due citazioni sono tratte da p. 46.

⁹³ Ivi, rispettivamente pp. 106-107 (*Constitutum*, I, cap. XLII) e pp. 39-40, 69 (*Breve del Popolo*, cap. XXIII, *Constitutum*, I, cap. XX).

⁹⁴ Ivi, rispettivamente p. 65 (*Constitutum*, I, cap. VII); p. 93 (*Constitutum*, II, cap. I).

⁹⁵ Ivi, p. 93 (*Constitutum*, II, cap. I).

⁹⁶ Ivi, p. 88 (*Constitutum*, I, cap. LXXIII).

competenza dei singoli centri, affinché ognuno potesse «scire de possessione sua cui ville pertineat»⁹⁷; dall'altro pretendeva di scaricare le spese delle misurazioni sulle singole ville e ne delegava l'esecuzione a massari locali, ponendo di fatto una grave ipoteca sull'esecuzione della norma. Le comunità locali non avevano infatti alcun interesse a porre cippi confinari utili solo alla città e per di più a fini fiscali⁹⁸.

L'assenza di un apparato amministrativo periferico non era però l'unico ostacolo: un altro, assai rilevante, era costituito dal consistente residuo di legami feudali, che rendevano gli equilibri ancora più instabili⁹⁹: in diversi passi degli statuti spoletini del 1296 è affrontato il tema dei *vassalli*, completamente assente negli statuti di Perugia del 1279 e del 1342.

La questione dei rapporti feudali costituisce forse la principale differenza fra i territori di Perugia e Spoleto, confermata dal ricorso a un differente lessico giuridico. L'ultimo testo normativo perugino a nominare legami vassallatico-beneficari è rappresentato dagli *Ordinamenta populi* del 1260, nei quali è fatto divieto assoluto di contrarre giuramento vassallatico pena la morte¹⁰⁰; uno spauracchio che deve avere sortito gli effetti desiderati, o quanto meno deve aver condotto a ricorrere a diversi istituti giuridici, vista l'assenza di qualsivoglia riferimento nei testi successivi, nei quali si parla spesso di *homines alicuius domini*, alludendo a un rapporto di appartenenza e in alcuni casi di subordinazione¹⁰¹, ma mai di vassalli¹⁰². Al contrario, a Spoleto i contadini erano definiti vassalli, in riferimento al

⁹⁷ Ivi, p. 39 (*Breve Populi*, cap. XX). Un altro capitolo sui confini è il numero LVIII del primo quaderno del *Constitutum*: ivi, p. 83 (*Constitutum*, I, cap. LVIII).

⁹⁸ Nel caso di Spoleto la resistenza si può solo presumere, mentre è ben documentata per il contado perugino. Cfr. S. Zucchini, *Un confine mobile. I rapporti tra città, signori e comunità locali: il caso di Perugia*, in *Terre di confine tra Toscana, Romagna e Umbria. Dinamiche politiche, assetti amministrativi, società locali (secoli XII-XVI)*, a cura di P. Pirillo-L. Tanzini, Firenze, L. Olschki Editore, 2020, pp. 347-368, in part. pp. 357-363.

⁹⁹ Sulle principali famiglie nobiliari del distretto spoletino si veda J.C. Maire Vigueur, *Nobiltà feudale, emancipazione contadina e strutture degli insediamenti nel contado di Spoleto (XIII secolo, prima metà del XIV secolo)*, in *Il Ducato di Spoleto*. Atti del IX congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto, 27 settembre-2 ottobre 1982), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1983, pp. 487-513.

¹⁰⁰ J.P. Grundman, *The Popolo at Perugia (1139-1309)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1992, p. 384.

¹⁰¹ Cfr. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, cit., II, p. 162.

¹⁰² Un esempio dell'uso di *homines* a indicare un vincolo di dipendenza è quello degli *homines* di Casalina, sottoposti all'abate del potente monastero suburbano di San Pietro: nel corso del XIII secolo, gli *homines* di Casalina si affrancarono dall'abate, sottoponendosi alla giurisdizione della

vincolo con il *dominus*, che in genere prevedeva il pagamento di un'offerta per il possesso di un *mansus* o di parte di un *mansus*¹⁰³. Alla luce di questa precisazione terminologica si comprendono meglio le numerose disposizioni dello statuto di Spoleto dedicate ai vassalli, ossia ai contadini dipendenti da signori rurali¹⁰⁴.

Il problema per il comune spoletino si pone soprattutto con i vassalli di certi castelli, che evidentemente si sono mantenuti fedeli ai precedenti signori, come accaduto a Perocchio, oggetto di più di un capitolo statutario.

Il castello di Perocchio, appartenente un tempo al lignaggio dei Casteldilago, si era sottomesso a Spoleto nel lontano 1212¹⁰⁵, con la cessione al comune di alcuni possessi; negli ultimi venti anni, però, i vassalli si erano sottratti alla soggezione al comune, che quindi non poteva disporre dei beni del castello. Nel *Constitutum* si incaricano quindi il podestà e il capitano di ricondurre al comune di Spoleto tutti i possessi di Perocchio, i vassalli e tutti i loro beni, dei quali al momento il comune non può disporre¹⁰⁶. Per evitare che i coloni tornino ai vecchi signori, la cui presenza aleggia nei capitoli statutari senza che vengano mai citati apertamente, il comune arriva a prevedere la stipula di contratti con i contadini nei quali essi affermino pubblicamente di mantenere e lavorare le terre a nome del comune di Spoleto e il divieto per gli stessi di lavorarle a nome di altri¹⁰⁷. Nel caso di Perocchio, quindi, l'oggetto del contendere è il possesso stesso delle terre e non una soggezione di tipo politico o giuridico.

vicina città di Perugia, ma in nessun documento per loro è utilizzato il termine vassalli. Cfr. S. Zucchini, *Mater e domina*, cit., pp. 151-152.

¹⁰³ J.C. Maire Vigueur, *Nobiltà feudale*, cit., p. 501.

¹⁰⁴ In un capitolo preciso, e quindi immodificabile, si ricorda che se qualcuno ha vassalli nel distretto di Spoleto, non paga la colletta e non presta servizio nell'esercito spoletino, mentre i suoi vassalli sono comunque tenuti a pagare le tasse «per focularem» e a prestare servizio militare come tutti gli altri uomini delle ville del distretto. In sostanza, i contadini non liberi sono sottoposti a un doppio gravame: i contributi dovuti ai signori e le tasse pagate alla città. In un altro caso, si impedisce di reclamare qualsivoglia possedimento sulla base della pubblica fama, della testimonianza di un vassallo, di un ex vassallo o di un *familiaris*. Cfr. *Statuti di Spoleto del 1296*, cit., p. 69 (*Constitutum*, I, cap. XX); p. 90 (*Constitutum*, I, cap. LXXX).

¹⁰⁵ J.C. Maire Vigueur, *Nobiltà feudale*, cit., p. 497.

¹⁰⁶ Cfr. *Statuti di Spoleto del 1296*, cit., p. 92 (*Constitutum*, I, cap. LXXXVI).

¹⁰⁷ Ivi, pp. 72-73 (*Constitutum*, I, capp. XXVI e XXVII). Allo stesso castello è dedicato un altro capitolo, nel quale sono previste pene per coloro che hanno arrecato danni agli alberi domestici (noci, querce e castagne) negli ultimi quindici anni. Anche questa disposizione testimonia il tentativo di recuperare il controllo del castello, perso da diversi anni, giacché si parla degli ultimi tre lustri. Ivi, p. 79 (*Constitutum*, I, cap. XLVIII).

Un altro tema spinoso, sul quale si gioca un'importante partita tra il comune e le famiglie nobiliari del territorio, è quello relativo alla riscossione dei pedaggi. Nel suo saggio sulla nobiltà feudale del contado di Spoleto, Jean-Claude Maire Vigueur vede nello *ius pedagii* un rilevante introito dei signori di Alviano e la principale fonte di reddito dei signori di Arrone e di Casteldilago¹⁰⁸.

Nel capitolo statutario dedicato ai pedaggi, sono direttamente nominati Offreduccio di Alviano e i signori di Arrone, mentre viene nuovamente citato il castello di Perocchio, ma non i signori di Casteldilago. La disposizione statutaria dedicata ai pedaggi è abbastanza contorta¹⁰⁹: si inizia con la richiesta rivolta al podestà e al capitano del popolo di far arrivare alla camera del comune tutti i pedaggi e le imposte, ma poi si precisa che vanno rispettate le consuetudini in vigore al tempo di Offreduccio di Alviano, che fa eccezione il castello di Perocchio, i cui pedaggi sono stati venduti¹¹⁰ dal comune di Spoleto insieme a quelli delle porte della città, e infine che i pedaggi e le tasse di Arrone vanno corrisposti direttamente al comune nelle stesse modalità in cui erano pagati ai signori del castello. In definitiva, solo i pedaggi di Arrone, in effetti acquistati dal comune nel 1291 dietro l'esborso di 5500 lire¹¹¹, arrivano alle casse comunali: l'incipit del capitolo costituisce quindi un auspicio, un obiettivo, piuttosto che una disposizione con effetti immediati. Quanto ai signori di Caseldilago, non nominati – non è detto infatti che siano loro gli acquirenti dello *ius pedagii* di Perocchio –, Maire Vigueur ricorda che nel 1305 cedettero al comune pedaggi ed edifici, dietro la somma di 8000 lire¹¹². Agli stessi signori, insieme ai nobili di Arrone, era stato chiesto nel 1297 di stabilirsi in città, se il consiglio lo avesse richiesto, e di giurare fedeltà a Spoleto, come prescritto dai patti già firmati dai membri di entrambi i lignaggi¹¹³. Il tono perentorio e risentito del capitolo, unitamente alle precedenti disposizioni sui vassalli e sui castelli, dimostra che non si tratta di una disposizione proforma, ma di una richiesta motivata dalla difficoltà di rapportarsi a una nobiltà rurale tutt'altro che domata. Come giustamente scrivono Patrizia Bianciardi e Maria Grazia Nico, l'attenzione dimostrata dal comune nel-

¹⁰⁸ J.C. Maire Vigueur, *Nobiltà feudale*, cit., p. 498.

¹⁰⁹ Cfr. *Statuti di Spoleto del 1296*, cit., p. 74 (*Constitutum*, I, cap. XXXI).

¹¹⁰ Il verbo utilizzato è «vendere», deve però ritenersi un appalto, giacché riguarda anche i pedaggi delle porte cittadine. Ivi, p. 102 (*Constitutum*, II, cap. XXXI).

¹¹¹ J.C. Maire Vigueur, *Nobiltà feudale*, cit., p. 499.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Cfr. *Statuti di Spoleto del 1296*, cit., p. 109 (*Constitutum* II, cap. L).

la conservazione dei patti stipulati con le comunità – e con le famiglie nobiliari a cui quelle comunità erano spesso legate, si potrebbe aggiungere – testimonia certamente «una cura e un intento programmatici» nei confronti del territorio, ma anche «un'intrinseca debolezza, o quanto meno difficoltà nel possesso»¹¹⁴.

La situazione appare parzialmente mutata a metà Trecento, epoca a cui risale il secondo statuto conservatosi nella sua interezza, redatto nel 1347¹¹⁵.

Nell'aprile-maggio 1336 il legato pontificio Bertrand de Deux, «visitatore e riformatore» di tutti i territori pontifici in Italia» aveva promulgato costituzioni specifiche per il ducato di Spoleto, che si inserivano in una vasta opera legislativa, comprendente le costituzioni per le province della Campagna e della Marittima (1335), quelle per il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia (7 marzo 1336), per le Marche (22 apr. 1336) e per la Romagna (15 novembre 1336)¹¹⁶. La legislazione di Bertrand de Deux rimase in vigore sino alle costituzioni egidiane, per le quali rappresentò una solida base normativa¹¹⁷.

Nelle costituzioni del 1336, Bertrand de Deux confermò l'obbligo, già previsto ma ampiamente disatteso, di sottoporre gli statuti comunali all'approvazione della curia ducale¹¹⁸. Stando agli statuti spoletini del 1347, però, sembra che le disposizioni del legato rimasero lettera morta: in nessun capitolo viene infatti citata la curia ducale, tantomeno la necessità che i centri del territorio sottoponessero ad approvazione ducale i propri statuti; era invece fatto divieto che ville e castelli producessero «aliquod statutum contra commune Spoleti»¹¹⁹. La curia ducale sarebbe comparsa nei più tardi statuti del distretto spoletino e della Valnerina, risalenti però tutti ad epoca successiva alla stretta operata del cardinal Albornoz, che come noto ebbe un approccio assai più incisivo del proprio predecessore¹²⁰.

¹¹⁴ P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., pp. 308-309.

¹¹⁵ Per un'analisi dei capitoli dello statuto del 1347 relativi al contado, ivi, pp. 315-317.

¹¹⁶ G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 49, 1926, pp. 5-126. La citazione è tratta da P. Partner, *Bertrando di Deux (Déaulx)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, IX, pp. 642-644, https://www.treccani.it/enciclopedia/bertrando-di-deux_%28Dizionario-Biografico%29/.

¹¹⁷ P. Partner, *Bertrando di Deux*, cit.

¹¹⁸ G. Ermini, *La libertà comunale*, cit., p. 118.

¹¹⁹ *Statuto di Spoleto del 1347 con additiones del 1348 e del 1364*, a cura di M. Moriani Antonelli, Spoleto, Edizioni dell'Accademia spoletina, 1996, p. 90 (lib. I, cap. 81).

¹²⁰ E. Duprè Theseider, *Albornoz, Egidio de*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, pp. 44-53, [https://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-de-albornoz_\(Dizionario-Biografico\);](https://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-de-albornoz_(Dizionario-Biografico);) cfr. anche *Rocche e fortificazioni nello Stato della Chie-*

Nel 1347, i rapporti con un potere localmente debole, come quello pontificio, non impensierivano tanto la città, messa invece a dura prova dalle lotte di parte. In questa fase di tensioni cittadine, i problemi nel contado non provenivano più dai *nobiles* feudali o dai loro vassalli, bensì dai cittadini esiliati, che potevano trovare nel contado terreno fertile per organizzare azioni ostili nei confronti di Spoleto. La prima preoccupazione riguardava la possibilità che i fuoriusciti riuscissero a controllare le rocche e i fortilizi: si vietò quindi a chiunque, popolari compresi, di accettare la custodia di una rocca, a meno che fosse concessa dai priori di Spoleto, magistratura di vertice della città¹²¹; allo stesso modo, si vietò di edificare, riparare o comprare una rocca senza espressa licenza dei priori¹²².

Se poi fosse partita una *cavalcata* da un qualche luogo del contado, ribellatosi al comune, gli insorti sarebbero stati trattati da veri e propri nemici, tanto che la loro uccisione non avrebbe comportato alcuna pena¹²³.

Gli unici riferimenti rimasti ad Arrone e Casteldilago nello statuto trecentesco riguardano il divieto di edificare nei pressi dei due castelli e la richiesta di acquisire i relativi catasti – più quello di Colleporto –, costringendo gli abitanti, nobili e non, a pagare la colletta a Spoleto¹²⁴. Il capitolo fa immaginare una residua resistenza da parte dei due *castra*, ma decisamente inferiore rispetto a quella di mezzo secolo prima.

Per il resto, i vari meccanismi relativi all'amministrazione del contado, comprese l'imposizione fiscale¹²⁵ e la riscossione delle gabelle¹²⁶, sembrerebbero essere entrati a regime: il lunghissimo capitolo relativo ai podestà dei castelli fissava nel dettaglio le modalità con cui si procedeva all'elezione, la durata annuale della carica, l'ammontare dello stipendio (500 lire) e il divieto di cedere l'incarico ad altri gratis o dietro pagamento. A seconda dei castelli, 31 in tutto, i podestà eletti

sa, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Napoli, ESI, 2004, in particolare i saggi di Claudio Regni, Giordana Benazzi e Philippe Bernardi relativi al periodo albornoziano.

¹²¹ *Statuto di Spoleto del 1347*, cit., I, pp. 80-81 (cap. 63).

¹²² Ivi, II, p. 162 (cap. 139).

¹²³ Ivi, II, p. 129 (cap. 57).

¹²⁴ Ivi, II, p. 147 (cap. 105); IV, p. 220 (cap. 18).

¹²⁵ Ai catasti (cittadini e delle località del contado) e alle imposizioni fiscali sono dedicati i capitoli 22 e 90 del I libro, 51 del II libro, 18, 24, 25 e 26 del IV libro. Cfr. *Statuto di Spoleto del 1347*, cit., pp. 56, 93, 126, 220, 222-223.

¹²⁶ Alla riscossione delle gabelle e dei pedaggi sono dedicati i seguenti capitoli: *Statuto di Spoleto del 1347*, cit., I, p. 56 (cap. 21); IV, p. 212 (cap. 2), p. 224 (cap. 29), p. 234 (cap. 61), p. 238 (cap. 78).

dovevano pagare una certa cifra al comune di Spoleto, come anticipo dei ricavi di condanne e sentenze, con importi che andavano dai 20 soldi (corrispondenti a una lira) di Acquafraanca e Colle del Marchese, alle 80 lire di Monteleone e Vetranula¹²⁷. Nell'elenco figurano alcuni castelli appartenuti in precedenza alle maggiori casate signorili, come Mevane e Chiavano, mentre altri sono assenti (Alviano, Arrone, Casteldilago e Perocchio, fra quelli più volte qui nominati)¹²⁸: nessuno degli statuti spoletini specifica quali fossero i criteri per l'invio di un podestà, si può presumere – ragionando per analogia con il caso perugino – che si trattasse dei castelli di maggiori dimensioni, ma non è escluso che potessero incidere i patti stipulati con gli antichi signori.

Per le ville fu istituita la figura del capitano, eletto fra i *meliores* della comunità, davanti al quale gli uomini erano tenuti a giurare fedeltà a Spoleto¹²⁹. I comitatini dovevano prestare anche un altro giuramento, con il quale promettevano di non danneggiare i beni altrui; in questo caso il garante era il sindaco, una carica già presente negli statuti del 1296, insieme a quella dei *valdarit*¹³⁰. Mentre il capitano aveva competenze limitate ma cruciali sul piano politico, il vero rappresentante della comunità era proprio il sindaco: la carica, nel 1296 contemplata solo per le ville, nel 1347 fu prevista anche per i castelli, e più in generale per le *universitates* che ricevevano da Spoleto una podesteria¹³¹.

Il sindaco del castello doveva operare una sorta di controllo interno alla comunità, affinché questa non si dimostrasse apertamente ostile al podestà. Del resto, essendo inserito nel tessuto sociale del castello ed avendo la fiducia degli abitanti che lo avevano eletto, il sindaco poteva molto meglio di un forestiero, per di più con incarico temporaneo, gestirne le dinamiche interne. Il sindaco doveva assicurarsi che non fossero accolti nel castello banditi o condannati dal comune di Spoleto, ed aveva il compito di sottoporre gli statuti del castello al controllo dell'ufficiale spoletino preposto dai priori alla revisione e alla correzione del testo¹³². Come detto sopra, alle comunità non era infatti vietato di redigere un proprio statuto, purché non fosse «contra comune Spoleti»¹³³. E molte comunità

¹²⁷ Ivi, I, pp. 52-54 (cap. 19).

¹²⁸ Sui diversi casati si rimanda al più volte citato J.C. Maire Vigueur, *Nobiltà feudale*, cit.

¹²⁹ *Statuto di Spoleto del 1347*, cit., I, p. 91 (cap. 83).

¹³⁰ Ivi, I, pp. 82-83 (cap. 67).

¹³¹ Ivi, I, pp. 57-58 (cap. 25).

¹³² *Statuto di Spoleto del 1347*, cit., I, pp. 58-59 (cap. 26).

¹³³ Ivi, I, p. 90 (cap. 81).

si dotarono in effetti di un proprio testo normativo, come dimostra l'imponente serie di statuti proveniente dal territorio spoletino.

4. *Gli statuti del distretto spoletino e della Valnerina*

Il *Repertorio degli statuti comunali umbri* conta 32 statuti per l'area di Spoleto e della Valnerina nel periodo compreso fra il XIV e il XVI secolo, un lasso di tempo quindi molto ampio¹³⁴. Come rilevato da Nico Ottaviani e Bianciardi, si tratta soprattutto di statuti castrensi, giacché la morfologia del territorio, montuoso e collinare, quasi completamente privo di pianure, aveva favorito questo tipo di insediamento¹³⁵. Dal punto di vista geografico si registra una sorta di vuoto intorno a Spoleto, mentre gli statuti si infittiscono nella fascia montuosa ad est e sud-est, e nella cosiddetta Normandia, la cinta di castelli compresa fra Spoleto e Montefalco (Castagnola, Castel Ritaldi, Colle del Marchese, Giano, Macciano e Morcicchia)¹³⁶. Nico e Bianciardi includono nel novero i diversi frammenti statutari delle Terre Arnolfe, che però in questa sede saranno considerati a parte, giacché solo per brevi periodi le Terre Arnolfe furono soggette a Spoleto, mentre assai più costante è la diretta soggezione alla Chiesa, come dimostra lo statuto cinquecentesco di Cesi, cuore delle Terre Arnolfe, approvato dalla Camera Apostolica nel 1515 e in seguito da Clemente VII nel 1530¹³⁷. Certamente il testo è tardo, rispetto al periodo qui considerato, ma si ricordi che già Urbano IV nella seconda metà del Duecento si era fermamente opposto all'occupazione delle Terre Arnolfe da parte di Spoleto.

Rispetto all'area spoletina e a qualsiasi altra area, va tenuto presente che per tutto il basso medioevo e la prima età moderna le gravitazioni e dipendenze potevano variare nel tempo: era infatti possibile che nel giro di pochi anni un castello passasse dall'una all'altra dominazione, per azioni di conquista o defezione. Uno dei casi più emblematici è quello del castello di Cerreto, già sottomesso a Spoleto nel 1296, per un breve periodo assoggettato a Norcia in nome della Chiesa, e a più riprese soggetto ai Varano di Camerino¹³⁸. Lo statuto di Cerreto del 1380,

¹³⁴ *Repertorio*, pp. 329-330.

¹³⁵ *Ivi*, pp. 320-321.

¹³⁶ Cfr. P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 318.

¹³⁷ *Repertorio*, p. 85.

¹³⁸ P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., pp. 326-327.

conservato in copia riformata del 1509, fu approvato dal vicario generale Luca Marini nel 1381¹³⁹.

Dieci anni prima, anche Colle del Marchese, sul versante opposto della valle spoletina, aveva redatto un proprio statuto, per mano del notaio Angelo di ser Cola di Castagnola, al tempo del vicario del castello ser Cola *Jutii* di Castagnola, presumibilmente padre del notaio¹⁴⁰. In questo secondo caso, quindi, il vicario nominato nell'incipit dello statuto non è il vicario del Ducato, bensì il vicario, o rettore, inviato da Spoleto: un intreccio di poteri non facile da sciogliere, reso ancor più intricato dall'intervento su Spoleto di Egidio Albornoz, con il conseguente rafforzamento del dominio pontificio sulla città stessa¹⁴¹.

Negli statuti di altri castelli della zona vengono invece richiamati i priori di Spoleto, solido riferimento politico sino addirittura alla tarda età moderna: gli statuti di Sellano del 1374, ad esempio, giunti in copia riformata e volgarizzata del 1554, recano «aggiunte e riforme dal 1553 al 1704 e approvazioni dei Priori di Spoleto dal 1554 al 1786»¹⁴². Ma anche gli statuti di Terzo San Severo (1444-1445), Caso (1460), Montefranco (1473-1474) e S. Anatolia di Narco riportano le approvazioni dei priori di Spoleto, in taluni casi accompagnate da quelle dei governatori o dei loro luogotenenti¹⁴³.

Lo statuto di Spina del 1462 è l'unico a delineare con chiarezza una gerarchia nella soggezione, con al vertice la Chiesa e il papa, poi il rettore, delegato locale del potere pontificio, infine il comune e il popolo di Spoleto¹⁴⁴.

¹³⁹ *Repertorio*, p. 83; P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 327.

¹⁴⁰ *Tre comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*, a cura di G. Guerrini-M. Sensi, Perugia, Umbra cooperativa-Regione dell'Umbria, 1985, pp. 63-64. Su Cerreto cfr. anche A. Fabbi, *Storia dei comuni della Valnerina*, Abeto, presso l'autore, 1976, pp. 497-514.

¹⁴¹ Cfr. C. Regni, *La rocca di Spoleto tra impegni finanziari e rappresentazione del potere*, in *Rocche e fortificazioni*, cit., pp. 213-233.

¹⁴² *Repertorio*, p. 251. Su Sellano cfr. anche M.G. Nico Ottaviani, P. Bianciardi, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi (Cento 6/7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento (FE), Comune di Cento-Assessorato alla Cultura, 1995, pp. 103-130: p. 121.

¹⁴³ Cfr. P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 327; *Repertorio*, pp. 73, 185, 257, 271. In particolare, gli statuti di Terzo San Severo e Caso portano anche le approvazioni dei governatori e luogotenenti, quelli di Montefranco e Sant'Anatolia di Narco solo dei priori.

¹⁴⁴ Cfr. P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 327. Del tutto analogo lo statuto di Gavelli del 1522, che principia con la collocazione del castello, nella Valnerina,

Da questo nucleo di statuti quattrocenteschi, sembrerebbe che nel XV secolo, con la definizione di una più stabile struttura amministrativa dello Stato pontificio, si sia verificata una certa uniformità quanto ai riferimenti politici, ancora assente nel secolo precedente. La proliferazione statutaria del XVI secolo certifica il compimento di questo processo, nel quale lo statuto, di cui si dotarono ormai anche i centri più piccoli, assunse «la funzione di efficace strumento di amministrazione periferica»¹⁴⁵.

5. Orvieto e i suoi pivieri

La terza città “umbra” ad aver coltivato ambizioni territoriali è Orvieto. La natura frammentaria della documentazione statutaria non permette di ricostruire l'evoluzione dei rapporti fra città e contado sul piano normativo almeno fino a tutto il XV secolo¹⁴⁶; questa assenza è in parte colmata da una ricca documentazione comunale, ampiamente sfruttata dalla storiografia¹⁴⁷. Soprattutto su queste basi, Daniel Waley, Elisabeth Carpentier e più recentemente Antonio Santilli hanno ricostruito i tratti del territorio orvietano nella piena età comunale¹⁴⁸.

distretto di Spoleto («Hec sunt statuta sive leges municipales communis et hominum Castri Gavelli, vallis Narci, districtus Spoleti») e poco più avanti esplicita la soggezione alla Chiesa, al Ducato e a Spoleto: «Igitur sub illa dictum castrum eiusque personas gubernare optantes haec statuta hasque leges municipales compilamus [...] ad honorem et exaltationem sacrosantae Romane Ecclesie et sanctissimi domini nostri pape et rectoris Spoleti ducatus ac magnifici, potentis et ecclesiastici patris nostri comunis Spoleti et ad pacificum et tranquillum statum et bonum vivere hominum et personarum eiusdem castri Gavalli». Cfr. *Statuto del Castello di Gavelli*, cit., pp. 52, 53.

¹⁴⁵ P. Bianciardi-M.G. Nico Ottaviani, *Il territorio di Spoleto*, cit., p. 329.

¹⁴⁶ Cfr. M.G. Nico Ottaviani, *La Legislazione statutaria di Orvieto*, in *Storia di Orvieto*, 2. *Medioevo*, a cura di G.M. Della Fina, Perugia, Pacini Editore, 2007, pp. 35-40; il primo statuto orvietano conservatosi nella sua interezza è lo statuto a stampa del 1571, descritto e analizzato da Mario Ascheri, anche sotto il profilo dei rapporti con il territorio. Cfr. M. Ascheri, *I diritti degli Orvietani: dal Medioevo all'Età moderna*, in *Storia di Orvieto. Quattrocento e Cinquecento*, a cura di C. Benocci-G.M. Della Fina-C. Fratini, Perugia, Pacini Editore, 2007, I, pp. 37-64.

¹⁴⁷ Cfr. M.G. Nico, *Montegabbione un castello nel territorio di Orvieto*, in *Statuto di Montegabbione*, a cura di M. Rossi Caponeri, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2012, pp. IX-LXIII.

¹⁴⁸ D. Waley, *Orvieto medievale, storia politica di una città-stato italiana 1157-1334*, Roma, Muligrafica editrice, 1985; E. Carpentier, *Orvieto a la fin du XIIIe siecle. Ville et campagne dans le Cataste de 1292*, Paris, Éditions du CNRS, 1986; C. Regni, *Il comune di Orvieto nel Medioevo*

Attraverso le informazioni contenute nel famoso *Liber factus de confinacionibus pleberiorum et terrarum comitatus civitatis urbevetane* del 1278 e nel catasto del 1292, Waley e Carpentier hanno costruito mappe politico-amministrative del territorio comunale¹⁴⁹; Santilli, utilizzando anche altri documenti, sempre comunali, ha delineato uno schema piuttosto preciso, nel quale si distingue tra contado e distretto: il primo sarebbe coinciso con quelle *ville* e quei *castra* direttamente controllati da Orvieto attraverso il sistema dei pivieri, consistenti in ampie circoscrizioni territoriali con a capo un visconte inviato da Orvieto; nel secondo, una fascia più esterna, Orvieto avrebbe avuto un controllo indiretto, frutto della mediazione con potenti famiglie feudali e con borghi già organizzatisi in comune prima della sottomissione alla città¹⁵⁰.

Le varie ricostruzioni non tengono però forse in adeguata considerazione la distorsione prospettica delle fonti comunali, fortemente influenzate da una visione urbanocentrica: un condizionamento che riguarda anche le fonti più tecniche, apparentemente prive di una dimensione ideologica. Come ben evidenziato da Francesconi, gli elenchi e i registri, così diffusi dalla seconda metà del Duecento, non sono testimonianze asettiche, ma puntano a dare una precisa rappresentazione della realtà, descrivendo un modello di territorio, piuttosto che il territorio stesso¹⁵¹.

Lo si comprende seguendo la storia delle singole comunità, spesso assai meno lineare di quello che saremmo portati a pensare leggendo i documenti prodotti dal comune.

(1157-1400), in *Storia di Orvieto*, cit., pp. 13-34; A. Santilli, *Orvieto e il suo territorio all'epoca di Bonifacio IX*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», CIV/1, 2007, pp. 167-180.

¹⁴⁹ D. Waley, *Orvieto medievale*, cit., appendice XI; E. Carpentier, *Orvieto a la fin du XIIIe siecle*, cit., p. 62, carta n. 5: *Pivieri et castra en 1278*.

¹⁵⁰ A. Santilli, *Orvieto e il suo territorio*, cit., pp. 169-170.

¹⁵¹ Cfr. G. Francesconi, *Scrivere il contado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale*, in *I poteri territoriali in Italia centrale e nel Sud della Francia. Gerarchie, istituzioni e linguaggi (secoli XII-XIV): un confronto / Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le Sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (12ème-14ème siècles): études comparées*, Seminario di studi italo-francese (Roma, Chambéry, Firenze, dicembre 2006-dicembre 2007), a cura di G. Castelnuovo-A. Zorzi, Rome, «Mélanges de l'Ecole française de Rome», Moyen Âge, 123/2, 2011, pp. 499-529 <https://journals.openedition.org/mefrm/636?lang=it>.

6. Orvieto, i Montemarte e i castelli di Monteleone e Montegabbione

Per affrontare il tema della complessità del contado orvietano si utilizzerà come *case study* il rapporto tra Orvieto e i castelli di Monteleone e Montegabbione, per i quali si sono conservati statuti quattrocenteschi¹⁵².

I due *castra* sono compresi negli omonimi pivieri dalla fine del Duecento (dal 1278 Monteleone, dal 1292 Montegabbione), e rientrano quindi in quella cintura di territorio più stretta direttamente soggetta al comune di Orvieto attraverso le figure dei visconti.

L'erudito Ferdinando Ughelli narra che sin dal 1339 Orvieto affidò la custodia dei due *castra* a Nerio di Nardo Bulgarelli¹⁵³; stando ad Ughelli, la famiglia mantenne il possesso dei castelli fino al 1378, anno in cui Francesco di Montemarte approfittò dell'adesione dei Bulgarelli al fronte fiorentino nella "Guerra degli Otto Santi" per strappargli i castelli di Monteleone e Montegabbione¹⁵⁴. Una missiva di Gregorio XI, nella quale il pontefice elogia i due *castra* per la fedeltà dimostrata alla Chiesa e li esorta ad obbedire a Francesco conte di Corbara, della famiglia di Montemarte, dimostra che la mossa del conte di Corbara fu se non concertata con il pontefice certamente da lui avallata¹⁵⁵. In quella che sembra una risposta, anche se indiretta, inviata nel 1379 da Montegabbione ai signori Sette di Orvieto, gli abitanti del castello si confermavano fedeli alla città e alla Chiesa Romana e assicuravano la propria soggezione a Francesco di Montemarte. Le

¹⁵² Non ripercorro nel dettaglio le vicende dei due castelli, per le quali rimando ai saggi di Sergio Giovannini e Maria Grazia Nico: S. Giovannini, *Le origini di Monteleone e le vicende storiche tra il Duecento ed il Seicento*, in Id., *Lo statuto del castello di Monteleone del 1407 volgarizzato nel 1643*, a cura di S. Giovannini, Perugia, Edizioni della Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, 2015, pp. 15-38; M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., p. XX-XXXVIII.

¹⁵³ Cfr. M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., p. XX; per il lignaggio signorile dei Bulgarelli, signori di Parrano e conti di Marsciano, cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Statuti*, territorio, cit., pp. 38-45; S. Tiberini, *I marchesi del Monte, i conti di Marsciano e i conti di Montemarte: le dinamiche politiche nei rapporti con le città (secoli XII-XV)*, in *Terre di confine*, cit., pp. 369-392, in part. pp. 377-384, con riferimenti bibliografici e documentari alla nota 25.

¹⁵⁴ S. Tiberini, *I marchesi del Monte*, cit., p. 387.

¹⁵⁵ Cfr. M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., p. XXI. Su Francesco Montemarte, cfr. S. Tiberini, *Montemarte, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, 76, pp. 112-116, Montemarte, Francesco in "Dizionario Biografico" (treccani.it); M. Fulconis, *Francesco Montemarte (v. 1345-1400), l'histoire familiale sous la plume d'un homme d'épée*, «Questes. Revue pluridisciplinaire d'études médiévales», 36, 2017, Francesco Montemarte (v. 1345-1400), l'histoire familiale sous la plume d'un homme d'épée (openedition.org)

due missive si collocano in un contesto politico assai teso: nel 1376 un violento scontro aveva visto opporsi le due fazioni orvietane dei Muffati e dei Mercorini, capeggiati rispettivamente dai Monaldeschi della Cervara e dai Montemarte. I secondi, fedeli alleati del fronte pontificio, erano riusciti a resistere alle pressioni dei Muffati appoggiati da Firenze, e a tenere la città. Due anni dopo però, con l'apertura dello Scisma di Occidente, le ostilità erano riprese e questa volta avevano avuto la peggio i Mercorini, fedeli a Urbano VI. Nel 1380 i Mercorini, e fra questi Francesco di Montemarte, furono costretti all'esilio, sconfitti e cacciati dalla fazione opposta, che aveva appoggiato il papa di Avignone¹⁵⁶.

Di conseguenza, se nel 1378 si trattava di confermare la propria fedeltà alla Chiesa, e alla famiglia che ne rappresentava gli interessi in terra orvietana, l'anno successivo la situazione era assai diversa: la fedeltà ai Montemarte, nuovamente ribadita, comportava una precisa scelta di campo nello Scisma e anche all'interno della città. Il pathos e l'angoscia di una simile scelta – o situazione obbligata, come facile immaginare – emerge chiaramente dalla missiva che i massari e il consiglio del castello scrissero l'8 gennaio ai signori Sette di Orvieto: si sarebbero mantenuti fedeli al conte Francesco della Corbara *usque ad mortem*¹⁵⁷.

Anche un altro episodio, narrato nella *Cronaca del Conte Francesco di Montemarte e Corbara*¹⁵⁸, acquisisce nuovi contorni alla luce del contesto politico generale: il Montemarte sostiene di aver affidato nel 1380 la custodia del castello di Monteleone ai figli di Petruccio di Nerio Bulgarelli, che però non avrebbero rispettato i patti, occupando quello che era stato loro temporaneamente concesso¹⁵⁹. Montemarte cita la cacciata dei Mercorini dalla città, senza insistere sulla propria condizione di esiliato. Dalla stessa cronaca è però evidente che la concessione del castello e il successivo voltafaccia dei Bulgarelli si ricollegano alla momentanea condizione di debolezza del Montemarte, che nel successivo decen-

¹⁵⁶ S. Tiberini, *Montemarte, Francesco*, cit.

¹⁵⁷ Cfr. M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., p. XXI.

¹⁵⁸ Per una nuova edizione della cronaca, cfr. *Cronaca di Francesco di Corbara (1347-1400). La memoria di una famiglia operante nell'Italia centrale del Trecento*, a cura di S. Tiberini, con prefazione di M. Ascheri, Roma, Canterano (RM), Aracne Editrice, 2020.

¹⁵⁹ *Cronaca di Francesco di Corbara*, cit., pp. 96-97. Cipriano Manenti anticipa questi avvenimenti al 1376, e vi comprende Montegabbione, con la riconquista dei due castelli operata da Ugolino di Montemarte. Cfr. M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., pp. XXII. Su Ugolino da Montemarte, cfr. S. Tiberini, *Montemarte, Ugolino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, 76, [https://www.treccani.it/enciclopedia/ugolino-montemarte_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/ugolino-montemarte_(Dizionario-Biografico)).

nio, fino alla cosiddetta pace di Orvieto del 1390, fu impegnato a contrastare da fuoriuscito la fazione avversaria¹⁶⁰. La situazione si rischiarò nel 1397, quando la lunga fedeltà al papato romano portò i suoi frutti, con la concessione in feudo nobile dei castelli di Monteleone e Camporsendoli (nella diocesi di Chiusi) da parte Bonifacio IX, in un momento in cui Orvieto si trovava forzatamente pacificata sotto la signoria di Biordo Michelotti¹⁶¹.

Le vicende trecentesche dei due castelli dimostrano che la formale organizzazione del territorio in pivieri ebbe ben poco peso in una fase di profonde tensioni, in cui lo stato di conflittualità interna tra le fazioni dei Muffati e dei Mercorini, capeggiate da famiglie signorili con un forte potere anche nei castelli del contado, si andava ad intrecciare con la più generale instabilità provocata dallo Scisma d'Occidente.

Intorno alla metà del Quattrocento, ricompattata la Chiesa d'Occidente sotto un'unica obbedienza, si profilavano altri fattori di incertezza, legati all'affermazione di nuovi assetti territoriali. Nei casi specifici di Montegabbione e Monteleone, agli attori del secolo precedente si aggiunsero i Monaldeschi e il capitano di ventura Niccolò Piccinino. I primi erano stati protagonisti delle lotte intestine di Orvieto sin dal XIII secolo, arrivando a prevalere sugli acerrimi nemici Filippeschi nel 1313; da una loro divisione in quattro rami erano nate proprio le fazioni dei Muffati e dei Mercorini, protagoniste degli scontri di cui si è fin qui detto¹⁶². Il Piccinino, dal canto suo, era erede sul campo di Braccio Fortebracci. Nella tarda primavera del 1443, Piccinino aveva preso i due castelli di Montegabbione e Monteleone, difesi da Ugolino di Montemarte, dal figlio di quest'ultimo Niccolò e da Andrea Corsi. Nel settembre dello stesso anno, nel palazzo apostolico di Orvieto furono sottoscritti alcuni capitoli fra Enrico Monaldeschi, procuratore di Niccolò di Montemarte, e il cardinale Ludovico Scarampi, camerario pontificio. I patti prevedevano che i due castelli tornassero nel possesso dei Montemarte, insieme a Fabro e alla torre di Salci, persi negli anni precedenti; in cambio i Montemarte giuravano fedeltà e obbedienza al papa e alla Chiesa e si impegnavano a pagare un censo. Con la sottomissione al papa, Ugolino e famiglia sarebbero anche potuti rientrare in Orvieto. Il ritorno nelle mani

¹⁶⁰ S. Tiberini, *Montemarte, Francesco*, cit.

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² A. Santilli, *I Monaldeschi di Orvieto tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento*, in *Famiglie nella Tuscia tardomedievale. Per una storia*, a cura di A. Pontecorvi-A. Zuppante, Viterbo, Centro di Studi per il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, 2011, pp. 195-205.

dei Montemarte dei due castelli fu confermato da Niccolò V, Callisto III e infine da Pio II. Non è chiaro se il Piccinino, richiamato da Filippo Maria Visconti a Milano nello stesso 1443¹⁶³, avesse agito per conto della Chiesa; sta di fatto che i due castelli furono utilizzati come contropartita della formale soggezione alla Chiesa da parte di una feudalità evidentemente riottosa.

Il colpo definitivo alla signoria dei Montemarte fu inferto da Sisto IV nel 1478, quando il pontefice concesse l'investitura dei castelli al nipote Bartolomeo della Rovere, approfittando del vuoto dinastico che aveva seguito la morte di tutti i figli di Ugolino. Il dominio di Bartolomeo fu assai breve, giacché appena due anni dopo vendette i due castelli al comune di Orvieto. In seguito, la nipote di Ugolino Montemarte, Manfilia, appoggiata dal marito Bandino Bandini, provò a contestare la legittimità della vendita, ma invano: nel 1497 i diritti sui due castelli furono confermati alla città di Orvieto¹⁶⁴.

In sintesi, bisogna arrivare alle soglie del Cinquecento perché i due castelli appartengano effettivamente al comune di Orvieto, dietro un vero e proprio atto d'acquisto. Nei tre secoli precedenti, invece, l'unica costante per Monteleone e Montegabbione è rappresentata dal legame con la dinastia dei Montemarte, protagonista a un tempo della politica interna cittadina, fautrice e sostenitrice del potere pontificio e poi del papato romano, alleata di casate affini: una situazione quindi assai più complessa di quanto appaia dai soli documenti comunali, i quali al contrario tendono ad evidenziare la forza dell'istituzione, omettendo i numerosi rovesciamenti interni e i condizionamenti esterni. Non si tratta neanche di una opposizione fra la realtà cittadina e le casate signorili del contado, giacché nel caso di Orvieto questa distinzione, se mai esistita, venne presto meno.

Ridimensionare il livello di compattezza e di organizzazione del contado orvietano non significa sminuire il significato e la portata delle iniziative comunali; anzi, in un certo senso ne valorizza la dimensione programmatica, giacché proprio una ricostruzione a tutto campo, dalla quale emergono le tensioni e la pluralità di forze in gioco, fornisce maggiori strumenti per comprendere il valore illocutivo dei testi normativi. In questa prospettiva andrà considerato l'incipit degli *statuta et ordinamenta* di Monteleone del 1407, redatti da sei *statutarii*, in-

¹⁶³ Cfr. S. Ferente, *Piccinino, Niccolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, 83, https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-piccinino_%28Dizionario-Biografico%29.

¹⁶⁴ M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., pp. XXV-XXIX.

caricati «per adunantiam hominum et personarum comunis castri». Nessuno dei sei *sapientes et prudentes viri* è giurista o notaio¹⁶⁵, circostanza che non sorprende in una comunità rurale, presumibilmente esigua; la loro elezione è confermata da *ser Nerus Simonis de Sensorio*, vicario del comune di Monteleone, «de consensu, licentia et voluntate magnificorum et potentium dominorum dominorum Conservatorum pacis civitatis urbevetanae ac sotiorum consilii generalis dicte civitatis ac spectabilium correctorum dominorum naturalium dicti castri Montis Leonis»¹⁶⁶. I Montemarte, ai quali castello è stato concesso in feudo nobile da Bonifacio IX nel 1397¹⁶⁷ non sono affatto nominati: gli unici accenni a un dominio signorile sono rintracciabili nei *domini naturales* dell'introduzione appena citata e nel capitolo 74 del III libro, nel quale si prevede che le entrate provenienti dalle ammende comminate per delitti e danni dati vadano alla camera dei signori se superano la cifra di cento lire, e rimangano invece al comune qualora siano inferiori alle 20 lire, facendo salve le quote spettanti agli accusatori e al vicario del castello¹⁶⁸. Quest'ultimo, in carica per sei mesi con mansioni assai simili a quelle di un podestà cittadino, è il vero protagonista dello statuto. Valutando quindi solo il testo normativo, senza avere contezza del contesto in cui viene prodotto, verrebbe da pensare che nel primo Quattrocento la comunità di Monteleone, appartenente al contado di Orvieto e soggetta alla città, sia guidata da un governo di tipo comunale, con a capo un vicario (non è specificato se di origine locale o meno), dotato di ampie prerogative, in particolare in ambito giudiziario¹⁶⁹. Eventuali signori sono nominati solo fuggevolmente e senza alcun riferimento a una specifica casata. Eppure, sappiamo quanto fosse invece forte il vincolo del castello con la casata dei Montemarte, quei signori "naturali" ai quali si allude appena nello statuto; e anche quali fossero le difficoltà affrontate dalla stessa Orvieto,

¹⁶⁵ I nomi degli statuari non sono preceduti da alcuna qualifica o titolo, mentre in un caso è anteposto al patronimico il titolo di *magister*. Cfr. *Lo statuto del castello di Monteleone*, cit., p. 123.

¹⁶⁶ *Lo statuto del castello di Monteleone*, cit., p. 123. Il preambolo da cui è tratta la citazione non si conserva nel codice statutario, risalente al XVII secolo, ma è desunto da un documento del 1407 e da due atti notarili nei quali sono trascritte alcune parti del primo e del secondo capitolo del I libro dello statuto. Ivi, pp. 108-109.

¹⁶⁷ Tiberini ascrive la concessione al 1397, Giovannini al 1398. Cfr. S. Tiberini, *Montemarte, Francesco*, cit.; S. Giovannini, *Le origini di Monteleone e le vicende storiche tra il Duecento ed il Seicento*, in *Lo statuto del castello di Monteleone*, cit., pp. 15-38: p. 30.

¹⁶⁸ *Lo statuto del castello di Monteleone*, cit., p. 193.

¹⁶⁹ Il vicario compare in ben 27 capitoli dello Statuto. Cfr. *Lo statuto del castello di Monteleone*, cit., pp. 337-338.

ancora all'epoca contesa fra papa e antipapa¹⁷⁰. Niente di tutto questo traspare dallo statuto di Monteleone.

Nel 1485 anche Montegabbione emana un proprio testo statutario, assai vicino a quello di Monteleone, che probabilmente funzionò da modello. In apparenza, i due castelli si trovano in una posizione del tutto analoga, sia dal punto di vista politico sia sul piano amministrativo; l'unica evidente differenza sembra rappresentata dalla sostituzione del vicario con un podestà, eletto dai Conservatori della pace di Orvieto fra i cittadini. Se si analizza però il testo più nel dettaglio, emergono piccole differenze, in realtà estremamente significative. In primo luogo, accanto agli statuari compaiono *consilarii et defensores*, ma soprattutto sparisce nel preambolo ogni riferimento ai *domini naturales*: lo statuto è emanato «de consensu et voluntate magnificorum et potentium [magnificorum] Conservatorum p[acis] [civi]tatis Urbis veteris et totius consilii generalis [dicte] civitatis ac spe[ctabilium] correctorum [eiusd]em civitatis»¹⁷¹. E anche quando, proprio nel capitolo sull'elezione del podestà, si parla di *domini naturales*, si specifica prontamente che si tratta proprio dei *cives* di Orvieto¹⁷². In effetti, come detto, a questa data il castello di Montegabbione è entrato a far parte dei possessi comunali, essendo stato acquistato dal comune nel 1480.

Altrettanto complesse sono le situazioni sottese agli statuti degli altri castelli del comprensorio orvietano, che meriterebbero anch'essi di essere analizzati singolarmente. Già da una prima ricognizione, emerge infatti che nei singoli statuti si mescolano in diversa misura analogie e specificità. Da un lato sono evidenti i prestiti, dovuti come noto alla circolazione delle corti podestarili, ma a volte anche a motivazioni di tipo “familiare” – come nei casi di Monterubuglio e Viceno, soggetti alla stessa casata signorile –¹⁷³; dall'altro ogni testo reca traccia, più o meno evidente, di una sovrapposizione di poteri, che in taluni casi conducono ad esiti che esulano da qualsivoglia modello: si pensi ai castelli di Prodo, Sala e Benano, ceduti rispettivamente da esponenti delle famiglie Monaldeschi, Prodenzani e Vitelleschi alla Fabbrica del Duomo di Orvieto, «per favorire l'incremento patrimoniale dell'istituzione e così l'avanzamento dell'impresa della cat-

¹⁷⁰ S. Giovannini, *Le origini di Monteleone*, cit., pp. 30-31.

¹⁷¹ M. Rossi Caponeri, *Statuto di Montegabbione*, cit., p. 7.

¹⁷² Ivi, p. 8.

¹⁷³ C. Urbani-S. Zucchini, *Saggio introduttivo*, in *Statuto di Allerona del 1585*, ed. di R. Abbondanza, Perugia, Comune di Allerona-Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2010, pp. XIII-XLVI: pp. XLI-XLII.

tedrale»¹⁷⁴. Con il passaggio della proprietà si trasferiscono anche i diritti giurisdizionali, tanto che tutti e tre gli statuti, redatti nel corso del XVI secolo, fanno esplicito riferimento ai camerlenghi della Fabrica del Duomo¹⁷⁵.

7. Dalla città per la città: quando il governo urbano fatica a proiettarsi nel contado. I casi di Todi e Amelia

Una delle caratteristiche del territorio compreso fra Ducato e Tuscia è la presenza di un gran numero di piccole e medie città. Fra queste, Assisi, Gubbio e Todi emanano propri codici normativi già nel corso del Duecento. Sugli statuti delle prime due poco si può dire, giacché sono quasi completamente andati perduti: si conservano un solo capitolo per Assisi, relativo alla dote («Quod nulla mulier dotata possit nec debeat recurrere ad bona paterna vel materna, vel testamentum facere etc.»¹⁷⁶ e pochi altri per Gubbio, provenienti da quattro redazioni diverse. Il primo è del 1253 e riguarda la locazione di terre, un altro del 1265 proviene dal libro dei malefici, il terzo del 1266 riguarda la prerogativa del podestà di comminare bandi entro certi termini e contiene disposizioni per i proprietari di edifici i cui ingressi (*androni*) insistano su una pubblica piazza, infine un quarto frammento proviene non dagli statuti ma dalle riformanze e tratta l'imposizione di alcuni dazi sul castello di Pergola nel 1287¹⁷⁷. L'unico riferimento al territorio non è quindi nello statuto ma nell'estratto di un verbale consiliare.

Todi invece tramanda per intero un testo statutario prodotto nel XIII secolo: il *Constitutum communis Tuderti* del 1275¹⁷⁸. Giuliano Milani ricorda che lo statuto fu emanato in seguito alla pacificazione tra guelfi e ghibellini, sancita dal podestà e capitano Giacomo di Napoleone Orsini, chiamato a risolvere i dissidi

¹⁷⁴ M.G. Nico, *Montegabbione*, cit., pp. XXXVI-XXXVII (la citazione è tratta da p. XXXIV).

¹⁷⁵ Ivi, p. XXXVII.

¹⁷⁶ *Inventario e regesti*, cit., p. 84 n. 183.

¹⁷⁷ *Frammenti degli statuti comunali di Gubbio. Anni 1253, 1265, 1266, 1287*, in *Regesto delle pergamene della Sperelliana di Gubbio*, a cura di P. Cenci, in «Bollettino della Società Umbra di Storia Patria», XXV, 1922, pp. 24, 35, 38, 50.

¹⁷⁸ *Statuto di Todi*, cit. Per una panoramica degli statuti tudertini, cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Todi e i suoi statuti (secoli XIII-XIV)*, in *Todi nel Medioevo (secoli VI-XIV). Atti del XLVI Convegno storico internazionale (Todi, 10-15 ottobre 2009)*, Spoleto, CISAM, 2010, II, pp. 717-741.

interni ma anche ad appianare il rapporto fra Todi e il rettore del Patrimonio¹⁷⁹. Il 1275 è quindi un anno dal profondo significato simbolico per la città, giacché rappresenta la fine di un'epoca di discordia e l'inizio di un governo cittadino bipartitico, il famoso "paradigma" tudertino che ispirerà, quasi un secolo dopo, il giurista Bartolo da Sassoferrato per uno dei suoi più celebri trattati politici: il *De Guelphis et Gebellinis*¹⁸⁰.

I 139 capitoli dello statuto del 1275 delineano il profilo di una città quasi completamente concentrata su dinamiche e spazi intramurari, occupata a superare il conflitto tra fazioni, con specifici capitoli sulla pace, sul rientro dei fuoriusciti e sulla conseguente riorganizzazione cittadina¹⁸¹; un'attenzione particolare è riservata alla documentazione, alla sua conservazione, ai notai e alle stesse procedure di redazione e promulgazione dello statuto¹⁸². Il territorio è invece visto con occhio distratto e richiami generici: in più occasioni sono nominati il *comitatus* e la *iurisdictio* di Todi¹⁸³, mai però con disposizioni che testimonino il tentativo di un'organizzazione periferica di tipo politico-istituzionale. Fanno eccezione le norme, assai dettagliate, che riguardano in senso lato la gestione delle acque: ponti, costruzioni sulle rive, mulini, *naves*, punti di attracco e pesca¹⁸⁴. È evidente che non sfugge alla città l'importanza del Tevere e delle fertili aree di pianura, come risorse sul piano alimentare, ma anche il ruolo del fiume nel complesso sistema di comunicazione rappresentato da vie terrestri e fluviali. Emblematico a questo riguardo il capitolo 41 della seconda parte del *Constitutum*, *De portu Mor-*

¹⁷⁹ G. Milani, *Podestà, popolo e parti a Todi tra Due e Trecento: per una revisione del "paradigma tudertino"*, in *Todi nel Medioevo*, cit., I, pp. 351-376: p. 358.

¹⁸⁰ Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Échec au podestat: l'expulsion de Comacio Galluzzi podestat de Todi (17 julliet 1268)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», XCII, 1995, pp. 5-41; il trattato di Bartolo da Sassoferrato è edito in D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De Tyranno di Bartolo da Sassoferrato con l'edizione critica dei trattati De Guelphis et Gebellinis, De regimine civitatis e De tyranno*, Firenze, L.S. Olschki, 1983.

¹⁸¹ *Statuto di Todi*, cit., p. 30 (cap. 33), p. 31 (cap. 34), pp. 32-33 (cap. 35 e 36), p. 115 (cap. 104).

¹⁸² Ivi, p. 25 (cap. 24), p. 26 (cap. 25-27), p. 27 (cap. 28), p. 28 (cap. 30), p. 57 (cap. 84), p. 84 (cap. 47), p. 112 (cap. 98).

¹⁸³ Si veda ad esempio il cap. 32 della seconda parte del *Costituto*, *De eo qui habuerit possessionem extra iurisdictionem Tuderti*, nel quale si stabilisce che il podestà difenda a spese del comune i diritti di quei cittadini e comitatini che abbiano possedimenti fuori dalla giurisdizione del comune di Todi qualora subiscano una qualche *iniuria* o *molestia*. Ivi, II, p. 77 (cap. 32).

¹⁸⁴ Ivi, I, p. 37 (cap. 43), p. 38 (cap. 45), pp. 43-44 (cap. 57-58), p. 56 (cap. 81), p. 58 (cap. 85), p. 60 (cap. 88 e 91); II, p. 74 (cap. 22), p. 81 (cap. 41), p. 83 (cap. 44), p. 103 (cap. 83).

ticij et filiorum Çachei, nel quale si impedisce a chiunque di imporre dazi per l'attraversamento del fiume, in qualunque località, e si fissano nel dettaglio i criteri per la costruzione di quattro *naves*, affidate a otto uomini, nominati uno ad uno, tenuti a gestire l'attraversamento del fiume di cittadini e comitatini, con e senza bestie, in cambio dell'esenzione da tasse e collette e di un compenso in frumento concesso dagli uomini della pieve di San Bartolomeo *de Tevellaria*¹⁸⁵. Il meccanismo previsto dal comune per la gestione delle *naves*, che comprende agevolazioni fiscali e coinvolge le comunità del contado, è del tutto analogo a quelli attuati da Perugia per opere di costruzione o manutenzione realizzate nel contado¹⁸⁶. A Todi come a Perugia, la produzione legislativa del tardo Duecento mostra quindi un rapporto con il territorio di tipo fiscale ed economico, nel quale solo assai di rado sono esplicitate dinamiche propriamente politiche.

Come Todi, anche Amelia risente di tensioni interne e di rapporti a tratti conflittuali con il governo pontificio¹⁸⁷. Negli anni centrali del Trecento il governo amerino produce tre *corpora* normativi: due statuti del Popolo, uno del 1330 e uno del 1346, e gli *Ordinamenta consilii Populi* del 1331¹⁸⁸.

Amelia aveva ottenuto il privilegio di emanare i propri statuti da Bonifacio VIII nel 1294¹⁸⁹; l'attività legislativa dell'inizio degli anni Trenta seguì una riconciliazione fra gli Amerini e Giovanni XXII, dopo lo stato di tensione generato dalla sommossa antipontificia a favore di Ludovico il Bavaro, alla quale il papa aveva risposto con la scomunica dei rivoltosi e l'interdetto della città tutta; proprio nel 1330 l'inquisitore francescano Bartolino di Giovannello di Perugia, chiamato a giudicare il caso, aveva pronunciato una sentenza di riabilitazione. Gli statuti del Popolo si inseriscono quindi in un'opera complessiva di ridefinizione dei rapporti politici della città, oltre che in una fase economica particolarmente positiva, con una generale espansione del commercio e dell'artigianato, sebbene

¹⁸⁵ Ivi, II, pp. (81-82), cap. 41. Sui fiumi Tevere e Nestore come vie di comunicazione, cfr. M.G. Nico Ottaviani, *Statuti, territorio e acque*, cit., pp. 55-66.

¹⁸⁶ Ivi, pp. 70-78.

¹⁸⁷ Cfr. *Statutum Populi civitatis Amelie anno 1330*, a cura di L. Andreani-R. Nanni, e *Statutum Populi civitatis Amelie anno 1346*, a cura di L. Andreani-R. Civili-R. Nanni, in *Amelia e i suoi statuti medievali*, a cura di E. Menestò-L. Andreani-R. Civili-R. Nanni, Spoleto, Centro italiano di studi per l'alto medioevo, 2004, rispettivamente pp. 367-528 e pp. 551-70.

¹⁸⁸ Per i due statuti si veda sopra, nota 19, per gli *Ordinamenta*, cfr. *Ordinamenta consilii Populi civitatis Amelie anno 1331*, a cura di L. Andreani, in *Amelia e i suoi statuti*, cit., pp. 529-550.

¹⁸⁹ G. Ermini, *La libertà comunale*, cit., p. 115; R. Civili, *La legislazione statutaria nello Stato pontificio*, in *Amelia e i suoi statuti*, cit., pp. 233-250: p. 241.

all'interno dei confini cittadini¹⁹⁰. Lo statuto del 1330 è acefalo, manca quindi il preambolo, ma sono andati perduti anche tutto il I libro e parte del II¹⁹¹. Di conseguenza, i capitoli destinati agli uffici, materia di solito trattata proprio nei primi libri statutari, sono appena 19. Seguono il *Liber civilium*, l'assai corposo *Liber criminalium* e il *Liber extraordinariorum*; è inserita anche una parte dedicata specificatamente al territorio, intitolata *Liber pontium, castrorum, viarum et fontium*, le cui disposizioni riguardano però quasi esclusivamente ponti, fonti e strade, segno che manca completamente una progettazione sul piano politico e amministrativo. Nonostante il titolo faccia riferimento ai *castra*, sono infatti solo tre i capitoli ad essi dedicati: sulla ricostruzione del castello di Scalcinatoli, sulla sistemazione del castello di Macli e infine sulla muratura del borgo di Monte Campano¹⁹².

Lo statuto mira a legittimare il Popolo come forza di governo, ribadendo la supremazia della normativa popolare su quella comunale¹⁹³; a livello istituzionale, si insiste sulle magistrature degli anziani del Popolo e del *guardianus*, eletto dagli stessi Anziani e dal consiglio del Popolo: spetta agli Anziani del Popolo la facoltà di bando da Amelia, e sempre agli Anziani sono affidate le chiavi delle porte cittadine, mentre il *guardianus* custodisce e mantiene il buono stato della città¹⁹⁴. Si arriva anche a prevedere che il guardiano possa avere le funzioni del podestà, qualora la carica sia vacante. A tal riguardo gli statutari non possono però evitare di aggiungere che spetta al *Sacer Romanus Populus* di nominare un rettore¹⁹⁵, riferimento inevitabile, vista la soggezione della città a Roma¹⁹⁶.

A differenza di altri statuti popolari, emanati da città dotate di ampie *libertates*, su entrambi i testi amerini aleggia il peso della soggezione a Roma e al pontefice, condizione che probabilmente influenzò anche i rapporti con i centri del territorio.

¹⁹⁰ Per un inquadramento storico di Amelia in epoca bassomedievale, cfr. G. Pardi, *Relazioni di Amelia con il Comune di Roma e i nobili romani*, in «Bollettino della Società umbra di Storia Patria», I, 1895, pp. 579-588; O. Scalvanti, *I ghibellini di Amelia e Lodovico il Bavaro*, in «Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria», XII, 1906, pp. 235-265; R. Nanni, *Amelia nel basso medioevo*, in *Amelia e i suoi statuti*, cit., pp. 3-41; p. 21.

¹⁹¹ L. Andreani, *Per una morfologia*, cit., p. 255; *Statutum Populi...1330*, cit., p. 285.

¹⁹² *Statutum Populi...1330*, cit., pp. 301-312.

¹⁹³ L. Andreani, *Per una morfologia*, cit., pp. 259-260.

¹⁹⁴ *Statutum Populi...1330*, cit., pp. 369, 372-373 (cap. 1).

¹⁹⁵ Ivi, p. 374 (cap. 8).

¹⁹⁶ R. Nanni, *Amelia*, cit., p. 7.

Nell'introduzione all'edizione dello statuto del 1330, Laura Andreani ricorda che alcune annotazioni vergate sul testimone più antico rimandano alla salvaguardia delle Costituzioni del Patrimonio e sembrano quindi ascrivibili alla supervisione del giudice della curia rettorale¹⁹⁷. Si è parlato già, a proposito di Spoleto, dell'opera legislativa del legato papale Bertand de Deux: a differenza delle costituzioni per il ducato, quelle destinate al Patrimonio sono andate perdute, ma è presumibile – scrive Andreani – che contenessero l'obbligo di revisione statutaria da parte della curia del Patrimonio, come dimostrano i tre strumenti di ratifica degli anni 1338, 1339 e 1340, rilasciati dai giudici della Curia del Patrimonio¹⁹⁸.

Nel preambolo degli statuti popolari del 1346 è esplicitata la dipendenza politica di Amelia dalla Chiesa di Roma, con riferimento al papa Clemente VI, al collegio dei cardinali, al senato e al popolo romano¹⁹⁹. Anche nel 1346 è stabilita la preminenza degli statuti del Popolo su quelli del comune e si conferma la centralità della magistratura degli Anziani²⁰⁰.

Le rubriche sul contado si contano sulla punta delle dita: per la maggior parte si tratta di capitoli relativi al vettovagliamento o ai lavori agricoli²⁰¹; solo due riguardano nello specifico i castelli: la prima stabilisce che i possessori della «domus seu palatium olim Vitalis de Canale» siano tenuti a vendere al comune al prezzo d'acquisto²⁰²; nella seconda troviamo invece testimonianza dell'affrancamento dal servaggio per motivi fiscali. Si prevede infatti che gli uomini di Canale, Lacuscello

¹⁹⁷ Si tratta di note relative proprio a due capitoli sul territorio, e in particolare alle pene previste per quei castelli che non provvedono alla cattura dei banditi o dei malfattori; le disposizioni sono considerate applicabili salve le pene imposte dalle Costituzioni del Patrimonio. Cfr. L. Andreani, *Per una morfologia*, cit., p. 272.

¹⁹⁸ Ivi, p. 273.

¹⁹⁹ *Statutum Populi...1346*, cit., p. 553.

²⁰⁰ Si vieta al podestà e ai suoi ufficiali di «constringere» gli anziani; qualora il podestà dovesse infrangere il divieto sarà multato e considerato automaticamente decaduto «et, quando placuerit ançianis et X vel maiori parte ipsorum, mictatur ad Sacrum Romanum Populum et Senatores mictant novum potestatem» (cap. 30). Nella lunghissima rubrica *De officio potestatis et eius officialium* sono stabiliti tutti i limiti, più che le sue prerogative, così come nelle successive rubriche relative alla convocazione dei consigli, che il podestà non può predisporre senza il permesso degli anziani, e alla custodia dei detenuti (cap. 30 e capp. 38-39). Ivi, pp. 554-565 (capp. 1-7, 9-14), 568-569 (capp. 19-22), 571-573 (cap. 26-28), 574-575 (cap. 30), 579-581 (capp. 33 e 38), 621-622 (capp. 111-112), 624-625 (capp. 117-118).

²⁰¹ Per il rubricario dello statuto del 1346, cfr. ivi, pp. 324-334.

²⁰² Ivi, p. 583 (cap. 42).

o di qualsiasi altra parte del distretto di Amelia, che in passato erano soliti pagare dative e collette alla città, qualora siano stati fatti «vassaldi alicuius nobilis», debbano essere affrancati dal podestà e dagli anziani del Popolo e riportati al pristino stato, «in vera libertate», ossia in condizione di pagare le tasse al comune²⁰³.

Ancora una volta, lo statuto cittadino non nomina direttamente i nobili a cui si riferisce: si tratta probabilmente degli Annibaldi di Roma, che nel 1360 vendettero il castello di Canale non al comune bensì alla famiglia todina dei Chiaravalle²⁰⁴. Circa un secolo dopo, nel 1463, il castello fu ancora conteso da Amelia e Todi e i Chiaravalle alla fine si convinsero a cedere i castelli di Canale, Frattuciola, Colcello e Lacuscello – già nominato nello statuto amerino del 1346 – al pontefice Pio II, ottenendo in cambio Casa Olivieri, Casale e l'esenzione da ogni tipo di dazio²⁰⁵. Nel 1464 il papa ordinò al castellano della rocca di Narni di demolire i castelli in questione e di vendere le relative terre al comune di Todi e a quello di Amelia. Ne sorse una lite fra Amerini, Todini ed esponenti dei Chiaravalle, che si concluse con l'acquisizione di Canale da parte di Todi e di Lacuscello da parte di Amelia²⁰⁶.

Canale conserva uno statuto redatto nel 1454, quando ancora il castello apparteneva alla famiglia todina dei Chiaravalle. Nel preambolo del testo statutario, si riconosce la soggezione politica al pontefice e al rettore della provincia del Patrimonio, ma si fa anche riferimento al comune di Terni e soprattutto ai signori del castello: Brunamonte, Guglielmo, messer Leone e Stefano Chiaravalle di Todi. Sono i signori a chiedere la redazione degli statuti, i quali saranno poi sottoposti a conferma della Chiesa e del rettore. Il notaio incaricato di vergare il testo statutario è Mariotto di Giacomo di Terni, circostanza che potrebbe confermare la gravitazione del castello in area ternana²⁰⁷.

La storia di Canale, così come quella dei tanti altri castelli di cui si è parlato, testimonia l'intreccio di poteri e di relazioni che coinvolgono di volta in volta il

²⁰³ Ivi, p. 661 (cap. 180).

²⁰⁴ *Statuto di Canale*, cit., p. 13.

²⁰⁵ Ivi, p. 14.

²⁰⁶ Con la perdita del castello di Canale i Chiaravalle non scompaiono di scena, tanto che nel 1500 ritroviamo ancora Altobello di Matteo Chiaravalle opporsi a un esercito inviato congiuntamente da papa Alessandro VI e da Lucrezia Borgia, duchessa di Spoleto. Estintosi il ramo todino dei Chiaravalle con Altobello, la famiglia continuò con i conti di Canale di Terni e i marchesi di Canale di Rieti. Ivi, pp. 14-16.

²⁰⁷ Ivi, p. 121 (cap. I).

pontefice, i comuni urbani, le famiglie nobiliari, non di rado come i Montemarte o i Chiaravalle, attive sia in città sia nel territorio, e le comunità rurali.

8. *Il caso folignate: signoria cittadina e territorio*

Salendo per la Valle umbra, Foligno rappresenta un altro modello ancora rispetto a quelli sin qui analizzati: in questo caso non è il potere pontificio e romano a frenare l'espansionismo comunale, ma la stessa città, che volge ben presto verso un regime di tipo signorile. Sin dalla seconda metà del Duecento Foligno vede l'ascesa della famiglia Trinci, che nel XIV secolo istituirà uno dei pochi domini signorili cittadini dell'area²⁰⁸.

Nel 1305, con l'aiuto dei Perugini, Nallo Trinci prese il potere in città, assumendo la carica di gonfaloniere di giustizia e capitano del popolo; come scrive Jean Baptiste Delzant, nei decenni successivi gli esponenti del casato assunsero le principali cariche cittadine (podestà, capitano del popolo, gonfaloniere di giustizia) con regolarità anche se non in modo continuo, mentre la famiglia si assicurava anche le principali cariche ecclesiastiche cittadine, giacché vescovo e priore del duomo facevano quasi sempre parte dell'ambito familiare. Infine, nel 1367 Trincia II, che era stato a fianco dell'Albornoz durante la sua seconda legazione nello Stato pontificio, ottenne il vicariato apostolico *in temporalibus*, ossia la legittimazione pontificia alla signoria sulla città²⁰⁹.

Gli Statuti comunali e i successivi Statuti del Popolo risalgono alla prima metà del XIV secolo e testimoniano l'interazione fra istituzioni cittadine e dominio signorile. Con gli statuti del Popolo, si instaura, scrive Delzant, «un sistema

²⁰⁸ Sull'ascesa dei Trinci, cfr. J.C. Maire Vigueur, *Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino, UTET, 1987, pp. 170, 238, 253; M. Sensi, *I Trinci*, in *Signorie in Umbria tra medioevo e rinascimento: l'esperienza dei Trinci*. Atti del congresso (Foligno, 10-13 dicembre 1986), Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1989, pp. 171-238; Id., *La signoria dei Trinci: ascesa di una famiglia*, in *Il Palazzo Trinci di Foligno*, Perugia, Quattroemme, 2001, pp. 3-28; S. Nessi, *I Trinci Signori di Foligno*, Foligno, Ed. Orfini Numeister, 2006; A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (XIII-XIV)*, Milano-Torino, Pearson Italia, 2010, p. 50, J.B. Delzant, *Trinci*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019, 96, https://www.treccani.it/enciclopedia/trinci_%28Dizionario-Biografico%29.

²⁰⁹ Cfr. J.B. Delzant, *Trinci*, cit.; sul ruolo della legittimazione pontificia oppure imperiale nella affermazione dei domini signorili, cfr. A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano, Bruno Mondadori, 2010.

di cogestione della città e di collaborazione tra le istituzioni collegiali del Popolo, la vera forza politica-sociale, e il gonfaloniere di giustizia, che di per sé già si qualificava come un quasi signore nelle sue vesti di *praesul populi*». Allo stesso tempo, si verifica una vera e propria rottura istituzionale, dal momento che gli stessi Statuti del Popolo prevedono la trasmissione di diritto della carica di gonfaloniere a un membro della famiglia Trinci²¹⁰. Non c'è quindi opposizione tra governo comunale e dominio signorile, ma al contrario una sorta di continuità e compenetrazione²¹¹. Nei rapporti con il territorio, però, la differenza con i comuni di Popolo coevi, a partire da Perugia e Spoleto, è molto evidente. Entrambi gli statuti comunali sono quasi del tutto privi di disposizioni relative al contado che non riguardino attività agricole, infrastrutture o gestione delle acque.

Negli statuti del comune sono solo quattro le rubriche dedicate in maniera specifica a località del contado: due, di cui rimane solo il titolo, prevedono disposizioni sull'elezione del castellano di Verchiano (Pars I, rub. xlv e xlvi), una sui confini dei beni comunali in Montarone (Pars I, rub. liiii), un'altra sulla necessità che i Folignati residenti tra Pale e Ponte Centesimo fino al fiume Timia abbiano effettivamente una casa dentro la cerchia muraria di Foligno (Pars I, rub. lviii)²¹². Più ricchi gli Statuti del Popolo, ma anche in questo caso le norme riguardano in prevalenza attività agricole, infrastrutture, gestione dei corsi d'acqua e degli ambienti palustri²¹³; per il resto, non si può parlare di una progettualità politico-amministrativa, vista la completa assenza di magistrature destinate al contado, o anche solo di un controllo sul piano fiscale, quanto piuttosto di interventi mirati su castelli situati nella fascia compresa tra Foligno e l'Appennino

²¹⁰ Statuta communis Fulginei, II. Statutum Populi, rub. 188, pp. 235-238; J.B. Delzant, *Trinci*, cit.

²¹¹ Sulla continuità tra governi comunali e regimi signorili cittadini, cfr. A. Zorzi, *Le signorie*, cit.

²¹² Statuta communis Fulginei, I. Statutum Communis Fulginei, pp. 39-40 (Pars I, rub. xlv e xlvi), pp. 42-44 (Pars I, rub. liiii), pp. 47-48 (Pars I, rub. lviii). Il Verchiado del titolo della rubrica XLV è chiaramente un errore per Verchiano, di cui si parla alla rub. XLVI: le due rubriche sono infatti collegate tra loro, giacché la prima riguarda l'elezione del castellano e la seconda i suoi fideiussori.

²¹³ *Statuta communis Fulginei*, a cura di A. Messini-F. Baldaccini, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 1969, II. *Statutum Populi*, pp. 46-50 (rubb. 26, 28), p. 62 (rub. 44), pp. 67-71 (rub. 50), p. 76 (rub. 55), pp. 79-81 (rub. 61), pp. 86-88 (rub. 64), pp. 97-100 (rub. 73), p. 114 (rub. 86), p. 123 (rub. 98), p. 149-150 (rub. 122), pp. 158-162 (rubb. 130-131), p. 198-199 (rub. 155), pp. 202-203 (rubb. 158-159), pp. 246-247 (rub. 199), pp. 252-253 (rub. 206), pp. 255-256 (211-212), p. 271 (228), pp. 287-288 (228), p. 291 (242), pp. 306-307 (261).

umbro marchigiano: podestà e capitano del popolo sono tenuti a far giurare gli uomini di Capodacqua; si decide di costruire una torre e un cassero nel castello di San Pietro, che è di proprietà del comune; si dispone di rinnovare il castellano di Verchiano e di costruire il castello di Civitella, dove sono tenuti a trasferirsi gli uomini delle ville *Aramalupi, Cupuri et Cassiti*²¹⁴.

Se però spostiamo l'attenzione dal comune di Foligno ai signori di Foligno, ci troviamo di fronte a un panorama del tutto diverso. I Trinci infatti attuano una politica apertamente espansionistica, che si nutre di alleanze, azioni militari, incarichi pubblici e di un'accorta politica matrimoniale.

Nel XIV secolo, leghe e interventi militari si alternarono ad azioni di natura politico-istituzionale, per le quali spicca Corrado I, nipote di Ugolino e da lui associato al potere, che fu nel tempo capitano del popolo di Orvieto e poi di Norcia, podestà di Firenze (1330) e, dopo la successione allo zio nel 1338, podestà di Limigiano (1340) e della stessa Foligno (1341)²¹⁵. Un altro membro di rilievo del casato fu Corrado II, podestà di Leonessa nel 1384 e di Bettona, di Colle del Marchese e sempre di Limigiano nel 1389²¹⁶.

Sul piano politico, l'alleanza più rilevante fu senza dubbio quella con il pontefice: ad eccezione di un brevissimo periodo fra il 1331 e il 1334, nel quale Ugolino I strinse un accordo con Gubbio in chiave anti pontificia, con l'intenzione di conquistare Montefalco e Bevagna, l'aderenza al fronte guelfo assicurò ai Trinci un saldo legame con il papato, che si fortificò all'epoca delle due legazioni dell'Albornoz in Italia²¹⁷. Come detto, la fedeltà al pontefice portò alla concessione del vicariato nel 1367, a cui seguirono l'invio di Trincia II a Bologna *pro custodia civitatis* nel 1373²¹⁸ e tutta una serie di riconoscimenti su un numero elevato di castelli da parte di Bonifacio IX, Giovanni XXIII, Martino V e dello stesso Eugenio IV (al quale si deve peraltro la fine del dominio trinciano)²¹⁹.

²¹⁴ Ivi, pp. 53 (rub. 33), pp. 65-66 (rub. 48), p. 79 (rub. 60), pp. 85-86 (rub. 63), pp. 156-157 (rub. 129), pp. 206-207 (rub. 163), pp. 245-246 (rub. 198).

²¹⁵ S. Nessi, *I Trinci Signori di Foligno*, cit., pp. 56-58.

²¹⁶ M.G. Nico Ottaviani, *I Trinci: politica familiare*, in *Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Perugia, Editrice Protagon-Regione dell'Umbria, 1988, p. XXX.

²¹⁷ S. Nessi, *I Trinci Signori di Foligno*, cit., p. 64; sulla figura e sull'opera di Egidio Albornoz si veda almeno E. Duprè Theseider, *Albornoz*, cit.

²¹⁸ J.B. Delzant, *Trinci*, cit.

²¹⁹ M.G. Nico Ottaviani, *I Trinci*, cit., p. XXXI.

Allargando la rete di relazioni attraverso legami matrimoniali con importanti famiglie signorili, fra le quali spiccano per importanza i Montefeltro e gli Estensi, il casato consolidò la propria posizione in un panorama che oltrepassava i confini del Ducato e del Patrimonio²²⁰.

Corrado III, che negli anni Venti del Quattrocento arrivò a controllare Foligno, Nocera, Montefalco e altre 54 località, fra *terre*, castelli, torri e fortezze, si distingue per aver tentato di programmare in maniera organica la gestione dell'ormai vasto territorio. Nella *Tabula omnia officiorum et fortellitiorum magnifici domini nostri Corradi de Trinciis*, risalente al 1421, furono previsti nel dettaglio incarichi, modalità di elezione e compensi, che variavano a seconda dei luoghi. Fra i centri destinatari di un maggior controllo figurano Nocera e Montefalco: nella prima si stabiliva di inviare due castellani con venticinque paghe²²¹, un podestà, un giudice, un milite, un notaio, un cavallo e un cancelliere; Montefalco riceveva invece un castellano, venti paghe, tre fattori, un podestà, un giudice, un notaio, un milite, sei famuli e un cavallo. In genere era previsto un castellano o un podestà, coadiuvato all'occorrenza da un numero variabile di *sotii*, anche se non mancano casi particolari, come quello del Poggio di Parrano, controllato dall'abate di Sassovivo, oppure il fortilizio di Castiglione, affidato al marescalco del *dominus* a cui era stato assegnato il fortilizio stesso, o ancora la Valtopina, sorvegliata da un visconte²²². Al di là delle singole soluzioni, ciò che qui interessa è il tentativo dei Trinci di impiantare un'amministrazione periferica, che testimonia l'ambizione di creare uno stato di tipo territoriale, improntato a forme di controllo coercitive, con l'invio di armati laddove il possesso risultava meno sicuro.

In assenza di basi solide, lo stato trinciano non sopravvisse alla caduta della famiglia, avvenuta nel 1439, quando le truppe del cardinale legato Giovanni Vitelleschi presero Foligno per conto di papa Eugenio IV. Due anni dopo, Corrado III e buona parte dei suoi figli furono condannati a morte²²³.

²²⁰ J.B. Delzant, *Trinci*, cit. Cfr. anche J.C. Maire Vigueur, *Comuni e Signori*, cit., p. 249.

²²¹ Si tratta del numero degli stipendiati. Nei casi di Montefalco e Nocera comprendono il castellano e una paga *mortua* per ogni castellano.

²²² *Tabula omnia officiorum [...] magnifici domini nostri Corradi de Trinciis...*, a cura di M. Faloci Pulignani, in *Il vicariato dei Trinci*, in «Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria», XVIII, 1912, pp. 14-43.

²²³ J.B. Delzant, *Trinci*, cit.

Quasi un quinto dei centri assoggettati ai Trinci (11 su 57) emanarono fra Tre e Quattrocento un proprio statuto²²⁴, ma non tutti sotto l'influenza del potente casato. Ad esempio Castelbuono, che nel Quattrocento capitolerà ai Trinci, aggiorna il proprio statuto nel 1345, epoca in cui cerca ancora di mantenere la propria autonomia, attraverso uno stretto legame con il comune di Spello e il riconoscimento della diretta autorità del rettore del ducato di Spoleto, alla cui approvazione saranno sottoposte le riforme del 1366 e del 1372²²⁵.

La stessa Bevagna, occupata dai Trinci sin dal 1334, conserva un testo statutario prodotto nel 1500, quando la cittadina è già entrata da tempo nella sfera di Perugia e della Chiesa²²⁶.

Nel 1439 Bevagna si era subito consegnata al Vitelleschi, ottenendo la conferma degli statuti, il riconoscimento dei consoli e del podestà; fra il 1464 e il 1585 le stesse conferme arrivarono da molti governatori perugini di nomina papale²²⁷; in tanti anni, però, fra aggiunte e correzioni, gli antichi testi statutari avevano perso qualsiasi riferimento alla soggezione trinciana, forse evocata solo indirettamente nell'incipit del Libro dei Malefici, nel quale si lamenta l'epoca in cui gli statuti «ut fama narratur, ad manus pravissimi hominis devenerunt, qui partem laniavit et partem abolevit»²²⁸. Maria Grazia Nico Ottaviani identifica il *pravissimus homo* in Corrado, figlio di Nallo, che nel 1334 aveva assalito la città insieme allo zio Ugolino, decretando l'inizio della soggezione ai Trinci²²⁹; la dominazione trinciana era rimasta quindi nella memoria come un momento assai negativo, nel quale gli statuti erano stati in parte stracciati e in parte aboliti.

Sul fronte opposto si pone lo statuto di Piediluco, castello acquistato dai Trinci nel XIV secolo, nell'ambito di una vera e propria campagna, che nel 1383 aveva portato Corrado II a comprare i castelli di Giano, Castagnola, Montecchio

²²⁴ I centri in questione sono Acquafraanca (ora Roccafranca), Bevagna, Castelbuono, Limigiano, Miranda, Montefalco, Nocera, Rasiglia, Valtopina e villa di Baliano, Trevi. Cfr. M.G. Nico Ottaviani, *I Trinci*, cit., p. XXVIII, nota 45.

²²⁵ L. Andreani, *Lo statuto di Castelbuono tra gli statuti umbri del Trecento*, in *Lo statuto di Castelbuono*, cit., pp. 3-40, in part. pp. 15-16, 24-25, 211-213.

²²⁶ M.G. Nico Ottaviani, *Per la storia di Bevagna tra medioevo ed età moderna*, in *Bevagna e il suo statuto*, cit., pp. XIII-XXVIII: in part. pp. XXI-XXVIII.

²²⁷ Ivi, pp. XXIV-XXV.

²²⁸ *Statuto di Bevagna. Anno 1500*, a cura di C. Regni, in *Bevagna e il suo statuto*, pp. 3-335: p. 205.

²²⁹ M.G. Nico Ottaviani, *Per la storia di Bevagna*, cit., pp. XXIX-XXX.

e Camero²³⁰. Lo statuto di Piediluco risale al 1417, anno in cui il castello era sottoposto a Niccolò Trinci, molto legato a Braccio Fortebracci, all'epoca all'apice della propria ascesa, avendo appena conquistato Perugia. Niccolò e il fratello Bartolomeo furono uccisi dal castellano della rocca di Nocera nel 1421²³¹ e, quando nel 1439 morì anche l'ultimo Trinci per mano del cardinale Vitelleschi, il nome di Niccolò fu abraso dagli statuti del castello, «secondo una prassi di immediata *damnatio memoriae* molto frequente in queste circostanze»²³².

Ben consapevole della parzialità dell'analisi qui condotta, basata su una selezione di aree territoriali caratterizzate da una più intensa produzione statutaria, credo sia nondimeno possibile fare alcune considerazioni di ordine generale: la prima concerne la necessità di analizzare i rapporti tra città, signori e comunità, cercando per quanto possibile di non adottare il punto di vista delle fonti comunali, che tendono a presentare un contado assai più omogeneo e coeso di quanto probabilmente fosse; è innegabile il tentativo dei maggiori comuni urbani di incidere sul territorio, di plasmarlo, ma il risultato di questo sforzo variò molto a seconda dei tempi, degli attori, delle resistenze locali, dell'importanza e della forza dei singoli centri, e non condusse mai a un potere territoriale stabile e dotato di un vero e proprio apparato. Di volta in volta giocarono contro diversi fattori: le debolezze intrinseche dei governi cittadini, che non potevano garantire una vera e propria burocrazia periferica e strumenti coercitivi efficaci, i contrasti all'interno delle città e fra queste e poteri esterni, il peso crescente del potere pontificio. Questa miscela di fattori determinò una continua oscillazione, almeno fino alla creazione di uno Stato pontificio centralizzato. Con l'intervento dei legati prima e dello stesso pontefice almeno da Martino V in poi, si crearono unità territoriali più stabili: Spoleto assunse un ruolo di coordinamento sul territorio in quanto capitale del Ducato, nel resto dell'Umbria meridionale aumentò il peso delle famiglie baronali romane e di famiglie ben radicate nel territorio, mentre il contado perugino vide un allentamento della pressione del governo cittadino in favore di casate, spesso provenienti dalla città stessa, che trattavano direttamente con il papa privilegi e concessioni.

²³⁰ Ead., *I Trinci*, cit., p. XXIX, nota 46.

²³¹ S. Nesi, *I Trinci Signori di Foligno*, cit., p. 133.

²³² M.G. Nico Ottaviani, "Statuta sive leges municipales ordinatae a domino et patrono". *Signorie e statuti in Umbria nei secoli XIV-XVI*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini-G.M. Varanini-M. Venticelli, Bologna, Patron, pp. 289-306: p. 301.

La seconda considerazione concerne la necessità di analizzare le diverse realtà singolarmente, senza cadere nella tentazione di sovrastimare gli elementi comuni, a discapito delle specificità. Anche due città come Perugia e Spoleto, che in una fase di governo popolare avanzato mostrano numerose analogie nella programmazione territoriale, hanno altrettante peculiarità, a partire dalla differente morfologia e dalle variegate risorse dei rispettivi territori, che ne condizionarono lo sviluppo e di conseguenza i rapporti e le relazioni con i governi cittadini.

Quanto alle comunità locali, tradizionalmente considerate a torto soggetti passivi, gran parte degli statuti rurali presi in esame dimostra la capacità di ritagliarsi un margine di autonomia attraverso ufficiali locali, che avevano sì il compito di mediare fra la comunità e le magistrature di controllo imposte dalla città, ma anche quello di rappresentare le istanze della collettività. Anche gli *homines* o vassalli avevano a ben vedere un certo potere, giacché le loro resistenze e la persistenza dei legami con gli antichi signori costituiva chiaramente un ostacolo all'affermazione del potere cittadino nel territorio, anche dopo veri e propri atti di acquisto. Lo si vede bene nel caso di Spoleto e Perrocchio, ma anche in quello di Amelia e degli *homines* di Canale e Lacuscello. Per le comunità del contado, inoltre, il rafforzamento del potere pontificio e la formazione di un più omogeneo stato territoriale, con un potere centrale superiore e distante, condusse a una maggiore autonomia nella gestione delle risorse e nell'organizzazione interna, come il gran numero di testi statutari cinquecenteschi farebbe immaginare.

Federico Lattanzio

*Poche note per una geografia statuarica del Lazio rurale
tra i secoli XIII e XVI*

Questo testo è il risultato di una più che rapida ricognizione sulle normative statutarie di area laziale pervenute sino ai nostri giorni, all'interno di un arco cronologico compreso tra il secolo XIII e il secolo XVI. La ricognizione si è concentrata meno sulle comunità urbane, decisamente di più su quelle rurali, con particolare riferimento alle numerose realtà castrensi che contraddistinsero la geografia degli insediamenti delle province storiche del Lazio in epoca basomedievale. Le tempistiche a disposizione per lo svolgimento di questo lavoro, purtroppo, sono state davvero esigue; pertanto il presente contributo, più che un lauto approfondimento, rappresenta uno sguardo a volo d'uccello sulle tematiche che il progetto nel quale rientra si poneva l'obiettivo di affrontare¹. Quello appena sottolineato è anche il motivo per cui questo testo apparirà meno conforme, nei contenuti, all'impianto e alle argomentazioni che caratterizzano gli altri saggi contenuti nel volume. Nell'ottica della comparazione tra le aree considerate dal progetto stesso, tuttavia, si è tentato anche in queste pagine, oltre alla doverosa descrizione di un utile seppur sintetico quadro documentario e storiografico, di effettuare un primordiale e stringato esame, attraverso gli statuti, delle tipologie di relazione e interazione tra le comunità rurali – nel caso laziale prevalentemente castrensi – e i quattro poteri principali individuabili nell'area: il papato, alcuni grandi enti ecclesiastici, i signori laici (con particolare riferimento alle famiglie baronali romane) e i centri urbani maggiori.

¹ Intendo ringraziare Gian Paolo Giuseppe Scharf per la proposta *in extremis*, alla quale ho cercato di rispondere nel miglior modo possibile rispetto a quelle che erano le mie niente affatto esaustive conoscenze e competenze in materia.

1. *Quadro documentario e storiografico*

Ammontano a circa duecento le statuizioni attualmente conservate per l'area laziale – quelle di cui ovviamente si è a conoscenza –, nell'ambito dell'arco cronologico preso in considerazione². È stato già osservato, in passato, che per il secolo XIII non si abbia affatto a disposizione una ricca serie di queste fonti, mentre per i secoli seguenti, e in particolare per Quattrocento e Cinquecento, i numeri crescano notevolmente; anche se, in fin dei conti, «il panorama degli statuti conservati arriva a documentare solo una parte, seppure consistente, delle diverse realtà istituzionali presenti nella regione»³. Rappresentano strumenti di grande utilità, per le ricerche documentarie in materia, alcuni repertori e contributi fondamentali, a partire da quello di Vincenzo Federici risalente al 1929⁴. Esistono, inoltre, il lavoro di Francesca Sofia, datato al 1990⁵, e il repertorio degli statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio, datato al 1993⁶. Di alto rilievo anche l'inventario della collezione statutaria della *Yale Law Library*, poiché segnala la presenza di esemplari, manoscritti e a stampa, per le seguenti località: Acquapendente (VT), Ariccia (RM), Artena (all'epoca Montefortino, RM), Bassano Romano (VT), Campagnano di Roma (RM), Cesano (RM), Corneto (ovvero Tarquinia, VT), Fiano Romano (RM), Formello (RM), Marino (RM), Mon-

² Si rimanda alle informazioni riportate in S. Notari, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti dell'VIII convegno del Comitato Italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Viterbo, 30 maggio-1° giugno 2002), a cura di A. Cortonesi, F. Viola, in «Rivista Storica del Lazio», XIII-XIV, 22, 2005-2006, pp. 25-84: 37. Questi circa duecento statuti sono conservati in maniera sparsa tra la Biblioteca del Senato, l'Archivio di Stato di Roma e le biblioteche e gli archivi dei singoli centri in cui sono ancora presenti alcuni codici.

³ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 271-288: 273.

⁴ V. Federici, *Per una raccolta degli statuti della regione romana*, in *Atti del 1° Congresso nazionale di studi romani*, Roma, Istituto di studi romani, 1929, vol. II, pp. 437-452.

⁵ F. Sofia, *Per un repertorio memorizzato degli statuti cittadini e castrensi del Lazio*, in «Clio», XVI, 1990, pp. 301-336.

⁶ *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio: repertorio (sec. XII-XIX)*, ricerca diretta da P. Ungari, Roma, Gruppo di ricerca Guido Cervati LUISS, 1993 (Pubblicazioni del Gruppo di ricerca sugli usi civici e gli statuti nel Lazio Guido Cervati della Libera Università internazionale degli studi sociali LUISS, 2).

tebuono (RI), Norma (LT), Paliano (FR), Poggio Fidoni (RT), Proceno (VT), Roma, Tецhiena (FR) e Viterbo⁷.

Spostando lo sguardo sui lavori storiografici in materia, poiché la Biblioteca del Senato riveste un ruolo decisivo nella raccolta e nella conservazione dei testi normativi di ogni genere – dal tardo medioevo a tutto il secolo XVIII –, i tre censimenti della bibliografia statutaria laziale inseriti nei tre volumi della bibliografia statutaria italiana, prodotti da tale istituzione, si configurano quale ulteriore fondamentale via di approccio a questo genere di studi⁸. Una serie di contributi vari, risalenti agli ultimi quattro decenni, fornisce altri censimenti bibliografici, oltre a informazioni di grande rilievo sui contenuti di questa tipologia di documentazione tardomedievale e primo moderna della regione romana. È il caso, ad esempio, di un saggio ormai datato di Angela Lanconelli⁹. È il caso, inoltre, degli atti del VII e dell’VIII convegno del Comitato Italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, nei quali in particolare vanno segnalati il saggio di Maria Teresa Caciorgna su città e castelli del Lazio, quello di Sandro Notari sulla provincia storica di Campagna e quello di Tersilio Leggio sulla provincia storica della Sabina¹⁰. Non devono inoltre essere dimenticati l’articolo di Alessandra Casamassima incentrato su una ricognizione della documentazione statutaria della Biblioteca del Senato¹¹, così come gli atti della giornata di studio dell’ottobre 2014 sul legame tra le attività delle Deputazioni di storia patria e la ricerca sugli statuti¹² e

⁷ *Manuscripts in the Italian Statute Collection, Yale Law Library*, a cura di M. Widener, New Haven, CT (USA), Yale Law School, 2016, p. 21. Tale inventario è disponibile anche online: <http://digitalcommons.law.yale.edu/itsta/5>.

⁸ *Bibliografia statutaria del Lazio (1986-1995, 1996-2005, 2006-2015)*, in *Bibliografia Statutaria Italiana*, volumi I-II-III, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998, 2009, 2017.

⁹ A. Lanconelli, *Manoscritti statuari romani. Contributo per una bibliografia delle fonti statuarie dell’età medievale*, in *Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento*, Atti del II Seminario (6-8 maggio 1982), a cura di M. Miglio, con la collaborazione di P. Farenga e A. Modigliani, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia diplomatica archivistica, 1983, pp. 305-321.

¹⁰ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit.; S. Notari, *Per una geografia statutaria del Lazio*, cit.; T. Leggio, *Gli statuti della Sabina nei secoli XIV-XV. Primo contributo per un censimento*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, cit., pp. 5-23.

¹¹ A. Casamassima, *Una ricognizione delle fonti statuarie della Biblioteca del Senato per gli studi di Marche, Lazio e Umbria*, a cura di C. Frova, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», CXII, 2015, fasc. 1-2, pp. 287-301.

¹² *Le Deputazioni di storia patria e la ricerca sugli statuti*, Atti della Giornata di studio Roma, Biblioteca del Senato (23 ottobre 2014), in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», CXII, 2015, pp. 279-403.

un altro più recente contributo di Sandro Notari, incentrato sul decennio 2006-2015 degli studi statutari relativi all'area laziale¹³.

La questione delle edizioni di questa tipologia di fonti rappresenta un ulteriore elemento che in questa sede è senz'altro necessario trattare. In primo luogo, è d'obbligo partire con un momento cruciale per le vicende degli studi in materia, ovvero l'iniziativa promossa dall'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo finalizzata alla pubblicazione degli Statuti della Provincia Romana, apparsi in due volumi della collezione delle Fonti per la Storia d'Italia risalenti al 1910 e al 1930¹⁴. Nel primo sono inserite normative di castelli dei secoli XIII e XIV (l'elenco è già indicato nella nota precedente), oltre alla redazione di inizio Trecento della città di Tivoli. Il secondo comprende talune carte normative di centri rurali (come S. Andrea in Selci e Subiaco), risalenti a epoche anche più alte (secoli X e XII), e altre di centri castrensi databili tra i secoli XIII e XV (Roviano, Anagni, Saccomuro e Aspra Sabina); poi, soprattutto, esso contiene gli statuti duecenteschi e trecenteschi della città di Viterbo. Queste iniziative rappresentarono il punto culminante di un fervore di studi avviatosi nel corso dell'Ottocento, che per l'area laziale aveva già condotto alla pubblicazione di diverse fonti statutarie: oltre infatti agli statuti di Roma del secolo XIV, realtà ovviamente molto particolare, vanno anche citati quelli di Anticoli, Civitavecchia, Veiano, Bracciano, Campagnano, Montelibretti, Tecchiena, Olevano Romano e Guadagnolo¹⁵.

¹³ S. Notari, Iura propria. *Un decennio di studi sugli statuti del Lazio (2006-2015)*, in «Historia et ius», XII, 2017, pp. 1-20.

¹⁴ *Statuti della Provincia Romana. Vicovaro, Cave, Roccantica, Ripi, Genazzano, Tivoli, Castel Fiorentino*, a cura di F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi, Roma, Forzani e c. Tipografi del Senato, 1910 e *Statuti della Provincia Romana. S. Andrea in Selci, Subiaco, Viterbo, Roviano, Anagni, Saccomuro, Aspra Sabina*, a cura di V. Federici, Roma, Tipografia del Senato, 1930.

¹⁵ G.B. De Rossi, *Gli statuti del comune di Anticoli in Campagna con un atto inedito di Stefano Porcari*, in «Studi e documenti di storia e diritto», II, 1881, pp. 71-103; C. Calisse, *Gli statuti della città di Civitavecchia*, ivi, VI, 1885, pp. 109-137; Id., *Statuto inedito di Veiano. Partecipazione alla storia del diritto statutario nella provincia romana*, ivi, VII, 1886, pp. 299-316 (si fa riferimento alla riforma statutaria del 1571); C. Re, *Statuto inedito della città di Bracciano*, ivi, VI, 1885, pp. 181-188 (statuto cinquecentesco); F. Passeri, *Lo statuto di Campagnano del secolo XIII*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XIV, 1891, pp. 5-85; E. Celani, *Lo statuto del Comune di Montelibretti del secolo XV. Contributo alla storia del diritto statutario nella provincia romana*, Roma, Tip. Vaticana, 1883; L. De Persiis, *Tecchiena e il suo statuto*, Frosinone, Tip. di Claudio Stracca, 1895. Una nuova edizione dello statuto di Tecchiena, migliorativa, è: M. D' Alatri, C. Carosi, *Gli statuti medioevali del castello di Tecchiena*, Alatri, Istituto di storia ed arte del Lazio meridionale - Centro di Alatri, 1976; V. La Mantia, *Statuti di Olevano Romano*

Successivamente si è aperto un lungo periodo di scarsa vitalità delle ricerche sul tema, caratterizzato da un'unica iniziativa abbastanza isolata, relativa alla pubblicazione degli statuti del Cicolano, ovvero di quei castelli (come Petrella Salto, Rigatti, Marcellini, Mareri, Staffoli) afferenti all'area di confine tra lo stato della Chiesa e il regno di Napoli attualmente compresa nella provincia di Rieti¹⁶. Più recentemente, però, il panorama delle edizioni statutarie laziali si è notevolmente incrementato. Tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso, infatti, hanno visto la luce le pubblicazioni delle fonti normative duecentesche di Sonnino, di quelle tardo quattrocentesche di Guarcino, Subiaco, Gradoli, Civitella d'Agliano e Ferentino, o ancora di quelle cinquecentesche di Alatri, Trevi, Vico, Frascati, Rocca Priora, Orte e Corneto (ovvero Tarquinia)¹⁷. Nell'ultimo trentennio tale incremento è risultato ancora più evidente. Per motivi di praticità, è più semplice fornire qui direttamente un elenco delle edizioni statutarie più rilevanti a partire dagli anni Novanta del Novecento sino ad oggi: Acquapendente (secoli XIV-XIX), Bassiano (1541), Bracciano (secolo XVI), Campagnano (1270), Carpineto Romano (1310), Castel Gandolfo (1588), Cave (1296-1307 e secolo XVI), Celleno (1457), Ciciliano (1579), Genzano (1565), Itri (1406-1523), Lanuvio (1567), Marino (secolo XVI), Mazzano (1536-1542), Montebuono (1437), Nemi (1514), Nepi (1495), Palombara Sabina (1562), Rieti (secolo XIV-XVI), Ripi (1331), Rocca di Papa (secolo XVI), Sora (secolo XVI), Tarano (1512), Terracina (secolo XVI), Vallerano (1534), Viterbo (1469)¹⁸.

del 15 gennaio 1364, Roma, Bocca, 1900; G. Cascioli, *Statuti di Guadagnolo dati da Torquato Conti il 1° settembre 1547*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXXI, 1908, pp. 479-488.

¹⁶ Si rimanda a P. Sella, *Gli statuti feudali del Cicolano*, in *Convegno storico abruzzese-molisano. Atti e memorie*, Casalbordino, N. De Arcangelis, 1933-1940, pp. 179-200 e Id., *Statuti del Cicolano (sec. XIII-XIV)*, ivi, pp. 863-899.

¹⁷ Per i riferimenti precisi a tali edizioni si rimanda direttamente alle ricche note reperibili in A. Cortonesi, *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, in «Quaderni di storia», III, 1986, pp. 39-51: 44-47.

¹⁸ Per i riferimenti precisi a tali edizioni si rimanda direttamente al secondo e al terzo volume della bibliografia statutaria italiana, già citati precedentemente, nella sezione dedicata in entrambi alle bibliografie statutarie del Lazio rispettivamente tra 1996-2005 e 2006-2015. Tali bibliografie laziali si possono consultare anche online ai seguenti link: <https://site.unibo.it/destatutis/it/volume-ii-1996-2005/bibliografia-statutaria-del-lazio-1996-2005>, <https://site.unibo.it/destatutis/it/volume-iii-2006-2015/bibliografia-statutaria-del-lazio-2006-2015>. Soltanto per Carpineto Romano va citato il riferimento preciso, dal momento che il lavoro di studio e di edizione sui capitoli di pattuizione del 1310 tra Giovanni da Ceccano e la comunità castrense

A conclusione di questa breve rassegna, non devono essere dimenticate le normative statutarie dei castelli di pertinenza di alcuni grandi enti ecclesiastici, con particolare riferimento agli statuti già editi delle comunità castrensi dipendenti dalle abbazie di Farfa, di S. Salvatore Maggiore e di Subiaco¹⁹.

2. *Statuti cittadini*

Oltre al caso di Roma, come accennato del tutto peculiare e particolare, in questa sede si intende fornire anche un quadro sulle normative statutarie degli altri centri urbani dell'area laziale. A proposito della situazione romana va segnalato che per il periodo precedente agli anni Sessanta del Trecento non si hanno a disposizione statuizioni, al di là di un frammento del 1305 della normativa promulgata durante il regime di Giovanni da Ignano. In uno dei soli due capitoli conservatisi, tale normativa presenta disposizioni decisamente antimagnatizie, volte a evitare che le munitissime residenze urbane dei baroni, e i loro castelli, divenissero ricettacolo di malfattori, ovvero zone franche nell'ambito della giustizia municipale. Nell'altro capitolo è riportata la disposizione relativa alla riabilitazione dei Colonna, seguita alla morte di Bonifacio VIII e Benedetto XI²⁰. Al 1360/1363, invece, risale la prima riforma statutaria interamente conservata, di ispirazione ancor più popolare, in cui le norme paiono disciplinare minutamente

è successivo al 2015: M. Vendittelli, *I capitula del castello di Carpineto nel Lazio del 1310*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2019, pp. 1357-1365.

¹⁹ Di seguito i riferimenti a tali edizioni: *Lo statuto dei castelli dell'abbazia di Farfa nel tardo medioevo: Montopoli, Poggio Mirteto, Fara e Toffia (1477)*, a cura di M. Agostini, Fara in Sabina (RI), ED, 2010; V. Di Flavio, *Gli statuta del XV secolo dell'abbazia di San Salvatore Maggiore*, in «Archivio della Società romana di storia patria», CXXIX, 2006, pp. 125-162; *Lo statuto di Subiaco del Card. Giovanni Torquemada: 1456*, a cura di F. Caraffa (trascrizione a cura di G. De Tommasi), Subiaco, T.I.E.S.S., 1981 e R. Mendoza, *Lo Statuto di Subiaco del 1456. Il governo dello Status Sublacensis, il processo civile, il processo penale*, Roma, Aracne Editrice, 2013.

²⁰ A proposito delle statuizioni più antiche di Roma – ovvero delle informazioni su testimonianze di statuti precedenti al Trecento e sul frammento del 1305 – si rimanda al seguente contributo: S. Notari, *Sullo “statuto antico” e le consuetudini scritte del Comune di Roma. Note storico-giuridiche*, in “*Honos alit artes*”. *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, II, Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, a cura di P. Maffei, G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 107-117.



Fig. 10. Il territorio della regione romana e i suoi centri demici, Gerardus Mercator, *Latium nunc campagna di Roma* (1589).

tutti gli aspetti e le attività della città, con l'intento della buona amministrazione e della pacifica convivenza dei suoi amministrati²¹.

Le riforme degli statuti cittadini, soprattutto per il periodo compreso tra i secoli XIV e XV, sono conservate per Bagnoregio, Civita Castellana, Civitavecchia, Ferentino, Montefiascone, Rieti, Sutri, Terracina, Tivoli, Tuscania e Viterbo²². Analizzando queste fonti è possibile constatare come le relazioni con il governo pontificio fossero caratterizzate da differenti intensità di controllo da

²¹ Si rimanda a *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma, Tipografia della Pace, 1880-1883 e, da poco tempo, a R. Mendoza, *Roma nel Trecento. Gli Statuti del Comune di Roma del 1363*, Genzano di Roma, Aracne, 2022.

²² Per le informazioni sui relativi codici documentari e sulla bibliografia esistente si rimanda a M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., p. 275.

parte di quest'ultimo. A Civita Castellana, Rieti e Viterbo, per esempio, l'autonomia locale era stata sensibilmente ridotta per mezzo della nomina diretta dei podestà da parte della Sede Apostolica, della presenza di un governatore papale e dell'incameramento delle finanze cittadine. I centri portuali, dal canto loro, necessitavano di un controllo se possibile maggiore: Civitavecchia fu sottoposta a un vicario, Terracina fu addirittura concessa ai re di Napoli, in varie occasioni²³. Va osservato, tuttavia, che per Viterbo si registra l'esistenza di statuizioni conservate anche per il secolo XIII, una risalente al 1237-1238 e l'altra risalente al 1251-1252, che mostrano chiaramente come si trattasse di un momento storico in cui l'autonomia locale era molto forte e sviluppata, mentre il controllo da parte del governo papale era ancora ben lontano dal realizzarsi²⁴.

Più in generale, se nel diritto di formulare nuove statuizioni si nota la continuità con un passato di più piena autonomia, il peso dell'intervento pontificio in tali riformulazioni appare comunque evidente dappertutto. In primo luogo, nel Quattrocento divenne prassi la necessità di richiedere ai papi di nuova nomina «la conferma di statuti e privilegi concessi dai predecessori sottoponendo le redazioni riformate all'approvazione»²⁵ da parte del governo centrale. Tali normative riformulate, inoltre, comprendevano pure i giuramenti di fedeltà alla Chiesa ad opera degli ufficiali cittadini e, spesso, anche della popolazione locale. In alcune di queste statuizioni, poi, si incontrano manifestazioni chiare del controllo pontificio, in particolare su questo stesso tema della fedeltà: a Bagnoregio e Terracina, per esempio, era imposta la presenza di gonfalonieri per il mantenimento della «sottomissione», mentre altre rubriche – in tal caso anche per Civitavecchia – stabilivano pene severe per chi avesse tentato di sollevare la città contro la Sede Apostolica²⁶.

Ulteriori pattuizioni quattrocentesche, confluite all'interno delle nuove statuizioni, differenziavano invece di città in città il livello delle quote dell'autonomia

²³ Si vedano C. Calisse, *Storia di Civitavecchia*, Firenze, Barbera, 1898, p. 239 e M.T. Caciorgna, *Esperienze di governo tra città di frontiera nel Lazio meridionale: Terracina e Gaeta (secoli XIV-XV)*, in *Istituzioni, relazioni e culture politiche nelle città tra stato della Chiesa e regno di Napoli (1350-1500 ca.)*, a cura di F. Lattanzio, P. Terenzi, in «Reti Medievali Rivista», XXII, 1, 2021, pp. 233-265.

²⁴ Si rimanda a P. Egidi, *Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-II e MCCCLVI*, in *Statuti della provincia Romana*, II, cit. (1930), pp. 27-282.

²⁵ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., p. 277.

²⁶ Ivi, p. 278.

locale, come del resto la possibilità di rivolgersi agli ufficiali papali per una serie di questioni. A Montefiascone, infatti, era riconosciuta l'opportunità di ricorrere alla curia del rettore o del giudice provinciale per il tema dei malefici²⁷. A Ferentino, invece, una norma fissava l'incremento delle finanze comunali, mentre un'altra concedeva alla comunità di eleggere liberamente il notaio cittadino²⁸.

3. *Statuti castrensi*

In questa sede, come accennato, si intende dedicare uno spazio maggiore alle normative riguardanti le comunità del territorio. Si fa riferimento, come già spiegato, soprattutto alle numerose comunità castrensi per le quali sono conservati statuti, carte statutarie, pattuizioni, sulla base di quanto osservato nel quadro documentario e storiografico presente in questo contributo²⁹. Si rende immediatamente necessario distinguere tra i *castra* soggetti alla Chiesa di Roma, quelli soggetti alle signorie di altri enti ecclesiastici e quelli sottoposti all'autorità dei signori laici. Una situazione, questa, che inoltre andò mutando nel corso dei secoli qui considerati, dal momento che in particolare nello scorrere del Quattrocento lo stato pontificio caratterizzò la sua azione per una consistente riorganizzazione territoriale, seguita anche da un'estensione delle aree a dominio diretto, nonostante vada osservato che i castelli posti sotto le dominazioni laiche restarono, nel Lazio, in maggioranza numerica³⁰.

²⁷ Tale disposizione era stata già varata nei patti tra Eugenio IV e la comunità di Vetralla, nel 1432, per poi essere estesa anche a Sutri e, per l'appunto, a Montefiascone. Si rimanda ad A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, Rome, Imprimerie du Vatican, 1861-1862, III, n. 256, p. 309.

²⁸ *Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura di M. Vendittelli, Roma, Sintesi Informazione, 1988, L. I, rubrica III, p. 10.

²⁹ Sulla questione terminologica, ovvero su come definire tali normative – se e quando “statuti”, “carte statutarie”, “patti” –, si rimanda alle riflessioni contenute nell'introduzione del seguente studio: C. Carbonetti Vendittelli – M. Vendittelli, *Lo statuto del castello di Campagnano del secolo XIII*, Roma, Gangemi, 2006, pp. 11-28.

³⁰ Senza fare un elenco dettagliato (in questa sede poco pertinente) della vasta bibliografia sulle evoluzioni dello stato pontificio tra i secoli XIII-XV, un riferimento di base per tali evoluzioni, come pure per l'estensione quattrocentesca delle aree a dominio diretto, è S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma, Viella, 2010.

Proprio per queste ragioni risulta più utile nella descrizione partire dagli ultimi. Le statuizioni dei *castra* di pertinenza signorile rappresentano, in primo luogo, la redazione scritta delle relazioni pattuite tra le comunità e i *dominii*. Numerose, al loro interno, sono le rubriche dedicate ai prelievi, alle prestazioni e ai servizi militari cui i sottoposti dovevano rispondere; altrettanto spesso sono presenti, di solito in avvio di testo, i giuramenti di fedeltà e gli *obsequia* da compiere nei confronti del *dominus*³¹. Di contro, la libera iniziativa politica della comunità si esprimeva nelle richieste ai signori di concessioni di carte statutarie che regolamentassero i rapporti, ma anche nella possibilità di nominare dei massari per gli uffici amministrativi locali e nell'imposizione esplicita a vicari, rettori o castellani di rispettare quelle stesse carte³². Fu soprattutto nel corso dei secoli XIV e XV che fiorirono le concessioni di statuti da parte dei signori laici, non semplicemente nella forma di una riproposizione delle normative di epoche precedenti, ma anche con cospicui adeguamenti alle statuizioni cittadine coeve. Pertanto, è stato possibile sostenere che la «stratificazione di norme, talora desuete, e la circolazione di modelli statutari di castelli sottoposti ad un medesimo dominato, come a dominati diversi, sono i due aspetti che risaltano»³³ maggiormente nella comparazione tra le varie carte castrensi, soprattutto per quelle quattrocentesche. Inoltre in diversi casi, e in particolar modo proprio in epoca più bassa, tali statuti forniscono dati di grande rilevanza sul tema della pervasività della signoria. Un esempio è quello della statuizione di Cave del 1554, la cui analisi consente di capire in quanti e quali ambiti della vita dei sottoposti i signori della casa Colonna arrivassero ad avere voce in capitolo: una rubrica, infatti, disponeva che le vedove

³¹ Si veda, ad esempio, lo statuto di Forano del 1473, concesso dai signori di casa Savelli, in cui quattro rubriche iniziali comprendevano il giuramento del vicario, le modalità di elezione dei consiglieri, del camerario, del castaldo, e proprio gli *obsequia* signorili: Roma, Archivio di Stato, *Collezione degli statuti*, n. 447.13.

³² Si veda, ad esempio, quanto descritto a proposito della signoria dei Caetani in M. Vendittelli, "Domini" e "universitatis castris" a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. *Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma, L'Erma, 1993. A partire dal 1297, infatti, al momento dell'acquisto di Sermoneta da parte dei Caetani stessi, la designazione dei dodici massari che si occupavano di decisioni e provvedimenti in merito ad argomenti non contemplati dal testo degli statuti non era più in mano ai vicari, bensì agli *homines* sermonetani; al *dominus* e alla sua curia spettava ovviamente l'amministrazione della giustizia civile e criminale. Il signore, inoltre, liberava i sermonetani dall'obbligo di macinare le granaglie presso i mulini della curia e confermava loro il libero uso delle terre comunitative del *tenimentum castris Nimphe*.

³³ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., p. 281.

avessero facoltà di risposarsi, pur non avendo fratelli in vita, «sine requisitione Curiae» ma dietro pagamento di una piccola somma; un'altra rubrica stabiliva che gli *homines* del *castrum* non potessero vendere né permutare alcuna parte di un feudo se in tale permuta intervenisse denaro, senza il permesso della Curia, mentre era possibile vendere un intero feudo solo a parenti carnali fino alla terza generazione³⁴. Interessante, sotto l'aspetto della pervasività, anche la signoria dei Mareri nell'area del Cicolano, dove il rapporto tra gli *homines* delle singole comunità e il conte appare di natura individuale, fondato sul giuramento di fedeltà che essi dovevano pronunciare ogni volta che il signore lo richiedesse: per ogni obbligo da assolvere, in pratica, si rispondeva individualmente³⁵. La grande varietà e profondità delle richieste signorili, inoltre, mostra che i Mareri avessero ridotto notevolmente i margini di autonomia delle comunità sottoposte³⁶. Le tasse, infatti, gravavano anche sulle successioni, sulla compravendita di beni immobili e sui contratti di locazione³⁷. Il risultato, in certi casi, era addirittura l'impoverimento di alcuni *nobiles castri*, anch'essi colpiti dagli obblighi signorili: come a Rigatti, dove essi erano talvolta esentati dall'obbligo di possedere un cavallo *propter paupertatem ipsorum*³⁸.

Quanto ai castelli direttamente soggetti alla Chiesa di Roma, la vita comunitaria era gestita dal rettore della provincia pontificia cui essi afferivano. Era costui a far emanare le carte statutarie, come ad esempio nei casi di Anticoli, Onano, Ripi, Roccantica e Tecchiena, risalenti a un arco cronologico compreso tra il 1326 e il 1423. Tali normative, peraltro, evidenziano il completo controllo esercitato dal rettore stesso in campo giudiziario, fiscale ed economico; anche questi statuti, di contro, rispondevano all'esigenza delle singole comunità di premunirsi

³⁴ Monastero di Subiaco, Archivio Colonna, Serie III AG, busta o registro 3, interno 1: statuti di Cave dell'ottobre 1554.

³⁵ Si vedano A. Cortonesi, *Ai confini del Regno. La signoria dei Mareri sul Cicolano fra XIV e XV secolo*, in *Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano*, Roma, Il calamo, 1995, pp. 209-313: 235-240 e P. Sella, *Gli statuti feudali del Cicolano*, cit., pp. 187-188.

³⁶ Cortonesi sostiene che a ciò contribuì anche la mancanza di un assetto politico-amministrativo autonomo nelle comunità stesse, nonostante la presenza di alcune rilevanti famiglie locali di proprietari fondiari detentrici di fortune non indifferenti: si veda, appunto, A. Cortonesi, *Ai confini del Regno*, cit., pp. 274-275.

³⁷ Si rimanda a S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII)*, Roma, Viella, 2014, p. 448 e P. Sella, *Gli statuti feudali del Cicolano*, cit., p. 191.

³⁸ Si veda S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma, École Française de Rome, 1993, p. 282.

da eventuali abusi dei rettori³⁹. Tuttavia, ad Anticoli, la statuizione interveniva addirittura nella ricomposizione in un unico gruppo sociale di tutti gli abitanti, «livellando i privilegi dei nobili, della *familia pape* (guardia armata) a quelli dei *populares*»⁴⁰. Per quanto riguarda i non pochi *castra* che la Sede Apostolica recuperò al proprio dominio nel corso del secolo XV, nei loro confronti emerge ancora la forza della soggezione, ma si palesano anche una serie di elementi nuovi. Gli statuti di Celleno e Civitella d'Agliano, infatti, mostrano come il papato accordasse ai centri urbani i diritti sui castelli del contado soltanto dopo che, però, aveva recuperato la giurisdizione su di essi. Dipendenti rispettivamente da Viterbo e Orvieto, nelle relative statuizioni delle due comunità castrensi è possibile pertanto intravedere il peso della città dominante, che tuttavia, a sua volta, subiva ormai dalla pressione pontificia consistenti limitazioni della propria autonomia politica e finanziaria⁴¹.

Quanto ai castelli di pertinenza dei grandi enti ecclesiastici, sono soprattutto gli statuti farfensi del 1477 a consentire la ricostruzione di un quadro abbastanza dettagliato delle dinamiche di gestione della signoria monastica, seppure in una fase in cui ormai Farfa stessa era sottoposta alla commenda della famiglia Orsini. L'abate commendatario ne era il *dominus*, mentre la figura concretamente reggente era il rettore o vicario, il quale era anche giudice nelle cause civili e criminali; un grado di appello, in ambito giudiziario, era invece rappresentato dalla curia dello stesso abate. Ciascun castello era governato da quattro consiglieri eletti *imbussolando cedula*, che nominavano i vari ufficiali locali: i principali erano i sei collettori che imponevano e riscuotevano le tasse, poi un sindaco e un camerario⁴². I consiglieri dei vari *castra* provvedevano all'organizzazione dell'esercito su ordine dell'abate; un esercito che, tuttavia, aveva una valenza esclusivamente difensiva. In caso di necessità, dunque, si doveva arruolare da ogni *castrum* uno stesso numero di soldati⁴³. Il potere dell'abate commendatario, però, non era incondizionato. Non poteva, infatti, obbligare gli *homines* a servizi personali e non deteneva il diritto di banno, anche se aveva la facoltà di imporre ulteriori pene,

³⁹ Si veda M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., pp. 282-283.

⁴⁰ Ivi, p. 282.

⁴¹ Si rimanda a S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. Gensini, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1996, pp. 151-224: 201-204.

⁴² *Lo statuto dei castelli dell'abbazia di Farfa*, cit., p. 33.

⁴³ *Ibidem*.

a parte quelle pecuniarie che generalmente rappresentavano l'esito della maggior parte delle cause; era inoltre colui che decideva le pene per i reati più gravi, come ad esempio l'omicidio. Allo stesso modo i rettori o vicari non potevano rapportarsi in maniera prevaricatrice nei confronti degli imputati, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni di giudici, né potevano godere dei beni immobili dei condannati, ricevere doni dagli *homines* dei *castra* e costringerli a svolgere mansioni per sé; quelli dei rettori o vicari, come quelli degli altri ufficiali locali, erano peraltro ruoli sottoposti al sindacato finale⁴⁴. Tale tendenza verso un maggiore equilibrio nella gestione delle relazioni con i sottoposti si manifesta anche nella legislazione sui crimini: era stabilito che il governo abbaziale non potesse demolire o danneggiare case e beni dei criminali e che, nel caso in cui il rettore o gli altri ufficiali avessero molestato indebitamente qualcuno, non avrebbero più potuto esercitare le loro funzioni fin quando la vittima non fosse stata in qualche modo compensata, a meno che non avessero rimediato già entro otto giorni dal malfatto commesso⁴⁵. Dal punto di vista economico, le numerose rubriche della normativa statutaria dedicate alla terra e all'allevamento⁴⁶ attestano la centralità di queste attività per la signoria farfense. Un particolare rilievo rivestivano la viticoltura e l'olivicoltura. La commercializzazione dei prodotti provenienti dall'area farfense era destinata senz'altro al mercato romano, ma anche alla fiera di Farfa, che esisteva già dal IX secolo⁴⁷.

Nella seconda metà del Trecento, anche il comune di Roma fu protagonista di un'espansione nel territorio, con la sottomissione di alcune comunità castrensi, per le quali restano scarsissime tracce normative soprattutto nelle statuizioni signorili del secolo XV: il «testo riformato non apportava riforme sostanziali ai precedenti statuti, ma nel lungo preambolo iniziale e nelle sottoscrizioni dei magistrati capitolini si coglie il peso della nuova dominazione»⁴⁸. Il caso di Barbarano, invece, si differenzia, dal momento che si trattava di un castello del Senato

⁴⁴ Ivi, pp. 33-35 e 40-41.

⁴⁵ Ivi, p. 39.

⁴⁶ Si intendono prevalentemente quelle legate alle pesanti sanzioni previste per furti e danneggiamenti di colture, ma anche per l'uccisione degli animali, come buoi, cavalli, asini, capre, maiali.

⁴⁷ Si rimanda a T. Leggio, *L'abbazia di Farfa nell'età moderna e contemporanea*, in *Le carte di Farfa. Le carte topografiche del territorio di Farfa (secc. XVIII-XIX)*, a cura di Id., R. Lorenzetti, Farfa, 1998, pp. 11-26: 16.

⁴⁸ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., p. 286.

romano sin dal Duecento. Negli statuti del 1485, concessi appunto da Roma, risulta che la dominante controllasse in maniera profonda la vita comunitaria interna, anche se il podestà inviato ormai in loco, al posto del castellano, era sottoposto a sindacato finale; tuttavia la validità delle normative locali era subordinata alle leggi della città⁴⁹.

4. *Alcune osservazioni conclusive*

Le poche note presentate sin qui hanno delineato una geografia statutaria, per l'area laziale, decisamente vivace all'interno dell'arco cronologico che è stato preso in considerazione. Senza dubbio le fonti tutt'oggi conservate non possono esaurire il panorama dei poteri, dei soggetti politici e delle comunità che popolavano la regione romana tra i secoli XIII e XVI. Tuttavia, la documentazione che è possibile studiare – tra quella già edita e quella ancora inedita – si rivela più che sufficiente per consentire analisi anche decisamente più approfondite di quanto è stato possibile fare all'interno del presente contributo.

Come già ricordato, oltre a fornire un utile ma sintetico quadro documentario e storiografico, questo testo ha avuto possibilità limitate e si è quindi concentrato soprattutto su una prima rapida analisi, mediante gli statuti, delle tipologie di interazione tra le comunità territoriali e i quattro poteri principali che si possono individuare per il caso laziale, ovvero il papato, alcuni enti ecclesiastici, i grandi signori laici e i centri urbani più importanti. Tale esame, inoltre, ha permesso di valutare come ancora nel Quattrocento e nel Cinquecento le dominazioni signorili di natura familiare e/o personale permeassero fortemente il territorio delle province laziali pontificie. Il dominio della Chiesa di Roma nel territorio stesso, nelle zone rurali – al di là dunque della “grande recupera”⁵⁰ di centri urbani che, nel corso del secolo XV, caratterizzò tutte le aree italiane che costituivano lo stato papale, dalle Marche all'Umbria, oltre al Lazio –, «è scarsamente presente»⁵¹, sosteneva Maria Teresa Caciorgna. Molto più sviluppata, effettivamente, era la

⁴⁹ Si rimanda a G. Guerrini, *Barbarano, feudo del Campidoglio dal XII al XIX secolo. Gli statuti*, Ronciglione, Cassa rurale ed artigiana di Barbarano Romano, 1985.

⁵⁰ Si fa riferimento a una definizione che rappresenta il fulcro del seguente studio: G.B. Zenobi, *Le ben regolate città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994.

⁵¹ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., p. 288.

pratica di acquisizione, conquista o assegnazione di castelli, villaggi e zone rurali a quelle stesse grandi dominazioni signorili laiche (Caetani, Colonna, Orsini, Savelli, Farnese) che, a partire dal Duecento, si erano originate e che, successivamente, erano fortemente cresciute. Una situazione, questa, dimostrata in maniera evidente dalla netta maggiore promulgazione di carte statutarie, per le medesime comunità castrensi o di villaggio, da parte dei signori, rispetto a una quantità indubbiamente più scarsa di normative promosse direttamente dalla Sede Apostolica per le realtà comunitarie di diretta pertinenza, o alla ridottissima presenza di interventi, da parte dei pochi grandi centri urbani, sulle statuizioni delle comunità afferenti alla propria area distrettuale. In altre parole, le interazioni tra città – Roma in particolare – e campagna si identificavano soprattutto con l'azione portata avanti dai casati baronali romani, che oltre ad avere un peso enorme nell'agone politico cittadino e nella Curia pontificia, dominavano poi nelle zone rurali e castrensi proiettando indirettamente il potere urbano nel territorio.

Pierluigi Terenzi

*Statuti e norme sul territorio nelle città e terre
del regno di Napoli (secoli XIII-XV)*

1. *Introduzione*

Uno studio su normativa e territorio delle città e *terre* del regno di Napoli richiede la trattazione di alcuni aspetti basilari, quando intende offrire elementi di comparazione per altre aree, in questo caso lo Stato della Chiesa e la Toscana. Ciò si deve alle caratteristiche del mondo urbano meridionale che, per quanto abbia diversi punti di contatto con quello dell'Italia centrale, presenta alcune peculiarità proprio nell'ambito giuridico, territoriale e istituzionale. Per questa ragione, il saggio segue solo in parte il questionario proposto dal curatore del volume, o meglio lo fa impostando le questioni sulla base di quelle peculiarità. Sarebbe infatti improprio affrontare l'argomento *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria* secondo la prospettiva delle relazioni fra statuti urbani e statuti rurali o delle città dominate, perché generalmente mancò nel Mezzogiorno il tipo di costruzione del contado verificatosi nell'area comunale e, più banalmente, perché non disponiamo di statuti di comunità rurali sottoposte a città. Tale assenza non si deve a un *deficit* di produzione o conservazione documentaria, ma è frutto del sistema politico-giuridico del regno e dell'organizza-

Abbreviazioni: «BDASP» = «Buletino della Deputazione abruzzese di storia patria»; *StAq* = *Statuta civitatis Aquile*, a cura di A. Clementi, Roma, ISIME, 1977; *StAt* = *Statuto municipale della città di Atri*, a cura di F. Barberini, Atri, Colleluori, 1972; *StAv* = *Gli statuti antichi di Avezzano. Aspetti giuridico-economici*, a cura di M. Di Domenico, Roma, De Cristofaro, 1997; *StCDuc* = *Statuta Civitatis Ducalis compilata de anno 1466*, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, *Statuti*, mss. 9; *StGgre* = [*Statuto di Guardiagrele*], Chieti, Biblioteca A.C. De Meis, Mss. CXI (copia fotostatica del manoscritto); *StPe* = *Il codice «catena» di Penne riformato negli anni 1457 e 1468*, a cura di G. De Caesaris, Casalbordino, De Arcangelis, 1935; *StTe* = *Statuti del comune di Teramo del 1440*, a cura di F. Barberini, Atri, Colleluori, 1978, 2 voll. I numeri dei capitoli statutari sono resi in cifre arabe anche quando sono in numeri romani nell'edizione o manoscritto. Ringrazio il personale della Biblioteca del Senato e della Biblioteca De Meis per la disponibilità a rendere fruibili a chi scrive gli statuti di Cittaducale e Guardiagrele.

zione territoriale di città e *terre*. Esse costituivano una maglia fittissima, fatta da una moltitudine di centri di entità demografica medio-piccola (secondo i canoni dell'Italia centrale e settentrionale) e da qualche centro più grande. Tuttavia, questa conformazione non aveva effetti diretti sulle capacità politiche, di produzione normativa o di dinamismo economico delle comunità¹.

Le questioni affrontate nel saggio andranno dal generale al particolare. Si chiarirà innanzitutto la posizione del diritto locale nel complesso normativo del regno, con l'intento di discutere il nesso meccanico fra produzione di statuti e grado di autonomia. In seguito, si prenderà in considerazione la redazione di statuti, cioè di quei testi che si presentano «comme une forme écrite et stabilisée du droit local, édictée par une autorité publique»², stabilendo i termini con i quali possiamo definire e classificare questi *corpora* normativi e ragionando sul significato del loro confezionamento e della loro forma e organizzazione, anche in relazione all'ampiezza delle materie trattate. Infine, si analizzeranno alcuni statuti che permettono di trattare le questioni poste in questa raccolta di saggi: quelli prodotti fra Tre e Quattrocento in quattro città (L'Aquila, Teramo, Penne, Atri) e tre *terre* (Cittaducale, Avezzano, Guardiagrele) dell'Abruzzo, regione di confine con lo Stato della Chiesa che sul piano documentario e istituzionale presenta analogie e fenomeni di appropriazione culturale dal mondo comunale³. Dopo aver collocato queste raccolte nel panorama statutario abruzzese, se ne analizzeranno le norme riguardanti il territorio per definire in quali modi i loro artefici proiettassero all'esterno il controllo o l'egemonia cittadina e quale fosse la reale applicazione delle disposizioni, in particolare nell'ambito dei rapporti fra città/*terra* e comunità territoriali. L'insieme degli argomenti trattati persegue anche un altro obiettivo: destare un'attenzione maggiore per gli statuti abruzzesi e meridionali, perché non vengano appiattiti dal confronto con quelli comunali o da analisi semplicistiche e generalizzanti⁴.

¹ Cfr. G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli, Luigi, 2014, pp. 1-27.

² P. Cammarosano, P. Chastang, *Codicologie et langage de la norme (vocabulaire et langue)*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 126, 2014, n. 2, pp. 389-390: 390.

³ Cfr. P. Terenzi, *Scritture di confine. Verbalì e registri consiliari nelle città dell'Abruzzo settentrionale (secoli XIV-XV)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, a cura di I. Lazzarini – A. Miranda – F. Senatore, Roma, Viella, 2017, pp. 193-216.

⁴ Il diverso impegno storiografico, di edizione e di repertoriazione, fra il Centro-Nord e il Sud della nostra penisola è stato nuovamente rilevato da L. Loschiavo, *La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo*, in *I settecento anni degli Sta-*

2. *Il complesso normativo del regnum Siciliae*

Gli statuti delle *universitates* del Mezzogiorno devono essere contestualizzati nella normativa vigente nel loro spazio fisico e politico, per poterne comprendere appieno caratteristiche e funzioni. Come dappertutto, il diritto locale consuetudinario era uno *ius proprium* che interagiva con lo *ius commune*, in un rapporto elastico e di mutua integrazione e influenza che dava vita a una «esperienza giuridica [...] pluriordinamentale»⁵. L'appartenenza a un regno comportava però l'esistenza di un'altra componente, il diritto regio. Pur essendo *ius proprium* a sua volta, esso pose sin dalle cosiddette assise di Ariano il problema del rapporto con le consuetudini locali, nell'ambito di una prima definizione degli *iura reservata* alla monarchia⁶. Com'è noto, con l'assisa *De legum interpretatione* Ruggero II riconobbe la validità di *mores, consuetudines* e *leges* vigenti nel regno, a meno che non contrastassero «manifestissime» con le sue disposizioni⁷. Come ha affermato Mario Caravale, più che l'espressione precoce di una forte potestà monarchica le assise rappresentano la concretizzazione del ruolo regio di garante dell'equità attraverso la giustizia⁸. Era infatti contro l'iniquità (eccesso di asprezza o mitezza), ma anche contro l'"oscurità" normativa, che il sovrano promulgava (questo il verbo nella fonte) le sue leggi, preservando quelle esistenti soltanto se non contrastanti. La monarchia si poneva dunque sul piano locale per coordinare il pluralismo giuridico, senza conferire alla sua legge la valenza di norma generale (cui si ricorreva in mancanza di disposizioni dell'ordinamento locale) ma sovrapponendola a quelle particolari negli ambiti in cui si intersecavano⁹.

La prevalenza dello *ius proprium* regio su quello locale in caso di contrasto fu un principio mantenuto dai sovrani successivi, e anzi espresso con maggior vigore da Federico II. Se nelle assise di Ariano si prevedeva il riconoscimento delle

tuti di Sassari. Dal Comune alla città regia, a cura di P.F. Simbula – A. Mattone, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 71-88, in particolare pp. 85-87.

⁵ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2003¹⁰, p. 233; pp. 229-235 sui rapporti fra *iura propria* e *ius commune*.

⁶ O. Zecchino, *Le assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, Napoli, Jovene, 1980, in particolare pp. 125-127.

⁷ *Le assise di Ariano*, a cura di O. Zecchino, Cava de' Tirreni, Di Mauro, 1984, p. 26.

⁸ M. Caravale, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano, 1140-1990*, a cura di O. Zecchino, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 3-20.

⁹ Id., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 357.

normative a certe condizioni, nelle costituzioni di Melfi si disponeva l'eliminazione delle *leges* e *consuetudines* contrastanti¹⁰. Il risultato era lo stesso, ma l'approccio ben più deciso¹¹. Nel *corpus* federiciano, tuttavia, si ammetteva il ricorso alle consuetudini e agli *iura*, nell'attività giudiziaria, *in defectu constitutionum*¹². Si stabiliva poi l'ordine delle norme da applicare: costituzioni regie, consuetudini locali, *iura communia* – fra i quali erano annoverati sia il diritto romano che quello longobardo¹³. Le consuetudini, però, dovevano essere «*approbatas*». Questo termine è stato diversamente interpretato dagli storici del diritto: alcuni l'hanno inteso come necessità di intervento del potere superiore (accertamento, conferma o creazione), altri come necessità di un riconoscimento pubblico da parte delle *universitates*¹⁴. Un chiarimento è possibile per l'età angioina, quando *approbatae* significava usate regolarmente nell'attività dei giudici locali secondo quanto si poteva verificare nelle scritture giudiziarie¹⁵.

La monarchia giocava un ruolo fondamentale nella definizione del corpo normativo locale, in un modo o nell'altro, ma l'attività di sanzione e controllo da

¹⁰ *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di W. Stürner, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1996 (*MGH Const.*, 2, *Suppl.*), proemio alle pp. 145-148; a p. 148 la cassazione delle norme. Sulle concezioni più generali espresse nel proemio, entro cui va collocata questa disposizione, W. Stürner, *Rerum Necessitas und Divina Provisio. Zur Interpretation des Prooemiums der Konstitutionen von Melfi (1231)*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 39, 1983, pp. 467-554. Cfr. anche O. Zecchino, *Liber constitutionum*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, [https://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_(Federiciana)/) (URL consultato il 21 giugno 2021).

¹¹ M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia Meridionale e della Sicilia*, in *Gli Statuti Saresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, Atti del Convegno di Studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), a cura di A. Mattone – M. Tangheroni, Cagliari, Edes, 1986, pp. 191-211: 197.

¹² *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., I, 47, pp. 205-207; 62.1, pp. 227-228; 73.1, pp. 242-245.

¹³ Ivi, 62.1, pp. 227-228. Sui due *iura*, E. Cortese, *Ius commune / iura communia*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, cit., [https://www.treccani.it/enciclopedia/ius-commune-iura-communia_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ius-commune-iura-communia_(Federiciana)/) (URL consultato il 21 giugno 2021).

¹⁴ Del primo avviso è F. Martino, *Federico II e le autonomie locali. Considerazioni sulla formula «consuetudines approbatae»*, in «Studi senesi», CIII, 1991, n. 3, pp. 427-455, in particolare pp. 427-434, che contesta A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 9-50, in particolare pp. 20-31, del secondo avviso.

¹⁵ È quanto chiariscono il testo di apertura delle consuetudini napoletane del 1306 e una glossa alla raccolta: cfr. M. Caravale, *La legislazione statutaria*, cit., p. 198, che in questo e altri studi estende il significato alle norme federiciane.

parte regia è attestata soltanto in alcune città, fra le quali spicca Napoli. A fine Duecento i cittadini chiesero a Carlo II di poter costituire un *corpus* normativo per superare la confusione vigente, che rendeva arduo amministrare la giustizia e produceva conflitti. Il re dispose l'elezione da parte dell'*universitas* di dodici esperti, affiancando loro l'arcivescovo, suo *consiliarius et familiaris*, e facendo revisionare il lavoro a Bartolomeo da Capua. Nel 1306 fu così realizzata la raccolta di consuetudini che conosciamo attraverso copie più tarde, nella cui lettera di apertura lo stesso sovrano specifica che le consuetudini ammesse erano solo quelle «antiquas et approbatas»¹⁶. Con questo binomio, da un lato si richiamava l'antichità di vigenza, uno degli elementi di validità delle consuetudini secondo i giuristi¹⁷; dall'altro, si conferiva all'*approbatio* già federiciana il significato che ho richiamato sopra, legato all'effettività di utilizzo in ambito giudiziario¹⁸. È questo un esempio di come gli Angiò fondassero la loro azione politico-legislativa sul precedente svevo, pur modificandone alcuni aspetti, in modo talora sostanziale¹⁹. Essi confermarono la validità delle consuetudini *approbatas* e non contrastanti con il diritto regio, *in defectu constitutionum*²⁰.

Va anche considerato che, in un regno, le disposizioni con valore giuridico che i sovrani indirizzavano a particolari soggetti individuali e collettivi (diritti, esenzioni, etc.) modificavano il quadro normativo del regno stesso e di ciascuna *universitas*. Il risultato era un groviglio di norme in continua trasformazione, nel quale le comunità non si limitavano a produrre o raccogliere il diritto locale, ma attraverso le loro richieste contribuivano alla creazione di diritto da parte della monarchia, secondo quella che Francesco Senatore ha definito «normazione partecipata»²¹. Le petizioni inoltrate alla corte venivano riprodotte all'interno di

¹⁶ C. Vetere, *Le consuetudini di Napoli. Il testo e la tradizione*, Salerno, Carlone, 1999, pp. 71-74.

¹⁷ Cfr. fra gli altri E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico* [1964], a cura di A. Casamassima, Roma, Senato della Repubblica, 2020², vol. 2, pp. 142-150.

¹⁸ C. Vetere, *Le consuetudini di Napoli*, cit., pp. 21-23.

¹⁹ Cfr. almeno *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime Giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), a cura di G. Musca, Bari, Dedalo, 2004.

²⁰ Un esempio, del gennaio 1277, è nella serie di istruzioni fornite da Carlo I al giustiziere di Abruzzo: R. Trifone, *La legislazione angioina. Edizione critica*, Napoli, Lubrano, 1921, doc. XLV, ultimo *capitulum* a p. 58.

²¹ F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in «Reti Medievali rivista», IX, 2008, n. 1, p. 4. A porre la questione della partecipazione delle comunità alla creazione del diritto regio è stato P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridio-*

privilegi emessi dalla cancelleria regia, che contengono serie di *capitula* placitati (raramente respinti) che erano stati redatti dalle comunità stesse.

Ma veniamo finalmente alla normativa prodotta e raccolta dalle città/*terre*, quell'insieme di norme consuetudinarie e statutarie atto a regolare i rapporti sociali dell'intera comunità. Che ruolo avevano nel complesso normativo del regno? Esse erano fondamentali, non solo per le comunità ma anche per la monarchia. Coprendo una gran varietà di ambiti che le *constitutiones* e i provvedimenti regi non normavano, erano uno strumento di penetrazione regia nella regolazione dei rapporti locali nel momento in cui la loro validità era sottoposta alle condizioni generali dettate dai monarchi, i quali aggiungevano la loro legittimazione a quella che le norme godevano di per sé, perché – secondo i giuristi – nascevano dalle esigenze concrete del vivere associato²². Per le comunità, non si trattava soltanto dell'insieme di norme che meglio rispondeva alle loro esigenze – tanto da essere considerato alla stregua di uno *ius commune*²³ – ma anche un elemento dell'identità collettiva, basato sulla tradizione.

Questo è evidente nelle consuetudini fissate *in scriptis* e introdotte da un proemio, fra cui quelle di Bari, le più antiche che ci siano pervenute. Furono redatte a fine secolo XII da due giudici, Andrea e Sparano, che indipendentemente l'uno dall'altro selezionarono le norme e le presentarono secondo due schemi, l'uno basato sul diritto romano giustiniano e l'altro sul diritto longobardo²⁴. Nel proemio della compilazione di Andrea si legge che i *maiores* di Bari, sin dalla sua prima fondazione, avevano voluto munire la città non solo di mura e torri, ma anche di *sanctiones* perché, già celeberrima per le armi, essa fiorisse anche «moribus et institutis» e crescesse con onore e gloria; perciò i baresi avevano con-

nale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. Donarini, Cento, Comune di Cento, 1995, pp. 35-60. Di recente è tornato sul tema F. Titone, *Il ruolo delle universitates nella produzione normativa in Sicilia*, in *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIII-XV siècle)*, dir. D. Lett, Paris-Trieste, Publications de la Sorbonne-CERM, 2018, pp. 203-222.

²² M. Caravale, *Ordinamenti giuridici*, cit., p. 540.

²³ Ivi, p. 488.

²⁴ *Il testo delle consuetudini baresi*, a cura di G. Petroni, Napoli, Fibreno, 1860, pp. 1-67 (Andrea) e 68-165 (Sparano). Cfr. E. Besta, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXVI, 1903, pp. 3-113; pp. 12-14 sull'indipendenza del lavoro dei due giudici.

servato quelle *sanctiones* e così avrebbero fatto in eterno²⁵. Più avanti si ricorda che Ruggero II, dopo aver espugnato Bari (1132), ne abbatté le mura ma non le *sanctiones*, tanto lodevoli da essere confermate e da meritare persino il «*robur suae constitutionis*». Per la verità il re, nel giuramento prestato da suoi rappresentanti alla comunità dopo l'assedio – giuramento da rimarcare, essendo fatto per conto del monarca a quelli che diventavano allora suoi sudditi –, stabilì: «*De lege vestra et consuetudinibus vestris quas iam quasi per legem tenetis, vos non eiciet nisi vestra voluntate*»²⁶. Queste affermazioni attestano il valore politico della raccolta barese, al di là dei suoi contenuti normativi, richiamando alla mente la *Caratterizzazione politica dello statuto* sostenuta da Mario Sbriccoli a proposito delle raccolte normative dell'Italia comunale²⁷. Ma se per queste ultime è «nelle connotazioni salienti dell'*autonomia* comunale che dovremo ricercare il tipo di caratterizzazione politica che distinse lo statuto»²⁸, nelle *sanctiones* baresi e nelle raccolte meridionali in genere quella caratterizzazione si configura come affermazione di un'identità attraverso l'antichità delle norme e il dialogo con la monarchia²⁹. Certo, mentre per il sovrano le promesse servivano a garantire il dominio pacifico, per i baresi si trattava anche di ribadire la vigenza del proprio diritto e la forte identità legata alla produzione normativa («quasi per leges tenetis»). Ciò avveniva quando – dopo il 1179 – si stava tornando ad abitare la città dopo la dispersione dovuta alla repressione dei ribelli da parte di Guglielmo I nel 1156³⁰. Ma non si trattava di difendere l'*autonomia tout court* né l'indipendenza di fatto

²⁵ *Il testo delle consuetudini baresi*, cit., p. 1.

²⁶ *Codice diplomatico barese*, V, *Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodo normanno 1075-1194*, a cura di F. Nitti di Vito, Bari-Trani, Vecchi, 1902, doc. 80, pp. 137-139, citazione a p. 138.

²⁷ M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 17-47.

²⁸ Ivi, p. 27.

²⁹ Cfr. P. Corrao, *La difficile identità delle città siciliane*, in *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI). Aspekte und Komponenten der städtischen Identität in Italien und Deutschland (14.-16. Jahrhundert)*, a cura di G. Chittolini, P. Johanek, Bologna-Berlin, il Mulino-Duncker & Humblot, 2003, pp. 97-122, in particolare pp. 107-108, con argomentazioni valide anche per il continente. Ma in Sicilia la scritturazione di norme locali non ebbe una funzione di «innalzamento sul piano della norma scritta del diritto municipale, della autonomia e dell'identità di una città», secondo E.I. Mineo, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 379-399: 395.

³⁰ E. Besta, *Il diritto consuetudinario*, cit., pp. 18-20.

da un potere superiore³¹: e ciò è tanto più vero se si considera che le consuetudini baresi furono raccolte per iniziativa privata dei due giudici e non ottennero una sanzione dalle autorità cittadine³².

Bari si distingue da altri centri per la particolare forza di queste affermazioni identitarie, ma i meccanismi alla base della relazione fra le componenti normative del regno erano simili ovunque. Alcune compilazioni prodotte nel Due-Trecento condividono con quelle baresi le affermazioni sulle relazioni fra *lex* e *consuetudo* presentate nei proemi. I *maiores* di Bari avevano stabilito che, in caso di contrasto fra le *sanctiones* locali e le *leges*, sarebbero state le prime ad avere validità³³. Nelle consuetudini di Salerno (1251) e Amalfi (1274) si dichiara che dove la *consuetudo* parla, la *lex* tace³⁴, ponendosi sulla linea interpretativa aperta nel secolo XII da Oberto dall'Orto, sulla scorta di una questione risalente all'età giustiniana³⁵. Nei proemi delle tre città ci si riferiva alle *leges* romana e longobarda, non alle norme regie, per cui queste affermazioni non sono da intendersi come una difesa delle consuetudini locali contro il diritto regio. Lo dimostra ad esempio il proemio amalfitano, che dopo aver decretato l'uso di quelle consuetudini, e non di

³¹ Cfr. J.-M. Martin, *Les communautés d'habitants de la Pouille et leur rapports avec Roger II*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977), Bari, Dedalo, 1979, pp. 73-98.

³² E. Besta, *Il diritto consuetudinario*, cit., p. 15.

³³ «Quarum quidem sanctionum auctoritatem preceperunt adeo valituram, ut si contingeret eas cum legibus diverso Marte decurrere, et contraria sententia dissonare, ipsae obtineant ipsis legibus praeposantur»: *Il testo delle consuetudini baresi*, cit., p. 1.

³⁴ «Si leges sancte fuerunt, sunt, erunt per semper, bone tamen consuetudines sunt sanctiones, et quoniam ubi consuetudines loquuntur, tacere debeant leges tute»: R. Trifone, *I frammenti delle consuetudini di Salerno in rapporto a quelle dei territori circostanti*, Roma, Athenaeum, 1919, p. 115; «Lex est sanctio sancta, bona tamen consuetudo est sanctio sanctorum, et quod ubi consuetudo loquitur, lex omnis tacet»: *Le consuetudini della città di Amalfi ridotte a miglior lezione e annotate*, a cura di L. Volpicella, Napoli, Fibreno, 1849, incipit, p. 15.

³⁵ Trattando di diritto feudale, Oberto affermò che la forza delle *leges Romanorum* non era tale da prevalere su *usus aut mores*, trovando però contrari diversi giuristi (cfr. da ultimo L. Loschiavo, *Oberto dall'Orto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, il Mulino, 2013, vol. 2, pp. 1448-1449). Sulla questione, fra gli altri, A. Gouron, *Coutume contre loi chez les premiers glossateurs*, in *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'État*, sous la dir. de Id. – A. Rigaudière, Montpellier, Sotapress, 1988, pp. 117-130; M. Ascheri, *Tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella «Societas Christiana» (1046-1250)*, Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 2004), a cura di G. Andenna, Milano, Vita e pensiero, 2007, pp. 167-198, in particolare pp. 171-177.

altre, «tam in iudicio quam extra iudicium» precisa che «in aliis vero contractibus et causis, in subscriptis consuetudinibus non inclusis, servetur ordo legibus et Regni consuetudinibus institutus»³⁶.

La prevalenza del dettato regio o delle consuetudini doveva concretizzarsi nell'attività quotidiana perché queste dichiarazioni di principio avessero effetto. Da qui deriva, da un lato, la centralità della nomina dei giudici e dei notai, che la monarchia riservò a sé ma che non escludeva la scelta di cittadini, che avrebbero interpretato le norme locali e regie; dall'altro, la dichiarata superiorità delle norme regie poteva essere superata attraverso la negoziazione per il riconoscimento di consuetudini che le contrastavano. Ciò avveniva quando i sovrani apponevano la clausola «capitulis et legibus Regni non obstantibus in contrarium disponentibus» al riconoscimento delle consuetudini locali, specialmente in età angioina³⁷. Si trattava di una «soluzione pratica imperniata sulle [...] opportune modulazioni dell'elemento soggettivo della consuetudine»³⁸, che conferma la dimensione dialettica delle relazioni fra città e monarchia anche nel campo del diritto.

L'autorità monarchica non era disconoscibile, ma nei suoi confronti era opportuno mantenere viva la memoria degli ambiti di esercizio della potestà o tradizione normativa da parte della comunità. La redazione scritta delle norme serviva anche a questo, ma la decisione di realizzarla va letta pure come espressione degli orientamenti politici di un dato gruppo dirigente e collocata sempre nel contesto in cui fu presa. A Bari e Amalfi l'iniziativa fu promossa in momenti molto importanti, quali il ripopolamento nella prima e le incertezze del dopo Federico II nella seconda. La valenza politica dell'atto è confermata – almeno dalla seconda metà del Duecento – dal coinvolgimento della cittadinanza in assemblea per conferire valore di deliberazione dell'*universitas* alla raccolta di quelle norme, lette pubblicamente e approvate³⁹. Certo, c'erano anche ragioni pratiche, ma non meno importanti: la necessità di mettere ordine nella confusione che impediva di procedere con certezza nel fare giustizia è espressa in diversi casi, come

³⁶ *Le consuetudini della città di Amalfi*, cit., p. 15. E. Cortese, *La norma giuridica*, cit., pp. 139-140, per Salerno e Amalfi ritiene invece che l'affermazione di superiorità della *consuetudo* riguardi anche la normativa regia.

³⁷ F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche: le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Roma, A. Signorelli, 1929, p. 180.

³⁸ E. Cortese, *La norma giuridica*, cit., pp. 141-142.

³⁹ Ad esempio a Salerno: R. Trifone, *I frammenti*, cit., p. 115.

ad Amalfi, dove si chiarisce che il riordino e la redazione avrebbero garantito la pace, facendo fronte all'ignoranza e alla labile memoria degli uomini⁴⁰. In altri casi, come a Morcone (fra Benevento e Campobasso) nel 1381, fu necessario realizzare una nuova copia di consuetudini già esistenti, cogliendo l'occasione per aggiornarle, a causa del deperimento dei supporti⁴¹.

3. *Consuetudini e statuti: termini, contenuti, forme*

La collazione e l'aggiornamento delle consuetudini da parte di città appartenenti a un regno pone il problema della *potestas statuendi* di comunità *superiorem recognoscentes*. Sulla questione rifletterono già i giuristi del tempo, ai quali ricorse più volte Francesco Calasso per condurre una battaglia per la dignità delle consuetudini delle città meridionali di fronte alla negazione, da parte di altri studiosi, dell'esistenza di una legislazione statutaria urbana nel Mezzogiorno⁴². Calasso ha chiarito che statuti e consuetudini avevano entrambi validità giuridica, benché i primi fossero frutto di una sanzione degli «organi costituzionali», mentre le seconde erano «la norma che si afferma nella pratica della vita “rebus ipsis et factis”, e anche se viene fermata in iscritto, non cambia per questo natura giuridica», a meno che non intervengano gli organi suddetti⁴³.

Calasso combatté anche l'idea che il termine “statuto” fosse applicabile soltanto alle raccolte normative delle città comunali, perché coprivano tutti gli ambiti del diritto ed erano strutturati in libri tematici; e che per il Mezzogiorno, mancando queste caratteristiche, si potesse usare solo il termine “consuetudini”, che implicava

⁴⁰ *Le consuetudini della città di Amalfi*, cit., p. 15. Un simile approccio si riscontra in diverse altre raccolte.

⁴¹ F. Schupfer, *Gli statuti della terra di Morcone dell'anno 1381*, Città di Castello, Lapi, 1904, p. 6.

⁴² Si vedano almeno F. Calasso, *La “dottrina degli statuti” per l'Italia meridionale*, in «Rivista di storia del diritto italiano», I, 1928, pp. 483-517; Id., *La legislazione statutaria*, cit.

⁴³ Id., *Medio evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 419-420. L'approccio “costituzionale” è uno dei punti deboli rilevati da G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in «Rivista internazionale di diritto comune», II (1991), pp. 153-174, in particolare pp. 153-159; sulla stessa linea si pone P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit. p. 232, a proposito della necessità di ricondurre comunque a un potere superiore (l'impero) tutti i diritti. Ma entrambi evidenziano anche gli aspetti positivi degli studi di Calasso.

sminuirle. Le sue osservazioni si basavano sul pensiero dei giuristi, sulle intitolazioni delle raccolte – che comprendevano altri termini oltre a “consuetudini”, talora anche *statuta* – e sull’attestazione diffusa di norme che si aprivano con «Statutum est», che provava un processo decisionale a monte realizzato da organismi istituzionali. Per Calasso, dunque, «la questione del nome non andrebbe proprio fatta»⁴⁴. Più di recente Igor Mineo, in un discorso sulla Sicilia che si può estendere al continente, ha rilevato come nell’uso raro di intitolare *statutum* le raccolte, da parte delle città, «è difficile scorder[e] significati specifici, ovvero la manifestazione di una significativa autonomia normativa dei consigli delle città o dei loro organi di governo» poiché, tra l’altro, ciò non esclude un intervento dei sovrani ed è chiaro che “statuto” è usato come sinonimo di *consuetudo*⁴⁵.

C’è però un’altra questione terminologica che si pone, sulla quale val la pena di soffermarsi perché gioca ancora un ruolo importante nella trasmissione delle conoscenze sulle norme locali del Mezzogiorno. Il problema riguarda intitolazioni e classificazioni, poiché anche le raccolte di privilegi, capitoli lettere e grazie, cioè i cartulari realizzati dalle *universitates* copiando scritture prodotte dalla monarchia (ufficiali inclusi) o dall’autorità feudale, «sono generalmente classificate come “statuti” nella bibliografia giuridica»⁴⁶ e nei repertori, in modo improprio⁴⁷.

⁴⁴ F. Calasso, *La “dottrina degli statuti”*, cit., pp. 488-493.

⁴⁵ I. Mineo, *Norme cittadine*, cit., pp. 379-380. Per un punto di vista più strettamente giuridico su statuti e consuetudini, M. Ascheri, *Tra consuetudini e statuti*, cit., con rinvii ad altri studi dello stesso autore. Sullo stesso problema, per il Midi francese, si è intrattenuto P. Chastang, *Codicologie et langage de la norme dans les villes du Midi de la France*, in *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècle)*, dir. D. Lett, Roma, École française de Rome, 2021, pp. 73-100, § *Le statut et la coutume: histoire d’une distinction*.

⁴⁶ F. Senatore, *Sistema documentario, archivi ed identità cittadine nel Regno di Napoli durante l’antico regime*, in «Archivi», X, 2015, n. 1, pp. 33-74: 50.

⁴⁷ Manca un repertorio completo dei *corpora* normativi prodotti dalle città e *terre* meridionali (al netto di qualche iniziativa circoscritta che vedremo), che sarebbe auspicabile per avere un quadro d’insieme e ragionare a livello di regno sulle dinamiche sottese a quella produzione. L’iniziativa di censimento e pubblicazione intrapresa nel secolo XIX da Niccola Alianelli e interrottasi ai suoi esordi (*Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napolitane. Notizie e monumenti*, a cura di N. Alianelli, Napoli, Rocco, 1873) andrebbe ripresa. Per ora si può fare riferimento, oltre che agli studi citati in questo saggio, alla *Bibliografia statutaria italiana (1985-1995)*, a cura di G. Albini *et al.*, 1998; *(1996-2005)*, a cura di E. Angiolini *et al.*, 2009; *(2006-2015)*, a cura di B. Borghi *et al.*, 2017, tutti editi a Roma dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, nonché al repertorio di Corrado Chelazzi e ai suoi aggiornamenti a cura della medesima Biblioteca: <http://notes9.senato.it/w3/biblioteca/catalogoDegliStatutiMedievali.nsf/home?OpenPage> (URL consultato il 21 giugno 2021).

Poiché nel Mezzogiorno la distinzione fra cartulari e statuti era apparentemente più chiara che in altre zone europee⁴⁸, sarebbe invece opportuno riservare i termini “statuto/i” e “consuetudini”, com’è stato fatto in diversi casi, a *corpora* normativi prodotti dalle comunità per regolare i rapporti sociali del proprio spazio politico e giuridico, o di una sua parte. Francesco Senatore propone di chiamarli “statuti organici”, in riferimento a «consuetudini, regolamenti annonari, baiulari, commerciali, rurali distinti in un’unica successione di articoli, elaborati autonomamente dalla comunità ed eventualmente approvati in un’occasione determinata dall’università, dal feudatario o dal sovrano»⁴⁹. È di questi statuti organici che ci occupiamo qui, con particolare riferimento a quelli “generali” (non dedicati cioè a singoli uffici o aspetti) prodotti entro la fine del Quattrocento. Fra di essi si ravvisano alcune differenze importanti, che non hanno a che fare con la validità giuridica ma con i contenuti e la loro organizzazione.

Nella maggior parte dei casi, le raccolte realizzate prima del tardo Trecento trattano ambiti riconducibili al diritto familiare, matrimoniale, ereditario, contrattuale, etc., caratteristica che ha contribuito a sminuirne l’importanza rispetto agli statuti dell’Italia centro-settentrionale (e a chiamarli diversamente), sottovalutando i significati sociali e politici di quelle disposizioni⁵⁰. Fanno eccezione le consuetudini di Bari, che presentano alcune norme di valenza pubblicistica – come la difesa dei diritti della Chiesa locale (di derivazione giustiniana), la regolamentazione di alcuni aspetti di certi uffici (anche se di nomina regia) e altro ancora – sia pure di numero inferiore rispetto a quelle di diritto “privato”⁵¹.

Nelle raccolte più tarde, da fine Trecento in poi, compaiono norme su un ventaglio tematico più ampio: dalle pene per i danni dati alla regolamentazio-

⁴⁸ Cfr. M. Hébert, *Codification ou compilation ? Les statuts de Tarascon à la lumière du cartulaire municipal*, in *Les statuts communaux vus de l’intérieur*, cit., pp. 81-103.

⁴⁹ F. Senatore, *Sistema documentario*, cit., pp. 50-51. Le *universitates* elaborarono anche *corpora* normativi dedicati a certi uffici, come ad esempio la bagliva (baiulo) (G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in «Archivio storico per le province napoletane», VI, 1881, pp. 347-530), o a certi ambiti, come quello marittimo (ad esempio a Trani: A. Di Maggio, *La Puglia nel Medioevo. Trani e gli statuti marittimi*, Bari, Adda, 2003).

⁵⁰ Come ha mostrato, a proposito delle strategie familiari e nobiliari, I. Mineo, *Norme cittadine*, cit., pp. 394-398, più distesamente in Id., *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma, Donzelli, 2001.

⁵¹ Analisi dettagliata in F. Besta, *Il diritto consuetudinario*, cit., pp. 30-111, dove i gruppi di norme sono presentati come consuetudini di diritto pubblico, di carattere penale, sull’ordinamento giudiziario e sulle procedure, di diritto privato.

ne dell'usufrutto dei beni comuni, dalla vendita di certi prodotti ai pesi e alle misure, e così via. Compaiono anche norme sugli obblighi e sulle procedure di alcuni uffici di competenza dell'*universitas* e, soprattutto nel Quattrocento, le procedure di elezione di alcuni ufficiali⁵². Andando avanti nel tempo, dunque, le raccolte si fanno più consistenti, perché vanno a regolare aspetti la cui gestione fu acquisita progressivamente dalle *universitates*, d'accordo con la monarchia⁵³.

Tuttavia, nella gran parte degli statuti realizzati prima del Quattrocento e in molti di quelli successivi, manca la regolamentazione dell'assetto consiliare, cioè la definizione degli organismi, dei loro poteri, delle procedure elettorali. Ciò si deve, fino alla prima età angioina, all'assenza di un organigramma consiliare e di un vertice istituzionale propriamente cittadino⁵⁴. L'unica assemblea formalmente esistente era quella generale della cittadinanza (parlamento), che poteva esprimere l'azione giuridica dell'*universitas*. Erano gli ufficiali riconosciuti o nominati dai sovrani a essere titolari del governo e dell'amministrazione della città: semplificando, il baiulo e lo *iudex* (che potevano essere scelti fra i cittadini). Solo da fine Duecento, quando le *universitates* acquisirono il diritto di eleggersi un giudice per le cause civili e di ripartire il carico fiscale, il contributo di gruppi ristretti cominciò a essere formalizzato in consigli e collegi, le cui competenze, pur in continua espansione, non potevano mai riguardare gli ambiti riservati alla monarchia, a partire dalla giustizia criminale⁵⁵.

Per il nostro discorso, sono importanti le ragioni e le modalità di nascita di queste magistrature: si trattava di reazioni all'instabilità politica determinata dall'ampliamento di competenze delegate all'*universitas*, che dovevano avere una sanzione monarchica sia perché l'istituzione di collegi modificava il quadro istituzionale – e ciò comportava ribadire la persistenza degli ufficiali già esistenti e tracciare i limiti delle competenze reciproche, anche solo in termini generali

⁵² Si confrontino, per osservare l'ampliamento progressivo, le consuetudini di Salerno (1251) e Amalfi (1274) con quelle di Morcone (1381) e Caiazzo (1449), queste ultime edite in N. Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali*, cit., nella sezione omonima.

⁵³ Cfr. fra gli altri Calasso, *La legislazione statutaria*, cit.

⁵⁴ Fanno eccezione alcune città in certi periodi di crisi, per esempio durante lo scontro fra il papato e Federico II o dopo la morte di quest'ultimo. Si veda J.-M. Martin, *Révoltes urbaines, communes et podestats dans le royaume de Sicile après la mort de Frédéric II (1251-1257)*, in *Medioevo per Enrico Pispisa*, a cura di L. Catalioto et al., Messina, Centro internazionale di studi umanistici, 2015, pp. 243-264.

⁵⁵ Cfr. R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, vol. I, Firenze, Bemporad, 1922, pp. 380-397.

– sia perché la conflittualità era materia di intervento del re, tenuto e interessato a garantire la pace fra i suoi sudditi. Poiché gli organigrammi, gli ambiti, il funzionamento e le procedure elettorali dei consigli venivano stabiliti insieme alla monarchia e quindi resi validi attraverso documenti di produzione regia (diplomi), quasi sempre le norme sulle istituzioni politiche finivano nelle raccolte di privilegi e diritti o in scritture apposite, invece che negli statuti⁵⁶.

Ci sono però dei casi che indicano una certa tendenza a includere nelle raccolte alcune norme sulle istituzioni consiliari. Gli statuti di Morcone (1381) contengono due rubriche sulle pene per i consiglieri che non si presentano e quelli che lasciano l'assemblea senza licenza⁵⁷, mentre quelli di Lucera (1407) ne contengono tre per definire in termini essenziali la composizione di un consiglio di dieci membri e le sue funzioni⁵⁸. Tuttavia, il testo delle norme redatte dai lucerini, essendo il frutto di privilegi richiesti con successo alla monarchia, con il titolo *De modo gubernandi, et creatione officialium Lucerinorum* fu inserito nel cartulario cittadino e non in un codice statutario a parte, dando vita a uno dei pochi tipi documentari ibridi⁵⁹. A Caiazzo, invece, gli statuti redatti negli anni Quaranta del Quattrocento includono una sola norma sull'elezione di un consiglio di sei membri, che è in realtà il verbale del parlamento del 1407 che lo istituì⁶⁰. A Guardiagrele, in Abruzzo, gli statuti quattrocenteschi presentano alcune norme vere e proprie che regolano l'elezione e alcune funzioni dei consigli⁶¹.

Prima del Cinquecento, proprio negli statuti di altre città e *terre* abruzzesi si trovano gruppi più consistenti di norme che definiscono in dettaglio gli organi-

⁵⁶ P. Terenzi, *Evoluzione politica e dialettica normativa nel regno di Napoli: statuti, consuetudini, privilegi (secoli XIII-XV)*, in «Archivio storico italiano», CLXXVII, 2019, pp. 95-125.

⁵⁷ F. Schupfer, *Gli statuti della terra di Morcone*, cit., pp. 7-8.

⁵⁸ O. Dito, *Gli ordinamenti municipali di Lucera del 1407*, Trani, Vecchi, 1895, pp. 44-45.

⁵⁹ Ivi, p. 32, nota 2; a p. 33 il titolo.

⁶⁰ N. Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali*, cit., pp. 91-93 della sezione *Capitoli dell'assisa o statuti della città di Caiazzo*. A causa dello scarso numero di copie nelle biblioteche italiane e delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, non è stato possibile consultare le edizioni dello statuto di Fondi del 1474, con norme più antiche, che stando alla descrizione di Chelazzi contiene anche norme sugli ufficiali cittadini, mentre non si citano i consigli. Le edizioni sono: *Statuti della città di Fondi del 1474 con quelli del comune in fieri di Villa-Galba*, a cura di E. Amante, Macerata, Vessillo delle Marche, 1872; *Statuti medioevali della città di Fondi concessi nell'anno 1300 da Roffredo III Caetani e nuovamente compilati nel 1474 [...]*, a cura di M. Forte, Fondi, Confronto, 1993².

⁶¹ *StGGre*, nn. 12, 35, e s.n. a p. 34 (*Qualiter electionarii debeant eligere quinque de regimine*).

smi e il loro funzionamento⁶²: L'Aquila (redatti a inizio Quattrocento), Teramo (1440), Penne (1457-1468) e Cittaducale (1466). Si potrebbero aggiungere quelli di Atri, realizzati nel 1531 ma contenenti norme più risalenti (almeno al Trecento), che non possono essere individuate con certezza⁶³. Fuori d'Abruzzo, potremmo considerare quelli di Gaeta, che ci sono pervenuti in una versione a stampa del 1554, ma che contengono anch'essi norme più antiche (nel 1376 e nel 1390 furono realizzate delle raccolte)⁶⁴.

Questi testi ricalcano più da vicino il tipo di statuto usualmente riferito all'Italia comunale, comprendente appunto la definizione delle istituzioni e delle procedure giudiziarie, oltre alle norme di diritto "privato"⁶⁵. In effetti, si tratta di centri posti a breve distanza dai confini settentrionali del regno, il che lascia pensare a un influsso esercitato dalla cultura politica del mondo comunale, confermato da altre pratiche scrittorie alle quali si affiancava l'adozione di modelli monarchici per altri tipi di documenti⁶⁶.

Alcuni statuti abruzzesi si distinguono anche per l'organizzazione interna. Quelli di Teramo e di Penne sono gli unici a essere suddivisi in *libri* tematici, secondo uno schema ancor più vicino alle compilazioni dell'Italia centro-settentrionale: elezioni e funzioni dei magistrati cittadini; cause civili; cause criminali; cose straordinarie; danni dati. Tutti gli altri statuti del Mezzogiorno presentano invece serie continue di norme, talvolta numerate e/o intitolate, in alcuni casi raggruppate sotto un titolo tematico (tutte o in parte). Ad esempio, le consuetudini di Bari presentano due diverse strutturazioni: la raccolta romanistica raggruppa 52 norme sotto 18 rubriche, quella longobardistica presenta un elenco di 130 norme titolate.

La maggiore strutturazione e articolazione delle raccolte era una delle ragioni della distinzione fra statuti e consuetudini contro le quali si batté Calasso. Ancora oggi essa viene richiamata sostenendo la sua corrispondenza con un grado

⁶² Una verifica su tutti gli statuti sarà più agevole quando si avrà un repertorio; per il momento questa affermazione è valida rispetto al buon numero di raccolte di cui è stata possibile la consultazione.

⁶³ *StAt*, pp. 20-36, sul consiglio generale e i *sex de regimine*.

⁶⁴ Cfr. M.T. Caciorgna, *Esperienze di governo tra città di frontiera nel Lazio meridionale: Terracina e Gaeta (secoli XIV-XV)*, in *Istituzioni, relazioni e culture politiche nelle città tra stato della Chiesa e regno di Napoli (1350-1500 ca.)*, a cura di F. Lattanzio, P. Terenzi, sezione monografica di «Reti medievali rivista», 22, 2021, n. 1, pp. 233-265: 258.

⁶⁵ Cfr. ad esempio M. Ascheri, *Le città-stato*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 77-79 e 106-107.

⁶⁶ F. Senatore, *Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (secoli XV-XVI)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità*, cit., pp. 113-141.

più elevato di autonomia, insieme all'ampiezza delle materie trattate, all'interno di linee interpretative ormai tradizionali che trovano la loro origine – una volta di più – nelle ricerche sull'Italia comunale⁶⁷. In altri termini, e generalmente, si sostiene che più autonoma era la città/*terra*, più articolati erano gli statuti. Spesso questo approccio deriva dall'impossibilità di considerare allo stesso momento un numero di raccolte normative sufficiente a generalizzare fenomeni che sono visibili in un certo ambito geografico e cronologico (di solito l'Italia centro-settentrionale)⁶⁸. Ma gli statuti che stiamo qui considerando suggeriscono che si può cambiare approccio. Adottando il criterio dell'autonomia – del quale sta emergendo la scarsa capacità di rappresentare la realtà urbana⁶⁹ – i conti non tornano: L'Aquila era senza dubbio una delle città che godevano dei maggiori spazi in questo senso, ma la sua raccolta è tutt'altro che ben strutturata, dimostrando che l'obiettivo dei redattori era «entièrement pragmatique ou pratique» e che non furono capaci di astrarre più di tanto per categorizzare il groviglio di norme sedimentatesi nel tempo⁷⁰. Teramo e Penne non avevano un grado di autonomia paragonabile (specie la prima, che fu anche sottoposta a signori feudali), eppure furono capaci di produrre statuti *à la communale*. Come spiegare questo fenomeno? Era un fatto di cultura giuridica e di penetrazione di modelli da nord, in un periodo tardo rispetto alla loro delineaazione e di qualche decennio posteriore alla compilazione aquilana. Quest'ultima, peraltro, non aveva un proemio, mentre in quelli che aprono gli statuti di Teramo e Penne si dichiara che l'obiettivo era garantire la vita pacifica e la crescita della comunità, nonché rimediare al deperi-

⁶⁷ Esemplare in tal senso la raccolta *La libertà di decidere*, cit., pur fondamentale per la ricerca su normative e politica cittadina.

⁶⁸ È il caso di D. Lett, *Invitation au voyage à l'intérieur des statuts communaux de l'Italie et du Midi de la France entre le XIIe et le XVe siècle*, in *Les statuts communaux vus de l'intérieur*, cit., pp. 5-17, che afferma: «l'organisation interne et la plus ou moins grande importance des thèmes au sein de la matière statutaire d'une commune, quelle que soit sa taille, sont étroitement liées à son degré d'autonomie» (p. 11); ma l'autore è condizionato dai casi che sono trattati nel volume a sua cura, che comprendono centri minori e città del Midi francese che non sembrano comparabili alle città del Mezzogiorno, fra le quali è considerata solo L'Aquila.

⁶⁹ Da ultimo F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma, ISIME, 2018, vol. I, pp. 462-465.

⁷⁰ L. Feller, *Normes et constructions statutaires à L'Aquila au XIVe siècle*, in *Les statuts communaux vus de l'intérieur*, cit., pp. 59-80: 79-80. A. Clementi, *Momenti del medioevo abruzzese*, Roma, Bulzoni, 1976, pp. 131-200, pone invece l'accento sulle norme che limitavano l'azione del capitano regio per sostenere l'alto grado di autonomia della città.

mento dei codici esistenti⁷¹. L'organizzazione in libri, inoltre, era dichiaratamente adottata perché chi doveva usarli potesse rintracciare più agevolmente le norme⁷².

In entrambi i casi fu la cultura giuridica degli amministratori a determinare la *forma statutorum*. A guidare gli *statutarii* (quattro notai a Teramo; tre notai e uno *iurisperitus* a Penne) c'era il capo dell'amministrazione, uno *iudex* forestiero: quello pennese proveniva da un centro del Teramano (Tossicia) ed era un *legum doctor*; quello teramano veniva invece dalla Marca di Ancona (Monte Santa Maria in Lapide, in territorio ascolano). È probabile che siano stati loro a suggerire l'adozione di un modello tradizionale e diffuso più a nord. Ciò non toglie che la redazione potesse avere comunque un carattere politico, che però non va colto nella maggiore o minore autonomia rispetto al potere regio, quanto nell'identità cittadina e nelle vicende locali. Nel caso di Teramo, poi, nel proemio l'operazione era presentata come ripristino della libertà dopo il periodo tirannico della signoria degli Acquaviva, anche se furono redatti durante il dominio di un altro signore, Francesco Sforza, prima del passaggio alla demanialità nel 1442 al termine della conquista aragonese⁷³.

Quanto ai contenuti, l'organizzazione degli statuti non rifletteva appieno i modelli a cui erano ispirati, per la semplice ragione che non potevano e non volevano normare tutto ciò che i comuni normavano. Gli statuti meridionali contenevano quel che la città regolava «*ultra sacras regni constitutiones*»⁷⁴, stabilendo ad esempio, in ambito criminale, delle pene aggiuntive rispetto a quelle che il capitano regio avrebbe applicato⁷⁵.

4. *Gli statuti abruzzesi*

Le raccolte sin qui citate sono una minima parte di quelle prodotte in Abruzzo fino al secolo XVIII, stando ai due repertori pubblicati nella prima metà del Novecento⁷⁶. In essi sono censiti circa 500 statuti di 176 località abruzzesi, con-

⁷¹ *StTe*, pp. 10-15; *StPe*, pp. 1-4.

⁷² *StPe*, p. 3.

⁷³ F. Savini, *Il Comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai moderni*, Roma, Forzani, 1895, pp. 232-242.

⁷⁴ *StTe*, p. 10.

⁷⁵ Cfr. P. Terenzi, *Evoluzione politica*, cit., pp. 116-117.

⁷⁶ G. Sabatini, *Appunti bibliografici intorno a statuti, capitoli, ordini, grazie, regole, ecc. della regione abruzzese dall'anno 1196 all'anno 1799*, in *Convegno storico abruzzese-molisano (25-29*



Fig. 11. Città e terre abruzzesi con statuti superstiti realizzati entro il secolo XV.

siderando «ogni documento che recasse leggi, regole, norme, ecc.»⁷⁷: sono dunque annoverati anche quelli che qui non consideriamo statuti, talora attribuendo impropriamente questa etichetta⁷⁸. Limitandoci a quelli organici di comunità (e non di corporazioni, confraternite, ambiti particolari, etc.), gli statuti prodotti entro la fine del Quattrocento, inclusi quelli perduti o pervenutici con testi più tardi, ammontano a una dozzina: ai cinque già ricordati di L'Aquila, Teramo, Penne, Cittaducale e Atri si aggiungono quelli di Avezzano, Guardiagrele e Le-

marzo 1931). *Atti e memorie*, vol. II, Casalbordino, De Arcangelis, 1935, pp. 667-704; F. Sabatini, *Statuti, Capitoli, Ordini di Comuni abruzzesi dal 1102 al 1806. Bibliografia e alcuni testi dei secc. XV-XVIII*, in *Gli statuti in Abruzzo*, numero monografico del «BDASP», s. V, IX-XI, 1947-1949, L'Aquila, Deputazione abruzzese di storia patria, 1958, pp. 91-176. Utile anche A. Massimi, *Statuti, consuetudini, leggi dei comuni e degli enti locali abruzzesi conservati nella biblioteca del Senato della Repubblica*, in *Gli statuti in Abruzzo*, cit., pp. 177-194.

⁷⁷ F. Sabatini, *Statuti, capitoli, ordini*, cit., pp. 92-93.

⁷⁸ Ad esempio, in G. Sabatini, *Appunti bibliografici*, cit., p. 670, sono elencati degli *Statuti di Aquila del 1333*, che sono in realtà un diploma di Roberto che conferma pochi *capitula et statuta* sottopostigli dagli aquilani in materia suntuaria e dotale. Cfr. S. Ricciotti, *La legislazione statutaria abruzzese: attuale stato di conoscenza delle fonti*, in *Ricerche di storia abruzzese offerte a Vincenzo Monachino*, a cura di L. Pellegrini et al., Chieti, Università di Chieti, 1986, pp. 203-219: 204, che integra il panorama; cfr. anche R. Fiorentino, *Evoluzione legislativa e magistrature civiche: il caso delle Universitas abruzzesi Ultra Flumen Piscariae*, in *Ricerche di storia abruzzese*, cit., pp. 220-236.

onessa (ora nel Lazio), mentre di altri quattro abbiamo solo una menzione o non è stato possibile verificare il contenuto per stabilire se si trattasse di statuti organici⁷⁹. Prima di analizzare le norme sul territorio, è opportuno illustrare le caratteristiche basilari di queste raccolte, alcune delle quali già accennate.

- *L'Aquila*. Il primo nucleo risale al 1315, quando re Roberto ordinò ai suoi ufficiali il rispetto delle assise e *ordinationes* che gli erano state sottoposte dagli aquilani⁸⁰. I due codici oggi disponibili furono realizzati a inizio Quattrocento, non a caso quando re Ladislao d'Angiò impose un controllo più stretto sulla città, che non gli era stata costantemente fedele. Un buon numero di norme fu prodotto dopo il 1354, anno di istituzione di nuovi consigli e uffici che vengono regolati in dettaglio; e si arriva al 1434 con alcune *reformationes*⁸¹. Merita una menzione il volgarizzamento dei capitoli riguardanti le istituzioni politiche e alcuni uffici, realizzato nel Quattrocento⁸².
- *Teramo*. Gli statuti del 1440 sono un aggiornamento di assise precedenti, le più antiche delle quali risalgono al 1286-1287. A monte della nuova redazione ci fu il passaggio di dominio dagli Acquaviva a Francesco Sforza e poi ad Alfonso il Magnanimo. Attraverso alcune correzioni (1442 circa) il nome del re fu inserito nel testo e quello dello Sforza cancellato, anche se non sistematicamente⁸³.
- *Penne*. Un nucleo di norme esisteva prima del 1374, quando è attestato un ufficiale per il loro rispetto, ma gli statuti che possediamo furono realizzati nel 1548 copiando quelli composti fra 1457 e 1468, cui furono aggiunte altre norme⁸⁴.

⁷⁹ Un *volumen statutorum* di Accumoli è menzionato in una riformazione del 1429, nella quale si dispone la copia della decisione presa dal parlamento cittadino negli statuti, non pervenuti (M. Orlandi, *Due «riforme» agli statuti di Accumoli*, in *Gli statuti in Abruzzo*, cit., pp. 195-199; menzione a p. 198); per Cansano sono repertoriati degli *Statuti municipali [...] del 5 maggio 1325*, consistenti in una sola pergamena, il che lascia dubitare della loro natura statutaria (G. Sabatini, *Appunti bibliografici*, cit., p. 676); per Celano, sono menzionati *Statuti municipali [...] del sec. XV* (ivi, p. 678); per Caramanico, sono indicate in alcuni studi le *Consuetudines terrae Caramanici*, datate 1465, 1495 e 1497 (F. Sabatini, *Statuti, capitoli, ordini*, cit., p. 119).

⁸⁰ *StAq*, pp. 3-4, in nota.

⁸¹ *StAq*, pp. XCVI-CXI, sui codici e le datazioni.

⁸² A. Clementi, *I capitoli degli statuti aquilani volgarizzati*, in «Archivi e cultura», XI, 1977, pp. 23-73.

⁸³ F. Savini, *Sugli statuti teramani del 1440*, Firenze, Barbèra, 1889, pp. 6-8.

⁸⁴ F. Mottola, *L'universitas di Penne nel '400. Autonomia cittadina, cultura, territorio*, Spoleto, CISAM, 2013, pp. 82-86.

- *Cittaducale*. Non si hanno informazioni sufficienti per stabilire a quando risalissero i *vetera capitula* menzionati nel manoscritto realizzato a partire dal 1481 ma datato 1466⁸⁵.
- *Atri*. Gli statuti risalgono al 1531, con alcune norme del 1504, ma sono tràditi da manoscritti sei-settecenteschi; il proemio fa riferimento ad *antiqua statuta*, che non possiamo datare⁸⁶.
- *Avezzano*. Gli statuti, non datati, furono forse realizzati dopo le devastazioni portate nel 1361 dal condottiero Ambrogino Visconti, al soldo del duca d'Andria contro Filippo di Taranto; di certo, lo furono prima del 1434, data del primo riconoscimento ufficiale, e furono integrati in seguito⁸⁷.
- *Guardiagrele*. La raccolta fu realizzata dopo il 1454 e prima del 1468, e vi furono aggiunte alcune norme in seguito⁸⁸. Si può ipotizzare che la redazione sia stata decisa dopo il ritorno alla demanialità nel 1465, voluto da re Ferrante; in precedenza, nel 1456, Alfonso il Magnanimo aveva assegnato la *terra* a Marino d'Alagno dopo averla sottratta agli Orsini conti di Manoppello, che la detenevano da fine Trecento (salvo brevi periodi) e che dal 1467 conservarono solo alcuni castelli nel territorio⁸⁹.
- *Leonessa*. Gli statuti ci sono giunti in una versione tarda a stampa (1621)⁹⁰; un documento del 1406 richiama gli *statuta et capitula* del 1379, ma non sappiamo se costituissero il nucleo della raccolta⁹¹: per questa ragione li escludiamo dai discorsi che seguono.

⁸⁵ Si veda la descrizione nell'aggiornamento del repertorio Chelazzi online.

⁸⁶ *StAt*, pp. IV e VIII-XI.

⁸⁷ Non appare sostenibile l'ipotesi di una realizzazione fra il 1242 e il 1268, basata solo sulla menzione degli augustali, sostenuta dal curatore in *StAv*, pp. 21-25; alle pp. 58-59 le vicende di Ambrogino.

⁸⁸ La prima è la data delle *additiones* più recenti vergate dalla stessa mano delle altre norme copiate (*StGgre*, p. 58); la seconda è la data dell'*additio* più risalente vergata da mano diversa (*StGgre*, p. 58).

⁸⁹ L'esistenza di questi statuti mi è stata segnalata da Andrea Casalbani, che ringrazio molto. Il manoscritto, conservato da privati, è citato e usato da G. Pelagatti, *La carne e il vino casher. Ebrei e normativa statutaria nell'Abruzzo tardomedievale e di inizio Cinquecento*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n.s., XII, 2016, pp. 7-22: 14-16, e in altri studi dello stesso autore. Le notizie che ho riportato sono tratte da F.P. Ranieri, *Guardiagrele. Memorie e monumenti paesani*, a cura di R. Ranieri, Lanciano, Masciangelo, 1927, pp. 104-105, 116.

⁹⁰ Ora in *Statuti, norme e leggi civili della città di Leonessa editi da Consalvo Dioteguardi [...]*, a cura di F. Pasquali, G. Cultrera, Leonessa, Leonessa e il suo Santo, 2002.

⁹¹ Documento in E. Gentile, *Le pergamene di Leonessa depositate nel R. Archivio di Stato di Napoli: repertorio*, Foligno, Salvati, 1915, doc. 32, pp. 48-51. Le norme del 1379 furono ricono-

La storiografia su queste raccolte è nettamente sbilanciata a favore dell'Aquila, come lo è la ricerca, date l'importanza della città e la disponibilità di fonti⁹². Gli studi sugli statuti ne hanno indagato formazione, evoluzione e significato, anche se molto ancora c'è da fare, a cominciare dalla datazione di molte rubriche per definire l'evoluzione normativa. Nella gran parte dei casi, degli statuti si sono utilizzati i contenuti per sostenere ricerche su società e politica, incluso lo sviluppo del sistema di produzione e conservazione delle scritture⁹³. Gli statuti teramani sono stati oggetto di una dettagliata monografia nel 1889, il cui autore – Francesco Savini – li ha utilizzati per altre ricerche⁹⁴. Maggiore attenzione hanno suscitato quelli di Penne, indagati negli aspetti codicologici e come fonte per la storia della città⁹⁵. Minimo è stato invece l'interesse per Cittaducale nel Quattrocento, preferendo i pochi storici che l'hanno studiata concentrarsi sulle fasi più risalenti, in particolare sulla fondazione⁹⁶. Anche Atri ha destato più attenzione per le sue vicende politiche che per gli statuti⁹⁷, così come i pochi studi su Guardiagrele si occupano della sua storia generale⁹⁸. Alcuni di questi statuti sono stati indagati insieme, come esempi di produzione normativa abruzzese o in ottica comparati-

sciute più volte nel Quattro e Cinquecento. Per queste e altre vicende si vedano i riferimenti di A. Casalboni, *Fondazioni angioine. I nuovi centri urbani nella Montanea Aprutina tra XIII e XIV secolo*, Manocalzati, Il Papavero, 2021, *ad indicem*.

⁹² M.R. Berardi, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli, Liguori, 2005, pp. 35-85.

⁹³ La più recente analisi è quella di L. Feller, *Normes et constructions statutaires*, cit., dai riferimenti del quale si può risalire alla letteratura precedente. Resta imprescindibile l'introduzione a *StAQ* di Alessandro Clementi.

⁹⁴ F. Savini, *Sugli statuti teramani*, cit.; Id., *Il Comune teramano*, cit.

⁹⁵ Cfr. la rassegna in F. Mottola, *L'universitas di Penne*, cit., pp. 75-82.

⁹⁶ Ad esempio, *La fondazione di Cittaducale nella problematica di confine fra Regno di Napoli e Stato della Chiesa*, Atti del convegno (Cittaducale, 7-8 dicembre 1990), Rieti, Il Velino, 1992, e A. Di Nicola, *La fondazione di Cittaducale e il controllo della Montagna*, in «BDASP», XC-VII-XCVIII, 2007-2008, pp. 453-485. Sul Quattrocento, Id., *Città Ducale dagli Angioini ai Farnese*, Rieti, s.n., 2004, pp. 15-29. Sugli statuti si sono tenuti due incontri di studio nel 2016 e 2017, «con l'intenzione di arrivare a un'edizione critica»: lo riferisce A. Casalboni, *Fondazioni angioine*, p. 245, nota 769.

⁹⁷ Dedicato agli statuti è E. Galassi, *Lo Statuto «Acquaviva» di Atri: la normativa civilistica e gli istituti di diritto privato*, in *Gli Acquaviva d'Aragona Duchi di Atri e Conti di S. Flaviano*, vol. II, Teramo, Centro abruzzese di ricerche storiche, 1986, pp. 99-119.

⁹⁸ Il più recente mi risulta essere L. Taraborrelli, *«In terra nostra Guardiagrele»*. *Guardiagrele e il suo circondario nel medioevo: nuovi documenti e nuove prospettive*, Pescara, Sigraf, 2015, che si arresta ai primi del Quattrocento.

va⁹⁹. Avezzano non è stata considerata, forse per la sua distanza dagli altri centri e per la storiografia molto scarna su questa *terra* e le sue norme¹⁰⁰.

5. Città e territorio in Abruzzo

I sette statuti che consideriamo (L'Aquila, Teramo, Penne, Cittaducale, Atri, Avezzano, Guardiagrele) presentano norme riguardanti il territorio, in numero e qualità differenti. Prima di parlarne, è opportuno ricordare le caratteristiche delle configurazioni territoriali delle città e *terre* del regno di Napoli. Il territorio di un centro era definito nelle fonti come *districtus* (area di giurisdizione degli ufficiali regi e cittadini), *pertinentie* (area di possesso di beni pubblici), *territorium* (spazio geografico)¹⁰¹, e in alcuni casi *comitatus*. La definizione e la modifica dei confini richiedeva l'intervento della monarchia, indipendentemente dalle modalità con cui si operava, poiché il territorio del regno era sempre e comunque di pertinenza del re. Il territorio di una città o *terra* poteva essere organizzato in diversi modi: un centro attorniato da insediamenti più o meno distanti ma considerati giuridicamente allo stesso modo (*città e casali*); un centro con alcuni casali più vicini (*casali de corpore*), che erano integrati al centro a differenza di quelli più distanti; una federazione di casali che davano vita a una o più *universitates*¹⁰². Inoltre, nei primi due casi, il territorio poteva essere suddiviso in distrettuazioni intermedie fra il centro e i singoli casali¹⁰³. Nell'area di pertinenza, come ha rimarcato

⁹⁹ Abbiamo già incontrato alcuni di questi studi: A. Clementi, *Momenti del medioevo abruzzese*, cit., pp. 131-200; P. Terenzi, *Evoluzione politica*, cit.; per le norme sugli ebrei, G. Pelagatti, *La carne e il vino casher*.

¹⁰⁰ Quello di Mario Di Domenico, che apre l'edizione a sua cura, è lo studio più approfondito: *Gli statuti antichi di Avezzano*, cit., pp. 11-164. L. Loschiavo, *La storiografia statutaria*, cit., pp. 86-87, rileva l'assenza di questa edizione nella *Bibliografia statutaria italiana*.

¹⁰¹ Il diverso significato dei tre termini è proposto, con riferimento ad Atri, da C. Vultaggio, *Il contado di Atri dalla nascita del comune alla signoria degli Acquaviva*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Vitolo, Salerno, Laveglia, 2005, pp. 129-165: 144-152.

¹⁰² Cfr. G. Vitolo, *L'egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale*, in *Città e contado nel Mezzogiorno*, cit., pp. 9-26, anche per alcune sfumature.

¹⁰³ F. Senatore, *Distrettuazioni intermedie e federazioni rurali nel regno di Napoli*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi (San Miniato, 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze, FUP, 2018, pp. 341-370.

Giovanni Vitolo, le città/*terre* realizzavano un'egemonia piuttosto che un pieno controllo¹⁰⁴, anche perché esistevano poteri concorrenti: la monarchia e il capitano regio (ufficiale che si occupava di ordine pubblico, giustizia criminale e altri aspetti), le stesse comunità ricadenti nel territorio (quando esercitavano alcune funzioni come la giustizia civile di basso livello), i signori i cui possedi e feudi potevano punteggiare un territorio demaniale. Tutto ciò aveva effetti sull'esercizio dei poteri giurisdizionali e fiscali, distribuiti fra i diversi soggetti di un dato territorio, in modi variabili a seconda dei luoghi e dei periodi¹⁰⁵.

Per quanto riguarda i casi abruzzesi che stiamo esaminando, nessuno dei quali ricadeva nel territorio di altre città o *terre*, la loro configurazione risponde al tipo *città e casali*, pur con qualche particolarità; fa eccezione Atri, dove alcuni insediamenti erano *de corpore civitatis*¹⁰⁶. La monarchia ebbe un ruolo fondamentale nella costruzione del territorio dell'Aquila e di Cittaducale, entrambi centri di nuova fondazione con l'avallo regio; a Teramo e a Penne, invece, l'esistenza di un'antica contea e diocesi influenzò il rapporto fra città e territorio; per gli altri centri, siamo meno informati. Ma vediamo meglio le caratteristiche di questi territori e della loro formazione.

- *L'Aquila*. I confini furono stabiliti nel diploma di Corrado IV che autorizzava la nascita della città (1254), ma solo con Carlo I – che acconsentì alla ricostruzione, dopo che Manfredi l'ebbe distrutta – L'Aquila definì un territorio che si ampliò nei decenni successivi. Le comunità incluse nel *districtus* passano da 70 nel 1269 a 79 a inizio Quattrocento (crescendo ancora solo temporaneamente). L'espansione fu realizzata talora *manu militari*, con il riconoscimento a posteriori della monarchia, ma più spesso si negoziò con la corte l'acquisto o l'attribuzione di località e relativi territori, sempre demaniali¹⁰⁷.
- *Cittaducale*. La fondazione fu ordinata dalla corte nel 1308, attraverso l'inurbamento delle popolazioni di almeno una decina di insediamenti posti al confine con le *terre Ecclesie*. Qui non si realizzò un'espansione, sia per il tormentato sinecismo (che durò decenni, a causa dell'opposizione di alcune comunità) sia perché Cittaducale rientrava in un sistema di fondazioni e di

¹⁰⁴ G. Vitolo, *L'egemonia cittadina*, cit., pp. 18-20.

¹⁰⁵ Si vedano almeno i casi trattati in *Città e contado nel Mezzogiorno*, cit.

¹⁰⁶ C. Vultaggio, *Il contado di Atri*, cit., p. 151.

¹⁰⁷ P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardo-medievale*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 442-451.

gestione del territorio coordinato dalla monarchia, che incluse il nuovo centro nella capitania della Montagna, livello amministrativo intermedio fra il provinciale e il locale¹⁰⁸.

In entrambi i centri, per via del sinecismo, ciascuna *universitas* di provenienza aveva creato una suddivisione omonima all'interno della città, e i residenti dell'una e dell'altra (*locale intus e locale extra civitatem*) appartenevano a un'unica entità amministrativa, che godeva dei medesimi beni comuni del territorio. All'Aquila, inoltre, ciascuna comunità *intus* o *extra* costituiva una *universitas*.

- *Teramo*. Il territorio già comitale e diocesano era in mano a signori feudali e al vescovo, che aveva un ruolo preminente nella politica cittadina. Nella seconda metà del Duecento, con l'indebolimento del prelado come attore politico e la maggiore importanza di ufficiali regi e gruppi cittadini, il territorio controllato da Teramo cominciò ad ampliarsi anche attraverso l'inurbamento dei signori. Il fenomeno, rallentato con l'inclusione della città nei possedi feudali degli Acquaviva (1392-1440), raggiunse il culmine a fine Quattrocento, con una quarantina di località controllate¹⁰⁹.
- *Penne*. Il controllo sul territorio fu condizionato dall'appropriazione di località da parte di alcune famiglie cittadine. L'egemonia pennese si mantenne, ma non fu esercitata dall'*universitas*, che era riuscita ad ampliare il territorio – definitosi in età sveva grazie al vescovo – raggiungendo il culmine nel Quattrocento, con 26 località acquistate¹¹⁰.
- *Atri*. Anche qui la Chiesa ebbe un ruolo decisivo nella definizione del territorio, giacché nel 1251 il cardinale Pietro Capocci riconobbe agli Atriani alcune facoltà decisionali tipiche dei comuni, fra cui la gestione di un contado sul modello perugino. Da questa prima delimitazione – che accompagnava l'elevazione a diocesi, dai medesimi confini – il territorio si modificò più volte, fino a includere 15 località e un porto nel Quattrocento¹¹¹.

¹⁰⁸ A. Di Nicola, *Il più antico documento di Città Ducale. Contributo per datare la fondazione della città*, in «BDASP», LXXXI, 1981, pp. 91-103; Id., *La fondazione di Cittaducale*, cit.; A. Casalboni, *Fondazioni angioine*, cit., pp. 56-156 sulla Montagna e 198-209 su Cittaducale e altri insediamenti.

¹⁰⁹ F. Savini, *Il Comune teramano*, cit., *passim* e *Carta crono-topografica*.

¹¹⁰ C. Greco, *Penne*, in *L'Abruzzo nel Medioevo*, a cura di U. Russo, E. Tiboni, Pescara, Ediz. Edizars, 2003, pp. 669-694: 681; F. Mottola, *L'universitas di Penne*, cit., pp. 11-13.

¹¹¹ C. Vultaggio, *Il contado di Atri*, cit.

- *Avezzano*. Centro amministrativo della contea di Albe, che fu demaniale solo per alcuni periodi, aveva un territorio limitato, definito negli statuti solo in termini di *pertinentie*¹¹², di cui non conosciamo gli insediamenti.
- *Guardiagrele*. Inclusa nei domini dei conti di Manoppello, anche questa *terra* disponeva di un territorio limitato, definito *districtus* o *territorium* negli statuti, che dopo il passaggio demanialità nel 1465 dovette difendere dagli attacchi di Napoleone III Orsini, al quale fu riconosciuto nel 1467 il dominio su un paio di castelli nelle vicinanze¹¹³.

6. Le norme sul territorio: istituzioni, fiscalità, economia

Gli statuti prodotti dalla città/*terra* valevano anche nel territorio, ma le disposizioni dedicate a *districtus* o *pertinentie* e alle loro comunità riflettono le diverse intensità con cui le nostre comunità esercitavano la loro egemonia. Data l'impossibilità di analizzare tutti gli aspetti – per mere ragioni di spazio – concentriamoci su quelli che mostrano meglio il rapporto fra città/*terra* e territorio, a partire dall'ambito politico-istituzionale, in primo luogo per ciò che concerne la partecipazione delle comunità territoriali agli organismi politici del centro. In questo ambito, Penne, Atri e Guardiagrele si distinguono da Teramo, L'Aquila e Cittaducale¹¹⁴. Nelle prime tre i *districtuales* non risultano coinvolti, ma mentre a Penne e a Guardiagrele mancano menzioni – nel contesto di una minore attenzione al contado come insieme di possibili attori politici¹¹⁵ – ad Atri si afferma che il consiglio generale era riservato ai cittadini e che solo i consiglieri potevano ricoprire altri uffici¹¹⁶. Era un retaggio delle vicende trecentesche, quando i *barones* del contado furono battuti dai *populares* della città, con il sostegno della monarchia, riducendo le possibilità di intervento nelle vicende urbane da parte

¹¹² *StAv*, n. 138.

¹¹³ Esempio la richiesta di conferma del *castrum* di San Martino, a causa dei continui attacchi, fatta dai Guardiesi a re Ferrante nel 1465, in F.P. Ranieri, *Guardiagrele*, cit., n. VII, pp. 304-306.

¹¹⁴ Ad Avezzano le indicazioni sulle istituzioni sono soltanto deducibili e non normate esplicitamente, tanto per la *terra* quanto per le pertinenze.

¹¹⁵ *StPe*, I, nn. 1-3; *StGgre*, n. 35 e s.n. a p. 34; nella norma precedente a quest'ultima, si stabiliscono le condizioni perché i forestieri possano entrare nel *regimen* e nel consiglio, ma non si parla degli abitanti del *districtus*.

¹¹⁶ *StAt*, nn. 22 e 47.

del mondo esterno¹¹⁷. Inoltre, alcune località del contado erano governate da ufficiali atriani e i mastri giurati delle *villae* erano tenuti a riferire i reati a quello della città¹¹⁸.

A Teramo, L'Aquila e Cittaducale, in misure diverse, gli abitanti del territorio potevano invece partecipare ad alcune elezioni o a certe assemblee degli organismi decisionali cittadini e avevano la facoltà di prendere decisioni. A Teramo erano coinvolti nell'elezione del giudice delle cause civili, capo del collegio di governo dei Sei, effettuata dal parlamento insieme a tutti gli uomini della città e del distretto¹¹⁹. I *districtuales* non erano invece contemplati nella selezione degli eleggibili ai Sei¹²⁰, collegio di soli cittadini, ma potevano far parte del parlamento di duecento «de melioribus et ditioribus de Teramo et omnibus villis et castris»; a sceglierne i membri, però, era un consiglio di Trentasei cittadini, a loro volta selezionati dai Sei¹²¹. L'effettivo coinvolgimento dei *districtuales* era dunque limitato. Anche all'Aquila i *comitatenses* erano coinvolti nell'elezione del giudice annuale delle cause civili, che operava solo in ambito giudiziario; erano però i *localia* «civitatis et districuts» a effettuare l'operazione¹²². Nella nomina di funzionari attivi nel contado (custodi di selve, vigne, prati, ponti, giurati sui reati civili) si riscontra un certo coinvolgimento degli abitanti del territorio a Cittaducale e L'Aquila (partecipavano alla scelta) e ad Avezzano (potevano essere scelti), mentre negli altri centri le nomine erano effettuate da ufficiali cittadini¹²³.

Anche per quanto riguarda facoltà e processi decisionali, Cittaducale e L'Aquila si distinguono dalle altre. *Castra et villa* del territorio di Cittaducale potevano fare assise, capitoli o ordinamenti liberamente, «pro bono illorum statu», purché le decisioni non andassero a detrimento della *terra Civite Ducalis*¹²⁴. Una simile disposizione si trova negli statuti dell'Aquila¹²⁵, dove alcuni documenti quattrocenteschi testimoniano l'attività deliberativa delle singole *universitates*, le

¹¹⁷ L. Sorricchio, *Il Comune Atriano nel XIII e XIV secolo*, Atri, De Arcangelis, 1893, pp. 115-117 e 171-179.

¹¹⁸ *StAt*, n. 35.

¹¹⁹ *StTe*, I, n. 1.

¹²⁰ *StTe*, I, n. 23.

¹²¹ *StTe*, I, n. 24.

¹²² *StAq*, n. 48.

¹²³ *StCDuc*, II, n. 78; *StAq*, nn. 244, 246-248; *StAv*, n. 113; *StTe*, I, n. 4; *StPe*, V, n. 5; *StAt*, n. 308; *StGgre*, n. 137.

¹²⁴ *StCDuc*, I, n. 125.

¹²⁵ *StAq*, n. 163.

cui riunioni – che si tenevano in città – dovevano essere autorizzate dal capitano regio. Esse potevano statuire su ambiti riguardanti le medesime *universitates*, che potevano però sovrapporsi alle norme cittadine, come dimostrano gli esempi seguenti. Nel 1478 l'*universitas* di Santanza stabilì l'obbligo di partecipazione alle feste comandate e le relative pene, che sarebbero state riscosse dai massari¹²⁶. Anche gli statuti aquilani regolavano questi aspetti, disponendo l'astensione dal lavoro durante le feste, ma a incassare le multe era il camerlengo della città¹²⁷. Presumibilmente, il reo sarebbe incorso in una doppia sanzione. L'*universitas* di Rocca di Corno, nel 1487, trasgredì gli statuti cittadini ammettendo nella propria assemblea alcuni chierici, uno dei quali era massaro (accanto a un laico), e stabilendo per gli ecclesiastici l'obbligo di esercitare questo ufficio quando richiesto; si specificò tuttavia che lo avrebbero fatto in quanto secolari, aggirando il divieto statutario cittadino¹²⁸. Quella dei massari era una figura fondamentale, giacché fra le altre cose amministravano i beni comuni delle *universitates*, gestendo le rendite derivanti dalle locazioni – soprattutto pascoli – e il pagamento di alcune loro quote alla città¹²⁹.

Le *universitates* dei *localia* erano produttrici di norme in più e talora in contrasto con quelle statutarie aquilane. Decisioni come queste, però, non erano prese in perfetta autonomia. A parte il luogo, sempre *intus civitatem*, va notata la presenza costante dello *iudex ad contractus*, un cittadino eletto, la cui presenza era necessaria per la validità degli atti notarili attraverso i quali l'*universitas* conferiva valore giuridico alle decisioni. Anche il notaio era cittadino e, nei casi che è stato possibile analizzare, era spesso membro del gruppo dirigente aquilano, come lo era lo *iudex ad contractus*¹³⁰. Questo fenomeno riflette il più generale sistema di rapporti fra città e territorio, improntato al riconoscimento formale di capacità giuridiche e politiche alle *universitates*, cui faceva da contraltare l'eserci-

¹²⁶ U. Speranza, *Statuti, capitoli e ordinazioni di Paganica, Pizzoli, Castelnuovo, Aragno e Santanza*, in *Gli statuti in Abruzzo*, cit., pp. 201-218, n. V, pp. 215-216.

¹²⁷ *StAq*, n. 2.

¹²⁸ G. Bragagnolo, *Statuto inedito dell'università di Rocca di Corno*, in «BDASP», I, 1889, n. 1, pp. 59-65; *StAq*, cap. 162.

¹²⁹ A. Clementi, *Momenti del medioevo abruzzese*, cit., pp. 108-110; M.R. Berardi, *I monti d'oro*, cit., pp. 90-91. Sulla gestione dei beni comuni nel regno resta imprescindibile G. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943, in particolare pp. 160-246.

¹³⁰ Si vedano gli altri documenti editi da U. Speranza, *Statuti, capitoli e ordinazioni*, cit. Sul gruppo dirigente quattrocentesco, P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, cit., pp. 181-216.

zio di un'egemonia da parte dei cittadini, evidente anche nel loro impegno come *sindaci* delle medesime *universitates* e come arbitri di conflitti fra *localia* sullo sfruttamento dei beni comuni e sui confini¹³¹.

Lo stesso può dirsi per il coinvolgimento dei *districtuales* nei processi decisionali cittadini, attestato solo all'Aquila. Gli statuti prevedono la convocazione di un consiglio di due o tre massari ogni cento abitanti, «secundum quod materia requireret», convocati accanto al consiglio cittadino «quando necesse fuerit»¹³². Non si trattava di un organismo stabile, ma di un *consilium* da consultare all'occorrenza, su questioni che non sono specificate ma che dovevano riguardare il territorio, dove erano siti i beni comuni. Inoltre, il camerlengo – capo del governo – doveva chiedere esplicitamente di esporre i pareri contrari nel caso in cui i membri del consiglio cittadino e di quello dei massari sembrassero concordi¹³³. Nessuna norma indica che i massari dovevano essere espressi dalle *universitates* del contado¹³⁴, né i nomi di chi ricoprì l'incarico nel secolo XV permettono di capirlo. Tuttavia, alcuni elementi lasciano pensare che potesse essere proprio così: il numero nettamente maggiore di fuochi fiscali del territorio rispetto a quelli della città (72% ca. nel contado), che significava una maggioranza elettorale dei confocolieri *extra* rispetto agli *intus* della medesima *universitas*¹³⁵; la necessità di conoscere i luoghi su cui ricadevano i beni comuni oggetto di locazione e compravendita, siti nel territorio; l'esplicito richiamo alla necessità di coinvolgere il contado, attraverso i massari, nei processi elettorali definiti da una revisione istituzionale del 1486¹³⁶. Prima di allora, nell'elezione del consiglio e del governo della città non c'è traccia di rappresentanti del contado né dei *localia*, per cui il consiglio dei massari ricordato sopra, sia pure in forma limitata, era un modo

¹³¹ Alcuni esempi (oltre che nel citato saggio di Speranza) in M. Cozza, *L'importanza delle risorse collettive nell'Abruzzo basso medievale. Il caso di una lite tra due universitates aquilane*, in Honos alit artes. *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei, G.M. Varanini, III, *Il cammino delle idee dal medioevo all'età moderna. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, Firenze, FUP, 2014, pp. 201-207.

¹³² *StAq*, n. 192.

¹³³ *StAq*, n. 97.

¹³⁴ Mancano le regole per la loro elezione e quelle per altri uffici similmente operanti nel territorio – come i giurati e i connestabili – attribuiscono l'incombenza ai *localia*, senza distinzione fra *intus* ed *extra*: *StAq*, nn. 113 e 141.

¹³⁵ Cfr. A. De Matteis, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli, Giannini, 1973, pp. 111-120.

¹³⁶ Cfr. P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, cit., pp. 48-50.

per garantire una partecipazione controllata ai *comitatenses*. Il gruppo dirigente cittadino cercava di mantenere saldo il legame fra gli abitanti *intus* e quelli *extra*, sia perché aveva interessi economici nel contado (soprattutto i pascoli che alimentavano il circuito della produzione laniera) sia perché il consenso del territorio poteva rivelarsi decisivo in alcuni momenti critici, specialmente le guerre che interessavano in prima istanza il contado. Ma non sempre il gruppo dirigente riuscì nel proprio intento, come dimostrano la rivolta del 1372 e il distacco temporaneo dal contado aquilano realizzato da ben trenta *universitates* negli anni 1479-1480, che si aggiungevano alle due sottratte da re Ferrante per punire gli aquilani per la loro ribellione dei primi anni Sessanta¹³⁷.

Queste fratture furono determinate dagli eccessivi oneri imposti dalla città al contado. Negli statuti che stiamo considerando, si riscontrano diversi approcci alla materia fiscale che, come la gestione dei beni comuni, era un ambito di grande importanza nelle relazioni città-contado. In tutto il regno, le comunità dovevano alla corte regia una tassa annuale e potevano decidere se utilizzare la tassazione diretta o indiretta, anche se la scelta doveva essere approvata dalla monarchia; inoltre potevano gestire diversi cespiti fiscali (distinti da quelli regi) anche appaltandoli, per rispondere alle necessità dell'amministrazione locale¹³⁸. In genere, la ripartizione interna del carico fiscale per la tassa regia annuale si basava su estimi che riguardavano *cives* e *comitatenses*. A gestire le fasi più importanti, dalla fissazione delle aliquote alla nomina degli esattori, era però la comunità urbana. All'Aquila, gli statuti affidano ai massari il compito di conservare e mostrare all'occorrenza il *quaternus extime*¹³⁹, non di ripartire il carico e gestire l'esazione. Di questo si occupava il governo insieme ad apposite commissioni, che redigevano la *tabula collecte* per sottoporla all'approvazione del parlamento, senza l'intervento dei *comitatenses*¹⁴⁰. È pur vero che le *universitates* del contado potevano agire contro la città per difendere i propri interessi, come accadde con la citata sommossa del 1372, in seguito alla quale fu disposta una rimisurazione di terre, vigne, prati e selve per una più equa distribuzione del carico, sino ad allora evidentemente sbilanciata a favore dei cittadini.

¹³⁷ M.R. Berardi, *I monti d'oro*, cit., pp. 138-141; P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, cit., pp. 461-466.

¹³⁸ Ivi, pp. 357-376; F. Senatore, *Una città, il Regno*, cit., 241-320.

¹³⁹ *StAg*, n. 161.

¹⁴⁰ P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, cit., p. 363.

Il controllo urbano degli aspetti più importanti della fiscalità è attestato anche in altri centri. A Cittaducale, ogni *locale* di *terra* e distretto poteva eleggere un gabelloto per la riscossione delle imposte e per la vigilanza sui danni dati, ma non è chiaro se l'*intus* e l'*extra* avessero un funzionario ciascuno¹⁴¹. A Teramo, i giurati che dovevano indicare gli aggiornamenti dei fuochi e i conestabili deputati a registrarli nei quaderni per l'esazione e a compiere quest'ultima venivano eletti rispettivamente dagli organismi cittadini di vertice (non è chiaro se potessero essere eletti solo i *cives*) e dai conestabili uscenti¹⁴². Anche a Penne e Atri l'aggiornamento dei dati riguardanti i possedimenti dentro e fuori città era gestito dal centro urbano¹⁴³, mentre un quaderno dei fuochi è menzionato solo per «omnes et singuli de civitate Penne»¹⁴⁴. A Guardiagrele, l'organizzazione della raccolta delle collette regie era affidata al principale ufficiale cittadino, il sindaco, e i forestieri erano tenuti a iscrivere le loro proprietà, ricadenti tanto nella *terra* quanto nel *districtus*, nel registro dell'apprezzo, sulla base del quale sarebbero stati tassati per la colletta¹⁴⁵. Ad Avezzano, invece, gli statuti si limitano a fissare le aliquote delle imposte indirette¹⁴⁶.

La maggiore attenzione al contado prestata negli statuti di L'Aquila, Teramo e Cittaducale fa emergere altri aspetti peculiari del rapporto fra città/*terra* e comunità territoriali. Alcune norme aquilane delineano una difesa delle *universitates* da parte della città rispetto all'azione del capitano regio, che si configura anche come difesa delle prerogative di controllo da parte dei cittadini. L'ufficiale non poteva inviare un *executor* nel distretto senza giusta ed evidente causa e senza apposita deliberazione del consiglio della città¹⁴⁷. A Teramo, invece, gli abitanti del territorio potevano essere convocati in giudizio sui danni dati, nel tribunale cittadino, soltanto di mercoledì¹⁴⁸. C'era poi una garanzia per i servi affrancati, la cui liberazione non poteva essere ritrattata se i padroni erano del distretto, i cui strati sociali più alti subivano così una misura restrittiva¹⁴⁹. Un'altra costrizione, che denuncia la necessità di sfruttare al massimo il potenziale agricolo del terri-

¹⁴¹ *StCDuc*, II, n. 75.

¹⁴² *StTe*, I, nn. 32 e 35.

¹⁴³ *StPe*, I, n. 47; *StAt*, n. 45.

¹⁴⁴ *StPe*, I, n. 42.

¹⁴⁵ *StGgre*, nn. 22 e 42.

¹⁴⁶ Ad esempio *StAv*, nn. 3-4.

¹⁴⁷ *StAq*, n. 20.

¹⁴⁸ *StTe*, V, n. 15.

¹⁴⁹ *StTe*, IV, n. 2.

torio teramano, riguardava sia i cittadini che i *comitatenses*: era fatto obbligo di coltivare un appezzamento di terreno nel *districtus*¹⁵⁰.

Le norme richiamate sin qui sono solo una parte di quelle che più o meno esplicitamente riguardano il territorio. Molte disposizioni, infatti, concernono i danni dati e le attività agricole e artigianali, e sono comparabili a quelle di molti altri statuti. Non possiamo analizzarle nel dettaglio, ma da una semplice consultazione risulta evidente l'ambizione di regolare ogni aspetto della vita economica del territorio, per garantire uniformità nella compravendita di prodotti agricoli e manufatti e proteggere gli interessi economici dei gruppi dirigenti della città/*terra*¹⁵¹. Ad esempio, la vendemmia o la raccolta delle olive dovevano seguire il calendario stabilito dal centro, anche se erano previste alcune eccezioni da autorizzare¹⁵². D'altro canto, gli interessi economici dei diversi gruppi dirigenti producevano indirizzi distinti nell'orientamento statutario. All'Aquila, la cui economia era basata sul commercio della lana, l'agricoltura poteva subire restrizioni per favorire i pascoli, così come si regolavano gli orari di entrata e uscita delle greggi dagli ovili¹⁵³. Ad Avezzano l'importanza dell'agricoltura era maggiore, considerando le limitazioni imposte al pascolo e al transito delle greggi e la forte attenzione a evitare che rovinassero i coltivi, anche se l'allevamento locale era protetto dal divieto di assegnare territorio ad animali provenienti da fuori Avezzano e pertinenze¹⁵⁴. Gli animali, naturalmente, ricorrono in molte delle norme statutarie, come oggetto di commercio (vivi o come alimenti) e come possibile fonte di danni, tanto in città quanto nel contado. Tutto è regolato nel dettaglio, come in ogni statuto, ma soltanto un esame comparativo puntuale potrà mettere in luce eventuali peculiarità di questi casi abruzzesi.

7. Conclusioni

Riprendendo lo schema seguito dal saggio, dal generale al particolare, si può affermare in primo luogo che la monarchia non va esclusa o separata dall'analisi della normativa urbana, sia come autorità legittimante di assetti istituzionali e

¹⁵⁰ *StTe*, IV, n. 149.

¹⁵¹ Cfr. G. Vitolo, *L'egemonia cittadina*, cit., pp. 18-19.

¹⁵² *StAg*, n. 231; *StTe*, IV, n. 68; *StCDuc*, II, nn. 67-68; *StTe*, IV, nn. 81, 83-84; *StAv*, n. 31.

¹⁵³ *StAg*, nn. 243, 250.

¹⁵⁴ *StAv*, nn. 13-14 per il pascolo e *passim* per la difesa dell'agricoltura.

giuridici elaborati in sede locale, sia in quanto produttrice di norme. La monarchia poteva conferire a un *corpus* di norme una sanzione e una legittimazione in più, anche se il riconoscimento da parte del re non sembra fosse una *conditio sine qua non* per la validità. Se consideriamo la redazione scritta, realizzata in un dato momento per volere di un certo gruppo al potere – e pertanto espressione degli orientamenti politici di quel gruppo – comprendiamo bene come il ricorso alla monarchia fosse un atto politico della massima importanza: il *robur* derivante dal riconoscimento regio non aveva eguali, ma quello prestato da un signore alla raccolta prodotta da una comunità ricadente nei suoi domini feudali svolgeva la stessa funzione¹⁵⁵. La monarchia era poi all'origine di quel nuovo *ius proprium* che entrò nel complesso normativo accanto alle *leges* e alle consuetudini locali, che non potevano contrastare le norme regie. Questa, che appare come una limitazione, alla luce di quanto detto può esser letta come integrazione fra *corpora* normativi che permetteva di coprire gli ambiti mancanti alla produzione cittadina attraverso altre fonti giuridiche e viceversa. Ancora nel Cinquecento (se la norma non è precedente), ad Atri si stabiliva l'ordine delle fonti del diritto da seguire, ovviamente solo per le cause civili, che non erano riservate alla monarchia: statuti atriani, costituzioni del regno, prammatiche e capitoli regi, diritto comune¹⁵⁶. Il problema della limitata ampiezza delle materie trattate – che per alcuni studiosi conferisce agli statuti meridionali una sorta di minorità – si risolve dunque cambiando prospettiva: bisogna considerare l'insieme integrato di “settori normativi”, che raggiunge la massima ampiezza di ambiti normati.

Sulla stessa linea, si può affermare che la produzione giuridica riservata alla monarchia non era qualcosa di sottratto alle comunità, che non erano intenzionate *a priori* ad accaparrarsi tutti gli spazi di legislazione: non era questa la logica delle città *superiorem recognoscentes*, che coltivavano invece un rapporto continuamente negoziato che rispettava le prerogative della monarchia, fatti salvi i periodi di ribellione¹⁵⁷. Ciò non toglie che la decisione stessa di realizzare statuti *in scriptis* avesse un significato politico, come affermazione di un'identità special-

¹⁵⁵ Ad Avezzano si riscontra un numero eccezionale di riconoscimenti da parte dei vari signori (soprattutto Orsini e Colonna), ben 49 fra il 1434 e il 1578: *StAv*, pp. 268-302. Solo un paio di essi sono prodotti da rappresentanti della monarchia, per uno dei periodi di demanialità (1456-1461).

¹⁵⁶ *StAt*, n. 56.

¹⁵⁷ Cfr. P. Terenzi, *Una città superiorem recognoscentis. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in «Archivio storico italiano», CLXX, 2012, pp. 619-651.

mente in periodi critici o di rifioritura della comunità, ma anche come strumento di pacificazione sociale attraverso il superamento della confusione normativa, una ragione pratica con risvolti politico-sociali. Anche le differenti forme degli statuti non devono essere considerate come indice di una maggiore o minore capacità politica o autonomia: come si è cercato di dimostrare, esse dipendevano dalla cultura politico-giuridica dei realizzatori e degli amministratori. È questa una delle maggiori peculiarità di alcuni statuti abruzzesi, mentre altri ricalcano un'organizzazione interna più diffusa nel regno, ossia il semplice elenco di norme con qualche raggruppamento.

Abbiamo usato gli statuti abruzzesi come campione per un'analisi delle norme dedicate al territorio, del quale si deve rimarcare come riflettessero le diverse configurazioni territoriali. Nei centri sorti per sinecismo (Cittaducale, L'Aquila) le norme prevedevano un maggiore coinvolgimento delle comunità territoriali e una certa facoltà di decidere, che produceva un'ulteriore integrazione (talora sovrapposizione) fra normative locali, anche se nei fatti i cittadini controllavano le attività politico-giuridiche dei *comitatenses*; inoltre, formalmente, questi ultimi potevano partecipare alla nomina di alcuni funzionari operanti nel contado. Nelle altre città e *terre*, invece, già nella normativa si esprime un controllo urbano maggiore negli aspetti istituzionali, anche se a Teramo i *comitatenses* erano coinvolti in alcune elezioni di organismi cittadini. Non sembra esserci pertanto un rapporto inversamente proporzionale fra l'entità demografica o la forza politica ed economica della città e il tasso di partecipazione degli abitanti del territorio ai processi decisionali del centro, visto che all'Aquila – seconda città del regno – quel tasso appare più alto (fatti salvi i condizionamenti dovuti alla disponibilità di fonti): era piuttosto un fatto di configurazione strutturale dei rapporti istituzionali fra città e contado.

Ciò non toglie che, al contrario, i centri più forti esercitassero una più ampia egemonia, specialmente in campo economico. Stando alle norme di questo ambito, pur se appena accennate, possiamo individuare tre fattori che determinarono l'orientamento e la qualità di quelle riguardanti il territorio: le caratteristiche di quest'ultimo, la tendenza urbana a egemonizzare le pertinenze, gli interessi economici dei gruppi dirigenti cittadini. Si tratta di banalità valide per qualsiasi città o *terra* con una proiezione territoriale, ma esse assumono importanza se riferite al regno. I fattori elencati dimostrano infatti l'ampiezza di manovra delle comunità cittadine in ambito normativo e politico, non in contrapposizione con la monarchia, che puntava alla gestione ordinata dell'intero territorio regnicolo, ma senza produrre una regolamentazione uniforme. I re rispettarono invece le locali

relazioni di potere purché garantissero stabilità, pace, introiti fiscali e giustizia equa, e si servirono delle comunità perché i territori fossero governati. È questo il senso di un provvedimento di Carlo II del 1294: i *castra* del contado aquilano non dovevano essere più tassati separatamente ma insieme alla città, riconoscendole così una funzione cruciale come la ripartizione del carico fiscale, che veniva affidata a ufficiali eletti dai cittadini¹⁵⁸. L'Aquila poté costruire la sua egemonia sul contado anche così, con l'apporto della monarchia, del quale godettero anche altre città e *terre*.

¹⁵⁸ M.R. Berardi, *I monti d'oro*, cit., p. 124.

Alessandro Dani

*Città e campagna negli statuti comunali del territorio senese
(secoli XIII-XVI)**

1. *Il quadro degli statuti pervenuti e il problema di quelli perduti*

L'abbondante produzione statutaria nei Comuni del territorio senese ha stimolato numerose ricerche ed edizioni di testi fino dalla seconda metà dell'Ottocento. Esse, pur di fatto mai interrotte, hanno conosciuto negli ultimi trent'anni un nuovo consistente impulso grazie ai contributi di molti studiosi (storici, archivisti e storici del diritto)¹ e oggi si può affermare che l'area toscana meridionale sia tra quelle più studiate e con maggior numero di edizioni di statuti. Se ci limitiamo ai secoli XIII-XVI (escludendo la città dominante), se ne contano una quarantina su circa centotrenta statuti pervenuti (copie escluse) più alcune altre di testi seicenteschi. Di saggi, articoli su rivista, trattazioni introduttive alle edizioni non è possibile qui offrire un'adeguata rassegna, né una valutazione ragionata e, in proposito, debbo rinviare per indicazioni e alcune riflessioni generali all'unica analisi complessiva degli statuti del territorio senese pubblicata da chi scrive nel 2015², con intenti di sintesi e comparazione. Essa, come avvertivo in apertura, intende rappresentare una sorta di panoramica a grandangolo, in cui molti aspetti rimangono in ombra, attendendo ovviamente indagini future, che ben potranno portare integrazioni, precisazioni e correzioni. Ciò considerato, rimane, spero, una fatica non inutile per cogliere la fisionomia giuridico-istitu-

* Il presente scritto riprende in sintesi quanto esposto nel volume *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015, con un'integrazione sugli statuti cinquecenteschi, in quella sede omessi, e con alcune nuove considerazioni conclusive.

¹ Tra questi ultimi una speciale menzione merita Mario Ascheri, sia per i suoi studi sulle istituzioni del territorio, che per le numerose pubblicazioni di fonti che ha promosso e coordinato, di cui l'ampia collana *Documenti di storia* offre eloquente testimonianza. Una serie di tali testi è liberamente consultabile su Academia.edu. Per la bibliografia degli ultimi decenni si vedano le sezioni dedicate alla Toscana nei volumi *Bibliografia statutaria italiana* editi dalla Biblioteca del Senato.

² A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., liberamente accessibile on-line su Academia.edu.



Fig. 12. Gli statuti comunali del territorio senese dei secoli XIII-XVI giunti a noi.

zionale complessiva e caratterizzante della vicenda statutaria nel Senese in una prospettiva storica di lunga durata. Manca invece ad oggi un censimento, ovvero un repertorio del tipo di quelli disponibili per la Liguria, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e, in edizione provvisoria, per il Lazio.

Dal periodo medievale (secoli XIII-XV) sono giunti a noi circa sessantacinque statuti comunali del territorio senese, escludendo, oltre a quelli della città dominante, le copie e le volgarizzazioni del medesimo testo, le *chartae libertatis*, gli statuti di consorzierie e altri statuti non riferibili a Comuni³. Si consideri però che il discrimine tra tali tipologie, nella prima fase duecentesca, talvolta non è semplice da tracciare e qualcosa rimane in ultimo affidato alla discrezionalità dello storico⁴.

Il primo testo giunto a noi che presenta certi caratteri statutari embrionali è il *breve* di Montieri del 1219⁵; un frammento statutario di Radicofani risale al 1255, prima della definitiva annessione del castello al territorio senese⁶. Per la seconda metà del Duecento ci sono giunti, integri o quasi, altri sei statuti, alcuni dei quali simili nella forma a *chartae libertatis* o consortili, come quello di Montepinzutolo del 1261⁷ e quello di Montechiaro e Vico d'Arbia⁸. Il *Breve*

³ Per *statuto comunale* intendiamo un testo che regola in modo tendenzialmente organico una *istituzione comunale* e i rapporti giuridici dei suoi membri, a prescindere dalla forma, dalla lunghezza e dalla modalità di formazione del testo stesso. Lo statuto comunale rappresenta dunque una specie di un genere più ampio, giacché, com'è noto, accanto a quelli comunali vi erano statuti di consorzierie nobiliari, compagnie d'armi, corporazioni di mestieri, altre associazioni laiche o religiose di vario tipo.

⁴ Sul tema si veda F. Salvestrini, *Statuti e cartae libertatum di emanazione signorile nella Toscana dei secoli XIII e XIV*, in «Società e storia», 124, 2009, pp. 197-229.

⁵ Si ritiene essere il più antico testo statutario in volgare superstite ed è conservato presso l'Archivio della Curia vescovile di Volterra. Editto, insieme ad altri *brevia* e documenti, da G. Volpe, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo*, in «Maremma. Bollettino della Società storica maremmana», 1, 1924, pp. 117-123. Si veda ora anche L. Calchetti, *Montieri. Il breve del 1219. Profilo della comunità agli inizi del XIII secolo*, Grosseto, Innocenti, 2017.

⁶ Pubblicato da R. Piattoli, *Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, in «Bullettino senese di storia patria», 42, 1935, pp. 48-65, ora è nuovamente edito in *Lo Statuto duecentesco del Comune di Radicofani: edizione del testo dal ms. D. 310 della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia*, a cura di M. Marrocchi, Introduzione di A. Cortonesi, con un'appendice di A. Lanconelli, Bologna, Clueb, 2019.

⁷ Si può leggere nell'edizione di I. Imberciadori, *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)*, in «Bullettino senese di storia patria», 44, 1937, pp. 3-34 (= in Id., *Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo. Per la storia della società rurale*, Parma, La Nazionale tipografica, 1971, pp. 39-71) e nella recente traduzione di O. Redon-N. Mechini, *Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata*, Cinigiano, Pro Loco Monticello Amiata, 1997, pp. 29-35.

⁸ Si veda G. Prunai, *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, in «Bullettino senese di storia patria», 50, 1943, pp. 35-46, 69-87, 121-138.

societatis populi del castello di Montefollonico del 1266 contiene sia gli obblighi giurati di fedeltà verso Siena che norme rivolte ai membri del Comune⁹. Ben più consistenti sono gli statuti di Monteagutolo del 1280¹⁰, di Chianciano del 1287¹¹ e di Tintinnano (Rocca d'Orcia) del 1297¹².

Per il Trecento si sono conservati una dozzina di statuti, tutti in volgare meno tre in latino, tra cui spiccano per mole e complessità, poiché prodotti da centri consistenti, quelli di Massa Marittima del 1310-1328¹³ (al tempo ancora non soggetta a Siena) e di Montepulciano del 1337¹⁴. Assai corposi sono anche gli statuti di Magliano del 1356¹⁵, di Batignano del 1373¹⁶, di Triana del 1351¹⁷, di Belforte del 1382¹⁸. Ad un livello di complessità un po' inferiore possono ascrivere gli statuti, tutti in volgare, dei Comuni del contado di Trequanda del

⁹ Editto da S. de' Colli, *Il breve della "societas populi" di Montefollonico*, in «Buletino senese di storia patria», 56, 1949, pp. 121-129.

¹⁰ Conservato presso l'Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Statuti dello Stato*, 67. Si può leggere nelle edizioni di F.L. Polidori, *Statuto del Comune di Monteagutolo dell'Ardenghesca 1280-97*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna, Romagnoli, 1863, pp. 1-66; S. Bellugi, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo*, Pari, Associazione culturale Sette Colli, 2007, pp. 59-118.

¹¹ Il testo, già edito dal Fumi, si può oggi consultare in riproduzione fotografica, con traduzione e saggio introduttivo in M. Ascheri, *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, Roma, Viella, 1987.

¹² Si veda l'edizione curata da D. Ciampoli-C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Siena, Betti, 2006, dopo quella più risalente di L. Zdekauer, *La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano*, in «Buletino senese di storia patria», 3, 1896, pp. 327-376.

¹³ Conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, 434.

¹⁴ Il testo è edito in *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di U. Morandi, Firenze, Olschki, 1966. Il corpus delle riforme è stato invece pubblicato da I. Calabresi, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa - 1374) dello statuto del 1337*, Siena, Consorzio universitario Toscana meridionale, 1987.

¹⁵ Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 61, è trascritto in *Lo Statuto trecentesco del Comune di Magliano in Toscana. Edizione e analisi lessicale*, Tesi di laurea di A. Missio, Università di Siena, a.a. 1969-1970.

¹⁶ ASS, *Statuti dello Stato*, 10 e 11.

¹⁷ Conservato oggi presso l'Archivio delle Pie disposizioni di Pienza, fu studiato, con edizione parziale in nota, da P. Piccolomini, *Lo Statuto del castello della Triana (Monte Amiata)*, Siena, Lazzeri, 1905.

¹⁸ Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 12, è trascritto in *Gli statuti del Comune di Belforte del 1382*, Tesi di laurea di R. Guerri, Università di Siena, a.a. 1990-1991.

1369¹⁹, Monteriggioni del 1380²⁰, Sovicille 1383²¹, Elci del 1383²². Più esigui, al confronto, ma nondimeno assai interessanti ed eleganti, sono i piccoli statuti di Chiarentana del 1314-1316 (signorile)²³, di Pieve a Molli del 1338²⁴, entrambi in volgare. Lo statuto del feudo vescovile di Murlo del 1323 (originariamente in latino, è pervenuto in copia volgarizzata del 1414), era applicato nei Comuni di Murlo, Valerano, Montepertuso, Crevole, Resi e Casciano²⁵.

Del Quattrocento sono giunti a noi una quarantina di statuti (non computando le copie e le volgarizzazioni del medesimo testo). Tra quelli più articolati e interessanti, con una normativa molto ricca, menzione a sé merita quello di Massa Marittima del 1419, di oltre 500 rubriche, che riprende comunque molto dalla precedente redazione di primo Trecento²⁶. Consistenti sono anche gli statuti quattrocenteschi di Sarteano del 1433, in copia volgarizzata cinquecentesca²⁷, di Montalcino del 1415²⁸, di Grosseto del 1421, che fu in parte esemplato su quest'ultimo²⁹, di

¹⁹ Editto da Lucia Gatti in *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di D. Ciampoli-P. Turrini, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 11-152.

²⁰ Editto in *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, a cura di G. Prunai, Firenze, Olschki, 1961, pp. 43-109.

²¹ Pubblicato dal Prunai nel libro appena citato alle pp. 111-206.

²² ASS, *Pannocchieschi d'Elci, Statuti*, 1.

²³ Cfr. *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Il Leccio, 1990.

²⁴ Trascritto in L. Banchi, *Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII*, Siena, Mucci, 1866.

²⁵ Editto da L. Mengozzi, *Il Feudo del Vescovado di Siena*, Siena, Tipografia Sordomuti, 1911 (ristampa anastatica Firenze, Pugliese, 1980), pp. 185-254.

²⁶ Cfr. *Statuta Communis et Populi Civitatis Masse a.D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima all'inizio del Quattrocento*, a cura di B. Cillerai-R. Gambazza-M. Sozzi, Pitigliano, Laurum, 2007.

²⁷ Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 130 si presenta suddiviso in quattro distinzioni. Una quinta distinzione sui *danni dati*, di cui si fa menzione nel proemio, è confluita in uno statuto del danno dato a sé, in copia più tarda, conservata presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 131. Entrambi i testi sono editi in *Statuti del Comune di Sarteano (secc. XV-XVIII)*, a cura di A. Dani-M. Marrocchi-A. Niccolucci, Roma, Aracne, 2018.

²⁸ Editto in D. Ciampoli, *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del 1415*, Milano, Giuffrè, 2012.

²⁹ Editto in M. Mordini, *Lo statuto del Comune di Grosseto del 1421*, Grosseto, I Portici, 1995 e, nuovamente, in *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, a cura di M. Mordini, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2019, con la trascrizione anche della volgarizzazione del testo.

Piancastagnaio del 1416³⁰, di Abbazia San Salvatore del 1434³¹ e di Radicofani del 1441³². Il resto, numeroso, degli statuti appare generalmente di buona consistenza e articolazione, salvo poche eccezioni, anche in centri minori in cui potremmo aspettarci una normativa esigua, sia nei comuni capitolati che posti 'a contado'.

Si tratta di quelli di Roccatederighi del 1406, Radicondoli del 1411, Orbetello del 1414, Rocca d'Orcia del 1420, Castiglioncello del Trinoro del 1422, Montepescali del 1427, Gerfalco del 1429, Montorsaio del 1432, Castiglione d'Orcia del 1440, Monticchiello del 1442, Sinalunga del 1443, Ravi del 1447, Roccatederighi del 1452, Pereta del 1457, Gavorrano del 1465, Asciano del 1465, Celle sul Rigo del 1471, Fighine del 1472, Chiusdino del 1473, Roccalbegna del 1475, Paganico del 1480, Sassofortino del 1486, Cana del 1486, Civitella del 1487, Montemerano del 1489, Casole del 1492, Lucignano e San Giovanni d'Asso del 1492, Montisi del 1494. Più modesti sono gli statuti delle comunità, tutte del contado mezzadrile, di Lucignano d'Arbia 1409, Chiusure del 1457 e Monteguidi del 1492³³.

³⁰ Il testo è giunto in due versioni, una del 1416 in latino (ASS, *Statuti dello Stato*, 99), e una in volgare, del 1432 (ASS, *Statuti dello Stato*, 100), quest'ultima pubblicata in *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena, Il Leccio, 1996.

³¹ Come quello della vicina Piancastagnaio è giunto in due versioni, una in latino e una in volgare, entrambe edite in *Abbazia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri-F. Mancuso, Siena, Il Leccio, 1994.

³² *Radicofani e il suo statuto del 1441*, a cura di B. Magi, Siena, Cantagalli, 2004.

³³ Di seguito elenchiamo le edizioni critiche moderne, in ordine alfabetico di Comune: *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, a cura di D. Ciampoli con la collaborazione di L. Pianigiani, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 2000; *Lo statuto di Casole*, a cura di L. Fusai, Colle di Val d'Elsa, Vanzi, 2010; *Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo. Una comunità alla luce dei suoi Statuti*, a cura di E. Simonetti, Siena, Betti, 2004; *Lo Statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti, Siena, Cantagalli, 1998; F. Monaci-P. Simonetti, *Gavorrano alla fine del Medioevo. Lo Statuto del 1465*, Arcidosso, Effigi, 2009; *Statuti della Comunità del Castello di Gerfalco (1429)*, a cura di P.A. Barbero-A. Caramassi, Follonica, Leopoldo II, 1996; *Uno statuto per due Comuni. Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso*, a cura di F. Raffaelli, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1996; *Statuti del Comune di Montepescali [1427]*, a cura di I. Imberciadori, Siena, Accademia senese, 1938; V. Neri, *Monticchiello. Storia di una comunità*, Siena, Cantagalli, 1975, pp. 139-215; *Statuto di Montisi del 1494*, a cura di L. Gatti, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1994; *La Comunità di Montorsaio e i suoi statuti. Sviluppi storico-istituzionali dalla signoria rurale all'inserimento nello Stato di Siena*, a cura di M. Mordini, Grosseto, Biblioteca comunale Chelliana, 2004; *Paganico: Statuti della Comunità (secolo XV)*, a cura di S. Cappelli-F. Doccini, Grosseto, Archivio di Stato di Grosseto, 1993; *Lo statuto di Ravi di Maremma (1447)*, a cura di M. Brogi, in «Bullettino senese di storia patria», 99, 1992, pp. 324-399; D. Ciampoli-C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano*, cit.;

Oltre a quelli medievali, nel fondo *Statuti dello Stato* dell'Archivio di Stato di Siena sono conservati circa un pari numero (cioè sessantacinque) di statuti del Cinquecento: Montieri (1500), Abbadia a Isola (1502), Mensano (1502), Contignano (1504, in due copie), Camporsevoli (1509), Pari (1509), Montenero (1517, in due copie), Campagnatico (1521), Buonconvento (1522), Camigliano (1522), Manciano (1522), Montemassi (1523), Boccheggiano (1523 e 1544), Torniella (1530), Saturnia (1532), Monterongriffoli (1533), Iesa (1535), Scrofiano (1536), Montorgiali (1537), Chiusi (1538 e 1550), Montiano (1543), Chiusdino (1543), Chianciano (1544), Monte Sante Marie (1544), Travale (1544), Rocchette di Fazio (1546 e 1586), Colonna (1548), Arcidosso (1550), Monticello (1551), Lucignano Val di Chiana (1554), Monticiano (1559), Rapolano (1559), Rigomagno (1559), Torrita (1559), Farnetella (1559), San Quirico (1560), Montefollonico (1560), Montalcinello (1560), Seggiano (1561), Sovana (1561), Armaiolo (1562), Campiglia d'Orcia (1562), Pienza (1564), Samprugnano (oggi Semproniano, 1565), Strove (1566, in due copie), Casteldelpiano (1571), Trequanda (1571), Cotonone (1571), Castellazzara (1572), Montelaterone (1572), Tocchi (1575), Montalcino (1577 in tre copie), Monterotondo (1578), Roccalbegna (1580), Istia (1588), Monticchiello (1595), Cetona (1596 più un secondo), Sasso di Maremma (sec. XVI). Ad essi vanno aggiunti altri statuti non compresi in tale fondo, (in verità non molti in originale, conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, presso Archivi storici comunali o altre sedi), come quelli di Scansano³⁴, Poggio Santa Cecilia³⁵ e Montegiovi³⁶.

Non esigua è la quantità di testi cinquecenteschi di cui oggi disponiamo di edizione critica o che sono stati trascritti in tesi di laurea³⁷.

Roccederighi dal Medioevo all'età moderna: lo Statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491-1558), a cura di S. Soldatini, Siena, Betti, 2005.

³⁴ *Statuto della terra di Scanzano. Frammenti di un codice membranaceo del secolo XVI*, a cura di G. Fineschi, Firenze, Arian, 1905, ora anche in L. Niccolai, *La terra di Scanzano*, Siena, Cantagalli, 1972, pp. 161-211.

³⁵ *Lo statuto del Poggio Santa Cecilia del 1558*, Tesi di laurea di D. Mazzini, Università di Siena, a.a. 2004-2005.

³⁶ A. Santioli, *Montegiovi. Storia-Marchesato-Statuti*, Siena, Cantagalli, 1969, con edizione parziale.

³⁷ In ordine alfabetico di Comune: *Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502. Un Comune rurale e le sue istituzioni tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Dani, Comune di Monteriggioni, Grafiche Boccacci, 1994; *Gli statuti del Comune di Arcidosso del 1550*, Tesi di laurea di L. Vallone, Università di Siena, a.a. 1988-1989; *Lo Statuto di Boccheggiano del 1523*, a cura di R.

Invece nel medesimo fondo dell'Archivio di Stato di Siena si conservano anche una dozzina di statuti del Seicento, un paio del Settecento, più una trentina di copie, in genere settecentesche. Non vi sono edizioni a stampa antiche di testi statutari del territorio senese, né degli stessi statuti della città dominante.

Le redazioni statutarie moderne spesso rappresentano rifacimenti, adattati ai tempi mutati, di statuti medievali e in molti casi i loro proemi attestano esplicitamente la presenza di statuti più antichi che sono serviti da base per la nuova compilazione (più difficile rimane per noi valutare in che misura).

Bertini, Boccheggiano, Casse e Mutue riunite di Boccheggiano, 2007; *Gli statuti del Comune di Buonconvento del 1522*, a cura di S. Pucci, Buonconvento, Circolo culturale Amici di Buonconvento, 1991; *Lo Statuto di Campagnatico del 1521*, Tesi di laurea di M. Farsi, Università di Siena, a.a. 2002-2003; R. Grossi, *Castrum Campus Silvae historia*, [Città del Vaticano], Tipografia Poliglotta, 1956, con edizione parziale di statuti e capitoli dei secoli XVI-XVII (pp. 293-311); *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*, a cura di I. Imberciadori, Firenze, Olschki, 1980; *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, a cura di A. Dani-A. Rondoni, Siena, Il Leccio, 2014; *Statuti della città di Chiusi (1538)*, a cura di C. Cencioni, Chiusi, Luì Edizioni, 1996; *Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano*, a cura di A. Giordano, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1997; *Statuti della comunità e uomini del Cotone*, a cura di L. Capitani, Grosseto, La Commerciale, s.d.; *Lo statuto di Iesa del 1535*, in *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa: un'espressione di vitalità comunale poco duratura*, in *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Ascheri-M. Borracelli, Siena, Cantagalli, 1997, pp. 197-205; *Lo statuto di Montalcinello. Documenti vari riguardanti la storia di Montalcinello*, trascrizione di F. Roccabianca, a cura di E. Serpi, Siena, s.n., 2007; *Il Comune di Montiano e il suo testo statutario del 1543*, Tesi di laurea di I. Irani, Università di Siena, a.a. 2007-2008; *Statuto del Comune di Monterongriffoli del 1534*, a cura di F. Raffaelli-D. Ciampoli, Siena, Comune di San Giovanni d'Asso, 2001; *Lo statuto del Comune di Monterotondo Marittimo (1578)*, a cura di G.E. Franceschini, Siena, Il Leccio, 1997; *Lo statuto di Monticiano del 1559*, in *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa*, cit., pp. 185-197; *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di M. Ascheri-L. Nardi-F. Valacchi, Siena, Il Leccio, 1995; *Gli statuti del Comune di Pienza del 1564*, Tesi di laurea di L. Grippo, Università di Siena, a.a. 1988-1989; *Lo Statuto di Rapolano del 1559*, a cura di C. Belligni, Rapolano, Comune di Rapolano Terme, 2002; I. Corridori, *La comunità di Roccalbegna*, [Roccalbegna], Comitato culturale Rocchigiano, 1975, pp. 191-194 e 305-306 (descrizione del testo e trascrizione di qualche capitolo); I. Corridori, *Il Comune di Semproniano*, Firenze, Cappelli, 1973 (con edizione parziale); *Statuti della comunità di Seggiano*, a cura di D. Ciampoli, con un saggio di A. Dani, Seggiano, Comune di Seggiano, 2013; *Lo statuto di Strove*, descrizione in A. Dani, *Lo statuto di Abbazia a Isola*, cit., p. 42; *Lo statuto di Tocchi del 1575*, in *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa*, cit., pp. 206-215; *Gli statuti di Travale*, a cura di B. Bastianini, Massa Marittima, Centro di studi storici «A. Gabrielli», 1998; *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di L. Gatti-A. Tonioni-D. Ciampoli-P. Turrini, Introduzione di M. Ascheri, Siena, Cantagalli, 2002.

Sicuramente, ad oggi è arduo tentare di stilare un elenco esaustivo degli statuti andati perduti³⁸: è da supporre un numero elevato per il Duecento e il Trecento, minore per il Quattrocento, ridotto per l'età moderna. Spesso (ma non sempre) sono andate anzitutto perdute le redazioni statutarie seguite da nuove redazioni più recenti, nella considerazione che si reputava ovvio disfarsi del vecchio codice per non creare confusione.

Dai proemi degli statuti medievali pervenuti, sappiamo che esistevano statuti più antichi (di cui si è persa traccia) in almeno una trentina di casi. Altre fonti, come il Caleffo Vecchio (fondamentale *liber iurium* del Comune senese) danno notizia di ulteriori statuti perduti del Duecento e del Trecento³⁹. A queste testimonianze vanno aggiunti gli statuti di età moderna che attestano la presenza di statuti più antichi.

Ciò induce ad ipotizzare che già nel Trecento moltissimi dei Comuni – quasi la totalità – che ci hanno lasciato redazioni più tarde già avessero il loro statuto, e in molti casi lo avessero sin dal Duecento.

2. Il territorio senese, la tipologia insediativa e istituzionale

Nel territorio senese possiamo osservare una varia tipologia comunale, che tuttavia passa attraverso gradi di maggiore complessità senza nette cesure, in modo impercettibile e sfumato: dai semplici villaggi di poche famiglie a comunità rette da Vicari, a comunità più grandi rette da Podestà, spesso grossi castelli anche con attività commerciali e artigianali (dunque non solo rurali), fino a piccole città, con sede vescovile, magari un tempo di fatto indipendenti, come Massa Marittima, o *civitates* decadute come Chiusi e Sovana⁴⁰.

³⁸ Al problema degli statuti perduti è dedicato il database open-access, a cura di chi scrive, ma aperto ad ogni contributo, nella sezione *Alle origini degli statuti comunali. I primi testi superstiti e quelli perduti* del sito web del Centro Studi Internazionale «Giuseppe Ermini» di Ferentino.

³⁹ Il Caleffo Vecchio fa menzione di statuti perduti di Grosseto, Montalcino, Asciano, Belforte, Radicondoli, Mensano, Montepulciano, Chiusi, Massa, Selva, Campagnatico, Lucignano in Val di Chiana, Civitella, Monteguidi, Travale, Gerfalco, Perolla, Colonna. I documenti relativi, trascritti nell'edizione critica del Caleffo in più volumi, sono indicati nel mio *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 98-99.

⁴⁰ Un quadro d'insieme degli insediamenti, con riflessioni sulla loro consistenza demografica e socio-economica, è offerto dal recente contributo di R. Farinelli-M. Ginatempo, *I centri minori della Toscana senese e grossetana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, Atti del convegno

Nel Duecento e nel primo Trecento vi erano molte vitali comunità che, dopo l'ecatombe della peste di metà Trecento, con la perdurante crisi demografica successiva, risulteranno degradate a semplici *comunelli*, quando addirittura non scompariranno del tutto. Se per il 1260 sono state stimate circa 280 comunità organizzate in Comune⁴¹, si registra dal secondo Trecento una drastica riduzione. Dalla fine del Trecento alla metà del Quattrocento un fitto ricorrere di carestie, pestilenze e guerre colpirono serratamente il territorio senese⁴², a spese soprattutto della popolazione rurale che, in molti casi, non avrà più modo di risollevare oltre la soglia della miseria il proprio tenore di vita.

Nel Quattrocento, oltre ai Comuni cittadini di Massa, Grosseto e Montalcino, sembra che solo cinque centri superassero i mille abitanti: Sarteano, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Cetona e Montepescali⁴³. Ben diverso era il quadro precedente, quando una quindicina superavano i 1.500 ed un'altra ventina i 1.000⁴⁴. I casi più eclatanti di ridimensionamento tra Duecento-primi Trecento e fine Medioevo riguardarono Mensano, Radicondoli, Monticiano e Asciano. Ma molti dei nostri Comuni raggiunsero nuovamente solo in pieno Ottocento il livello di popolazione toccato nel primo Trecento.

Le città del territorio senese non svilupparono un loro contado vero e proprio. Ciò vale anche per Grosseto, che neppure nel passato pre-comunale assurse mai a ruolo di capitale del dominio degli Aldobrandeschi, per la deliberata scelta di mobilità di questi ultimi⁴⁵. Mancano nella realtà considerate aggregazioni sovra-comunali, di lega, di valle e simili, presenti invece, oltre che in altre aree italiane⁴⁶, nel confinante territorio fiorentino: pensiamo alla Lega del Chianti, a pochi chilometri da Siena.

internazionale di studi (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2013, pp. 137-197.

⁴¹ Cfr. D. Waley, *Siena e i Senesi nel XIII secolo*, trad. it., Siena, Nuova Immagine, 2003, p. 147.

⁴² Cfr. M. Ginatempo, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze, Olschki, 1988, p. 263.

⁴³ R. Farinelli-M. Ginatempo, *I centri minori*, cit., pp. 152-154.

⁴⁴ Ivi, pp. 176-177.

⁴⁵ Cfr. M. Mordini, *Le forme del potere in Grosseto nei secoli XII-XIV. Dimensione archivistica e storia degli ordinamenti giuridici*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2007, p. 57.

⁴⁶ Si veda il quadro delle federazioni comunali (*comunità di Comuni*) delle Alpi lombarde, ricostruito con precisione da M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Edizioni Unicopli, 2006, pp. 661-714.

Il territorio senese non costituiva un dominio omogeneo⁴⁷, ma un insieme di situazioni diverse in cui, con una certa approssimazione presente nelle fonti stesse, possiamo distinguere: 1) le immediate adiacenze urbane di diretta giurisdizione cittadina (le c.d. *Masse*), caratterizzate da assenza di veri Comuni e dunque da vuoto statutario; 2) il *comitatus*/contado, con Comuni soggetti ad un definito sistema fiscale (*tassa del contado*, gabelle) e con una *iurisdictio* limitata, che di regola escludeva ad esempio i reati più gravi, l'appello, il sindacato del giudicante; 3) un'area ulteriore (*districtus*/distretto) formata da Comuni legati a Siena da accordi particolari, detti *capitoli*⁴⁸, con una *iurisdictio* più ampia e più consistenti prerogative esercitate *in loco*. Si tratta peraltro di aree non esattamente definite e distinte, non necessariamente concentriche e contigue, perché costituite, in realtà, da una *rete di fedeltà* stabilita in singoli rapporti bilaterali tra Comune di Siena e comuni soggetti, di contenuti vari e mutevoli nel tempo⁴⁹.

Sotto il profilo giuridico-istituzionale è una distinzione importante poiché alla privilegiata situazione di Comune 'capitolato' si connetteva una più consistente *potestas statuendi*: con ogni evidenza sono questi Comuni, che potremmo definire 'federati' (legati da un *foedus*, anche se *impar*), quelli che ci hanno lasciato gli statuti più corposi, tendenzialmente strutturati per accogliere anche vari aspetti ignorati nelle redazioni statutarie del contado, come una normativa

⁴⁷ Sulla sua estensione e sui caratteri istituzionali si veda M. Ascheri, *Lo spazio storico di Siena*, Siena, Silvana Editoriale, 2002². Il quadro delle acquisizioni territoriali nello specchio della documentazione ufficiale senese è stato sintetizzato e contestualizzato storiograficamente da P. Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo Vecchio» del Comune di Siena*, in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, V, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1991, pp. 5-81.

⁴⁸ Sulla problematica distinzione tra 'contado' e 'distretto' già si sono soffermati, analizzando la situazione delle comunità della Val d'Orcia nel Quattrocento, M. Ascheri-D. Ciampoli, *Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento*, in *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Atti del Convegno internazionale di studi storici (Pienza 15-18 settembre 1988), a cura di A. Cortonesi, Roma, Viella, 1990, pp. 83-112. Per la genesi di questi concetti, con riferimento al Senese, cfr. G. De Vergottini, *I presupposti storici del rapporto di comitatineria e la diplomazia comunale con particolare riguardo al territorio senese*, in «Bullettino senese di storia patria», III s., 12, 1953, pp. 1-34.

⁴⁹ Un quadro puntuale sui centri minori del Senese-Grossetano, con considerazioni sul loro grado di 'autonomia', è stato recentemente offerto da M. Ginatempo, *Le autonomie nella Toscana senese del basso medioevo*, in *Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna*, Atti del convegno di studi (Firenze 18-19 dicembre 2008), a cura di G. Pinto-L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2012, pp. 107-133; R. Farinelli-M. Ginatempo, *I centri minori*, cit., pp. 137-197, ulteriore bibliografia alle pp. 191-197.

dettagliata sugli obblighi del Podestà, sul processo (talora anche in sede di appello), sui reati maggiori, sull'organizzazione del territorio, sui rapporti con soggetti esterni e altro. Dal punto di vista delle istituzioni comunali, come da quello del rapporto 'centro-periferia', si tratta di una realtà non troppo 'semplice', ma piuttosto complessa e diversificata⁵⁰.

Si deve prendere atto che gli statuti dei Comuni signorili in poco si distinguono dagli altri: statuti consistenti ebbero anche le comunità di Monteagutolo e Tintinnano nel Duecento, di Chiarentana, Triana, Murlo, del Trecento, di Abbadia San Salvatore (soggetta al monastero omonimo oltre che a Siena) e Ravi nel Quattrocento. A ben vedere vari statuti corposi e Comuni robusti sorsero proprio in zone di precedenti forti signorie territoriali, lontane dalle città (pensiamo a Sarteano e Chianciano).

A proposito delle 'aree geografiche statutarie', credo che nel territorio senese una sommaria, ampia, partizione geografica degli statuti, sulla base della ricorrenza di certe soluzioni giuridiche e della complessiva fisionomia istituzionale, possa indicarsi principalmente (per il Trecento, il Quattrocento e il Cinquecento) in relazione a elementi di natura economico-produttiva-ambientale: cioè tra la zona 'a contado', mezzadrile, dove il drenaggio di risorse da parte della città finì con il disgregare le comunità⁵¹, e una zona più ampia, in cui gli interessi economici cittadini giungevano affievoliti o molto ridotti, che permise alle comunità di conservare un loro equilibrio, proprietà comunali consistenti, una piccola e media proprietà locale e, di conseguenza, un'organizzazione comunale articolata e vitale.

Poi, certamente, all'interno di questa ampia zona, che coincide grossomodo con il 'distretto', si potranno indicare magari una zona amiatina, una maremmana, una delle Colline metallifere, una sud-orientale (Val di Chiana, Val d'Orcia e zone limitrofe), ognuna con una propria caratterizzazione economico-sociale e di

⁵⁰ Come è tornato di recente a precisare M. Ascheri, *Uno Stato «complesso» in Toscana. Politico di diritto locale nella Repubblica di Siena: Montalcino (1415), Grosseto (1421-22), Abbadia San Salvatore (1434), Chiusdino (1473)*, in «Initium», 25 (2020), pp. 513-544.

⁵¹ Sulla mezzadria nel Senese nei suoi aspetti normativi-contrattuali è d'obbligo il rinvio a *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I: *Contado di Siena, sec. XIII-1348*, a cura di G. Pinto-P. Pirillo, Firenze, Olschki, 1987; III: *Contado di Siena, 1349-1518*, a cura di G. Piccinni, Firenze, Olschki, 1992. Per ulteriori indicazioni bibliografiche e qualche considerazione sulle implicazioni sociali e istituzionali di lungo periodo sia consentito rinviare a M. Ascheri-A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena, Pascal Editrice, 2011.

conseguenza giuridica. E ciò è possibile proprio perché il diritto statutario non fu un'imposizione, o un mero adattamento dello *ius civile* romano, ma fu effettivamente espressione, almeno in buona parte, di istanze e scelte locali.

3. *Redazione e approvazione degli statuti*

Nel territorio senese, in base agli statuti pervenuti, non emergono particolari momenti storici di più intensa produzione, semmai vediamo che comunità vicine talvolta si danno statuti a breve distanza di tempo. È il caso di Monteriggioni, Belforte, Sovicille ed Elci dal 1380 al 1383, di Castiglion d'Orcia, Radicofani e Monticchiello tra il 1440 ed il 1442, Celle e Fighine nel 1471 e Monteguidi e Casole nel 1492 (in tutti i casi senza somiglianze particolari). In via generale potremmo comunque indicare la prima metà del Quattrocento come un periodo particolarmente prolifico, legato a necessità di riassetto complessivo.

Dai proemi possiamo affermare che gli statuti risultano frutto del lavoro di una commissione di statutori: uomini del posto, in numero variabile, designati e indirizzati dal Consiglio generale del Comune e, di regola, coadiuvati da un notaio, spesso il giurisdicente stesso del luogo in carica. In caso di Comuni signorili al lavoro partecipava il signore o un suo rappresentante.

Da una ricognizione complessiva dei nostri statuti comunali medievali emerge che circa nel 60% dei casi lo statuto fu redatto da una commissione di statutori locali coadiuvati da un notaio esterno, che nella metà circa delle situazioni sappiamo con certezza essere il Vicario-notaio che esercitava al momento la giurisdizione per conto di Siena. E se in circa il 22% dei casi non ricaviamo dallo statuto informazioni sulla sua redazione, solo nel 14% risulta una redazione congiunta tra soggetti locali ed esterni, mentre solo il 3%, cioè due statuti, peraltro di comunità rurali minuscole, risultano composti esclusivamente da soggetti esterni.

Ricordiamo che, già nel Duecento, in genere ogni Comune aveva il proprio notaio, magari non a tempo pieno, incaricato della redazione e conservazione delle scritture, nonché della necessaria consulenza giuridica⁵². Ma è nel primo Trecento che si ebbe una svolta importante, quando la figura del Rettore fu sostituita

⁵² O. Redon, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1982, p. 192.

tuita da quella del Vicario, un notaio senese, designato in vario modo, talora di concerto con la comunità interessata, in carica per sei mesi e deputato all'amministrazione della giustizia mediante l'applicazione dello statuto del luogo. Come ha osservato Odile Redon, «il *vicarius notarius* prevale dopo il 1317 e soprattutto nel quarto decennio del secolo»⁵³, per divenire una figura chiave nel rapporto tra città e comunità⁵⁴. Infatti il Vicario-notaio assommava le funzioni tecniche proprie del notariato e quelle che già erano del Rettore, rispetto al quale però poteva vantare una preparazione tecnica non richiesta in quello. I centri più consistenti continuarono a essere retti da Podestà, tenuti ad avere nella propria *familia* anche un notaio, con funzioni anche vicarie.

I notai, in rapido avvicendamento e spostamento da luogo a luogo, ebbero verosimilmente una grande importanza nel plasmare il diritto statutario dei Comuni del territorio senese, proponendo modelli, suggerendo soluzioni altrove seguite, rappresentando istanze cittadine, mettendo il proprio bagaglio di conoscenza tecnica al servizio dei locali organi deliberanti.

Di sicuro rilievo è il versante, ancora in parte da esplorare, delle influenze, delle ispirazioni, talvolta di veri e propri corposi 'prestiti' e letterali 'copiatrici' da statuti di altre comunità, limitrofe o meno. Sappiamo che casi di 'adozioni' furono diffusi ovunque, in altri contesti statali e pure nel nostro si registrano alcune situazioni, pur non numerose⁵⁵.

Considerando la quantità notevole di statuti perduti, occorre riflettere sulla difficoltà di indicare 'famiglie statutarie' o 'filiazioni' in mancanza di molti – e probabilmente fondamentali – tasselli di un 'mosaico' in buona parte oggi non più ricostruibile.

⁵³ O. Redon, *Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 1999, p. 153.

⁵⁴ In questo senso anche A. Barlucchi, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze, Olschki, 1997, pp. 135-136. Alcune cartine con la rappresentazione di Vicariati e Podesterie sono inserite in M. Ascheri, *Siena organizza la Berardenga: il nuovo castello e la «farfalla del Granduca»*, in *Storia di una terra di Siena. La Berardenga e il suo Castello Nuovo*, a cura di M. Ascheri-F. Vivi, Siena, Il Leccio, 2018, pp. 20 e 31.

⁵⁵ Cfr. ad es., per la Lombardia, G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in «Archivio storico ticinese», 32, 1995, pp. 177 e ss.; per la Liguria, R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, Regione Liguria, Società ligure di storia patria, 2003, pp. 87-99. Per i casi di imitazione nel Senese cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 122-134.

La *potestas statuendi* risiedeva in tutti i nostri Comuni nel Consiglio generale, o comunque in quello più ampio altrimenti denominato. Solo quest'organo dunque poteva emanare lo statuto, inviandolo poi per l'approvazione alla competente magistratura senese.

L'approvazione degli statuti inizialmente era affidata alla magistratura cittadina degli Emendatori degli statuti. Nel 1274 fu previsto⁵⁶ che il Podestà e la sua corte, i Consoli dei mercanti e i Consoli dei cavalieri eleggessero sei «buoni et savi huomini», due per ciascun Terzo, come revisori degli statuti. Ciascuna coppia di revisori avrebbe controllato gli statuti dei Comuni assegnati al proprio terziere, al fine di verificare che non contenessero norme contrarie all'onore e ai diritti del Comune di Siena e dei cittadini senesi. Se riscontravano siffatte disposizioni le avrebbero cassate ed avrebbero intimato la loro applicazione alla comunità soggetta. Dal 1363 fu previsto l'organo dei Regolatori, inizialmente con compiti di revisione contabile e finanziaria, poi dal 1390 anche di approvazione degli statuti delle comunità soggette⁵⁷. Le approvazioni degli statuti dovevano essere rinnovate ogni anno dai Regolatori. Dal 1645 la cadenza divenne quinquennale, ma, da un esame complessivo degli statuti si può dubitare che la prassi dell'approvazione sia sempre avvenuta in modo ferreo e, per l'età moderna, abbiamo delle chiare attestazioni in tal senso. Tuttavia occorre pure dire che vari nostri statuti del Quattrocento dedicano una loro rubrica a ricordare l'obbligo.

4. *La tutela della proprietà cittadina e locale e i beni comuni*

Gli statuti dei Comuni del territorio senese, di ogni periodo, rispecchiano in larga misura istanze e scelte locali, pur filtrate attraverso l'intervento di tecnici del diritto (di solito notai) che contribuivano a una certa uniformazione, con sporadici fenomeni emulativi, e salva approvazione della competente magistratura senese. Se confrontiamo gli statuti senesi con quelli dei Comuni del territorio, possiamo concordare pienamente con Andrea Barlucchi che le

⁵⁶ Cfr. O. Redon, *Uomini e comunità*, cit., p. 188.

⁵⁷ U. Morandi, *I giurisdicenti dell'antico Stato senese*, Roma, Ufficio centrale degli Archivi di Stato, 1962, p. 7; G. Catoni, *I Regolatori e la giurisdizione contabile nella Repubblica di Siena*, in «Critica storica», 12, 1975, pp. 46-70; S. Moscadelli, *Apparato burocratico e finanze nel Comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368)*, in «Bulettno senese di storia patria», 89, 1982, pp. 29-118.

istituzioni e il diritto delle comunità fossero prioritariamente funzionali alle esigenze delle comunità stesse: il modello che il Comune cittadino propone loro «viene adattato, da esse interpretato secondo le loro necessità, partendo dall'esperienza»⁵⁸. Perciò ritengo che si debba senz'altro rivedere una tralattiva opinione che vuole gli statuti delle comunità soggette uniformati a quelli senesi e dunque pressoché simili tra loro nei contenuti⁵⁹. Fenomeno distinto è l'inserzione di norme senesi nello statuto, al fine di corroborarne la vigenza e l'osservanza. Ne troviamo già diciotto, qualificate come «ordinamenta super custodia possessionum civium senensium», all'inizio dello statuto di Monteaugutolo del 1280. Con ciò si ottemperò ad una disposizione senese, inserita poi anche nello statuto cittadino del 1310, che imponeva alle comunità del contado di riportare all'inizio le immunità per i cittadini senesi⁶⁰. Ma, a dire il vero, quello di Monteaugutolo è piuttosto un caso isolato nella massa di statuti giunti a noi. Nello statuto di Batignano (1373) alcune norme generali senesi sono incluse nella quinta distinzione, in quello di Orbetello (1414) varie norme senesi si trovano in aggiunta al corpo originario, così come a Casole (1492: cinque norme riportate in appendice) e in altri casi, collocate alla rinfusa insieme a riforme ed aggiunte localmente deliberate.

Negli statuti dei Comuni del territorio senese la proprietà fondiaria privata era attentamente tutelata, come attesta l'intero libro dedicato ai *danni dati*. Ma tale tutela si inseriva entro un quadro dei diritti reali diverso da quello del diritto romano, che garantiva almeno un certo accesso ad altri alle risorse naturali. Questo risulta evidente, ad esempio, dalla possibilità (variamente configurata, spesso con limitazioni) di precludere l'accesso nel fondo ad altri e, soprattutto, al bestiame altrui. Simili norme si comprendono nel loro significato se si tiene presente che la proprietà del tempo non solo poteva scomporsi in un separato dominio del terreno coltivabile rispetto a quello del pascolo, ma soprattutto era spesso gravata da usi civici a favore della locale comunità, che ridimensionavano assai i poteri del proprietario fondiario. Persino una bandita di pascolo comu-

⁵⁸ A. Barlucchi, *Il contado senese*, cit., p. 274.

⁵⁹ Secondo Marrara, a causa di tale supposto «livellamento», «spesso inesistenti o del tutto trascurabili sono le differenziazioni lasciate sopravvivere» (D. Marrara, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'unificazione d'Italia*, Siena, Meini, 1961, p. 153).

⁶⁰ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M.S. Elsheikh, II, Siena, MPS, 2002, pp. 371-372, V dist., rubr. 269.

nale poteva insistere per intero su suolo privato⁶¹. La caccia trovava una diversa disciplina da Comune a Comune, in rapporto alle diverse situazioni ambientali e demografiche e alla diversa consistenza e qualità della fauna⁶².

A riprova di come l'istituto della proprietà fondiaria in concreto si presentasse in modo diverso da Comune a Comune è l'aspetto, che oggi può apparire singolare, del distinto dominio degli alberi dal fondo in cui si trovavano. In vari nostri statuti troviamo norme, in linea con gli statuti senesi e il diritto romano, che imponevano la vendita degli alberi posti in fondo altrui, secondo il principio dell'accessione; ma in altri Comuni non era così e si garantiva, al contrario, il diritto del proprietario degli alberi.

Ciò considerato, appare tuttavia evidente che la proprietà fondiaria trovasse tutela in vari modi attraverso le normative comunali locali: pensiamo appunto a quelle, ovunque abbondanti, sui danneggiamenti campestri e in particolare alle regole che presiedevano alla non facile integrazione tra pascolo e agricoltura. Ma il cittadino senese proprietario di fondi nei Comuni del contado poteva invocare l'applicazione, nelle cause in cui era parte, della normativa della città dominante, certamente a lui più favorevole di quella locale. Gli statuti trecenteschi senesi del Campaio, ad esempio, ben tutelavano il proprietario contro l'ingresso e i danni di estranei nei suoi terreni⁶³; inoltre, pur facendo salve le competenze per i danni dati proprie dei magistrati del contado, attribuiva a chiunque la facoltà di preferire il Campaio senese per i danni superiori a 40 soldi⁶⁴. Ma lo statuto di Siena del 1545 va oltre e stabilisce che la giurisdizione sui danni dati normalmente attribuita a Vicari ed altri magistrati del contado, chiamati ovviamente ad applicare *in primis* gli statuti locali, non si estenda ai danni dati nei beni dei cittadini, nel qual caso «vicarii et officiales comitatus se non possint intromictere, nisi de voluntate et ad instantiam eorundem civium» e la competenza sarebbe passata dunque allo *Iudex damnorum datorum* del Comune di Siena⁶⁵. Nel medesimo

⁶¹ Su questi aspetti devo rinviare, anche per indicazioni bibliografiche, al mio *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Prefazione di D. Quaglioni, Bologna, Monduzzi, 2003, *passim*.

⁶² Cfr. A. Dani, *Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 71, 1998, pp. 237-271.

⁶³ I. Imberciadori, *Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361). Documenti per la storia giuridica dell'agricoltura*, Firenze, Tipografia Coppini, 1941, pp. 87-89.

⁶⁴ Ivi, pp. 11-15 e 58-59.

⁶⁵ *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1993, p. 152, I dist., rubr. 271.

statuto si trovano anche norme particolarmente severe contro i mezzadri che non ottemperavano ai loro obblighi contrattuali, pur se non di rado si trattava di comportamenti dettati dalla miseria, se non dalla disperazione⁶⁶.

Si deve anche considerare che nelle aree dove si diffuse la mezzadria si ridussero considerevolmente i beni comuni, a beneficio di un'agricoltura più intensiva e, almeno per i proprietari, redditizia. Ma in buona parte del territorio senese assetti rurali collettivisti rimasero ben presenti per l'intera età moderna e, per quanto qui più interessa, si pone dunque il problema di quanto la fonte statutaria possa rivelarci in proposito.

Le prime redazioni statutarie duecentesche del territorio senese sono poche di attestazioni di beni comuni: nessuno dei brevi testi anteriori al 1280 contiene norme riguardanti beni di utilizzo collettivo. Il dato credo che possa essere spiegato, più che con un'improbabile assenza di tali beni, con la concisione e limitatezza dei primi statuti, che lasciavano in vita, negli aspetti non disciplinati, norme preesistenti di tipo consuetudinario. Del resto, anche negli statuti del Medioevo più tardo e anche in quelli più corposi, i beni comuni continuarono a trovare di regola una disciplina frammentaria, perché erano trattati non con il proposito di darne una chiara e completa descrizione, né tantomeno di delinearne i profili teorici, ma con la finalità soprattutto di precisare i limiti delle forme di utilizzo collettivo. Gli statuari ritenevano di soffermarsi, cioè, sulla tutela delle colture e dei possedimenti privati, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri, sui limiti e divieti funzionali alla conservazione dei beni naturali della comunità.

Le poche redazioni statutarie duecentesche e di primo Trecento che ci sono pervenute presentano quindi soprattutto norme volte a tutelare le coltivazioni e pongono invece limiti agli utilizzi collettivi, verosimilmente più diffusi nei secoli precedenti, quando una minore pressione demografica incoraggiava uno sfruttamento più estensivo del territorio. Il fattore demografico è essenziale per comprendere meglio le dinamiche di lungo periodo legate ai beni comuni. Com'è

⁶⁶ Si tratta delle rubriche 178-183 della II distinzione: *Quod mediarii, affictuari et pensionarii non possint cedere bonis* (178); *Quod contra mediarios, affictuarios et socios concedatur captura de facto* (179); *Quod mediarii non possint alienare bestias sine licentia sui domini, nec aliae personae* (180); *De non accipiendo mediarium vel famulum alterius et de licentia in casu mezariae* (181); *Contra auxiliantes comitatinos aufugientes ab aliquo eorum mediario et inquilinos et conductores* (182); *De mediariis laborantibus ad precium vel gratis in alienis possessionibus sine licentia domini* (183). Ivi, pp. 266-269.

noto, il livello di popolazione toccò nel Senese il suo apice tra secondo Duecento e primo Trecento, ponendo necessità alimentari in misura prima sconosciuta. Ad esse fu risposto mettendo a coltura nuove zone, intensificando le coltivazioni già esistenti e incrementando l'allevamento con prati recinti, con parallela riduzione degli assetti collettivi, compatibili solo con metodi agricoli estensivi.

Gli usi collettivi, molto probabilmente, si ampliarono invece nuovamente dopo il crollo demografico di metà Trecento dovuto all'ecatombe della peste, in parallelo al favore necessariamente accordato all'allevamento rispetto all'agricoltura. Varie fonti inducono a ritenere che forme di utilizzo collettivo del territorio, nelle zone più distanti da Siena (dunque non interessate dalla mezzadria), tornarono ad ampliarsi, dopo la flessione tra Duecento e primo Trecento dettata dall'incremento delle colture, nell'ultimo periodo medievale, per rimanere poi ben presenti (specie in Maremma, Colline metallifere e Amiata), per tutta l'età moderna.

5. *Le attività artigianali e commerciali*

Molti statuti del territorio senese contengono norme su varie attività produttive, oltre a quelle, pur ovviamente prevalenti, sull'agricoltura. Una disciplina articolata della materia mercantile-artigianale (regole, qualità dei prodotti, misure, compensi etc.) si trova negli statuti di Magliano del 1356, di Orbetello del 1414, di Piancastagnaio del 1416/1432, di Abbadia San Salvatore del 1434, di Castiglione d'Orcia del 1440, di Roccatederighi del 1452, di Fighine del 1472, di Celle del 1471, di Sassofortino del 1486, di Civitella del 1487. Si tratta di Comuni fuori del contado mezzadrile, non esclusivamente rurali.

A titolo di esempio lo statuto di Piancastagnaio attesta chiaramente la presenza di Arti nel castello amiatino del Quattrocento, imponendo ad esse di darsi un proprio Rettore, in carica annuale⁶⁷. Nondimeno lo stesso statuto del Comune interviene direttamente per stabilire meticolosamente i prezzi di ogni prodotto o prestazione artigianale (di tessitori, cerchiai, barlettai, falegnami, lanaioli, sarti, calzolai, fabbri, armaioli), lasciando dunque poco spazio all'autonomia normativa corporativa⁶⁸.

⁶⁷ *Il Comune medievale di Piancastagnaio*, cit., p. 117, V dist., rubr. 98.

⁶⁸ Ivi, pp. 103-106, V dist., rubr. 46-54.

Un caso a sé riguarda la produzione mineraria di Massa Marittima⁶⁹. La IV distinzione degli statuti massetani del 1310, di 86 rubriche, disciplina in dettaglio l'escavazione delle *fossae*, la competenza sui reati del Capitano di Massa, il corretto utilizzo delle vene, l'organizzazione del lavoro, l'approvvigionamento e la derivazione di acqua necessaria ai lavori, i Maestri e le altre cariche dell'Arte, la soluzione di controversie interne. Pur di datazione incerta, si ritiene che un primo nucleo della normativa mineraria massetana risalga alla metà del Duecento e, in parte, ai primi del secolo o addirittura al XII secolo. Si ritiene altresì che questa legislazione mineraria sia «probabilmente la prima del mondo occidentale a regolare in modo organico la normativa del lavoro in miniera e – osserva Fabretti – sicuramente la prima a farlo istituendo principi rimasti fino ad oggi vigenti in gran parte del mondo industrializzato»⁷⁰.

In certi casi, pur rari, sappiamo che le varie Arti avevano propri statuti, come a Radicondoli, da cui è giunto a noi un interessante statuto corporativo dell'Arte della Lana⁷¹. Dai Comuni del territorio senese sono pervenuti anche due statuti dell'Arte dei calzolari di Montepulciano del 1326 e del 1330-1337, con riforme fino al Settecento⁷² e uno statuto (ancora dell'Arte dei calzolari) di Asciano del 1455⁷³.

6. Considerazioni conclusive

Nel Senese le interazioni fra città e campagna riflesse nella normativa statutaria sono complesse, diversificate nello spazio e mutevoli nel tempo; spesso inoltre rimangono oscure o sfuggenti per la perdita di documentazione. Dunque non è agevole, né privo di rischi, tracciare un quadro di sintesi riferito all'ampio lasso che va dal XIII al XVI secolo.

⁶⁹ Per un'ampia analisi è d'obbligo il rinvio al bel volume di S. Baldinacci-G. Fabretti, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze, Cantini, 1989.

⁷⁰ G. Fabretti, *Massa Marittima: La Repubblica dell'argento*, in S. Baldinacci-G. Fabretti, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento*, cit., p. 67.

⁷¹ Cfr. *Statuto dell'Arte della Lana di Radicondoli (1308-1388)*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, a cura di L. Banchi-F.L. Polidori, II, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1871, pp. 155-228. Il manoscritto è conservato in ASS, *Arti dello Stato*, 163.

⁷² Cfr. I. Calabresi, *Glossario giuridico dei testi in volgare di Montepulciano. Saggio d'un lessico della lingua giuridica italiana*, I-IV, Pisa, Pacini, 1988-1995: III, pp. 573-608, 609-680; IV, pp. 699-758, 761-813, 814-950.

⁷³ Ad oggi inedito, conservato presso la Biblioteca Moreniana di Firenze.

Probabilmente nel primo periodo di espansione urbana il mondo rurale beneficiò delle opportunità di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento. Tale aspetto positivo prevalse su quello negativo della tassazione o almeno lo bilanciò: così, secondo Giuliano Pinto, «per tutto il XII e l'inizio del XIII secolo si deve parlare più di integrazione tra città e campagna che di conquista del contado»⁷⁴. E infatti questo fu anche un periodo di grande sviluppo della piccola e media proprietà contadina, nel quadro di disgregazione delle aziende curtensi e dei poteri signorili, con conseguente dinamismo sociale e creazione di nuovi margini di autonomia⁷⁵. In seguito però, grossomodo dal secondo Duecento, alle comunità dei dintorni cittadini fu letale – per usare un'immagine figurata – la vicinanza dell'astro urbano: anziché beneficiare finirono per venire impoverite e devitalizzate: le loro istituzioni presto evaporarono e spesso non ne rimase nulla, neppure gli statuti.

Nel periodo rinascimentale, tra secondo Trecento e metà Cinquecento, mentre nel contado prossimo alla città si intensificarono gli investimenti fondiari cittadini (condotti a mezzadria poderale) e si accentuò il declino delle istituzioni comunali, con erosione dei beni comuni e svuotamento della sfera di autonomia, anche normativa-statutaria, nelle aree più distanti rimasero Comuni robusti, spesso con consistenti corpi statutari, in cui resistevano beni comuni e piccola-media proprietà locale. L'antica potente città dominante, con una popolazione drasticamente ridimensionata dalla peste di metà Trecento e successive (passò da circa 50.000 a 17.000 abitanti), con attività economiche-produttive ridotte (in specie quelle di credito bancario) si trovò a gestire uno spazio al limite della sua effettiva controllabilità. Di qui anche l'abbandono dei propositi di 'accentramento' di primo Trecento e la persistenza di larghe prerogative comunali soprattutto nei centri più distanti. Siena stentava a governare il proprio territorio e non riuscì a sviluppare, come avveniva in altri Stati territoriali del Rinascimento, efficienti meccanismi di controllo e ingerenza, come propositi di uniformazione normativa, ma fu costretta a perseguire una logica di dialogo e di riconoscimento di 'autonomie'.

Per questo, anche dopo l'assoggettamento del territorio senese ai Medici, nella Toscana meridionale si continuò a respirare un'aria di "Medioevo lungo", per

⁷⁴ G. Pinto, *Premessa*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli-G. Piccinni-G. Pinto, Siena, Protagon, 2009, pp. IX-X.

⁷⁵ Cfr. G. Pinto, *I rapporti economici tra città e campagna*, in *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, a cura di R. Greci, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 17-18.

dirla con Le Goff, dove essere in ritardo sui tempi significò conservazione di insoliti margini di autogoverno, dove il prevalere dei pascoli sull'agricoltura consentì la sopravvivenza di beni comuni e assetti collettivisti (i soli compatibili con la Dogana dei Paschi), dove la scarsa appetibilità per gli investimenti cittadini permise, pur in un quadro di progressivo impoverimento dal Seicento, di evitare la miseria del contado mezzadrile coevo.

Gli statuti redatti tra Cinquecento e Settecento confermano questa lettura, che emerge in modo nitido da altre fonti documentali, come ad esempio gli atti conservati nell'archivio dei Quattro Conservatori (nell'omonimo fondo presso l'Archivio di Stato di Siena), tra cui le fondamentali relazioni di visita stilate da magistrati granducali sulla base di sopralluoghi presso le varie comunità⁷⁶.

⁷⁶ Per indicazioni al riguardo debbo rinviare al mio *Usi civici nello Stato di Siena*, cit.

Lorenzo Tanzini

*Geografie statutarie nelle comunità rurali dello Stato fiorentino
tra XIV e XVI secolo*

A' Romani bastò per amplificare la sua republica, vendicarsi tanto principato, solo dodici brevissime tabule. Noi abbiamo sessanta armari pieni di statuti, e ogni di produciamo nuovi ordinamenti. Se qualche publica ragione non induce costoro a simili innovazioni, forse gli tira qualche voglia privata.

Leon Battista Alberti, *De Iciarchia*, III

1. *Gli statuti rurali tra sedi archivistiche, tipologie e 'famiglie' testuali*

Tra i molti temi che la documentazione statutaria consente di approfondire, specialmente a proposito dei rapporti tra comunità rurali e centri urbani nel Tardo medioevo, vi è senz'altro la proiezione dei diritti comunitari nello spazio, vale a dire il gioco di interazioni e dipendenze reciproche tra tradizioni normative locali, che dava luogo ad una peculiare geografia delle comunità. In tante occasioni, in Toscana come in altre aree d'Europa, è stato osservato il fenomeno del 'prestito' di norme o consuetudini statutarie da una comunità all'altra, che si portava con sé evidentemente una affinità reale o acquisita tra centri diversi. L'idea di delineare vere e proprie 'famiglie statutarie' con caratteri coerenti e identità ben definibili è forse azzardata e comunque piena di insidie interpretative:¹ fuori d'Italia la pratica è assai comune anche per centri

¹ Quello delle 'famiglie statutarie', e della possibilità di studiare la gran massa di documentazione statutaria sulla base della diffusione di modelli testuali o istituti giuridici in aree politicamente coerenti, è un vecchio topos della storiografia in materia, già a partire da Enrico Besta: in tal senso la ricerca più recente ha ripreso l'interesse in chiave meno onnicomprensiva e più prudente, come nell'esemplare *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di Rodolfo Savelli, Genova, Società Ligure di storia patria, 2003, in particolare nell'introduzione *Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio*, pp. 81-99.

di una certa rilevanza,² mentre nella Penisola la fattispecie di statuti ‘copiatrici’ risponde più spesso ad esigenze pratiche di comuni rurali.³

Anche inteso in questo senso, comunque, si tratta di un elemento interessante non foss’altro perché obbliga a guardare al fenomeno statutario non come ad una successione di casi locali irrelati, ma al contrario come ad un grande oggetto storico da percepire nello spazio geografico. Sono tanto più preziosi quindi i casi in cui, o per ragioni di natura politica o per la peculiarità archivistiche, disponiamo di serie di statuti conservati ‘in serie’, in una collezione coerente per un territorio politicamente unitario. Esempio in questo senso il lavoro di Alessandro Dani sulla civiltà giuridica delle comunità dello Stato senese tra Medioevo ed Età moderna, studiato attraverso statuti locali e fonti affini.⁴

Il caso dello Stato fiorentino è ancora più rilevante per le dimensioni del giacimento documentario, dal momento che nell’Archivio di Stato di Firenze sono oltre 900 i registri statuari delle comunità soggette prodotti e conservati fino al XVIII secolo, la maggior parte dei quali si colloca in un periodo tra il 1300 e la fine del ‘500. Una circostanza più specifica consente poi di impostare nel caso fiorentino un lavoro accurato proprio sulla distribuzione geografica del diritto statutario in questo lungo periodo. Quello che oggi è il fondo *Statuti delle*

² Si pensi a tutti i casi in cui, nella penisola iberica come nel mondo francese o germanico, le autorità pubbliche concedono il diritto di una città o di un territorio (inteso in senso oggettivo come patrimonio di norme e consuetudini locali) ad un’altra più o meno vicina, che riteneva di beneficiare delle regole già approvate dal sovrano: cfr. per i documenti più significativi i volumi dell’ *Elenchus Fontium Historiae Urbanae - Acta collegii historiae urbanae societatis historicorum internationalis*, Leiden, Brill, 1967-1997.

³ G. Ortalli, *Tra normativa cittadina e diritto internazionale. Persistenze, intrecci e funzioni*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 11-27; per casi ‘regionali’ G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario*, a cura di P. Caroni, Atti dell’incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale di Monte Verità, 11-13 novembre 1993, in «Archivio Storico Ticinese», 118, 1995, pp. 171-192.

⁴ Eviterò in questa sede di fornire lineamenti di bibliografia degli studi statuari sulle comunità rurali: segnalo come quadro generale G. Taddei, *Le esperienze normative dei comuni rurali e di castello*, in «Archivio storico italiano», LXXI, 2013, pp. 489-508, e il recente lavoro di A. Dani, *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015 che ha un fuoco territoriale definito ma una impostazione aperta alla comparazione. Sul territorio fiorentino mi permetto di richiamare L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette (secoli XIV-XVI secolo)*, Firenze, Olschki, 2007.

comunità autonome e soggette dell'Archivio di Stato di Firenze⁵ è infatti l'ultimo esito di una lunga storia di riordini e redistribuzioni delle unità archivistiche che lo compongono: si tratta di un patrimonio documentario enorme, ma che riunisce testi assai disparati e quindi ha bisogno di un'analisi attenta per poter essere considerato lo specchio di fenomeni unitari e non il mero precipitato di una serie di singole vicende locali. Fin dal XV secolo, nel momento di più intensa costruzione dello spazio politico dello Stato fiorentino, gli statuti delle comunità erano stati raccolti e soggetti ad un intenso lavoro di verifica periodica, dando luogo ad un consistente giacimento di registri presso l'Ufficio delle Riformagioni, il cuore della gestione documentaria della Repubblica; molto spesso presso gli uffici centrali veniva conservata una copia cartacea degli statuti locali, alla quale però col passare del tempo si aggiungevano copie ulteriori, specialmente vecchie redazioni locali non più in uso che venivano depositate a Firenze. Questo progressivo accumulo di materiali abbondanti ma anche disordinati indusse a introdurre forme di organizzazione interna dei registri, come avveniva per altre sezioni dell'archivio pubblico:⁶ forme che non sono più evidenti nell'ordinamento attuale, che dispone gli statuti banalmente per ordine alfabetico della comunità di riferimento, ma che comunque possono essere ricostruite con una certa precisione. Molti dei registri portano ad esempio ancora sulla coperta o nelle carte di guardia l'indicazione 'Classe XII' seguita da un ordinale, che fa riferimento all'inventario curato a partire dal 1785 da Filippo Brunetti, che divise appunto l'archivio delle Riformagioni in una serie di venti classi grosso modo tematiche, delle quali la dodicesima riuniva i registri statutari delle comunità soggette.⁷

Una ulteriore suddivisione, meno evidente, emerge dall'apposizione sempre sulla coperta o nelle prime carte di un semplice numero da 1 a 60, senza ulteriori specificazioni. Mentre il conteggio interno alla Classe XII era univoco per luoghi, ovvero usava un singolo numero per una sola comunità, questa seconda numerazione appare trasversale, perché è facile rilevare come più centri rurali diversi siano abbinati al medesimo numero. Riunendo così tutte le occorrenze di

⁵ Al quale si farà riferimento in queste pagine con la sigla SCAS.

⁶ Su alcuni precoci esempi in questo senso F. Klein, *Costruzione dello stato e costruzione di archivio*. Ordinamenti della scrittura della repubblica fiorentina a metà Quattrocento, in Ead., *Scritture e governo dello stato a Firenze nel Rinascimento. Cancellieri, ufficiali, archivi*, Firenze, Edifir, 2013, pp. 205-229.

⁷ Sulla storia degli ordinamenti archivistici cfr. C. Rotondi, *L'Archivio delle Riformagioni fiorentine*, Roma, Il Centro di Ricerca, 1972.

questo particolare conteggio, è facile rilevare che l'apposizione dei numeri 1-60, con ogni probabilità concepita in età cosimiana, definiva una vera e propria mappa territoriale delle comunità di cui si conservavano gli statuti: ad ogni numero corrisponde una porzione del territorio dello stato. Ecco quindi che, redistribuiti secondo questo antico criterio, gli statuti delle comunità⁸ raccontano una geografia dello Stato fiorentino molto più aderente alle dinamiche territoriali del diritto statutario, adatta quindi agli interessi di questo nostro lavoro: allo stesso tempo la circostanza testimonia come almeno sul piano di principio il governo cittadino fosse in grado di guardare al fenomeno statutario in una panorama territoriale coerente, ben oltre la mera manifestazione di singole dinamiche microlocali.⁹ Vedremo tra poco quanto questo potenziale 'sguardo dal centro' avesse portato risultati concreti.

2. Statuti e organizzazione territoriale

Le circoscrizioni che l'ordinamento 'per sessantesimi' disegna sono nella maggior parte dei casi esemplate sulla struttura amministrativa dello Stato fiorentino nel pieno XVI secolo.¹⁰ Si trattava di una cornice fatta essenzialmente di vicariati, vale a dire aree di competenza dei giudicanti con giurisdizione criminale, e di podesterie, circoscrizioni interne ai vicariati relative alla giurisdizione civile del podestà.¹¹ A questo schema si aggiungevano una lunga serie di territori giurisdic-

⁸ O almeno una parte di essi, quelli che portino effettivamente il numero in questione: molti ne sono privi, o perché provengono da archivi locali e furono trasferiti quando ormai questo sistema di numerazione non era più in uso, o semplicemente perché hanno perso la coperta o la porzione di carte in cui era stato apposto.

⁹ Su questa originale capacità di percezione dello spazio della dominazione politica sul territorio cfr. E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini-D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 69-124.

¹⁰ Sul quale il riferimento fondamentale resta E. Fasano Guarini, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, da integrare con il recente L. Mannori, *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015: per i risvolti più propriamente documentari si vedano i saggi di argomento toscano in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi-S. Moscadelli-C. Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012, pp. 785-832.

¹¹ Sulla struttura istituzionale del governo del territorio si vedano almeno G. Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino: organizzazione dei primi vicariati e resistenze locali (1345-1378)*, in




Fig. 13. Il territorio fiorentino all'interno dello Stato Granducale nel tardo '500: immagine tratta da L. Mannori, *Lo Stato del Granduca, 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 106, tavola VI.

zionalmente distinti come i capitaneati, le città maggiori beneficate di speciali privilegi e le podesterie con giurisdizione criminale, quindi non incluse in vicariati. Il quadro entro cui l'archivio delle Riformazioni collocava gli statuti rurali era essenzialmente questo. Solo a titolo di esempio, i primi numeri della serie sono impiegati per le comunità del vicariato di Scarperia, all'interno del quale si dispongono gli statuti del territorio della podesteria di Fiesole (numero 2, as-

Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, le Lettere, 1993, pp. 51-65; A. Zorzi, *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche Storiche», XIX, 1989, pp. 517-552; Id., *Lo stato territoriale fiorentino (secc. XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, in «Società e Storia», 50, 1990, pp. 799-825; Id., *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII e XIV*, a cura di G. Chittolini-D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 279-349; L. De Angelis, *Ufficiali e uffici territoriali della repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi-W. J. Connell, Pisa, Pacini, 2001, pp. 73-92.

segnato alle comunità di Brozzi, Sesto, Fiesole) di quella di Campi (numero 3: Calenzano, Campi, Montemurlo, Signa) e di Carmignano (numero 4: Bacchereto, Carmignano). Lo stesso accade per i numeri dal 14 al 17, che organizzano gli statuti rurali delle diverse podesterie del vicario del Valdarno superiore. Qualche volta un numero è usato per una singola comunità a motivo della sua distinzione giurisdizionale dal territorio circostante, come accade a Colle Valdelsa (12), San Gimignano (13), Volterra (42) o Montepulciano (52), tutte le sedi di podestà con competenze anche penali, quindi esenti dalla circoscrizione vicariale; in altri casi il territorio individuato è un'area geopolitica con caratteri riconoscibili sul piano storico o geografico anche se non unitaria dal punto di vista amministrativo: questo avviene ad esempio per la Romagna Toscana, le cui comunità sono tutte incluse nei numeri 24-27, anche se pertinenti a circoscrizioni indipendenti l'una dall'altra come i capitanati di Castrocaro, di Marradi e di Val di Bagno. La numerazione in sé dunque, come sistema di ordinamento archivistico, testimonia la capacità degli uffici centrali di organizzare la documentazione statutaria come specchio della forma amministrativa dello Stato. Allo stesso tempo ci consente di porre alle fonti alcune domande seguendo proprio le peculiarità territoriale del diritto statutario.

Innanzitutto si può avanzare qualche valutazione sulla maggiore o minore intensità del fenomeno statutario nelle diverse aree del dominio fiorentino. In questo senso ci sono sicuramente alcune zone 'forti', in termini di numeri di statuti conservati: il Valdarno superiore o l'ex contado pisano, aree densamente abitate, ma anche tutto il Casentino e in generale le aree di montagna, dalla Lunigiana alla Romagna,¹² per le quali sia le circostanze molto varie della sottomissione, sia la più lenta penetrazione della proprietà cittadina, avevano consentito una maggiore vitalità del tessuto comunitario.¹³ Più in profondità, ci si potrebbe chiedere cosa tenga insieme dal punto di vista statutario queste aree che vediamo coerenti sul piano della conservazione archivistica. La questione non è banale perché evidentemente all'interno delle singole partizioni territoriali si conservano statuti molto diversi: dalle più precoci statuizioni trecentesche ai registri cinquecenteschi, che non di rado sono semplici delibere delle assemblee comunitative con qualche approvazione fiorentina, la distanza è notevole.

¹² Su quest'ultima si vedano le schede della relativa sezione in *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma, ISIME, 1997.

¹³ Su queste dinamiche cfr. almeno S.K. Cohn jr., *Creating the florentine State. Peasant and rebellion, 1348-1434*, Cambridge, CUP, 1999.

In linea di principio si potrebbe cercare questo riferimento unificante negli statuti della podesteria. In effetti nel corso della costruzione dello Stato territoriale fiorentino, via via che la rete di governo del territorio andava strutturandosi, venivano definiti statuti con vigenza su tutto il territorio della podesteria o del vicariato. Si trattava di fonti intermedie tra il diritto cittadino, che comunque fungeva da sfondo di validità comune a tutto lo Stato, e consuetudini locali, espresse dagli statuti delle singole comunità. A dire il vero però l'introduzione di questo elemento intermedio non sembra aver avuto una grande fortuna sul piano pratico. Certamente gli statuti di podesteria sono numerosi e accuratamente aggiornati, ma almeno per il tardo medioevo questo non pare abbia affatto attenuato il particolarismo del diritto locale, che non perse mai il riferimento alle singole comunità.¹⁴ Di conseguenza, sarebbe poco produttivo cercare nei caratteri degli statuti dei singoli territori l'eco o la diffusione di modelli e soluzioni normative definite negli statuti di podesteria. Anche perché questi ultimi sembrano riprodurre, anche sul piano redazionali, uno schema assai standardizzato, mutuato dall'ambiente cittadino e ripetuto praticamente in tutto il territorio.

Il fatto è che non tutte le comunità erano uguali: per circostanze estremamente varie, non necessariamente coincidenti con la maggiore o minore consistenza demica o vitalità sociale del luogo, alcuni centri avevano 'statuti giurisdizionali', civili o talvolta anche penali, mentre molti altri vengono qualificati semplicemente come 'statuti rurali', cioè costituiti da sole norme relative ai beni collettivi e alla regolazione interna, prive dunque di una impalcatura giudiziaria propria. Non sempre questo dipendeva dalle dimensioni, perché le circostanze erano molto varie: ad esempio avevano statuti giurisdizionali tutte le comunità della podesteria di Castelfranco di Sotto, cioè Castelfranco, S. Maria a Monte e Montopoli, oppure nei dintorni di Pescia Vellano, Montecarlo, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini.¹⁵ Con ogni evidenza la natura di statuto giurisdizionale portava con sé una maggior complessità anche redazionale, perché includeva specifiche sezioni sul diritto civile e penale. Insomma, date le peculiarità dello Stato fiorentino, le affinità tra statuti, le parentele testuali e i veri e propri prestiti seguono vie che non sono quelle di una organizzazione amministrativa gerarchica, ma al contrario hanno bisogno di essere seguite a partire dai singoli casi locali.

¹⁴ È questa anche la conclusione di fondo di L. Mannori, *Il sovrano tutore*, Milano, Giuffrè, 1994.

¹⁵ E. Fasano, *Lo Stato mediceo*, cit., p. 60. Su cosa questo comportasse anche sul piano della redazione dello statuto si faranno alcuni cenni *infra*, a proposito del caso di Uzzano.

3. *Prestiti, imitazioni, affinità*

La circostanza del riferimento dello statuto ad altre nome di comunità vicine è in effetti abbastanza usuale. Nella versione più scontata, si tratta di casi in cui le zone rurali di più immediata pertinenza di una città soggetta continuano una qualche forma di dipendenza dal centro urbano di riferimento anche una volta inserite nello Stato fiorentino. A questo proposito è noto come la conquista fiorentina, specie nel primo '400, avesse comportato una separazione tra le competenze dei comuni cittadini conquistati (Pisa, Pistoia) l'organizzazione dei relativi territori, affidati ora a giurisdicenti fiorentini e quindi sganciati dalle vecchie dominazioni comunali.¹⁶ Questo però non impediva che specialmente nelle aree più immediatamente circostanti le città dello Stato, le comunità rurali continuassero a gravitare anche sul piano statutario sulla vecchia 'dominante'. Ancora nel 1508 le norme sul bestiame del comunello di San Felice presso Pistoia portano una emblematica raccomandazione: "non intelligantur aliquo modo prejudicari legibus et statutis comunis Pistorii factis secundum ordinamenta neque civibus pistoriensibus pro ipsorum bonis et bestiis";¹⁷ gli stessi approvatori fiorentini quindi curavano che fosse salvaguardato un criterio di coerenza con il diritto cittadino, che in questo caso è il diritto di Pistoia. Qualche anno prima, nel 1487, gli approvatori dello statuto rurale di Sassa presso Volterra ribadivano che le norme locali dovessero essere allineate a quelle della dominante, ma senza derogare ai capitoli stabiliti da Firenze stessa con Volterra,¹⁸ che evidentemente lasciavano un margine di autogoverno del proprio contado all'antico comune.

Era una dinamica ben nota anche nel caso di Arezzo: qui l'amministrazione delle cosiddette Cortine, cioè le campagne più immediatamente circostanti la città, era rimasta nelle mani del ceto dirigente aretino, e anzi rappresentava un non insignificante margine di autonomia a cui l'élite cittadina era particolarmente attac-

¹⁶ Lo studio di riferimento su questo fenomeno di forzata separazione tra città e contado è quello di G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Milano, UNICOPLI, 2005², p. 225-265.

¹⁷ SCAS 757, cc. 2v-3r.

¹⁸ SCAS 824, cc. 7v-8r: "Quod ea omnia que in dictis statutis olim competebant comuni Volaterrarum competant comuni Florentie et ad illud habeant relationem in his presertim in quibus relatio congrue haberi debet secundum eorum submissionem et capitula cum comuni Florentie non derogando tamen per predicta capitulis et constitutionibus civitatis Volaterrarum et eius iurisdictioni".

cata.¹⁹ Come si vede non sarebbe possibile definire queste situazioni sotto una cifra del tutto coerente di norme generali, perché siamo di fronte piuttosto a prudenti adattamenti che intendevano calibrare il funzionamento del diritto statutario alle aspettative e alle opportunità del governo nei singoli territori. Qualche volta questa esigenza di adattamento è anche più esplicita, in contesti nei quali la deroga risultava più vistosa. Emblematico in tal senso l'episodio degli statuti di Castiglione della Pescaia del 1418. Dal punto di vista redazionale il breve testo non ha nessuna particolarità rispetto allo schema compositivo tipico di tutto il territorio fiorentino, articolato nei quattro libri canonici sugli uffici della comunità, le cause civili, le cause penali minori e i 'danni dati': quindi un documento che in larga parte è il frutto di un inquadramento territoriale dall'alto. Alla fine del libro sulle cause civili però un notaio fiorentino, di certo su indicazione degli approvatori cittadini, annotò:

Item providerunt statutarii prefati quod ubi de iuribus dotalibus, antefatis, guarnimentis et indumentis mulierum ad plenum non disponeretur recurratur ad statuta et ordinamenta comunis civitatis Pisarum propter evitacionem scandalorum.²⁰

Per non suscitare tensioni, specialmente in un contesto territoriale così remoto, gli stessi statuari con l'assenso degli ufficiali cittadini avevano avuto cura di mantenere le consuetudini pisane sul diritto matrimoniale, evidentemente retaggio dell'influsso nell'area della gloriosa tradizione normativa del comune di Pisa, che eccezionalmente si accettò di far valere anche sotto la dominazione fiorentina. Situazioni di questo tipo si trovano, beninteso, anche in un senso contrario, cioè per comunità che decidono di includere direttamente norme della città di Firenze nel proprio corpus statutario, e del resto in qualche caso gli stessi archivi locali hanno restituito copie degli statuti di Firenze, evidentemente usati come effettiva fonte di riferimento.²¹ Ma il caso non è sistematico né quantitativamente decisivo.

¹⁹ Alcuni esempi di statuti e riforme per gli ufficiali delle Cortine (reclutati tra i cittadini aretini) si conservano nel registro SCAS 24: sulla peculiarità di questa forma di persistente controllo cittadino sulle compagnie circostanti cfr. i saggi di R. Black, *Arezzo e Firenze nel Quattrocento. Politica e cultura*, Arezzo, Società Storia Aretina, 2019.

²⁰ SCAS 199, c. 36v.

²¹ Alcuni esempi si conservano in Archivio di Stato di Pistoia, *Comune di Pistoia, Statuti e ordinamenti* 32 (copia primo-quattrocentesca degli statuti fiorentini del 1415 con annotazioni di un notaio pistoiese); Volterra, Biblioteca Guarnacci, *Manoscritti* XLIX 4 27 (copia quattrocentesca degli statuti di Firenze); San Gimignano, Biblioteca comunale, *Manoscritti* 59 (copia degli statuti sangimignanesi del 1415 ed estratti di quelli fiorentini, con annotazioni).

Si può dire che nella maggior parte dei casi quanto per le ragioni più diverse una comunità decideva di affidarsi al diritto altrui, il riferimento era in prima battuta lo statuto della comunità più vicina. Il breve statuto del villaggio di S. Leonardo a Cerbaiola presso Empoli venne redatto nel 1416: si trattava del tipico ‘statuto rurale’, composto di una ventina di rubriche sulle magistrature locali ma anche su alcune norme di natura penale. Dopo la seconda approvazione fiorentina del 1422 il testo nella versione superstita viene chiuso dalla nota di uno dei notai degli approvatori: “nota quod hoc statutum non approbatur quia utuntur et vivunt statutis et ordinamenti comunis Empolis et ipsi comprehe[ndu]ntur prout in statuti dicti comunis Empolis videtur”.²² Un secolo dopo, intono al 1517, gli abitanti del villaggio montano di Rondinaia “sup[plica]no a Sua Eccellentia di volersi reggere secondo gli statuti del Capitanato di Bagno”, rinunciando quindi a far valere le proprie norme locali:²³ e non a caso accanto agli altri statuti della podesteria di Bagno questo registro veniva conservato, al numero 27 dell’inventario a cui si è fatto cenno all’inizio. Questi casi si possono forse accostare a quelli, non rari nello Stato senese nel pieno della crisi demografica e finanziaria nel XV secolo, dei cosiddetti ‘comuni rotti’, cioè delle comunità rurali che incapaci di reggersi con i propri ufficiali si affidavano all’amministrazione diretta degli ufficiali senesi.²⁴ La rinuncia agli statuti assumeva in effetti anche questa valenza, ma poteva essere più ordinariamente il riconoscimento di norme locali fatte proprie per tradizione e consuetudine, come nei casi visti sopra. Nel 1422 il comune di Moncioni aveva uno statuto abbastanza articolato, diviso nei tradizionali 4 libri. Nel 1448 una versione molto più stringata fu sostituita al precedente, nella quale tutta la parte istituzionale si riduceva alla rubrica, assai emblematica, secondo la quale la comunità sarebbe stata retta dal podestà della vicina Montevarchi.²⁵ A Pescia, una comunità che come vedremo tra poco ha una vitalità statutaria molto rilevante, almeno uno dei registri statutari riportava copie di statuti e provvisori del comune di Pistoia.²⁶

²² SCAS 220, c. 16r.

²³ SCAS 729, c. 1r.

²⁴ Sul fenomeno M. Ginatempo, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del medioevo*, Firenze, Olschki 1988.

²⁵ A onor del vero nella copia manoscritta (SCAS 445 c. 29r, di mano cinquecentesca) si osserva “Nota che il comune di Moncioni non usa questo volume di statuti”: non è chiaro se l’appunto si riferisca alla copia in sé o a una delle redazioni statutarie che vi sono trascritte.

²⁶ In particolare i Capitoli volgari del comune di Pistoia contro l’importazione di panni di lana del 14 gennaio 1417 (SCAS 566, cc. 2r-3v) e un frammento di statuto primo quattrocentesco del comune di Pistoia, (ivi, c. 4rv).

Gli esempi mostrati fin qui mettono in luce una circolazione abbastanza episodica del diritto statutario da una località all'altra. Si può porre poi il problema della parentela tra statuti di territori vicini sul piano più effettivo, nei contenuti e nella struttura generale dei testi. Come noto infatti dagli ambienti cittadini meglio noti e studiati, le norme statutarie non sono prive di legami con la cornice testuale attraverso la quale si esprimono: l'ordine delle materie, le scelte redazionali, il lessico hanno un peso rilevante nel definire la collettività,²⁷ e questo vale anche per collettività molto permeabili all'influsso esterno. In qualche caso quindi, andando ad approfondire i caratteri degli statuti nelle diverse suddivisioni territoriali che gli archivisti cinquecenteschi individuavano nei loro ordinamenti, si trovano affinità non accidentali.

4. *Microstorie testuali*

Guardiamo in particolare alla struttura degli statuti. In tutta l'area toscana, non molto diversamente da quanto riscontrabile altrove, i documenti statutarî che abbiano una certa consistenza seguono uno schema compositivo ricorrente, per cui ad una prima sezione dedicata alle magistrature locali segue una seconda sulle cause civili, e una terza per le norme in senso lato penali, con l'aggiunta di una quarta sezione o libro in cui trovano spazio norme diverse sui 'danni dati', la protezione delle colture e della sicurezza della comunità. Questo schema quadripartito è riscontrabile in moltissime comunità toscane, tanto da poter essere assunto come standard, di certo nel territorio fiorentino.²⁸ Vi sono però una serie

²⁷ Impossibile dare qui conto di un tema tra i più ricchi di bibliografia della già sovrabbondante bibliografia statutaria: si può far riferimento ai recenti saggi in *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIIe-Xve siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales – I*, Paris – Trieste, Publications de la Sorbonne – CERM, 2017.

²⁸ Vale la pena ricordare che lo stesso comune di Firenze, pur mantenendo fino al 1415 la compresenza di due codici statutarî (del Podestà e del Capitano), usò a lungo per entrambi uno schema in cinque libri, probabilmente come riecheggiamto della partizione del *Liber extra*, per poi passare al modello in quattro libri per tutti e due i codici con la revisione del 1355; diverso invece il caso senese, in cui fin da metà Duecento vige una divisione in *Distinctiones*, prima quattro e poi sei nella versione volgarizzata nel 1309-1310. Sul rapporto dello schema compositivo degli statuti urbani con quello dei centri minori più vivaci cfr. F. Salvestrini, *Gli statuti delle "quasi città" toscane (secoli XIII-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini-G. M. Varanini-M. Venticelli, Bologna, Pàtron 2003, pp. 217-242.

di deviazioni da questo standard che qualora si manifestino in aree geograficamente coerenti autorizzano forse a parlare di peculiarità ‘subregionali’.

In alcuni casi, ad esempio, lo statuto si articola in soli tre libri, dei quali il primo raccoglie le cause civili, il secondo le cause penali e il terzo un insieme eterogeneo di norme ma che comunque usando i termini impiegati fin qui si configura come un mix di danni dati e uffici della comunità²⁹. La versione ‘pura’ di questo modello compositivo si riscontra con una certa coerenza geografica in Casentino, vale a dire nello statuto di Soci e villa Farneta del 1360³⁰, di Palagio fiorentino/Stia nel 1403³¹ e in un caso un po’ al limite, quello della podesteria di Val Verona, in sostanza Pieve Santo Stefano con alcune ville connesse, dell’anno 1400³². Restando all’ambito della composizione in libri si potrebbe avvicinare a quello modello anche lo statuto di un altro territorio eccentrico, cioè quello di San Lorino del conte presso Londa del 1445,³³ che ha la stessa articolazione ma con l’inserimento di un terzo libro sulle straordinarie tra quello criminale e quello sugli uffici. Forse i casi sarebbero troppo radi per configurare una vera tipologia, se non fosse che si riscontra abbastanza spesso un modello che proporrei di considerare la versione ‘spuria’ del precedente: una suddivisione di nuovo in tre libri, ma nella quale il primo è dedicato alle cause civili con aggiunte relative agli uffici della comunità, il secondo alle cause penali, e il terzo a danni dati e temi affini – in sostanza una variante rispetto alla versione pura, nella quale le rubriche sugli uffici sono aggregate al primo libro invece che al terzo. Questo tipo di articolazione si riscontra negli statuti della podesteria di Pontenano e Talla (1387)³⁴, delle comunità della

²⁹ Di per sé l’articolazione in tre libri non è caratteristica del tutto esclusiva del Casentino: si riscontra anche nei casi di Monte de’ Bianchi in Lunigiana del 1482 (SCAS 477, cc. 2r-61r), o di Corniolo di Romagna del 1376 (SCAS 275, cc. 1r-79v), e in vari altri statuti ad esempio del Valdarno inferiore: in tutti questi casi però la sezione sugli uffici della comunità precede (secondo il modello standard) quella sulle cause civili, quindi la peculiarità casentinese risalta lo stesso. Ho svolto più ampiamente l’analisi che segue sugli statuti casentinesi in *Cultura notarile e tradizione statutaria nel Casentino del Tre e Quattrocento: un modello originale?* In *Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere*, a cura di A. Barlucchi, Firenze, Associazione “Elio Conti”, 2016, pp. 125-135.

³⁰ Che si è conservato a Firenze in due copie coeve: SCAS 855, cc. 1r-36v e 856, cc. 69r-104v.

³¹ SCAS 549, cc. 16r-70r.

³² SCAS 913, cc. 1r-22r, in copia con annotazioni alle cc. 98r-136r.

³³ SCAS 785, cc. 1r-79v.

³⁴ SCAS 638, cc. 1r-29v: propriamente lo statuto si riferisce alle comunità riunite di Pontenano, Bagnena, Monte Acuto, Salutio, Faltona, Capraia e Talla.

cosiddetta Valle Fiorentina (1394)³⁵, di Ragginopoli e Lierna (1450)³⁶, di Chitignano (1419)³⁷ e di Montevarchi (1375/1376)³⁸: di nuovo tutte località casentinesi tranne l'ultima.

Mi pare che il quadro sia sufficiente per ipotizzare l'esistenza di uno schema compositivo abbastanza tipico del Casentino, anche se i limiti geopolitici dell'area sono molto incerti: Pieve Santo Stefano, che ebbe una storia contrastatissima di dominazioni territoriali, è la comunità meno assimilabile alle altre; Montevarchi è un caso eccentrico che però si collega al dominio guidingo sul Valdarno superiore, certo molto lontano nel tempo ma comunque da considerare, specialmente si tiene conto della 'lunga durata' di certi aspetti formali della fonte statutaria³⁹; lo stesso si può dire di San Lorino, anch'essa soggetta ai conti Guidi; per contro Chitignano rientra bene nell'area geografica ma non in quella politica, perché lo statuto del 1419 (sebbene si conservi attualmente a Firenze) venne redatto in un periodo di signoria degli Ubertini, esente sia dal dominio di Firenze che da quello dei conti Guidi di Poppi. Questi ultimi casi, che indubbiamente complicano il quadro, ci forniscono però una chiave di lettura importante: la ragione della (r)esistenza di un modello statutario in qualche modo alternativo in alcune comunità casentinesi non si possono ricercare meccanicamente nelle vicende politiche del rispettivo territorio. A maggior ragione se guardiamo all'ordinamento archivistico da cui siamo partiti: gli statuti citati rientrano tutti nel territorio del vicariato del Casentino, ma sono inquadrati in diverse podesterie (Poppi, Bibbiena, Pratovecchio e Castel S. Niccolò) e di conseguenza portano numerazioni diverse dal 20 al 23, all'interno delle quali non è difficile trovare altri statuti di comunità che hanno forme testuali affatto diverse. Se dunque un 'modello' statutario casentino esistesse veramente, la sua ragion d'essere era trasversale rispetto alle appartenenze politico-territoriali: probabilmente si collocava al livello delle pratiche notarili, sedimentate nel tempo e non immediatamente

³⁵ SCAS 545, cc. 28r-43v: le comunità della Valle sono Ortignano, Giogatoio, Ozzano, Giugaltò e Civitella Secca.

³⁶ SCAS 695, cc. 1r-40r.

³⁷ SCAS 233, cc. VIr-XXIXv: lo statuto si riferisce al castello e alle sue due ville di Ruosena e Taena.

³⁸ SCAS 522.

³⁹ P. Pirillo, *Montevarchi: nascita, sviluppo e rifondazione di un centro del Valdarno*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII*, Atti del convegno di Montevarchi – Figline Valdarno (9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto-P. Pirillo, Roma, Viella, 2005, pp. 343-377, ora in Id., *Creare comunità. Firenze e i centri di nuova fondazione*, Roma, Viella, 2007, pp. 127-159.

calate dall'alto per interventi di poteri pubblici. Precisiamo fin da subito che tra i fattori da considerare si deve escludere l'eventuale influsso degli usi statutari aretini. Ad Arezzo infatti (che comunque non ebbe un controllo giurisdizionale sui territori in questione se non per casi marginali) gli statuti duecenteschi oggi perduti avevano una struttura probabilmente quadripartita, secondo uno schema approssimativo uffici del comune-diritti e doveri-cause civili-cause penali, poi riformulato in sette libri nella redazione del 1312 e infine uniformato al modello classico con la prima redazione superstita del 1327⁴⁰: quindi nulla si trova nella storia statutaria aretina che possa ragionevolmente prestarsi a dar ragione delle peculiarità casentinesi.

In ogni caso, una considerazione storico-politica sarà comunque necessaria quantomeno per un inquadramento cronologico. È lecito osservare, ad esempio, che i casi più tipici (il modello nella sua versione 'pura') si collocano in momenti storici della vita della comunità immediatamente successivi alla sottomissione a Firenze: il 1360 per Soci, subito dopo l'acquisizione fiorentina del territorio dopo la guerra con i Tarlati e Giovanni Visconti, il 1403 per Palagio, pochi mesi dopo la caduta del dominio guidingo sull'antico mercatale di Porciano; per la Val Verona la data del 1400 è abbastanza tarda rispetto alla sottomissione del 1385, ma comunque non lontanissima⁴¹. Andando a verificare i casi 'spuri', Pontenano e Valle fiorentina hanno statuti relativamente antichi, entro non molti anni dalla definitiva acquisizione dei rispettivi territori da parte di Firenze dopo l'acquisto del contado aretino del 1385; quello di Ragginopoli è certo uno statuto tardo, ma comunque di un'area che solo nel 1440 aveva visto la cessione definitiva delle giurisdizioni guidinghe alla città, e la stessa cronologia vale per San Lorino. In termini sempre molto ipotetici e tendenziali, sembra insomma ragionevole ipotizzare che certi caratteri di questi statuti casentinesi siano il retaggio di una tradizione preesistente, che l'intervento piuttosto recente della conquista fiorentina non aveva in un certo senso fatto in tempo a cancellare⁴². Sembra proprio

⁴⁰ Si veda ora l'accurata ricostruzione di G.P.G. Scharf, *Prima del 1327. Gli statuti aretini duecenteschi: frammenti ed ipotesi di ricostruzione*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXVII, 2014, pp. 433-490.

⁴¹ Per la vicenda delle rispettive sottomissioni si fa riferimento a *I Capitoli del comune di Firenze*, a cura di C. Guasti-A. Gherardi, 2 voll, Firenze, Cellini, 1866-1893.

⁴² Un ragionamento del genere cozza contro il caso di Montevarchi, centro di tradizione guidinga ma ormai fiorentino da più di un secolo quando venne redatto lo statuto del 1375/1376: è vero però che, a parte i problemi di interpretazione di un testo giuntoci in un pessimo stato di

che qui l'ordinamento fiorentino sia intervenuto a 'tagliare' una comunione di usi statutari stratificati nel tempo.

Detto questo, vale la pena entrare nel dettaglio dei contenuti degli statuti. Un primo tratto particolarmente vistoso, che si può supporre connesso con la singolare struttura dei testi, è la ricchezza e articolazione notevole della normativa relativa alle cause civili. Lo statuto della Valle fiorentina conta 63 rubriche sul civile, quello di Palagio 65, e addirittura quello di Soci e Farneta ben 81, quasi la metà dell'intero testo. Il fatto che sezioni così ampie si trovino in statuti di comunità veramente minime come Soci è abbastanza sorprendente, di certo poco coerente rispetto alla media di simili codici statutari rurali. Inoltre, nelle comunità casentinesi questo elemento risulta in stridente contrasto con la povertà delle sezioni sugli uffici della comunità, che non solo occupano un posto defilato nella divisione in libri (questo di per sé potrebbe non essere un fattore di debolezza) ma sono anche quantitativamente molto ridotte⁴³. Il fatto che l'elemento 'istituzionale' sia così debole è un caso piuttosto usuale nel quadro delle comunità rurali soggette a Firenze, ma di norma si coniuga con una generale atonia anche delle sezioni giudiziarie: era anzi una strategia della dominante quella di tenere i testi statutari abbastanza stringati sulle materie strettamente giudiziarie e di governo della comunità, per facilitare il rinvio al diritto fiorentino. Qui al contrario ci troviamo di fronte a comunità che danno di sé un'immagine molto asimmetrica: ricca e complessa sul piano delle procedure giudiziarie⁴⁴, molto esile da quello della struttura istituzionale.

Per il motivo appena esposto sembra ragionevole che la sezione del testo più originale dei nostri casi casentinesi sia proprio la prima, quella delle cause civili,

conservazione, lo statuto presenta frammenti di due sezioni indipendenti aggiunte rispetto alle tre di cui si è detto. Si potrebbe ipotizzare che queste appendici poco chiare quanto a contenuti siano l'effetto di una riorganizzazione della materia che col passare dei decenni stava 'forzando' la struttura preesistente in tre libri.

⁴³ L'esempio più emblematico è rappresentato dal codice di Val Verona (SCAS 913): qui nel I libro non c'è nessuna traccia di figure istituzionali, mentre nel III ne vengono enunciate solo tre nelle ultimissime rubriche, 103 *De electione rationeriorum* (c. 19v), 107 *De modo eligendi consiliarios et officiales dictorum locorum et eorum balia et offitio*, e 108 *De modo eligendi camerarium generalem et de eius officio et satisfactione prestanda* (cc. 21r-22r).

⁴⁴ Non è soltanto un elemento quantitativo: negli statuti di Soci e della Valle fiorentina ad esempio si trovano rubriche come la *De fide adhibenda libris merchantorum* (qui SCAS 545, c. 34v) che danno un tono nelle pratiche giudiziarie in ambito civile più affine a centri di mercato che a piccole comunità montane.

che ha una collocazione insolita e una consistenza di tutto rispetto: e in effetti è su questa sezione che si è qui concentrata l'attenzione. Ad un'analisi ravvicinata, la distribuzione interna e la sostanza del primo libro dei vari statuti cambiano sensibilmente di località in località, ma alcuni statuti manifestano una palese vicinanza testuale. Lo statuto di Soci, in particolare, che si è visto di essere uno degli esempi più significativi di tutta l'area, venne più volte preso a modello per altre compilazioni. Non meno di 56 delle 81 rubriche del suo primo libro ritornano nel medesimo ordine, e perlopiù con le stesse parole nello statuto della Valle fiorentina, redatto nella forma nota nel 1394. Ancora più emblematico è il rapporto del codice con quello di Pontenano e ville vicine, perché in quest'ultimo praticamente tutte le 60 rubriche del libro sul civile coincidono – fatti salvi gli adattamenti nei nomi di luogo – con le corrispondenti dello statuto di Soci. Questa macroscopica coincidenza tra codici statutari, che disegna un'area abbastanza coerente ma non piccola nelle campagne del basso Casentino, si lascia mal interpretare quanto a svolgimento storico: nella sostanza è molto difficile stabilire quale sia l'esatta successione della tradizione dei testi, visto che praticamente tutti gli statuti in questione sono copie di altre redazioni precedenti e la datazione degli esemplari a noi noti dipende perlopiù dalla casualità della conservazione. Data la distanza cronologica, tuttavia, si può pensare che davvero il testo di Soci sia il modello originario, dal quale a distanza di anni si ispirarono i successivi. Lo statuto di Pontenano nacque da una copia abbastanza pedissequa, mentre nel caso della Valle fiorentina si operò un'oculata scelta delle rubriche. Dal momento poi che le rubriche di Soci non copiate in quello di Valle sono abbastanza numerose, ma vi sono anche casi inversi di rubriche presenti nel secondo testo ma non nel primo, si potrebbe anche pensare alla comune derivazione da un modello precedente non conservato, dal quale le due comunità col passare del tempo si allontanarono progressivamente assecondando esigenze locali.

Vi è un secondo caso di vera e propria 'famiglia statutaria', più ristretto ma forse anche più indicativo. Delle 49 rubriche del primo libro dello statuto di Chitignano del 1419 almeno 46 coincidono, nell'intitolazione, nell'ordine compositivo e in buona parte del testo con altrettante dello statuto di Gello in Casentino, di cui come abbiamo detto si conserva una redazione piuttosto antica per il 1373. La parentela tra i due testi è incontrovertibilmente confermata anche nelle sezioni successive. Ci sono infatti almeno 27 rubriche sulle cause penali di Chitignano identiche alle corrispondenti di Gello, e analogo è il quadro per le norme sui danni dati; salvo tuttavia il fatto che a Chitignano si riportano anche rubriche sull'alta giustizia (reati di sangue), assenti dallo statuto di Gello perché l'ufficiale locale non

aveva competenza in materia⁴⁵. Anche qui ciò che sfugge almeno a questo livello di analisi è la concatenazione cronologica. Probabilmente gli statuari di Chitignano del 1419 copiarono dallo statuto di Gello di cinquant'anni prima, ma in linea di principio non possiamo escludere che fossero stati invece gli statuari di Gello nel 1373 (o anche loro predecessori?) a copiare da un più antico statuto di Chitignano che già presentava un testo grosso modo uguale a quello che noi conosciamo nella redazione del 1419. La tradizionale conservatività (ma non certo immobilità) delle norme di procedura civile rende del tutto possibile una scansione di così lungo periodo. In ogni caso, gli statuari badarono bene ad espungere o ad aggiungere, a seconda di quale ordine tra i testi vogliamo immaginare, norme del modello adottato ritenute inappropriate per la località di 'destinazione'. Il caso insomma è indicativo perché questo complesso intreccio testuale è troppo ragionato e coerente per essere l'effetto di un mero trascinamento di testi da un luogo all'altro, un fenomeno peraltro ben noto anche in tanti altri esempi. Non si tratta insomma, a mio parere, di un nuovo esempio di statuti 'copiaticci', che una comunità traeva da quella vicina per uno scarso interesse alle materie specifiche, ma di un reale impiego di modelli precedenti ritenuti validi da un luogo all'altro.

5. Varianti e confronti

Proviamo ad arricchire il quadro con qualche esempio analogo. Il caso più emblematico viene probabilmente dall'area romagnola: di nuovo un territorio montano. Gli statuti delle comunità della cosiddetta Romagna fiorentina sono numerosi nel primo '400, e caratterizzati da un tono della vita comunitaria decisamente alto, a giudicare dalla varietà delle attribuzioni degli uffici comunitativi. Il fatto che la regione non avesse un inquadramento amministrativo unitario, ma fosse divisa in diversi capitanati, faceva sì che nel capoluogo di ognuno di esse

⁴⁵ Più precisamente a Chitignano le rubriche sui danni dati sono riportati in un libro apposito anche se perlopiù identiche a quelle che a Gello sono incluse nel libro II: anche questo sembra un segnale di una cura redazionale abbastanza attenta nei prestiti tra uno statuto e l'altro. Le rubriche sull'alta giustizia dello statuto di Chitignano (cc. XVIIr-XVIIIv) assenti in quello di Gello sono: *De pena homicidii*, *De pena rumpentis pacem vel treugnam*, *De pena cognoscentis aliquam mulierem*, *De pena actendentis vel facientis contra statum dicti eorum domini*, *De pena receptantis exbampnitos vel rebelles*, *De pena affocantis domos vel capannas*, *Quod uxor et nurus possint defendere bona viri condempnati pro dotibus suis*, *De trabendo ad sonum campane quando pulsatur ad martellum*.

vi fosse uno statuto compiutamente ‘giurisdizionale’, con tutto l’insieme delle materie tipiche delle comunità maggiori. A questo elemento di carattere amministrativo si unisce però il fattore degli usi documentari, perché in molte di queste località lo statuto locale segue un modello compositivo in cinque libri, nel quale il libro IV, tradizionalmente dedicato alle ‘straordinarie’, quindi a norme diverse di tutela del territorio e dell’ordine pubblico, viene integrato con un V sul danno dato. Il fatto che il danno dato avesse un peso rilevante per queste comunità di passo, dove il transito del bestiame rappresentava una risorsa ma anche un rischio per gli equilibri ecologici del territorio, non può sorprendere, ma la coerenza di questa particolarità compositiva, assai rara nell’ambito rurale toscano al di fuori della micro-regione romagnola, è macroscopica. Per la precisione seguono questo schema gli statuti di Galeata,⁴⁶ Monte di Sacco,⁴⁷ Portico di Romagna,⁴⁸ Rocca San Casciano⁴⁹ e Tredozio,⁵⁰ mentre invece Modigliana presenta una variante ancora più elaborata in 6 libri.⁵¹ Come si vede la peculiarità non dipende solo dalle dimensioni del centro, perché insieme a sedi di capitanato compare Monte di Sacco, un piccolissimo villaggio nei pressi di Tredozio. In questo caso le ‘familiarità’ tra questo nutrito gruppetto di testi statutari sono state già notate: Carlo Guido Mor, in occasione dell’edizione degli statuti di Predappio del 1383, suppose un archetipo duecentesco, proprio vicino alla versione poi conservata per Predappio, dal quale poi tutti gli statuti di questa parte dell’Appennino soggetto a Firenze sarebbero derivati.⁵² L’ipotesi non era probabilmente argomentabile in

⁴⁶ SCAS 345: Statuti del comune di Galeata del 29 novembre 1411, cc. 1r-61v.

⁴⁷ SCAS 513: Statuti di Monte di Sacco del 1403, cc. 3r-56r (qui i danni dati si trovano nel IV libro e le straordinarie nel V).

⁴⁸ SCAS 648: Statuti del comune di Portico di Romagna del 1384, cc. 1r-55v.

⁴⁹ SCAS 722: Statuti della podesteria di Rocca San Casciano del 1416, cc. 91r-178v; si noti però che la struttura in cinque parti è soltanto implicita, e che ricorre solo nello statuto della podesteria, mentre quello della comunità di Rocca del 1412 (nello stesso registro alle cc. 1r-18v) è un breve testo a libro unico.

⁵⁰ SCAS 897: Statuti del comune di Tredozio del 1 agosto 1525, cc. 30r-54v; la copia è molto tarda ma è plausibile che perpetuasse una cornice formale già in essere nelle copie quattrocentesche, come si può intendere dalle approvazioni di uno statuto non conservatosi della metà del XV secolo nel registro SCAS 896.

⁵¹ SCAS 438: Statuti del comune di Modigliana del 1384, cc. 1r-60r.

⁵² C.G. Mor, *Predappio e la genesi dei suoi statuti*, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano», LVIII, 1944, pp. 1-161, in particolare pp. 97 sgg. per il confronto tra i codici statutari tre-quattrocenteschi di Galeata, Premilcuore, Portico di Romagna, Corniolo e Montalto, Rocca San Casciano, Castrocaro.

maniera davvero convincente: anche qui, come si è detto per il Casentino, più che immaginare una sorta di archetipo comune, si può parlare di scelte di imitazione intrecciate a livello locale. In ogni caso vale di nuovo il parallelo con l'altra area vista sopra a proposito delle cronologie, perché si tratta nella maggior parte dei casi di redazioni statutarie decisamente vicine al momento di sottomissione a Firenze, nelle quali dunque è lecito percepire più da vicino il lascito di usi e consuetudini notarili precedenti l'inserimento nello Stato fiorentino.

Ancora più netto è il quadro delle peculiarità statutarie della Valdinievole, un'area anticamente di dominio pistoiese ma di precoce conquista fiorentina.⁵³ Gli statuti di Pescia del 1413, accanto alla peculiarità dei riferimenti a Pistoia che abbiamo visto sopra, si caratterizzano per una struttura particolarmente elaborata in sei libri, dedicati rispettivamente agli uffici della comunità, le cause penali, le materie concernenti le arti, mercati e simili, le straordinarie, le cause civili e i danni dati.⁵⁴ La varietà interna si giustifica senz'altro con le esigenze di una comunità piuttosto popolosa, complessivamente favorita dall'inserimento nelle strutture dello Stato fiorentino, centrata su un fiorentino luogo di mercato.⁵⁵ Tutti fattori che non si riscontrano nella piccola comunità di Uzzano, né tantomeno in quella di Vellano/Avellano, che tuttavia nelle copie superstiti dei loro statuti del XIV secolo mostrano una suddivisione in sei libri.⁵⁶ In questo caso la coerenza territoriale è indubbia: anche nelle fonti fiorentine si riscontra spesso l'espressione *Provincia Vallis Nebule* ad indicare un territorio percepito come unitario. Non a

⁵³ Per un inquadramento generale dei singoli casi è utile *I Comuni medievali della provincia di Pistoia dalle origini alla piena età comunale*, a cura di R. Nelli-G. Pinto, Pistoia, Società pistoiese di storia patria- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 2006.

⁵⁴ SCAS 566: Statuti del comune di Pescia del 1413, cc. 183r-279. Si noti che questa è la struttura dello statuto in un periodo relativamente tardo, mentre nella prima redazione superstite del 1339 (edita in *Lo statuto di Pescia del 1339*, a cura di A.M. Onori, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2000), sempre in sei libri, l'ordine era parzialmente diverso e una sezione finale a parte, non indicata come settimo libro perché posta dopo le aggiunte e correzioni, era riservata ai regolamenti della gabelle, proprio come accade nel sesto libro degli statuti di Uzzano – in questo senso si può immaginare una 'familiarità' territoriale nel periodo comunale che si era andata perdendo dopo qualche generazione di dominio fiorentino: su questa particolarità pesciatina cfr. F. Salvestrini, *Gli statuti delle "quasi città"*, cit.

⁵⁵ Si veda a tal riguardo la ricostruzione di J.C. Brown, *Pescia nel Rinascimento: all'ombra di Firenze*, Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 1987.

⁵⁶ Per Uzzano si è conservata sia la redazione del 1339 (SCAS 904, cc. 1r-27v) che quella del 1389 (SCAS 905, cc. 1r-39v), sempre in sei libri, sebbene le materie risultino distribuite in maniera diversa; lo statuto di Vellano del 1367 (SCAS 920, cc. 1r-49v) è invece diviso in cinque libri.

caso la coincidenza di struttura statutaria è chiara tra Pescia e Uzzano sebbene quest'ultima facesse parte della podesteria di Borgo a Buggiano e non di quella di Pescia, e infatti i suoi statuti portino il numero d'ordine '31' e non '30' come quelli del capoluogo di vicariato. Anche dopo decenni di approvazioni fiorentine e di pratiche di governo proprie della dominante, la cornice entro cui si esprimeva il diritto locale continuava ad essere quella ereditata dai tempi più lontani, quando Pescia e le comunità della Valdinievole prosperavano nella prima stagione comunale. E tuttavia, proprio il confronto tra gli statuti di Pescia e quelli di Uzzano, che condividono l'originale suddivisione in sei libri, ben si presta a rappresentare le ambiguità di una simile circolazione di modelli. Le sei sezioni infatti non coincidono per ordine e contenuti: lo statuto di Pescia inizia con gli uffici della comunità e prosegue con le cause penali, che invece a Uzzano aprono il codice relegando nel quarto libro la descrizione delle cariche pubbliche. Ad un esame delle singole rubriche, sono poche le coincidenze veramente significative. Del resto se lo statuto pesciatino era connotato molto fortemente dalla natura della comunità come centro di confine, con una straordinaria ricorrenza di norme sulla sicurezza politico-militare, dello statuto della ben più piccola Uzzano colpisce invece la ricchezza e densità dei riferimenti al diritto colto, specialmente nelle sezioni sulla procedura penale e civile. Uno statuto nel quale l'autonomia della comunità si esprimeva sul piano della consapevolezza giuridica e delle prerogative giurisdizionali, rivendicate anche nei confronti dei centri vicini. Si veda ad esempio la rubrica I, 3:

teneatur et debeat potestas punire delinquentes secundum penas presentium statutorum vel in posterum fiendorum ubi statutum loquitur et disponit, et ubi statutum non disponit condempnetur habito respectu cum consilio sapientis iurisperiti de similibus ad similia, et si statutum simile non reperiretur condempnetur penis ordinariis et extraordinariis secundum ius comune.⁵⁷

Disposizioni del genere a proposito della gerarchia delle fonti possono sembrare addirittura fuori luogo nel ribadire una autonomia giurisdizionale che il dominio fiorentino avrebbe di fatto ignorato,⁵⁸ ma colpiscono soprattutto se

⁵⁷ SCAS 905, c. 2r.

⁵⁸ Sulla questione assai dibattuta della validità del diritto fiorentino sul territorio, in particolare secondo gli statuti cittadini del 1415, cfr. J. Black, *Gli statuti comunali e lo stato territoria-*

pensate rispetto alle competenze degli ufficiali territoriali (il vicario di Pescia in particolare) e a confronto con il caso di centri vicini. L'episodio è significativo, insomma, di come l'evidente circolazione di modello redazionali (lo statuto in sei libri in questo caso) non portasse affatto con sé una dipendenza testuale da un archetipo o da uno statuto di riferimento vicino, ma fungesse da 'cornice' in qualche modo erede di usi locali, entro cui collocare anche con molta creatività le peculiarità della singola comunità.

Altrove questo confronto tra le caratteristiche formali degli statuti più essere delineato solo per cenni. Restando nella tipologia di territori piccoli e molto coerenti sul piano amministrativo, vale la pena osservare quanto accade nelle sezioni 44 e 45 dell'ordinamento dell'archivio, corrispondenti all'area del contado di Volterra e alla podesteria di Val di Cecina. Qui si riscontra un numero consistente di piccole comunità rurali, i cui statuti sono divisi in due libri: il primo sugli uffici della comunità e quelli che altrove si sarebbero chiamate straordinarie, e il secondo con le norme a carattere in senso lato penale, anche se perlopiù sul danno dato. Nel complesso questa tipologia si coglie negli statuti, prevalentemente quattrocenteschi, di Leccia, Libbiano, Montecerboli, Querceto e San Dalmazio.⁵⁹ In quest'area non possiamo individuare un comune 'dominante' dal punto di vista delle tradizioni statutarie, ma il fatto che i comunelli si distribuiscano tra la podesteria di Val di Cecina e le campagne intorno a Volterra lascia pensare che la suddivisione amministrativa fosse anche qui intervenuta su un territorio abbastanza omogeneo, nel quale certi modi di redigere il proprio diritto locale sarebbero rimasti immutati al passaggio entro lo Stato fiorentino.

Molto più incerta è l'esistenza di un 'modello' compositivo nell'area del Valdarno inferiore, antico dominio lucchese o pisano poi soggetto a Firenze. A Fucecchio, Montopoli e Montecalvoli si riscontra uno schema abbastanza inedito in tre libri,⁶⁰

le fiorentino: il contributo dei giuristi, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit. (2001), pp. 23-46, e in una prospettiva molto diversa con una impostazione alternativa a quella di R. Fubini, *La rivendicazione della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze*, a cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 1990, pp. 29-62, e Id., *Diplomazia e governo in Firenze all'avvento dei reggimenti oligarchici*, in Id., *Quattrocento fiorentino: politica diplomazia cultura*, Pisa, Pacinim, 1996, pp. 11-98, specialmente pp. 61-62

⁵⁹ Rispettivamente in SCAS 390, 395, 475, 691 e 752.

⁶⁰ SCAS 337: Statuti del comune di Fucecchio 1339, cc. 5r-70v e del 1353, cc. 72r-138v. La versione precedente, sotto la dominazione lucchese è edita in *Lo Statuto del comune di Fucec-*

mentre a Cascina⁶¹ e Castelfranco di Sotto⁶² si riscontra una suddivisione molto tradizionale in quattro libri, ma con l'inversione di penali e civili rispetto alla composizione 'standard'. Forse troppo poco per postulare uno schema comune, ma in ogni caso particolarità abbastanza riconoscibili.

6. Conclusioni

I casi presentati, con tutti i limiti di una distribuzione geografica e cronologica assai varia, sembrano suggerire una considerazione: che cioè l'inquadramento della produzione statutaria locale entro un archivio centrale molto ben strutturato non rifletteva una omogeneità sul piano dei caratteri propri degli statuti stessi. Anche se inseriti in una cornice istituzionale nuova, gli statuti rurali tendono a mantenere nel tempo caratteri redazionali propri di periodi precedenti e anche di logiche spaziali ormai superate. Non è neppure necessario postulare che una simile resistenza fosse consapevole: sembra più ragionevole anzi che lo stesso governo cittadino abbia guardato ad altri fattori, al di là dei caratteri redazionali degli statuti rurali. Nelle comunità maggiori, anche stando alla produzione documentaria in lato senso 'statutaria', già il pieno '400 vede la proliferazione dei registri di riforme: con questo termine vengono indicate le periodiche procedure di aggiornamento dei meccanismi di attribuzione delle cariche comunitative, che assorbono – stando alle carte prodotte – una porzione cospicua della vita comunitaria. Nell'ambito rurale che ci interessa più da vicino, è significativo non solo il meccanismo dell'approvazione periodica, ma anche l'abitudine, da parte degli ufficiali fiorentini nel territorio, di allegare ai registri statutari documenti di provenienza cittadina, come lettere, ordinamenti centrali, appunti di vario tipo, che lentamente trasformavano lo statuto in un collettore di materiali normativi assai diversi ma di spiccata natura pratica. In questo modo lo statuto si snaturava senza

chio (1307-1308), a cura di G. Carmignani, Firenze, All'Insegna del Giglio, 1989. SCAS 530: Statuti del comune di Montopoli dell'ottobre-novembre 1454, cc. 224r-314v: identica era la composizione dello statuto del 1360 edito in *Statuto del comune di Montopoli (1360)*, a cura di B. Casini, Firenze, Olschki, 1968, sempre in tre libri con le cause criminali al secondo posto e quelle civili al terzo. SCAS 464: Statuti del comune di Montecalvoli (podesteria di Castelfranco di sotto) del settembre 1406, cc. 1r-21r.

⁶¹ SCAS 153: Statuti del comune di Cascina del 1407, cc. 2r-30r.

⁶² SCAS 173: Statuti del comune di Castelfranco di Sopra del 1393, cc. 1r-48v.

che fosse necessario mutarne il testo. In altre parole il cuore delle istituzioni locali era sempre meno il testo statutario in quanto tale, e sempre più ciò che gli stava intorno. Quanto al nocciolo più antico della tradizione comunitaria, lo statuto propriamente detto, una 'lunga vigenza' avrebbe accompagnato la storia delle consuetudini giuridiche nelle campagne, in molti casi fino all'avvio della stagione delle riforme settecentesche, non solo a proposito delle pratiche istituzionali locali, ma anche riguardo ai caratteri degli statuti, nei quali restavano visibili usi compositivi e affinità territoriali vecchie di secoli.

Gian Paolo Giuseppe Scharf

Conclusioni

Le ricerche che abbiamo presentato nelle pagine che precedono, come abbiamo anticipato sono decisamente varie, per molti aspetti che non dipendono solo dalla diversa sensibilità degli autori. È intuitivo che la fase analitica, esaminando realtà piuttosto diverse fra loro, non poteva consonare più di tanto; ma anche le considerazioni di sintesi e lo sforzo comparativo di ogni autore differiscono in buona misura. Non di meno l'interazione con la griglia interpretativa comune ha prodotto alcuni risultati di rilievo, che vale la pena di riassumere. Il primo risultato che ci si poteva aspettare, e che in effetti è giunto, è una sorta di censimento della produzione normativa nelle zone studiate. Non tanto un censimento a tappeto, che non era il nostro scopo (come abbiamo già detto), quanto un catalogo ragionato di quanto emanato nei centri minori dello Stato della Chiesa e territori contermini, condotto del resto sulla base di censimenti già esistenti, almeno per certe zone. Il nostro catalogo offre poi al lettore una prima categorizzazione cronologica, che tutti gli autori hanno evidenziato, ed è così possibile apprezzare secolo per secolo le differenze, che potrebbero essere oggetto di una futura ricerca. Il lungo periodo ha dimostrato la sua duttilità per mettere in luce dei percorsi necessariamente lunghi; ma affondi orizzontali, in una prospettiva interregionale, però limitata a cronologie più ristrette, potrebbero svelare alcuni aspetti che sono stati per forza compressi dalle necessità di sintesi¹.

¹ Sui censimenti già esistenti vedi *supra*, nell'introduzione, nota 6. Analisi in scala regionale non mancano, anche su cronologie relativamente estese: vedi qualche esempio in *La libertà di decidere* (citato *supra*, nell'introduzione, nota 2). Non sono invece frequenti, come indicato, ricerche di respiro territoriale più vasto ma su cronologie più ridotte. Un interessante caso di territorio sub-regionale ma con caratteristiche assai diversificate a seconda dei centri è quello del Piemonte sud-occidentale, sul quale vedi G. Gullino, *Gli statuti dei centri minori nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIV-XV)*, in *Comunità urbane e rurali: normativa statutaria fra Piemonte e Liguria*, a cura di F. Panero, atti del convegno omonimo (Cherasco, Palazzo comunale, 23 ottobre 2010), Cherasco, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, 2011, pp. 37-51.

Le domande sottese al nostro sforzo interpretativo erano molteplici e uno dei filtri più robusti applicati all'indagine è stato il grado di interazione fra centri rurali e centri urbani o para-urbani. Qui le differenze sono risultate macroscopiche, dato il ben differente grado di urbanizzazione delle zone prese in esame. Già la vicina Toscana mostra bene questo diverso grado di interazione: si pensi allo stato senese, con l'assenza di vere città (anche se qualcuna formalmente ce ne era) oltre la capitale, a petto di quello fiorentino, nel quale i centri urbani non solo non mancavano, ma avevano tutti robuste tradizioni di disciplinamento del contado. All'altro estremo si situa l'Abruzzo aquilano, nel quale la predominanza della città maggiore faceva il vuoto nella normativa statutaria rurale. Proprio questi casi limite, crediamo, permettono di apprezzare meglio le sfumature che caratterizzavano lo Stato della Chiesa, con provincie egemonizzate da forti metropoli (Roma) o altre città dalle simili aspirazioni (Perugia), e provincie in cui la polverizzazione dei centri urbani e para-urbani non permetteva che scarsa influenza ai centri maggiori (le Marche e per certi versi anche la Romagna). Ma perlomeno balza subito agli occhi come lo Stato della Chiesa non possa proporsi come modello unico – in questo come in molti altri ambiti – ma sia da scindere nelle sue molteplici componenti regionali: non a caso si può parlare di Umbria confrontandola con la Toscana fiorentina, *verbi gratia*. Questi sono indubbiamente aspetti che si potrebbero approfondire e la cui indagine è ancora da compiere in buona misura. Ma perlomeno riteniamo che il nostro sforzo possa servire a non dover partire da zero².

La comparazione, che è quasi un luogo comune degli studi statuari, nel nostro caso doveva essere uno dei punti di forza del lavoro d'équipe. Si chiedeva agli autori dei vari contributi non solo di praticarla all'interno della propria zona di indagine, ma anche di tenere sempre presenti i risultati presentati dagli altri. Possiamo dire che il primo punto si è rivelato più facile del secondo, che è stato considerato più da un punto di vista generale che nel dettaglio. Ciò è avvenuto non certo per cattiva volontà, ma per la difficoltà insita nell'effettuare paragoni che non fossero gratuiti: realtà così differenti si possono accostare solo dopo un paziente lavoro di contestualizzazione dei testi, lavoro più adatto a una monografia che a una opera di sintesi. Quel che rimane da fare sarebbe allora una fruttuo-

² Sui diversi gradi di urbanizzazione dell'Italia medievale vedi M. Ginatempo – L. Sandri, *L'Italia delle città*, Firenze, Le Lettere, 1990, e G. Cherubini, *Le città italiane dell'età di Dante*, Ospedaletto (PI), Pacini, 1991. Il confronto fra i due esempi toscani, nel nostro caso nei saggi di Tanzini e di Dani, è assai istruttivo.

sa pista per una futura ricerca: si potrebbero trascogliere alcune città con il loro contado, prendendole dall'insieme dei centri urbani della nostra macro-area, e scendere nel dettaglio dell'analisi mettendo in evidenza le risposte alle domande di partenza calate in singoli contesti³.

È poi evidente che la nostra prospettiva volutamente “periferica” non potrebbe che giovare dell'integrazione con quella speculare (e decisamente in voga fino a pochi anni fa), quella cioè “centrale”: la documentazione di matrice pontificia, ancora in buona misura da esplorare per gli ultimi secoli del Medioevo – si pensi solo al vasto fondo *Camerale* dell'Archivio di Stato di Roma – e in ogni caso da valorizzare, potrebbe fornire il degno complemento alla nostra indagine, evidenziando le zone nelle quali il papato prevede di intervenire più massicciamente (anche se non sempre lo fece) e quelle nelle quali prevalse un sostanziale *laissez-faire*, atteggiamento che noi abbiamo potuto constatare solo nei fatti, non nelle intenzioni⁴.

In alcuni contributi fa capolino una prospettiva che è stata da poco additata agli studiosi, quella cioè che considera gli statuti “documenti della pratica”, più che monumenti normativi più o meno stabili; in un recente convegno, esito di un lungo e fruttuoso progetto di ricerca internazionale, si ribadisce la bontà euristica di tale prospettiva e si invitano gli studiosi a “replacer” le fonti statutarie nel loro contesto documentario, prima ancora che sociale. È indubbio che una simile prospet-

³ La prima cosa che balza in mente a proposito di indagini condotte nel contado di una città comunale è la possibilità di imbattersi in quelle “famiglie statutarie” (immagine oggi molto sfumata), che proprio nel centro urbano hanno la loro origine – ma non sempre – e che si diffondono nel contado con imprestiti e ricopiature. È il caso, abbastanza noto, tanto della Toscana fiorentina quanto di quella senese, con notevoli differenze però fra i due esempi. Si vedano qui gli studi di Tanzini e Dani. Tuttavia fenomeni simili si notano anche altrove, per esempio nel riminese, studiato da Angiolini. Ma le comparazioni fra due contadi non si fermerebbero certo qui, perché molte sono le caratteristiche che potrebbero risultare significative nell'analisi (per esempio le responsabilità “rurali” della composizione degli statuti).

⁴ Sullo stato pontificio esistono alcune ottime sintesi, ancorché datate, che tuttavia per ovvie ragioni non si soffermano più di tanto sul controllo della produzione normativa: vedi *supra*, *Introduzione*, nota 3. Accurate riflessioni sono tuttavia premesse ai due cataloghi regionali che abbiamo già citato: vedi *supra*, *Introduzione*, nota 6. Sul fondo *Camerale* dell'Archivio di Stato di Roma si veda la Guida generale degli Archivi di Stato, consultabile on line all'indirizzo <http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/> (l'amministrazione dello stato è in particolar modo conservata nel *Camerale III*). Per la versione cartacea vedi *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, vol. 3: N-R, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986.

tiva, per certi versi nuova, offrirebbe molti spunti a una ricerca che non limitasse la comparazione alla normativa, ma la allargasse anche alle altre fonti di matrice comunale, *riformanze* e *libri iurium* in primo luogo, ma anche registri giudiziari e contabili. Tuttavia, in questa prima fase non si è potuto procedere più di tanto in questa direzione, limitandosi a qualche affondo mirato, dato che il presupposto di una compiuta conoscenza della produzione normativa era ancora da raggiungere⁵.

Per finire ragioni di opportunità ci hanno indotto a prendere in esame solo gli “statuti territoriali”, quelli cioè riguardanti comunità formalizzate. È però chiaro che la normativa statutaria, anche nei centri minori, poteva estendersi anche a enti di differente spessore, come arti, confraternite, enti ecclesiastici. Sarebbe possibile dunque verificare quanto il peso di città e poteri superiori si facesse sentire su questa normativa “minore”, che intuitivamente doveva preoccupare meno tanto i ceti dirigenti urbani quanto il sovrano (ma è tutto da dimostrare). In effetti proprio le interazioni in un campo meno gerarchicamente strutturato, quale quello delle statuizioni di arti e confraternite, potrebbero mettere in luce percorsi non diretti e più mediati di influenza urbana nel contado⁶.

⁵ Vedi Lett, *Introduction* (citato *supra*, *Introduzione*, nota 5). Le Riformanze sono state fino ad oggi relativamente poco studiate, in confronto ad altre fonti comunali, ma in genere non manca un cenno sui loro rapporti con gli statuti: vedi *Storie a confronto. Le riformanze dei comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Atti dei convegni: «Orte 1449-1458. Dalle Riformanze alla storia di un Comune», tenuto a Orte il 6 ottobre 1991, e «Storie a confronto: 1452-1453. Le Riformanze nei comuni della Tuscia», tenuto a Orte il 16 e il 17 ottobre 1993, Roma, Manziana Vecchierelli, 1995; M. Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005; L. Tanzini, *A consiglio: la vita politica nell'Italia dei comuni*, Roma-Bari, Laterza, 2014. In confronto sui *Libri Iurium* si è scritto molto di più e non sono mancati i confronti anche sovra-regionali: vedi A. Rovere, *I “libri iurium” dell'Italia comunale*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del convegno, Genova 8-11 novembre 1988, numero monografico degli «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., vol. XXIX (CIII), 1989, fasc. II, pp. 157-199; «*Libri Iurium*» e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), a cura di P. Grillo - F. Panero, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo, 2003; *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. Bartoli Langeli - G.P.G. Scharf, sezione monografica del «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», vol. CIV, 2007, fasc. II, pp. 5-228, anche in edizione separata, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2008. Sempre illuminanti risultano le osservazioni di P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, e V. Piergiovanni, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà Comunale*, cit., pp. 79-98.

⁶ La prospettiva “territoriale” è in effetti anche quella che anima il ben noto catalogo della Biblioteca del Senato (per il quale vedi *supra*, nell'*Introduzione*, nota 6). Per un interessante caso di

Come si vede molto resta ancora da fare e non tutte le domande presentate all'inizio della ricerca hanno trovato compiuta risposta; per fare solo un esempio che ci sta a cuore non tutte le tracce additate in un celebre convegno su signori e statuti sono state percorse, non ostante ce ne fossero di molto promettenti. Il rapporto fra signori, comunità e “stato centrale” (con tutte le possibili riserve nell'uso di questa locuzione) era del resto fra i più disagiati da evidenziare, per vari motivi, fra cui la generalizzata evanescenza della documentazione signorile (con poche eccezioni). E certamente il ruolo stesso dei signori è apparso molto diversificato fra una regione e l'altra e anche all'interno di una stessa regione. Non è stato perciò possibile approfondire questo, come molti altri inviti allo studio. Ma le piste che abbiamo indicato per future indagini si trovano ora tracciate e soprattutto facilitate (speriamo) dalla quantità di materiale che abbiamo messo insieme e offerto agli studi⁷.

derivazione urbana non diretta per uno statuto “non territoriale” si veda lo Statuto trecentesco della Mercanzia di Arezzo, studiato da Barlucchi: A. Barlucchi, *La mercanzia ad Arezzo nel primo Trecento: statuti e riforme (1341-1347)*, Roma, Carocci, 2008.

⁷ Stiamo ovviamente alludendo a *Signori, regimi signorili e statuti* (citato *supra*, nell'*Introduzione*, nota 13), convegno del 2000 che fu poi seguito da vari incontri regionali su realtà ricche di spunti paragonabili ai nostri, come per esempio il Piemonte e la Liguria tardo Medievale: *Comunità urbane e rurali: normativa statutaria fra Piemonte e Liguria*, a cura di F. Panero, Cherasco, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, 2011.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

Ultimi volumi pubblicati

- 23 Giorgio Volpe, *We, the Elite. Storia dell'elitismo negli Stati Uniti dal 1920 al 1956*
- 24 *From the History of the Empire to World History. The Historiographical Itinerary of Christopher A. Bayly*, edited by M. Griffo and T. Tagliaferri
- 25 Antonio Fiore, *Camorra e polizia nella Napoli borbonica (1840-1860)*
- 26 Antonio Borrelli, *Tra comunità e società. La Casa del popolo e l'associazionismo nella Ponticelli del Novecento*
- 27 *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di Anna Maria Rao
- 28 Ida Mauro, *Spazio urbano e rappresentazione del potere. Le cerimonie della città di Napoli dopo la rivolta di Masaniello (1648-1672)*
- 29 *Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)*, a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao
- 30 *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, a cura di Alessio Russo, Francesco Senatore, Francesco Storti
- 31 *Territorio, popolazione e risorse: strutture produttive nell'economia del mondo romano*, a cura di Giovanna Daniela Merola e Alfredina Storchi Marino
- 32 Giovanni Savino, *Il nazionalismo russo, 1900-1914. Identità, politica, società*
- 33 *Classi dirigenti nell'Italia unita: tra gruppi e territori*, a cura di Mario De Prosopo
- 34 Massimo Cattaneo, *Convertire e disciplinare. Chiesa romana e religiosità popolare in età moderna*
- 35 Anna Maria Rao, *Mezzogiorno feudale. Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese*
- 36 Gaia Bruno, *Le ricchezze degli avi. Cultura materiale della società napoletana nel Settecento*
- 37 *Il mondo in subbuglio. Ricerche sull'età delle rivoluzioni (1789-1849)*, a cura di Marcello Dinacci e Domenico Maione
- 38 *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf

Tutti i testi sono sottoposti a peer review secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)

Lo spazio territoriale dello Stato della Chiesa nel tardo Medio Evo mostra alcune caratteristiche proprie dell'Italia centro-settentrionale, ma al contempo se ne distingue per altre che lo avvicinano al Regno meridionale. Questa interessante miscela può essere verificata nella normativa statutaria, che si è conservata abbondante per il periodo, anche se con alcune notevoli differenze regionali. L'interazione fra i centri urbani e quelli rurali trova qui una complicazione nella presenza del potere pontificio, che si inserisce nel rapporto fra i due soggetti condizionandolo, anche se con differente intensità e continuità. In questo volume si cerca di dettagliare il "gioco a tre" che l'attività normativa delle campagne comportava, senza dimenticare la possibile presenza di altri attori, come i signori rurali. Dedicando quattro studi alle quattro realtà regionali comprese nello Stato della Chiesa e altri tre a realtà finitime, cioè la Toscana fiorentina, quella senese e il Regno di Sicilia (con un'attenzione particolare all'Abruzzo), il libro suggerisce proficui confronti, che sono stati comunque una delle idee portanti del progetto. I singoli studiosi che sono stati invitati a partecipare all'iniziativa, ognuno specialista di una specifica area, pur non lavorando in stretto contatto, hanno comunque tenuto presenti i risultati delle ricerche condotte dagli altri, in modo da fornire un quadro il più possibile omogeneo, almeno per quanto riguarda le dinamiche dell'interazione fra i tre poteri.

Gian Paolo Giuseppe Scharf (Bergamo, 1968) si è laureato in Storia Medievale nel 1997 presso l'Università di Milano e ha conseguito il dottorato in Storia nel 2002 presso l'Università di Perugia. Dal 1994 fa ricerca in storia medievale, con particolare preferenza per la storia istituzionale bassomedievale. Ha al suo attivo un centinaio pubblicazioni. Dal 2007 al 2019 ha collaborato stabilmente con l'International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities dell'Università dell'Insubria con la qualifica di tecnico scientifico. Dal 2019 svolge il ruolo di bibliotecario presso l'Università degli Studi di Bergamo.

ISBN 978-88-6887-156-7
DOI 10.6093/978-88-6887-156-7

